

Rapporto del Consiglio federale

del 23 giugno 2004

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2003

Rapporto del Consiglio federale

del 23 giugno 2004

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2003

Editore: Cancelleria federale svizzera
ISSN: 1423-1891
Distribuzione: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), 3003 Berna
Online-shop: www.bundespublikationen.ch
www.publicationsfederales.ch
Disponibile anche su Internet: www.admin.ch

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2003

Rapporto del Consiglio federale del 23 giugno 2004

Onorevoli presidenti e consiglieri,

il presente rapporto offre una panoramica generale sul destino di tutte le mozioni e i postulati trasmessi dal Parlamento (stato: 31.12.2003). Al contrario del documento precedente (Rapporto di gestione Volume IV), elenca soltanto il titolo degli interventi parlamentari; pertanto quelli che appaiono per la prima volta non sono più accompagnati dal testo. I testi completi (tedesco e francese) sono contenuti nella banca dati Curia Vista.

Il capitolo I contiene tutti gli interventi parlamentari dei quali il Consiglio federale propone lo stralcio. Giusta l'articolo 122 capoverso 3 e l'articolo 124 capoverso 5 della legge sul Parlamento questa parte del Rapporto è destinata all'Assemblea federale e conformemente alle vigenti prescrizioni sulla pubblicazione viene pertanto pubblicata anche nel Foglio federale, nella stessa versione. Questo rende il presente documento più leggibile; esso dà una panoramica completa sul destino riservato agli interventi.

Il capitolo II contiene tutti gli interventi parlamentari non ancora adempiuti dal Consiglio federale oltre due anni dopo la loro trasmissione da parte delle Camere federali. Giusta l'articolo 122 capoverso 1 e l'articolo 124 capoverso 4 della legge sul Parlamento, a partire da questo momento il Consiglio federale è tenuto a riferire annualmente su quanto ha intrapreso per l'adempimento del mandato e su come intenda adempierlo. Questa parte del Rapporto è destinata, conformemente alla legge, alle commissioni competenti.

L'Allegato I elenca tutte le mozioni e i postulati stralciati nel 2003:

- proposte di stralcio nel Rapporto di gestione 2002;
- proposte di stralcio in messaggi;
- stralcio conformemente al Rapporto delle Commissioni della gestione del 23 maggio 2003 complementare al Rapporto di gestione 2002 (FF 2003 5959).

L'Allegato 2 offre una panoramica completa delle mozioni e dei postulati pendenti alla fine del 2003, ossia quelli trasmessi dal Parlamento e non ancora attuati nel frattempo dal Consiglio federale o non ancora tolti di ruolo dal Parlamento.

L'Allegato 3 elenca i casi di transizione dalla LRC alla nuova legge sul Parlamento (raccomandazioni del Consiglio degli Stati) e viene pubblicato soltanto quest'anno.

23 giugno 2004

In nome del Consiglio federale:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Sommario

Capitolo I:	<i>All'Assemblea federale:</i> Proposte di stralcio di mozioni e postulati.....	1
Capitolo II:	<i>Alle commissioni competenti:</i> Rapporto sullo stato d'adempimento delle mozioni e dei postulati non ancora attuati dopo due anni.....	38
Allegato 1:	Mozioni e postulati stralciati nel 2003.....	77
Allegato 2:	Mozioni e postulati trasmessi alle Camere federali e ancora pendenti alla fine del 2003	92
Allegato 3:	Casi interessati dal passaggio dalla legge sui rapporti fra i Consigli alla legge sul Parlamento: raccomandazioni.....	116

Capitolo I All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati

Il presente capitolo è pubblicato anche nel Foglio federale (FF 2004 n. 28, del 20 luglio 2004).

Cancelleria federale

1999 P 99.3076 *Valutazione dell'informazione della Confederazione in situazioni di crisi*
(N 18.6.99, Müller Erich; S 22.12.99)

Un gruppo di lavoro diretto dal portavoce del Consiglio federale ha redatto, nel primo semestre del 2003 e in adempimento del postulato 99.3076 N Müller Erich, il rapporto dal titolo "Valutazione dell'informazione della Confederazione in situazioni di crisi". Secondo il rapporto, le attuali basi giuridiche e concettuali ben si prestano a far fronte alle esigenze in materia di comunicazione in situazioni straordinarie. Inoltre si valuta che i media civili siano in grado – almeno in parte – di svolgere il loro ruolo. Il gruppo di lavoro giunge pertanto alla conclusione che anche in momenti di crisi si può rinunciare all'aiuto di stati maggiori militari. Di conseguenza sia lo Stato maggiore del Consiglio federale DISTRA (come sostituto dei media civili in caso di guerra) sia lo Stato maggiore del Consiglio federale Centrale d'informazione (come rafforzamento dei servizi di informazione della Confederazione) non hanno più ragione di esistere.

Il Consiglio federale ha adottato il rapporto il 25 giugno 2003 e deciso lo scioglimento dello Stato maggiore CF DISTRA, del Rgt Info 1 e dello Stato maggiore CF Cen Info per la fine del 2004, ponendo però come condizione che prima vengano prese le misure seguenti:

- La CaF conclude con i dipartimenti una convenzione sulle prestazioni affinché, per adempiere il suo mandato di informazione in situazioni di crisi, l'Amministrazione federale le fornisca le necessarie risorse logistiche e il personale necessario.
- In collaborazione con il DDPS e d'intesa con il DATEC, la CaF concorda con la SSR una convenzione sulle prestazioni al fine di garantire che il Consiglio federale sia in grado di rivolgersi per radio alla popolazione di tutte le regioni del Paese in tutte le situazioni immaginabili.

Gli uffici competenti elaborano le misure richieste entro maggio 2004 per sottoporle poi per decisione al Consiglio federale.

In base a quanto precede, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato 99.3076.

2000 P 99.3522 *Formulazione non sessista. Attuazione delle raccomandazioni d'applicazione*
(N 22.6.00, Maury Pasquier)

Dal 1991 il Consiglio federale ha sottolineato a varie riprese che le raccomandazioni contenute nel rapporto "Formulazione non sessista degli atti legislativi e amministrativi" sono concepite per il tedesco e non possono essere applicate tali e quali alle lingue latine. Questo non ha tuttavia impedito all'Amministrazione di cercare soluzioni compatibili con queste lingue:

Per quanto concerne il francese, queste soluzioni sono state raggruppate da allora in una "Guide de formulation non sexiste des textes administratifs et législatifs de la Confédération", edita dalla Cancelleria federale nel dicembre 2000 in collaborazione con l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo. La guida, destinata a tutti i redattori dell'Amministrazione federale, è disponibile on line (<http://www.bk.admin.ch/ch/f/bk/sp/doc/guide-de-formulation-non-sexiste.html>).

Per quanto concerne l'italiano, la Cancelleria federale ha adottato il 16 settembre 2003 le "Istruzioni della Cancelleria federale per la redazione dei testi ufficiali in italiano", che confermano la prassi seguita dai servizi dell'Amministrazione federale conformemente alla posizione della Commissione parlamentare di redazione, e che prevedono un uso compatibile con le strutture della lingua italiana (cfr. in particolare il n. 19, p. 39 segg.: Uso non discriminatorio della lingua).

A livello dell'applicazione di questi principi, gli atti normativi adottati dalle Camere federali sono controllati per quanto concerne la loro conformità alle norme della formulazione non sessista dalla Commissione interna di redazione (per il francese) e dalla Commissione parlamentare di redazione (per le due lingue latine). Per gli altri testi ufficiali della Confederazione, l'osservanza dei principi è garantita dalla revisione dei testi prima della pubblicazione.

Siccome tutte le misure necessarie sono state prese, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato 99.3522.

2000 P 00.3595 *Alleviamenti amministrativi per le imprese a livello di procedure federali*
(S 14.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CS), punti 3, 4, 6 e 7

Punto 3: Il Consiglio federale ha esaminato la richiesta di istituire un mediatore federale in relazione con il postulato Donzé 01.3319 Istituzione di un ufficio del mediatore federale e l'ha respinta il 29 agosto 2001. Anche il Parlamento ha esaminato la richiesta nell'ambito delle iniziative parlamentari Fankhauser 98.445 e Jossen 02.431. Si attende ora la sua decisione. Per quanto concerne l'esame delle procedure da parte di un organo indipendente dall'amministrazione, il 28 febbraio 2001 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio relativo alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, che prevede miglioramenti a questo proposito.

Punto 4: La formazione dei membri dell'Amministrazione federale, al fine di sensibilizzarli ai bisogni della clientela, è stata introdotta con successo e viene organizzata dall'Ufficio federale del personale in tedesco e in francese.

Punto 6: Il 28 febbraio 2001 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio relativo alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale che, sulla base della riforma della giustizia decisa dal popolo e dai Cantoni, determinerà un nuovo disciplinamento delle procedure di ricorso federali. La messa in vigore delle nuove disposizioni dovrebbe coincidere con l'inizio, a San Gallo, delle attività del Tribunale amministrativo federale il 1° gennaio 2007. Ne dovrebbe risultare un'accelerazione delle procedure di ricorso.

Punto 7: Come espresso nel parere del Consiglio federale dell'11 dicembre 2000, la misura proposta non sgraverebbe le imprese di costruzione. Esse dovrebbero infatti presentare i piani dettagliati addirittura prima che il popolo fissi per il progetto un quadro giuridico o finanziario.

In base a quanto precede, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo i punti 3, 4, 6 e 7 del postulato 00.3595.

2002 P 01.3786 *Accesso unitario a Internet (N 22.3.02, Ehrler)*

Nella primavera del 2003 la Conferenza dei servizi di informazione (CSI) ha incaricato il Webforum di armonizzare, in collaborazione con l'Ufficio federale dell'informatica (UFI), l'accesso ai siti internet della Confederazione, dei dipartimenti e degli uffici. Una corrispondente strategia è stata elaborata; gli specialisti informatici devono ora attuare le seguenti cinque misure concrete:

1. garantire una navigazione su tutti i siti internet con gli stessi strumenti e la stessa nomenclatura;
2. applicare un metodo unitario per facilitare ed accelerare la ricerca in Internet;
3. definire esigenze minime per quanto concerne la forma dei siti internet a tutti i livelli amministrativi;
4. creare un "marchio di qualità Confederazione" per i corrispondenti siti internet;
5. creare un portale comune per i media.

L'attuazione di queste cinque misure dovrebbe durare, stando alle attuali conoscenze, dai due ai cinque anni, per cui i dipartimenti e gli uffici dovrebbero riuscire a rielaborare l'accesso ai loro siti. I costi sono stimati a circa 200'000 franchi; i risparmi a media scadenza da essi risultanti dovrebbero comunque essere di molto superiori.

La strategia internet della Confederazione e le citate misure sono state approvate dalla CSI alla fine di maggio. Il gruppo di progetto responsabile sta da allora lavorando all'attuazione concreta e informa regolarmente la CSI, in quanto mandante, dei singoli passi. Il Consiglio federale ha inoltre assegnato il mandato di elaborare una presentazione grafica unitaria della Confederazione (per tutti i prodotti stampati ed elettronici) e di sottoporla per decisione.

In base a quanto precede, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato 01.3786.

Dipartimento degli affari esteri

2000 P 99.3650 *Azione civile di promozione della pace (N 23.6.00, Haering)*

Sulla scorta del messaggio del 23 ottobre 2002 concernente un credito quadro per misure di gestione civile dei conflitti e di promovimento dei diritti dell'uomo nonché nell'ambito dell'attuazione della strategia "Sviluppo sostenibile della Svizzera", il Consiglio federale ha iniziato ad elaborare linee direttrici per la pace. Il rapporto del Consiglio federale sulla promozione della pace nella politica estera conterrà anche un progetto di promozione civile della pace.

2000 P 00.3204 *Utilizzazione del bagaglio di esperienze proprio al sistema federale elvetico nell'ambito delle discussioni sull'Europa (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*

La ricca esperienza che la Svizzera trae dal suo sistema federalistico ha potuto essere presa in considerazione a livello parlamentare e scientifico in margine ai lavori della conferenza sul futuro dell'Europa.

2000 P 00.3306 *Adesione della Svizzera all'Unione latina (N 6.10.00, Scheurer Rémy)*

Nel suo parere in merito al postulato il Consiglio federale ha dichiarato che riconsidererà la questione di un'adesione della Svizzera all'Unione latina nell'ambito della definizione dei suoi obiettivi per la legislatura 2003 – 2007. Vista la situazione finanziaria della Confederazione, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare ad un'adesione all'Unione latina durante l'attuale legislatura; l'adesione costerebbe alla Svizzera circa 620'000 franchi. Nella sua risposta alla mozione Eggly (04.3028) il Consiglio federale riconosce l'importanza dell'Unione latina segnatamente per le minoranze linguistiche e si dichiara disposto a ritornare sull'argomento quando gli obiettivi di politica finanziaria saranno stati raggiunti.

2000 P 00.3414 *Rapporto periodico sulla politica della Svizzera in materia di diritti umani (N 3.10.00, Commissione della politica estera CN)*

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una volta per ogni legislatura un rapporto che descriva le misure adottate, avviate o progettate per promuovere una politica svizzera in materia di diritti umani efficace e coerente. Per la legislatura corrente dovrebbe presentare un rapporto alla fine del 2004. Attualmente non è opportuno decidere in merito a eventuali altri rapporti.

2000 P 00.3481 *Mezzi finanziari destinati alla Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo (N 15.12.00, Nabholz)*

La messa a disposizione di mezzi finanziari per la Corte europea dei diritti dell'uomo è uno dei mezzi per aiutare a risolvere il problema del crescente sovraccarico della Corte. Nel 2002 la Svizzera ha versato al Consiglio d'Europa un contributo volontario straordinario di 200'000 franchi. Il 29 aprile 2004 il Consiglio federale ha deciso di firmare il Protocollo n° 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo alla modifica dei meccanismi di controllo introdotti dalla Convenzione. In tal modo le richieste del postulato sono in gran parte soddisfatte. Il Protocollo è stato aperto alla firma durante la 114ª sessione del Comitato dei Ministri tenutasi il 12 e il 13 maggio a Strasburgo.

2001 P 00.3638 *Legge sulle persone che lavorano nell'aiuto allo sviluppo (N 23.3.01, Hollenstein)*

Il servizio volontario è una componente importante della cooperazione allo sviluppo della Svizzera. Per il reclutamento di persone qualificate e il loro invio nei Paesi in sviluppo un'adeguata assicurazione sociale è un presupposto importante. Piuttosto che una legge il Consiglio federale preferisce una soluzione che permetta alle organizzazioni che si occupano dell'invio di volontari di mantenere la competenza e la responsabilità per le condizioni di impiego – comprese le assicurazioni sociali. La questione di un'assicurazione sociale adeguata dei volontari è stata studiata a fondo con Unité, la DSC e specialisti di assicurazione nel secondo semestre del 2003. Un corrispondente nuovo disciplinamento applicabile ad Unité e alla DSC sarà elaborato ed attuato nella prossima fase nell'ambito del sostegno al programma. Di conseguenza viene a cadere la necessità di una base legale.

2002 P 02.3063 *Priorità della politica svizzera in seno all'ONU. Rapporto (N 21.6.02, Zäch)*

2002 P 02.3114 *Discussione nel plenum degli obiettivi del Consiglio federale per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite (N 21.6.02, Müller-Hemmi)*

In seguito all'approvazione da parte di Popolo e Cantoni, il 3 marzo 2002, dell'adesione della Svizzera all'ONU, il Consiglio federale ha definito le priorità che la Svizzera intendeva difendere in seno all'organizzazione per la sua prima partecipazione in quanto membro. Il Consiglio federale ha prestato particolare attenzione all'informazione e alla consultazione delle Camere federali. Le Commissioni della politica estera del Parlamento hanno avuto occasione di discutere in merito a queste priorità durante l'estate del 2002, ossia poco prima dell'ammissione della Svizzera all'ONU, avvenuta il 10 settembre 2002. Esse sono state in seguito informate regolarmente dello svolgimento dei lavori in seno all'ONU e delle principali posizioni sostenute dalla Svizzera.

Il 26 febbraio 2003 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento un rapporto sulle relazioni con l'ONU e le organizzazioni internazionali con sede in Svizzera. Il rapporto presentava i risultati della 57ª sessione dell'Assemblea generale dell'ONU e le esperienze fatte dalla Svizzera durante il primo anno della sua partecipazione in quanto membro. Definiva inoltre le priorità a media scadenza dell'impegno della Svizzera all'ONU. Il rapporto è stato discusso in seno alle Commissioni della politica estera, poi dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati. Infine il Consiglio federale ha presentato alle Commissioni della politica estera, nell'estate del 2003, le priorità specifiche fissate per la 58ª sessione dell'Assemblea generale dell'ONU.

Il Consiglio federale intende continuare anche in futuro a informare e consultare il Parlamento in merito all'impegno della Svizzera in seno all'ONU. Presenterà periodicamente un rapporto sulle relazioni con l'ONU e le organizzazioni internazionali con sede in Svizzera.

2002 P 02.3179 *La Svizzera e il conflitto nel Vicino Oriente (N 4.10.02, Gruppo socialista)*

I punti 4 e 5 del postulato, che sono stati trasmessi, incaricavano il Consiglio federale di fornire un aiuto in favore dei detenuti nonché della ricostruzione delle infrastrutture palestinesi. I ripetuti richiami e interventi della Svizzera in favore del rispetto integrale del diritto internazionale umanitario nonché i programmi della DSC relativi all'assistenza umanitaria e alla cooperazione allo sviluppo nei territori palestinesi costituiscono un'attuazione dei punti 4 e 5 del postulato.

2003 P 03.3001 *Discriminazione razziale. Rapporti periodici alle Commissioni della politica estera (S 6.3.03, Commissione della politica estera CS 01.052)*

Nel corso delle deliberazioni parlamentari in merito al messaggio concernente il riconoscimento della competenza del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD) di ricevere e esaminare comunicazioni conformemente all'articolo 14 della Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale è apparso chiaro che le esperienze fatte dalla Svizzera in seno al CERD nell'ambito dei rapporti che devono essere presentati dai singoli Paesi hanno suscitato un grande interesse nei membri della CPE del Consiglio degli Stati e che queste rappresentano una base importante per la formazione della loro opinione. In base a quanto precede e all'articolo 152 capoverso 5 della legge sul Parlamento entrata in vigore nel dicembre del 2003, il DFAE presenterà previamente i rapporti nazionali periodici ai membri delle commissioni della politica estera. In tal modo la richiesta delle commissioni politiche è adempiuta.

2003 P 03.3209 *Rapporto sulla riforma dell'ONU (N 3.10.03, Gruppo socialista)*

Il postulato incarica il Consiglio federale di elaborare un rapporto sulle prospettive di riforma dell'ONU. Il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad accogliere la richiesta. Il capitolo 2 del "Rapporto 2004 sulle relazioni con l'ONU e le organizzazioni internazionali con sede in Svizzera" è interamente consacrato alle riforme dell'ONU.

Dipartimento dell'interno

Ufficio federale della cultura

2001 P 00.3395 *Partiti politici: indennizzi più equi alle sezioni giovanili (N 26.11.01, Brunner Toni)*

Quanto richiesto nel postulato è stato realizzato con la revisione, entrata in vigore il 25 gennaio 2002, delle direttive del DFI concernenti la legge per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche. Nel quadro della revisione, le organizzazioni giovanili, e quindi anche le sezioni giovanili dei partiti politici, hanno avuto l'opportunità di segnalare le loro esigenze e presentare proposte concrete. Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

2002 P 01.3216 *Aumento dei contributi federali a favore delle scuole svizzere all'estero (N 18.3.02, Commissione di politica estera CN)*

Invece di aumentarlo, come previsto nel piano finanziario, nel quadro del Programma di sgravio 2003 è stato deciso di riportare il credito a 16,5 milioni di franchi entro il 2007. Il postulato non è più attuabile e può essere tolto di ruolo.

2002 P 01.3461 *Sostegno alle organizzazioni culturali (N 16.4.02, Müller-Hemmi)*

Nel postulato si chiedeva al Consiglio federale di attuare due misure: modificare le direttive del DFI sul sostegno alle organizzazioni culturali per risolvere il problema dell'erogazione tardiva dei sussidi e dei conseguenti ritardi nella pianificazione e aumentare considerevolmente il credito a favore delle organizzazioni culturali.

La prima richiesta ha potuto essere realizzata con la revisione parziale delle direttive del 1° luglio 2002. Nel 2003 i sussidi alle organizzazioni culturali sono stati assegnati per la prima volta già all'inizio dell'anno. Il Parlamento ha inoltre approvato nel preventivo 2003 un aumento da 3,6 a 4 milioni di franchi del credito destinato al sostegno delle organizzazioni culturali. Tuttavia, questo aumento è stato revocato nel quadro dei decreti relativi al Programma di sgravio 2003. Entro il 2007 il credito complessivo sarà gradualmente ridotto a 3 milioni di franchi. Il postulato, che è stato adempiuto nella prima parte, ma che non è più attuabile nella seconda parte, può essere tolto di ruolo.

Ufficio federale della sanità pubblica

2000 P 00.3364 *Richiesta di consulenza in materia di sessualità e di riproduzione (N 15.12.00, Genner)*

Il 15 ottobre 2003, il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Salute sessuale e riproduttiva in Svizzera» e incaricato il DFI (UFSP) di intraprendere i lavori necessari per coordinare le attività di consulenza. L'UFSP ha già avviato un processo per ottimizzare su scala nazionale l'offerta di consulenza dei diversi servizi e organi specializzati, coinvolgendo gli uffici federali interessati, i Cantoni e altre organizzazioni (p.es. l'associazione mantello dei centri svizzeri di pianificazione familiare PLANes, Aiuto AIDS Svizzero). Inoltre, nel quadro di programmi in fase di pianificazione o in corso sono previste offerte specifiche per determinati gruppi di popolazione (p.es. i migranti). Ai giovani saranno segnalate attraverso i canali esistenti, p.es. l'educazione sessuale nelle scuole, le offerte di consulenza che si indirizzano specificamente a loro. È previsto anche di adeguare il programma di formazione dei pedagoghi sessuali. Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

2002 P 00.3749 *Creazione di un Centro di medicina dei trapianti in Svizzera (N 16.4.02, Günter)*

L'esame richiesto ha avuto luogo nel quadro dell'elaborazione della legge federale sui trapianti di organi, tessuti e cellule (legge sui trapianti). I relativi risultati sono riportati in dettaglio alla cifra 1.3.6.3 del messaggio del 12 settembre 2001 concernente la legge sui trapianti (01.057). In considerazione delle posizioni divergenti in materia a livello internazionale e dei notevoli sforzi profusi dai Cantoni per concentrare la medicina di punta, il Consiglio federale non ritiene opportuno intervenire a livello di legge per limitare il numero di centri per trapianti e istituire un centro nazionale. Tuttavia, occorre lasciare al Consiglio federale, previa consultazione dei Cantoni, la competenza di limitare il numero dei centri in base allo sviluppo del settore della medicina dei trapianti (art. 27 del disegno di legge). D'altro canto, in Consiglio nazionale – la prima Camera a trattare il tema – questa disposizione non ha incontrato opposizioni. Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

Ufficio federale di statistica

2000 P 98.3286 *Dati epidemiologici sulla morbilità per cancro (N 21.3.00, Cavalli)*

Come evidenziato nel parere espresso sul postulato, un gruppo di esperti ha esaminato le questioni relative al fabbisogno d'informazione ed alla coordinazione nell'ambito dell'epidemiologia del cancro, nonché alle risorse di cui necessitano la Confederazione e i registri dei tumori. Nel 2002, il gruppo di esperti ha presentato alla direzione del progetto un rapporto sul futuro della ricerca epidemiologica sul cancro. La direzione del progetto, presieduta dal Segretario di Stato per la scienza e la ricerca, riuniva i rappresentanti degli Uffici federali della sanità pubblica, delle assicurazioni sociali, di statistica, dell'educazione e della scienza nonché dell'Istituto Svizzero per la Ricerca Applicata sul Cancro (SIAK) e dell'Associazione svizzera dei registri dei tumori. Sulla base delle conclusioni e delle proposte contenute in questo rapporto, il messaggio ERT 2004-2007 prevede un consolidamento dei registri dei tumori. Per garantire la realizzazione e la copertura finanziaria del consolidamento dei registri dei tumori, una convenzione sulle prestazioni 2004-2007 è stata conclusa fra l'UFES ed il SIAK, che è membro dell'Associazione svizzera dei registri dei tumori. La richiesta formulata nel postulato è pertanto parzialmente adempiuta. Per quanto riguarda la proposta, ugualmente presente nel rapporto, di affidare all'UST la banca dati centralizzata dei registri dei tumori, i mezzi finanziari necessari non figurano né nel bilancio del 2004, né nel piano finanziario 2005-2007.

2000 P 99.3610 *Rilevazione del budget-tempo riguardante il lavoro non remunerato (N 24.3.00, Goll)*

Ampi accertamenti hanno rivelato che questo progetto, già rinviato per motivi di bilancio e di priorità nel Programma pluriennale 1999-2003, non potrà essere realizzato secondo le modalità richieste nel prossimo futuro. Una rilevazione dettagliata del bilancio del tempo, che possa fornire risultati rappresentativi per i gruppi socioeconomici della Svizzera, supera infatti le risorse finanziarie e umane dell'UST e comporta un onere enorme per le persone interrogate. Per rispondere tuttavia ai bisogni d'informazione sul lavoro non remunerato, nell'ambito della rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera l'UST rileva a intervalli regolari un modulo supplementare dedicato proprio al lavoro non remunerato, che consente paragoni sia tra vari segmenti della popolazione

che nel tempo. Questa informazione sarà completata con un conto satellite del lavoro non remunerato, che quantifica in termini monetari il lavoro domestico e il volontariato. Il conto satellite sta per essere ultimato.

2000 P 97.3393 *Statistica delle persone invalide (N 4.3.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN (95.418); S 15.3.00)*

L'allestimento di una statistica delle persone invalide comporta importanti problemi di ordine metodologico che richiederebbero una laboriosa pianificazione in collaborazione con l'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità. Data la mancanza dei mezzi finanziari necessari per l'elaborazione di questa statistica, si è dovuto rinunciare al progetto.

2000 P 00.3225 *Elaborazione di un sistema di indicatori quale strumento di gestione (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*

Le grandezze di riferimento strategiche per la politica sono state elaborate dall'UST nell'ambito di un progetto pilota sotto la supervisione della Cancelleria federale. Il rapporto sui risultati chiesto dal postulato sarà approvato dal Consiglio federale all'inizio del 2004. È previsto un aggiornamento regolare degli indicatori. In collaborazione con gli uffici interessati, l'UST ha anche concepito ed elaborato un sistema di indicatori della sostenibilità, armonizzati con le grandezze di riferimento strategiche. Il primo rapporto corrispondente è stato pubblicato nel 2003.

2001 P 00.3733 *Salari bassi e costo della vita. Rapporto (N 23.3.01, Leutenegger Oberholzer)*

L'UST ha colmato le lacune statistiche in questo settore con la creazione e l'ampliamento delle informazioni statistiche in materia di sicurezza sociale o le ha superate con degli indicatori. Con l'attuazione delle mozioni Cottier e Egerszegi-Obrist (98.3684 e 98.3655) sono elaborate regolarmente informazioni sul costo della vita per vari gruppi socioeconomici, il che consente di analizzare l'influsso delle variazioni del costo della vita sulla situazione delle persone socialmente deboli. L'UST ha prestato particolare attenzione alla situazione dei cosiddetti «working poor», definendo una serie di indicatori, che sono ora aggiornati e pubblicati regolarmente. Con il rapporto «Benessere e salute. Standard di vita e disparità sociali in Svizzera», l'UST ha avviato l'osservazione dell'evoluzione sociale, prevista a intervalli regolari. Questi sistemi d'informazione statistica sono completati dai risultati della statistica dell'aiuto sociale, in preparazione. Una volta completata, questa statistica fornirà informazioni complete sui più svariati aspetti concernenti l'aiuto sociale e i suoi beneficiari per tutti i Cantoni della Svizzera. Con questi lavori dell'UST il Consiglio federale ritiene adempiuto quanto richiesto nel postulato.

2002 P 01.3733 *Statistica sui posti d'accoglienza per bambini al di fuori del quadro familiare (N 22.3.02, Fehr)*

Considerata la situazione finanziaria della Confederazione, è stato previsto di trattare la tematica oggetto di questa statistica nell'ambito delle rilevazioni condotte dall'UST e di elaborare i dati pertinenti provenienti dalla rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera, dall'indagine sul reddito e sul consumo e dal censimento delle aziende. Questa soluzione consente di rispondere ad alcune delle questioni sollevate dal postulato. Alcuni indicatori figurano nelle pubblicazioni dell'UFAS e dell'UST. La mancanza di risorse non consente di elaborare una vera e propria statistica sui posti d'accoglienza per bambini al di fuori del quadro familiare, che richiederebbe una nuova rilevazione onerosa in termini di costi e di lavoro.

2002 P 02.3483 *Realizzazione di uno studio sul budget-tempo (N 13.12.02, Goll)*

cf. P 99.3610.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

2000 P 98.3020 *LAMal. Nuove prestazioni e medicinali. Assunzione dei costi (N 21.3.00, Guisan)*

L'articolo 1a capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) definisce il campo d'applicazione della LAMal. L'articolo prevede che l'assicurazione sociale malattie disciplini l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera. L'assunzione dei costi di prestazioni e medicinali non compresi nell'assicurazione di base non rientra quindi nel campo d'applicazione della LAMal. Il Consiglio federale non ha pertanto la competenza di emanare disposizioni d'esecuzione per il finanziamento di prestazioni o medicinali tramite fondi destinati all'insegnamento e alla ricerca. Gli articoli 11 e 12 LAMal dispongono inoltre che l'assicurazione di base deve essere gestita da casse malati riconosciute dal DFI o da istituti d'assicurazione privati sottoposti alla legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (LSA) e che dispongono di un'autorizzazione rilasciata dal DFI (assicuratori-malattie riconosciuti). Altri organi che non gestiscono l'assicurazione di base non rientrano a priori in linea di conto. Anche sotto questo profilo, quindi, il Consiglio federale non ha la competenza di emanare disposizioni d'esecuzione.

L'UFAS è consapevole del problema e ha nel frattempo emanato direttive per gli assicuratori-malattie che chiariscono la questione dell'assunzione dei costi, in particolare dei medicinali il cui rimborso nell'ambito delle cure di base ha dato luogo a incertezze. Sul tema verrà inoltre emanata prossimamente una sentenza del Tribunale federale, che si occuperà della delicata questione delle distinzioni necessarie in questo settore. Attualmente l'impiego, limitato nel tempo e autorizzato individualmente, di un medicamento non ancora ammesso in Svizzera e dispensato in casi isolati a pazienti affetti da malattie gravi, potenzialmente mortali o invalidanti, per le quali non vi sono terapie alternative («compassionate use»), non è rimborsato dall'assicurazione di base. In questi casi, l'impiego di tali medicinali rientra nella fase di ricerca e di sviluppo, ragion per cui i costi devono di norma essere assunti dall'industria farmaceutica. La richiesta formulata nel postulato è pertanto adempiuta.

2000 P 00.3006 *AVS facoltativa (S 15.3.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 99.038)*

L'assicurazione facoltativa è stata rivista nelle sue fondamenta con effetto a partire dal 1° gennaio/1° aprile 2001. Già all'epoca la revisione aveva incontrato una forte opposizione in Parlamento e proposte più radicali tese ad una maggior copertura dei costi non hanno avuto nessuna possibilità di essere accolte. Da allora la situazione non è praticamente cambiata: dal punto di vista politico una revisione nel senso auspicato dal postulato non avrebbe dunque nessuna possibilità di andare in porto. Inoltre la realizzazione di quanto richiesto comporterebbe un aumento del personale relativamente consistente non contemplato dal piano finanziario.

2000 P 00.3224 *Reddito minimo vitale (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*

Il 15 ottobre 2003, il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Modelli relativi ad un reddito minimo garantito» (BASS, Berna: UFAS, rapporto di ricerca 15/03). Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

2000 P 00.3287 *Garanzia a lungo termine della previdenza per la vecchiaia (N 6.10.00, Gruppo dell'Unione democratica di centro)*

Nel quadro del programma di ricerca sul futuro a lungo termine della previdenza per la vecchiaia è stata studiata l'evoluzione finanziaria a medio e lungo termine della previdenza per la vecchiaia per mezzo di diversi modelli matematici comprendenti parametri demografici ed economici e parametri specifici dell'AVS (Schluep, K. [2003], Fabbisogno finanziario dell'AVS [PC comprese], Berna: UFAS, rapporto di ricerca 10/03; Müller A., Nieuwkoop R., Lieb Ch. [2003], Analisi delle fonti di finanziamento dell'AVS. SWISSLOG - un modello a generazioni sovrapposte, Berna: UFAS, rapporto di ricerca 11/03). Questi lavori mostrano le possibilità di finanziamento a lungo termine dell'AVS mediante adeguamenti scaglionati nel tempo sia sul piano delle prestazioni che del finanziamento (gruppo di lavoro interdipartimentale IDA ForAlt [2003], rapporto di sintesi del programma di ricerca sul futuro a lungo termine della previdenza per la vecchiaia, Berna: UFAS, rapporto di ricerca 13/03).

2000 P 00.3191 *Prospettive della previdenza per la vecchiaia a medio e a lungo termine (N 22.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*

cfr. P 00.3287.

2000 P 00.3348 *Definizione d'invalidità (S 20.9.00, David)*

I lavori di ricerca dedicati alle differenze cantonali in materia di AI si sono conclusi. Il gruppo incaricato di svolgere lo studio risp. il Fondo nazionale svizzero ne hanno comunicato i risultati all'opinione pubblica. Le ricerche hanno permesso di rispondere a gran parte dei quesiti; per i rimanenti sarebbero necessarie risorse finanziarie e umane che il piano finanziario non prevede.

2000 P 00.3363 *Obbligo per le casse malati di prendere a carico la sterilizzazione (N 15.12.00, Maury Pasquier)*

Il 9 ottobre 2003, la Commissione federale delle prestazioni generali dell'assicurazione malattie ha discusso se in futuro i costi delle sterilizzazioni dovranno essere assunti o meno dall'assicurazione sociale malattie. La Commissione raccomanda unanimemente di non ammettere la sterilizzazione in modo generalizzato quale prestazione obbligatoria. La Commissione motiva la sua raccomandazione affermando che, per essere rimborsato dall'assicurazione sociale malattie, un intervento deve essere indicato dal punto di vista medico. Chiaramente diverso è il caso di pure considerazioni di pianificazione familiare, che rientrano nell'ambito della condotta e dello stile di vita. La Commissione chiede pertanto di non modificare la limitazione concernente la sterilizzazione nell'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre, allegato 1, capitolo 3). Il DFI condivide questo punto di vista. Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo.

2000 P 00.3597 *Finanziamento della protezione della maternità (S 13.12.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)*

Il 3 ottobre 2003, il Parlamento ha deciso di introdurre un'indennità in caso di maternità, versata per una durata di 14 settimane alle madri che esercitano un'attività lucrativa. L'indennità sarà finanziata mediante il fondo delle indennità per perdita di guadagno e, a medio termine, con un leggero aumento dei contributi IPG. Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

2001 P 00.3632 *Riserve degli assicuratori-malattie (N 23.3.01, Dormond Marlyse)*

Dopo una valutazione della situazione, il Consiglio federale ha mantenuto l'attuale metodo di calcolo della riserva necessaria rispetto al volume totale dei premi e ha anche modificato i tassi di riserva minimi necessari per gli assicuratori piccoli e medi, obbligandoli a riassicurare il loro rischio in modo da tenere maggiormente in considerazione la particolare situazione finanziaria.

2001 P 99.3640 *LAMal. Sussidi federali (N 9.5.01, Zisyadis)*

La soluzione proposta non è stata accettata dalle Camere nel quadro della 2^a revisione LAMal, a sua volta respinta. È stata respinta anche una soluzione più favorevole agli assicurati di condizioni economiche modeste. I rapporti d'analisi pubblicati dall'UFAS in merito agli effetti della riduzione dei premi mostrano peraltro che la soluzione proposta non sarebbe comunque un rimedio sufficiente.

2001 P 00.3183 *Prospettive per la previdenza per la vecchiaia (N 9.5.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.014)*

cfr. P 00.3287.

2001 P 01.3260 *LAMal. Versamenti arretrati (N 5.10.01, Zisyadis)*

Dopo aver esaminato, su incarico del DFI, la situazione presso diverse casse malati per quanto attiene ai premi dell'assicurazione malattie obbligatoria in mora, l'UFAS ha constatato che ogni cassa regola la questione in modo notevolmente diverso per cui l'elaborazione di un rapporto sull'ammontare dei premi dell'assicurazione malattie obbligatoria in mora sembra irrealizzabile. L'UFAS ha infatti osservato che sotto «versamenti arretrati» non tutti gli assicuratori designano lo stesso stadio della procedura. Taluni assicuratori ricorrono alla rubrica «versamenti arretrati» già al momento del primo richiamo; altri, invece, vi indicano soltanto i premi non ancora pagati dopo il richiamo; altri ancora aspettano il rilascio di un attestato di carenza beni. Inoltre, certi assicuratori si avvalgono della possibilità di compensare i premi in mora con le prestazioni non ancora rimborsate. È quindi praticamente impossibile valutare l'ammontare dei premi irrecuperabili. Per questo motivo il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2001 P 01.3423 *Trasparenza sulle riserve delle casse malati (S 4.10.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 01.302)*

Il 19 dicembre 2003, il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla trasparenza delle riserve delle casse malati. Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

2002 P 01.3722 *Una cassa malati unica? (N 22.3.02, Robbiani)*

Il 28 maggio 2003, il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Vantaggi di una cassa unica». Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

2002 P 00.3458 *Beneficiari di rendite AVS. Adeguamento della rendita per i figli (N 17.4.02, Meier-Schatz)*

Nel quadro dell'11ª revisione AVS il Parlamento ha deciso, dopo un intenso dibattito, di non modificare l'importo delle rendite per figli, come invece ha deciso di fare per l'importo delle rendite per orfani, aumentandolo. In una tale situazione diventa inutile valutare nuovamente l'opportunità di adeguare le rendite per i figli.

2002 P 02.3181 *Abusi nel campo della previdenza professionale (N 21.6.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027)*

Dopo la presentazione di questo intervento, nel prosieguo dei dibattiti parlamentari sulla 1ª revisione LPP, il Consiglio degli Stati, in quanto secondo consiglio (in particolare la relativa commissione), ha discusso in modo approfondito le possibilità per lottare contro gli abusi, in particolare nell'ambito della previdenza dei quadri. I lavori che sono seguiti hanno mostrato che la definizione dell'abuso e la spiegazione di ciò che s'intende per tale creano difficoltà, dato che vi sono sempre nuove carenze e possibilità di abuso. Al loro posto, nell'articolo 1 LPP sono stati introdotti la definizione di previdenza professionale ed i principi da rispettare (v. P 02.3182). Le forme che non rispettano questi principi non possono godere dei privilegi fiscali della previdenza professionale. Gli abusi che nel diritto vigente sono definiti tali esclusivamente sulla base della giurisprudenza e della dottrina dovrebbero essere così meglio individuati e quindi combattuti. In questo modo la riflessione di fondo del postulato è stata presa in considerazione ancora nel quadro della 1ª revisione LPP.

2002 P 02.3182 *Definizione di «previdenza professionale» (N 21.6.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027)*

Nel quadro dei lavori parlamentari nell'ambito della 1ª revisione LPP seguiti alla presentazione di questo postulato, l'articolo 1 LPP è stato completamente riformulato. L'articolo definisce ora cosa si debba comprendere col termine "previdenza professionale" (cpv. 1) e contiene il principio secondo cui nella previdenza professionale non si può assicurare un reddito più elevato di quello dell'AVS (cpv. 2). Sono inoltre spiegati esplicitamente gli aspetti fondamentali della previdenza professionale (cpv. 3): adeguatezza, collettività, parità di trattamento e principio assicurativo.

2002 P 00.3670 *Casse malati. Trasparenza e controllo (N 30.9.02, Meyer Thérèse), punto 2*

Il 19 dicembre 2003, il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla trasparenza delle riserve delle casse malati. Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo (v. anche P 01.3423).

2002 P 02.3423 *LPP. Rubricare le spese amministrative (N 3.10.02, Gruppo socialista)*

Nel quadro dei lavori concernenti la 1ª revisione LPP seguiti alla presentazione di questo intervento, il Parlamento ha discusso di propria iniziativa le disposizioni sulla trasparenza dei costi amministrativi e le ha riformulate. Esso ha ampiamente inasprito le normative e le ha rese più dettagliate. Queste disposizioni dovrebbero entrare in vigore anticipatamente nel 2004, insieme alle relative disposizioni d'ordinanza, come prima parte della 1ª revisione LPP. Queste nuove disposizioni di legge, emanate su iniziativa propria del Parlamento, rendono superfluo il postulato.

2002 P 02.3104 *Promovimento della famiglia (N 4.10.02, Waber)*

Il 4 ottobre 2002, il Consiglio nazionale ha approvato sotto forma di postulato unicamente il punto n. 2 (esonero dall'obbligo di pagare il premio a partire dal terzo figlio). La 2ª revisione LAMal è fallita, dato che la proposta della conferenza di conciliazione è stata respinta dal Consiglio nazionale il 16 dicembre 2003. Non è stato quindi possibile dare seguito all'esonero dell'obbligo di pagare il premio a partire dal terzo figlio e il postulato va tolto di ruolo.

2003 M 00.3670 *Casse malati. Trasparenza e controllo (N 30.9.02, Meyer Thérèse; S 10.3.03), punto 1*

Il 19 dicembre 2003, il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla trasparenza delle riserve delle casse malati. La mozione è pertanto adempiuta e può essere tolta di ruolo (v. anche P 01.3423).

2003 M 02.3421 *LPP. Registrazione al lordo nel rendiconto globale (N 3.10.02, Gruppo socialista; S 4.6.03)*

Nei lavori parlamentari nel quadro della 1ª revisione LPP seguiti alla presentazione di questa mozione, le Camere e le relative commissioni hanno formulato di propria iniziativa – anche in collaborazione con specialisti – le disposizioni sulla trasparenza, in particolare gli articoli 65a, 68 e 68a LPP. Al fine di migliorare, come richiesto in modo particolare dalla mozione, la trasparenza nella previdenza professionale gestita dagli istituti di assicurazione, alla legge sull'assicurazione vita è stato aggiunto l'articolo 6a, più completo e dettagliato. L'articolo garantisce la trasparenza dei flussi finanziari anche in quest'ambito. Queste nuove disposizioni di legge, emanate su iniziativa propria del Parlamento e che dovranno entrare in vigore nel 2004, rendono superflua la mozione.

Aggruppamento per la scienza e la ricerca

2000 P 98.3562 *Tecnorama svizzero: sostegno e sviluppo (N 21.3.00, [Baumberger]-Hegetschweiler)*

Con il decreto federale del 17 settembre 2003 sullo stanziamento di crediti a istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2004-2007 (FF 2002 6003) e il preventivo 2004, il Parlamento ha autorizzato il Consiglio federale a sostenere il Tecnorama dal 2004 con un sussidio annuo, che nel 2004 ammonta a 391 000 franchi. Il postulato è pertanto adempiuto.

2001 P 01.3532 *Svizzera: ricerca di punta (N 14.12.01, Randegger)*

L'intervento parlamentare chiede al Consiglio federale di assegnare nel messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004-2007 (FF 2003 2019) una priorità alta alla ricerca – sia alla ricerca fondamentale promossa dal Fondo nazionale svizzero, sia alla ricerca applicata promossa dalla Commissione per la tecnologia e l'innovazione. Questa richiesta è stata realizzata. Inoltre, è stato introdotto anche un controllo di qualità nella ricerca del settore pubblico, di cui sono in primo luogo responsabili gli uffici federali. La sorveglianza è però coordinata da un comitato presieduto dal direttore dell'Aggruppamento per la scienza e la ricerca e dal direttore dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

2003 P 03.3238 *Creazione dei nuovi posti previsti nel messaggio ERT (S 19.6.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CS 02.089)*

La richiesta di contenere l'aumento di nuovi posti limitando il credito previsto a tal scopo a 13 milioni di franchi può essere considerata adempiuta. Il numero di nuovi posti è stato limitato a 20, per i quali si stima un costo pari a circa 9 milioni di franchi.

2003 M 03.3187 *Esonerare il settore ERT dal pacchetto di risparmio II (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03)*

Nel quadro del Programma di sgravio 2003, il Parlamento ha deciso di non esonerare il settore ERT dal secondo pacchetto di risparmio (che ammonta a 1,5 miliardi di franchi in aggiunta ai 2 miliardi di franchi del pacchetto di risparmio 2003). La mozione è pertanto diventata priva di oggetto.

Ufficio federale dell'educazione e della scienza

2001 P 00.3697 *Attrattive mancanti degli studi scientifici (N 22.6.01, Riklin)*

Per realizzare il postulato sono stati condotti i seguenti studi:

- studio del Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE) intitolato «Keine Lust auf Mathe, Physik, Technik? Zugang zu Mathematik, Naturwissenschaften und Technik attraktiver und geschlechtergerecht gestalten» (CSRE, Aarau, rapporto di tendenza n. 6, 2003);
- studio dell'Università della Svizzera italiana intitolato «Le choix des études universitaires en Suisse: Tendances et facteurs d'influence» (2003, non pubblicato);
- valutazione a livello nazionale del regolamento del 1995 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità intitolata EVAMAR. La prima fase di questa valutazione ad ampio raggio, che esamina tra l'altro il modo nel quale gli allievi scelgono l'indirizzo di studio, è stata conclusa a fine 2003. I risultati sono stati pubblicati congiuntamente dalla Confederazione e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

Questi studi forniscono indicazioni sulla scelta degli indirizzi di studio nell'ambito delle scienze naturali e formulano proposte per migliorare la situazione. Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

Dipartimento di giustizia e polizia

Ufficio federale di giustizia

1999 P 99.3441 *Tutela della personalità nel diritto dei mass media (S 8.12.99, Reimann)*

L'intervento parlamentare, originariamente depositato sotto forma di mozione, mira a rafforzare la tutela della persona lesa nella sua personalità dalla stampa o dai mass media. In particolare, un aumento degli importi da versare a titolo di riparazione morale (in proporzione all'utile conseguito con il prodotto dei mass media o della stampa incriminato) dovrebbe avere un effetto dissuasivo in questo contesto. Il Consiglio federale condivideva la preoccupazione dell'autore della mozione, ma ha respinto il suo intervento per motivi d'ordine giuridico: l'analisi del diritto in vigore ha mostrato che se ci sono lacune queste concernono meno la legge che la sua applicazione. Ciononostante il Consiglio degli Stati ha voluto lanciare un segnale accettando l'intervento – su richiesta dell'autore della mozione – sotto forma di postulato (Boll. Uff. 1999 S 1059 segg.).

Il postulato Reimann non costituisce l'oggetto di uno specifico progetto legislativo. In seguito alle forti critiche espresse in occasione della procedura di consultazione, è stato lasciato cadere altresì il legame, previsto in origine, tra il promovimento dei mass media e il controllo della qualità.

2000 M 00.3182 *Protezione della maternità e finanziamento misto (N 23.6.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 99.429; S 13.12.00)*

La mozione chiede un modello di protezione della maternità che permetta alle donne che esercitano un'attività lucrativa di continuare a ricevere lo stipendio durante le otto settimane d'interruzione del lavoro dopo il parto e, durante le sei settimane successive, a percepire lo stipendio dalla cassa IPG (o secondo un altro modo di finanziamento).

Il 3 ottobre 2003 le Camere federali hanno adottato una modifica della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG; RS 834.1). Secondo tale modifica, le dipendenti e le donne che esercitano un'attività indipendente hanno, di principio, diritto a un'indennità giornaliera pari all'80% del reddito medio dell'attività lucrativa recepito prima del parto per una durata di 98 giorni dopo la nascita del figlio.

Tale revisione della LIPG corrisponde ampiamente alla richiesta materiale della mozione, ossia di garantire alle puerpere un congedo maternità pagato di 14 settimane. Di conseguenza, la mozione è diventata priva d'oggetto e deve essere stralciata dal ruolo.

2000 P 00.3587 *Rapporto sull'attività lucrativa delle donne (N 15.12.00, Aeppli Wartmann)*

Il postulato chiede la stesura di un rapporto sulla situazione attuale del congedo-maternità pagato, previsto dal Codice delle obbligazioni, dalle convenzioni collettive e nella funzione pubblica, nonché sulla durata dell'obbligo del datore di lavoro di continuare a versare lo stipendio.

Visto che il 3 ottobre 2003 le Camere federali hanno adottato una modifica della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG; RS 834.1), il rapporto è diventato privo d'oggetto e deve essere stralciato dal ruolo.

2000 P 00.3424 *Interruzione della gravidanza. Diritti del personale sanitario (S 28.11.00, Commissione degli affari giuridici CS 93.434)*

2001 P 01.3056 *Interruzione della gravidanza. Diritti del personale sanitario (N 14.3.01, Commissione degli affari giuridici CN 93.434)*

2002 P 02.3367 *Personale medico. Conflitti di coscienza in caso di interruzioni di gravidanza (N 4.10.02, Bortoluzzi)*

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha conferito il mandato di allestire un rapporto, pubblicato nel mese di maggio 2002, sulla problematica dei conflitti di coscienza del personale medico che partecipa a interventi medici. Secondo la conclusione di tale rapporto, gli interessati hanno già oggi la possibilità di adire le vie legali in caso di violazione ingiustificata della libertà di credo e di coscienza da parte del datore di lavoro. Esso propone di istituire procedure a livello di istituti interessati, attraverso modelli di regolamento che permettano di prevenire o superare i conflitti di coscienza. La creazione di tali modelli non è di primaria competenza delle autorità federali. Il Dipartimento ha pertanto tentato di convincere la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità a procedere all'allestimento dei modelli di regolamento. Detta Conferenza vi ha rinunciato soprattutto per motivi di priorità. Nonostante condivida le osservazioni materiali del rapporto menzionato, essa ritiene che attualmente non vi sia una necessità urgente di azione e che, quindi, occorra lasciare ai singoli istituti sanitari l'iniziativa di istituire le relative procedure a livello di istituti interessati. Considerato che secondo la Confederazione al momento non esiste un fabbisogno comprovato di misure legislative, i postulati devono essere stralciati dal ruolo.

2001 P 99.3627 *Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo. Abrogazione delle riserve (N 20.3.01, Berberat)*

La mozione depositata il 22 dicembre 1999 è stata trasmessa dal Consiglio nazionale il 20 marzo 2001 sotto forma di postulato. Nel suo parere del 13 marzo 2000 il Consiglio federale aveva sostanzialmente dichiarato che le riforme legislative, indispensabili per il ritiro delle riserve, erano già state avviate e che lo stato dei rispettivi lavori si trovava in fasi diverse. Il 17 aprile 2002 la consigliera nazionale Teuscher ha depositato una mozione, appoggiata da nove cofirmatari, il cui contenuto è identico a quello della mozione Berberat. Il Consiglio federale ha proposto di trasformare la mozione Teuscher in postulato. L'ordine del giorno della sessione primaverile 2004 del Consiglio nazionale prevede il trattamento della mozione Teuscher in seduta plenaria.

Dal momento del deposito della mozione Berberat è già stato possibile ritirare due riserve. Le restanti riserve sono dettate dal diritto in vigore; probabilmente saranno ritirate dopo la conclusione e l'applicazione dei diversi progetti di riforma (riforma della giustizia, unificazione del diritto di procedura penale, nuovo diritto penale dei minori, legislazione sulla cittadinanza, legge sugli stranieri). Considerato che le riforme sono state avviate e che la mozione Teuscher rappresenta un secondo intervento, si giustifica lo stralcio dal ruolo della mozione Berberat trasmessa sotto forma di postulato.

2001 P 01.3038 *Riforma della giustizia. Sgravi dei tribunali federali e cantonali (S 12.6.01, Commissione degli affari giuridici CS 00.301)*

Nell'ambito delle deliberazioni sulla legge federale sul Tribunale amministrativo federale, il Consiglio degli Stati ha deciso di adottare una modifica della legge federale sulla procedura amministrativa (PA), la quale tiene conto, in parte, delle richieste del postulato. Il nuovo articolo 33b PA ("Accordo amichevole e mediazione") offre all'autorità decisionale la possibilità di sospendere, d'intesa con i partiti, la procedura in modo da permettere a questi ultimi di concordarsi sul contenuto della disposizione. È altresì prevista l'istituzione di un mediatore. Sotto il profilo del diritto amministrativo, la richiesta del postulato è quindi soddisfatta.

Per quanto concerne il diritto civile e il diritto penale, nell'ambito dell'elaborazione della procedura civile e della procedura penale svizzera, sono attualmente in discussione disposizioni simili a quelle che il Consiglio degli Stati ha adottato per la PA.

2001 P 01.3430 *Telefoni mobili. Identificazione degli acquirenti delle carte prepagate (S 2.10.01, Commissione degli affari giuridici CS)*

Il postulato chiede di verificare come sia possibile impedire l'uso criminale di carte prepagate, in particolare mediante la registrazione degli acquirenti di siffatte carte in Svizzera. Il Consiglio federale è invitato a elaborare proposte tese a garantire la vigilanza sul traffico delle telecomunicazioni allorquando esista un grave sospetto di reato.

Con l'adozione, il 21 marzo 2003, della modifica della legge federale del 6 marzo 2003 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, il postulato è stato soddisfatto. Il tenore del nuovo articolo 15 capoverso 5bis ha il seguente tenore: "Durante almeno due anni dopo l'inizio della relazione commerciale con il cliente, gli offerenti devono altresì poter fornire le informazioni di cui all'articolo 14 anche relativamente a persone che si sono allacciate alla telefonia mobile senza sottoscrivere un abbonamento." L'entrata in vigore della disposizione è prevista per il 1° luglio 2004.

2001 P 01.3418 *Privazione della libertà a scopo d'assistenza. Inchiesta (N 14.12.01, Commissione degli affari giuridici CN 01.2014)*

Il postulato chiede di far esaminare a livello svizzero se e in che misura le disposizioni del CC relative alla privazione della libertà a scopo d'assistenza sono effettivamente rispettate.

Studi hanno dimostrato che i certificati medici di collocamento presentano lacune dal punto di vista formale, ma hanno lasciato aperta la questione più importante, ossia se la decisione di collocamento sia giusta o sbagliata dal punto di vista materiale. Il 26 giugno 2003 il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione sulla revisione totale del diritto tutorio. Nell'ambito del collocamento a scopo d'assistenza in un istituto deve essere rafforzata la protezione giuridica e le lacune devono essere colmate. La competenza dei medici di ordinare il collocamento deve inoltre essere limitata e le norme di procedura importanti devono essere sancite nella legge. Nuova è anche la proposta dell'obbligo dell'autorità di controllare periodicamente il collocamento. Considerata questa prevista modifica di legge, il postulato deve essere stralciato dal ruolo.

2002 P 01.3608 *Esecuzione delle pene e delle misure all'estero (N 20.3.02, Brunner Toni)*

Durante la sessione invernale 2003 il Consiglio nazionale ha approvato all'unanimità il «Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei detenuti». Dopo la scadenza del termine per il referendum, il Consiglio federale potrà ratificare la Convenzione. Con la ratifica della Convenzione il postulato summenzionato è soddisfatto e può quindi essere stralciato dal ruolo.

La Convenzione del Consiglio d'Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento dei condannati ("Convenzione sul trasferimento") prevede il rinvio del detenuto straniero nel suo Paese d'origine affinché vi sconti la pena o una misura di privazione della libertà, soltanto qualora la persona condannata vi acconsenta. Nei due casi seguenti il Protocollo addizionale offre ora agli Stati membri la possibilità, in deroga alla Convenzione sul trasferimento, di convenire che il detenuto straniero sconti la sua pena nel suo Paese d'origine, senza l'assenso di quest'ultimo:

- il condannato fugge nel suo Paese d'origine sottraendosi quindi all'esecuzione della sanzione nello Stato di condanna;
- in seguito all'espiazione della pena il condannato sarebbe in ogni caso obbligato a lasciare lo Stato di condanna (ad es. a motivo di un allontanamento o di un'espulsione ordinata dalla polizia degli stranieri).

L'applicazione del Protocollo addizionale dovrebbe quindi avere come effetto una riduzione del numero elevato di detenuti stranieri in Svizzera. Inoltre, tale strumento potrebbe anche dissuadere gli stranieri senza permesso di dimora in Svizzera a delinquere nel nostro Paese (il cosiddetto «turismo criminale» nel gergo popolare), visto che ora essi dovranno tenere conto del trasferimento, anche contro la loro volontà, nel loro Paese d'origine per scontarvi la pena. Lo stesso vale anche qualora i condannati tentassero di sottrarsi all'esecuzione della pena fuggendo nel loro Paese d'origine.

2002 P 02.3083 *Costituzione federale. Attuazione dell'articolo concernente i comuni, le città e le regioni di montagna (N 21.06.02, Joder)*

Nella sua risposta all'interpellanza Andreas Gross del 23 giugno 2000 (00.3404. Interpretazione dell'articolo sui Comuni nella nuova Costituzione federale) il Consiglio federale ha illustrato la sua concezione della portata dell'articolo 50 capoversi 2 e 3 Cost. In base a tale disposizione, il Consiglio federale ha rilasciato, il 16 ottobre 2002, linee direttrici all'attenzione dell'Amministrazione federale sulla collaborazione tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni (FF 2002 7480). La creazione, il 20 febbraio 2001, della Conferenza tripartita sugli agglomerati (CTA) e l'applicazione del rapporto del Consiglio federale del 19 dicembre 2001 sugli agglomerati, vanno altresì nella direzione richiesta dal postulato. Per questo motivo il postulato può essere stralciato dal ruolo.

2002 P 02.3034 *Articolo 115 CC. Rottura del vincolo coniugale: definizione dei casi (N 21.6.02, Janiak)*

Con la revisione dell'articolo 114 del Codice civile (CC), che entra in vigore il 1° giugno 2004, il termine di separazione in base al quale il coniuge può chiedere il divorzio contro la volontà dell'altro coniuge sarà ridotto da quattro a due anni. Una precisazio-

ne della rottura del vincolo coniugale di cui all'articolo 115 CC - una disposizione di scarsa importanza nella prassi - nel senso di una liberalizzazione della prassi adottata sinora, si rende superflua.

2003 P 02.3695 *Protezione di rappresentanti degli organi dello Stato (N 21.03.03, Spielmann)*

Nell'ambito dell'unificazione del diritto di procedura penale, attualmente in preparazione, sono altresì previste misure atte a garantire una maggiore protezione dei testimoni. La necessità di prevedere disposizioni che vadano oltre a tali misure e che si applichino a tutti i rappresentanti degli organi dello Stato non è comprovata. Spetta agli uffici competenti (ad es. Amministrazione federale delle dogane, Ufficio federale di polizia, ecc.) aggiornare le misure adottate per la protezione del loro personale e modificare le relative legislazioni speciali.

Ufficio federale di polizia

1999 P 99.3519 *Organizzazioni estremistiche straniere in Svizzera (N 22.12.99, Freund)*

Nella sua dichiarazione del 1.12.1999 il Consiglio federale aveva rimandato a una serie di provvedimenti, presi fondandosi sulle basi legali in vigore, per prevenire o lottare contro le organizzazioni estremistiche straniere in Svizzera. In particolare sottolineava che esso si riserva la possibilità di vietare le organizzazioni straniere per il caso in cui la situazione di minaccia causata da queste ultime dovesse inasprirsi.

Da allora, il Consiglio federale, in base alla situazione di minaccia, ha preso le seguenti misure:

il 30 maggio 2001 il Consiglio federale si è pronunciato contro tutte le attività di raccolta di fondi e di propaganda dell'organizzazione indipendentista Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Il 2 dicembre 2002 è stato pronunciato il relativo divieto.

All'inizio del mese di luglio 2002, fondandosi sulla Costituzione, il Consiglio federale ha vietato le attività politiche e ha ordinate misure di allontanamento nei confronti di esponenti importanti dei gruppi armati di etnia albanese dell'UCK.

Il 24 ottobre 2002, il Consiglio federale ha deciso di vietare a Mourad Dhina, capo dell'Ufficio esecutivo del Front Islamique du Salut (FIS) algerino, di fare dalla Svizzera propaganda che giustifica, sostiene o incita alla violenza, così come di incaricare terzi di svolgere tali attività.

Dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, la questione delle misure preventive di protezione dello Stato è diventata via via più importante e urgente. Il 7 novembre 2001 il Consiglio federale ha deciso di adottare le relative misure d'urgenza per prevenire e lottare contro il terrorismo:

in virtù degli articoli 184 e 185 della Costituzione federale, il Consiglio federale ha vietato Al Qaïda, così come le eventuali organizzazioni che ne derivano o che la sostengono. Il divieto si estende anche ai gruppi di copertura, a quelli che derivano da Al Qaïda e alle organizzazioni o ai gruppi che in termini di conduzione, obiettivi e mezzi adottati corrispondono ad Al Qaïda o che agiscono su suo mandato. Tale divieto di durata limitata ha soprattutto un effetto preventivo e, il 5 dicembre 2003, è stato prorogato di due anni dal Consiglio federale.

Inoltre, il Consiglio federale ha fatto uso della competenza attribuitagli conformemente all'articolo 13 capoverso 3 della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) estendendo, mediante un'ordinanza limitata nel tempo, gli obblighi d'informazione che devono essere rispettati dalle autorità e dalle organizzazioni che svolgono compiti pubblici. Oltre a ciò ha conferito a queste ultime un diritto di comunicazione. In questo modo s'intende migliorare la raccolta preventiva d'informazioni. Altre informazioni si rendono di fatto necessarie per individuare i membri e le strutture delle organizzazioni terroristiche in Svizzera. Il 16 dicembre 2003 il Consiglio federale ha prolungato anche tale ordinanza.

Il 26 giugno 2002 il Consiglio federale ha approvato il rapporto "Analisi della situazione e delle minacce per la Svizzera in seguito agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001". Nel contempo, ha deciso di suddividere i progetti legislativi legati alla LMSI in due pacchetti. Il primo pacchetto ("LMSI I") concerne le "Misure contro il razzismo, la tifoseria violenta e la propaganda della violenza". Il secondo ("LMSI II") tratta in primo luogo l'argomento del terrorismo e dell'estremismo, ma è collegato al riesame radicale delle basi legali della protezione preventiva dello Stato.

Considerati tali misure e i lavori legislativi in corso, proponiamo di stralciare il postulato dal ruolo.

Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione

2000 P 00.3226 *Garanzia di una procedura di naturalizzazione rispettosa dei principi dello Stato di diritto (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*

Con questa mozione il Consiglio federale è stato incaricato di presentare un progetto atto a garantire che le decisioni in materia di naturalizzazione rispettino i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, in particolare il divieto di discriminazione e di arbitrio.

Considerato il fatto che nel 2000 un gruppo di lavoro del DFGP ha trattato tra gli altri anche questo tema e che le relative proposte devono ancora essere formulate, il 3 ottobre 2000 il Consiglio degli Stati ha deciso di trasformare la mozione in postulato.

Nel suo messaggio del 21 novembre 2001 concernente la cittadinanza per i giovani stranieri e la revisione della legge sulla cittadinanza (01.076) il Consiglio federale ha incaricato il Parlamento di introdurre un diritto di ricorso contro le decisioni arbitrarie e discriminatorie in materia di naturalizzazione.

In questo modo ha tenuto conto delle richieste del postulato che può quindi essere stralciato dal ruolo.

Ufficio federale di metrologia e accreditamento

2001 P 01.3563 *Organismi di certificazione. Regolamentazione (N 14.12.01, Rossini)*

Il postulato chiede al Consiglio federale di elaborare una regolamentazione che contenga raccomandazioni in materia di gestione della qualità nelle istituzioni sanitarie e sociali destinate agli organismi di certificazione o d'accreditamento. L'obiettivo è di creare un quadro legale generale che definisca i requisiti professionali minimi per le valutazioni e che sviluppi standard ricono-

sciuti e applicati in modo uniforme dalle autorità di sorveglianza e da quelle che accordano i sussidi. Al fine di elaborare la rispettiva regolamentazione è stato istituito un gruppo di lavoro formato da rappresentanti del Servizio d'accreditamento svizzero (SAS), dell'UFAS, dell'UFSP, dell'FMH e della Conferenza dei direttori cantonali della sanità. Questo gruppo di lavoro ha allestito due guide: una guida per la valutazione delle esigenze poste ai sistemi della gestione della qualità nell'ambito sanitario in vista della loro certificazione da organismi di certificazione accreditati (documento n. 515.dw, ottobre 2002) e una guida per la valutazione della competenza degli uditori degli organismi di certificazione nell'ambito sanitario (documento n. 516.dw, aprile 2003). L'8 aprile 2003, il SAS ha organizzato, assieme con gli istituti che hanno cooperato con il gruppo di lavoro, l'incontro "Gestione della qualità negli istituti sanitari, lavorare nel settore dell'accreditamento e della certificazione". Nell'ambito di tale incontro è stato possibile presentare in modo approfondito le due guide. Le esigenze delle guide rappresentano un quadro generale e la loro formulazione è intenzionalmente vaga. Rinunciando all'allestimento di guide con descrizioni troppo specifiche s'intende evitare di fissare l'attuale stato della tecnica e di bloccare le innovazioni.

Il 9 dicembre 2003 il capo del SAS ha presentato e discusso con l'autore della mozione, il consigliere nazionale Rossini, i risultati del lavoro, in particolare le guide. Quest'ultimo si è espresso a favore della procedura segnalando, in particolare, che non ha più osservazioni da aggiungere a tali documenti.

Per assicurare l'accettazione delle norme per la garanzia della qualità nell'ambito sanitario e per garantire la continuità dei lavori, il SAS istituisce un comitato che si occupa del settore sanitario. Inoltre, la Commissione federale d'accreditamento, la quale valuta tutte le domande del SAS e offre consulenza alle autorità su tutte le questioni che interessano il settore dell'accreditamento, sarà potenziata in modo mirato grazie all'assunzione di un membro proveniente dal settore delle istituzioni sanitarie e sociali.

Ufficio federale dei rifugiati

1999 P 98.3490 *Politica in materia di asilo e di rifugiati. Provvedimenti (13.12.99, gruppo democratico-cristiano)*

La crisi in Kosovo ha portato al deposito di tale mozione, risalente al 1998, che era stata trasmessa dal Consiglio nazionale sotto forma di postulato. Questa crisi ha fatto riemergere, per la prima volta dal 1991, tensioni nel settore dell'asilo.

La guerra in Kosovo si è conclusa alla fine di giugno del 1999. Nonostante gli strascichi della guerra, sia a livello politico sia economico, e nonostante il fatto che lo statuto internazionale del Kosovo non sia ancora chiaro, la situazione in Kosovo può essere considerata stabile.

Fino alla fine del 2000 il programma svizzero di aiuto al ritorno ha permesso alla maggior parte dei rifugiati di guerra provenienti dal Kosovo, ovvero a più di 40.000 persone, di tornare nel proprio Paese d'origine.

Visto che l'obiettivo del postulato è stato raggiunto, proponiamo di stralciarlo dal ruolo.

Istituto federale della proprietà intellettuale

2002 P 02.3389 *Conseguenze della revisione della legge sul cinema (N 13.12.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN (01.071) minoranza Sommaruga)*

Nel quadro della revisione della legge sul cinema, il Parlamento aveva aggiunto un nuovo articolo 12 capoverso 1 nella legge sul diritto d'autore (LDA) e quindi introdotto l'esaurimento dei diritti nazionali per le opere audiovisive. Questa disposizione, entrata in vigore il 1° agosto 2002, ha avuto come conseguenza il divieto totale delle importazioni parallele di videocassette o di DVD senza il consenso dell'avente diritto. Viste le forti reazioni dei consumatori e delle videoteche il Parlamento ha deciso di allentare tale regolamentazione modificando tale capoverso nel quadro della revisione della legge sui cartelli. La nuova disposizione, che entrerà in vigore il 1° aprile 2004, vieta le importazioni parallele di videocassette e DVD soltanto durante il periodo in cui il film è proiettato per la prima volta nelle sale cinematografiche svizzere. Essa rappresenta quindi una soluzione di compromesso che permette sia l'utilizzo a cascata dei film sia una sana concorrenza sul mercato delle videocassette e dei DVD.

Il postulato era stato depositato in reazione all'adozione della prima versione dell'articolo 12 capoverso 1^{bis} LDA. Dato che la nuova disposizione ha risolto in maniera soddisfacente i problemi che erano emersi, il postulato è diventato privo d'oggetto e può essere stralciato dal ruolo.

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Difesa

P 97.3619 *Servizi informazioni. Coordinamento e direzione centralizzata (N 8.3.99, Schmid Samuel; S 7.3.00)*

Verso la metà del 2000, la nuova organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale ha assunto integralmente le funzioni stabilite nelle pertinenti istruzioni del Consiglio federale del 3 novembre 1999.

Tale organizzazione comprende la Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza, l'Organo direttivo in materia di sicurezza e l'Organo di coordinamento in materia di servizi d'informazione della Confederazione. La Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (GSi) si compone dei capi del DDPS, del DFGP e del DFAE. Questo organo ha lo scopo di rafforzare la capacità di condotta del Consiglio federale in materia di politica di sicurezza. L'Organo direttivo in materia di sicurezza (ODSi) opera in qualità di organo di stato maggiore della GSi incaricato di compiti preparatori; esso integra le informazioni in un quadro complessivo della situazione ed elabora le pertinenti opzioni operative politiche all'attenzione della GSi. Si compone di rappresentanti di tutti i Dipartimenti e della Cancelleria federale. All'ODSi appartengono parimenti i capi dei servizi d'informazione per l'interno e per l'estero. Il coordinatore dei servizi d'informazione (CSI) provvede alla collaborazione dei servizi d'informazione della Confederazione nonché all'ottimizzazione dell'appoggio al Consiglio federale nel suo lavoro di condotta nel settore della sicurezza. È direttamente subordinato ai presidenti della GSi e dell'ODSi ed è appoggiato dall'Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva (UASIT).

La struttura e l'organizzazione dell'ODSi assicurano l'integrazione delle informazioni provenienti dai servizi d'informazione del DFGP e del DDPS nonché da altri Dipartimenti e organi della Confederazione. La GSi riceve, per il tramite del CSI, una sintesi delle valutazioni elaborate nell'ODSi.

Il fabbisogno di informazioni da ottenere per il tramite dei differenti organi informativi è definito dal CSI e dall'ODSi e approvato dalla GSi. Sulla base del fabbisogno definito, i servizi d'informazione forniscono il loro contributo all'allestimento di analisi interdipartimentali a lungo termine nonché alla valutazione della situazione per le sedute ordinarie e straordinarie della GSi.

La nuova organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale ha potuto dimostrare più volte la validità del proprio contributo al rafforzamento della capacità di condotta del Governo. In questo contesto occorre segnatamente menzionare la gestione delle crisi in relazione con la caduta del presidente Milosevic nell'ottobre 2000 e con gli attentati dell'11 settembre 2001 negli USA nonché gli impieghi nel quadro dell'annuale appuntamento del World Economic Forum (WEF) a Davos e in occasione del vertice del G8 a Evian nel giugno 2003.

L'organizzazione centralizzata di condotta e d'analisi chiesta dal postulato 97.3619 è oggi realizzata e rappresenta un considerevole progresso rispetto al sistema precedente. Ciò è confermato da una valutazione elaborata nella primavera del 2002 per incarico del Consiglio federale. Le lacune individuate nell'ambito delle analisi relative al vertice del G8 e al WEF, lacune concernenti il settore del coordinamento, possono essere colmate mediante un'ottimizzazione delle strutture e dei processi. L'obiettivo del postulato è pertanto realizzato.

M 99.3578 *Servizio informazioni strategico e LOGA (N 24.3.00, Commissione della gestione CN; S 13.6.00)*

M 99.3579 *Servizio informazioni strategico e LOGA (S 13.6.00, Commissione della gestione CS; N 24.3.00)*

Verso la metà del 2000, la nuova organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale ha assunto integralmente le funzioni stabilite nelle pertinenti istruzioni del Consiglio federale del 3 novembre 1999.

Nel febbraio del 2002, dopo la valutazione delle prime esperienze con i nuovi strumenti di politica di sicurezza, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che le nuove strutture e i nuovi processi hanno fondamentalmente dato buone prove. Tanto nella loro attività ordinaria quanto in situazioni di crisi (per es. in occasione della caduta del presidente Milosevic o degli attentati dell'11 settembre 2001 negli USA), gli strumenti in questione hanno potuto fornire il loro contributo al rafforzamento della capacità di condotta del Consiglio federale.

In considerazione di questi fatti, nel quadro dei dibattimenti sul progetto di riforma Esercito XXI e sulla revisione parziale della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (legge militare) ad esso connessa, nell'autunno 2002 le Camere federali hanno preso la decisione fondamentale, in materia di struttura e organizzazione, di subordinare direttamente il Servizio informazioni strategico al capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. A livello legislativo, tale subordinazione diretta è stata ancorata nell'articolo 99 capoverso 5 della legge militare riveduta ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2004.

Con questa decisione strutturale e organizzativa ancorata consapevolmente dal Parlamento nella legge militare e non nella legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), le due mozioni possono essere considerate realizzate.

P 00.3490 *Benefici economici della difesa nazionale (N 15.12.00, Engelberger)*

P 00.3508 *Benefici della difesa nazionale (N 15.12.00, Borer)*

Nel 2000, lo Stato maggiore generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ha pubblicato un'analisi e una stima dei costi economici integrali della difesa nazionale per l'anno 1998. In seguito è emersa la necessità di allestire analogamente anche uno studio sui benefici integrali della difesa nazionale. Il DDPS ha provveduto a una prima breve valutazione dei possibili aspetti quantitativi e qualitativi dei benefici degli strumenti della politica di sicurezza. Ne è risultato che questa impresa sarebbe stata ancora più ardua di un'analisi dei costi integrali. Inoltre, i benefici della difesa nazionale, con i relativi effetti economici secondari positivi, sarebbero solo difficilmente comparabili con i costi economici integrali espressi in franchi. In seguito ai continui tagli alle risorse, nel corso della riforma dipartimentale e dell'esercito il progetto è stato abbandonato per motivi di priorità e per la scarsità di mezzi disponibili.

P 00.3353 *Finanziamento di istituti per il promovimento della pace (N 8.6.01, Oehrli)*

Il Consiglio federale ha licenziato il 22 gennaio 2003 il rapporto sul finanziamento di istituti per il promovimento della pace in adempimento del postulato 00.3353 Oehrli del 23 giugno 2000. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della

popolazione e dello sport (DDPS) ha inviato il numero di esemplari necessario alla centrale di documentazione dell'Assemblea federale. Il 19 maggio 2003, anche la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ha preso atto del rapporto. Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo poiché l'obiettivo è realizzato.

P 01.3633 *Attentati terroristici. Nuova valutazione dei rischi in Svizzera (N 14.12.01, Leutenegger-Oberholzer)*

La valutazione della situazione in materia di rischi in Svizzera è di principio un compito *permanente* dell'Amministrazione.

Dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 sono stati elaborati differenti rapporti che hanno integrato quanto richiesto dal postulato 01.3633. Occorre segnatamente menzionare:

- il rapporto intermedio del 5 febbraio 2002 «Analisi della situazione e dei rischi in Svizzera dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001» dell'Organo direttivo in materia di sicurezza;
- il rapporto «Sicurezza interna 2002» dell'Ufficio federale di polizia, DFGP;
- il rapporto del DFAE del 19 dicembre 2001 sulla lotta al terrorismo;
- il rapporto annuale 2002 della Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari, DATEC.

Il 21 dicembre 2001, il DDPS ha inoltre deciso di dare nuovo slancio all'analisi dei rischi mediante un ampliamento nel settore dell'analisi della vulnerabilità. Da allora la collaborazione tra la Direzione della politica di sicurezza del DDPS e il PF di Zurigo è stata ampliata e intensificata. Allo scopo di migliorare la metodologia, nel marzo 2003 a Interlaken ha avuto luogo un workshop «Analisi dei rischi in Svizzera XXI» a livello di esperti.

L'obiettivo del postulato è considerato in permanenza. Esso è pertanto da ritenersi realizzato.

P 02.3242 *Munizione da guerra (S 16.9.02, Berger)*

Nel 2002, nell'ambito della revisione della legge sulle armi, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ha istituito un gruppo di lavoro con il compito di creare le premesse giuridiche e organizzative per un disciplinamento del deposito facilitato dell'arma personale nonché per esaminare in quale misura la munizione da tasca debba essere consegnata ai militari.

Il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova ordinanza sull'equipaggiamento personale dei militari. Conformemente a tale ordinanza, l'arma personale può essere ritirata in via cautelativa oppure essere depositata dal militare o da terzi presso l'arsenale più vicino, se vi sono segni o indizi concreti che un militare possa mettere in pericolo se stesso o terzi con l'arma oppure se vi sono altri segni o indizi di un imminente abuso dell'arma personale.

Dal 1° gennaio 2004, la munizione da tasca è consegnata soltanto ai militari attivi. Essa dev'essere resa al momento del passaggio alla riserva, in caso di restituzione dell'equipaggiamento o in caso di ritiro dell'arma personale.

Queste novità corrispondono a una necessità evidenziata dalle esperienze degli ultimi anni e da differenti interventi politici. Si tratta di misure preventive che possono contribuire all'incremento della sicurezza domestica e pubblica.

Il postulato 02.3242 può pertanto essere tolto di ruolo poiché già realizzato.

P 02.3259 *Ubicazione del comando dell'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito svizzero (S 16.9.02, Leumann)*

L'unità organizzativa «Istruzione superiore dei quadri dell'esercito (ISQ)» è subordinata al capo dell'esercito e comprende, dal 1° gennaio 2004, la Scuola centrale, con sedi a Lucerna e Berna, la Scuola di stato maggiore generale di Lucerna, l'Accademia militare di Au/Wädenswil, la Scuola per sottufficiali di professione dell'esercito di Herisau e il Centro d'allenamento tattico di Kriens/Lucerna.

Il 1° gennaio 2004, il comando ISQ ha occupato definitivamente la sua sede presso il Centro d'istruzione dell'esercito di Lucerna (CIEL). È stato possibile realizzare tempestivamente le misure edili necessarie grazie all'eccellente collaborazione tra la Confederazione e il Cantone di Lucerna.

L'ubicazione del «comando dell'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito» è pertanto presso il Centro d'istruzione dell'esercito di Lucerna, il quale costituisce un elemento fondamentale nell'ambito dell'istruzione militare. Inoltre, con questa decisione è stato dato anche un contributo alla decentralizzazione del centro amministrativo di Berna. Tra le novità vi è pure il fatto che ora anche il corso di formazione alla condotta III ha luogo principalmente a Lucerna.

Grazie all'insediamento del comando ISQ e del corso di formazione alla condotta III nonché ai corsi di formazione attuali, più lunghi rispetto a quelli di Esercito 95, è stato possibile incrementare considerevolmente l'occupazione del CIEL.

Il corso di formazione per ufficiali e il corso di formazione alla condotta I costituiscono un'unità d'esercizio che, per motivi organizzativi e di capacità, ha dovuto essere ubicata al di fuori del CIEL. In occasione della scelta della sede si è imposta la caserma di Berna.

Il postulato 02.3259 può pertanto essere tolto di ruolo poiché già realizzato.

Sport

M 99.3039 *Promovimento dei licei di sport da parte della Confederazione (S 7.6.99, Hess Hans; N 7.3.00)*

Nel 2000, su incarico del capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, un gruppo di lavoro diretto dall'Ufficio federale dello sport (UFSP) ha presentato una bozza di concezione per la realizzazione dell'obiettivo della mozione 99.3039. Su tale base, entro la fine del 2001 sono stati elaborati i differenti temi principali. Sono stati in particolare sviluppati un concetto globale dei contenuti, un marchio di qualità per licei di sport certificati e un concetto per il finanziamento. Le misure di promovimento si concentrano sui punti seguenti:

l'istruzione scolastica e sportiva delle nuove leve sportive è sostenuta mediante un contributo finanziario di base alla pertinente istituzione scolastica;

un sostegno finanziario indiretto delle nuove leve sportive è concesso esclusivamente a istituti di formazione con un'offerta sportiva integrata. I criteri di qualità necessari per ottenere un sostegno sono riassunti in un profilo dei requisiti con marchio di qualità.

Su queste basi, a partire dal 2001 è stato possibile versare contributi per un ammontare totale di franchi 300 000 l'anno a differenti istituti di formazione per le discipline sportive praticate sulla neve. Per motivi finanziari, finora si è dovuto rinunciare a un'estensione generalizzata alle discipline sportive estive.

Il promovimento dei licei di sport è parte integrante delle misure destinate a concretizzare la concezione del Consiglio federale per una politica dello sport in Svizzera.

La mozione può pertanto essere tolta di ruolo poiché già realizzata.

P 01.3088 *Concezione dello sport (N 19.9.01, Gruppo radicale-democratico)*

L'11 dicembre 2000, il Consiglio federale ha approvato la concezione per una politica dello sport in Svizzera e ha incaricato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) di realizzarla. Il 30 novembre 2002, il Consiglio federale ha preso atto del concetto relativo alle misure per la realizzazione e ha incaricato il DDPS di attuare le misure unitamente ai Cantoni, ai Comuni e alle istituzioni partner. Per l'attuazione, nel periodo 2003-2006 è stato iscritto nel preventivo dell'Ufficio federale dello sport (UFSPO) un credito di pagamento annuo di 3,95 milioni di franchi, dei quali 1,3 milioni assegnati ai pertinenti gruppi di prodotti nel budget GEMAP e 2,65 milioni alla voce «sussidi». Il mandato di prestazioni originario per gli anni 2001-2003 del 29 marzo 2000 è stato modificato con decisione del 10 aprile 2002 e le Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura di entrambe le Camere ne hanno preso atto in senso favorevole.

In occasione della conferenza stampa del 19 novembre 2002, il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ha presentato oltre una trentina di misure per la promozione generale del movimento e dello sport, la formazione, il promovimento delle nuove leve, il sostegno a Swiss Olympic e alle federazioni sportive, per gli spazi e le infrastrutture nonché per la ricerca e la valutazione.

Il 14 novembre 2003, al pubblico è stato presentato lo stato intermedio della realizzazione: tutte le misure sono in fase di sviluppo e sulla buona via. In occasione dell'elaborazione, gli obiettivi e i metodi relativi ad alcune misure hanno dovuto essere ottimizzati.

L'obiettivo del postulato è pertanto realizzato.

Dipartimento delle finanze

Segreteria generale

2002 P 02.3065 *Centri di servizi regionali dell'Amministrazione federale (S 11.6.02, Pfisterer Thomas)*

Il postulato invita il Consiglio federale ad allestire un rapporto concernente la decentralizzazione. Il rapporto dovrebbe contenere segnatamente i seguenti elementi: 1. una valutazione degli sforzi di decentralizzazione finora intrapresi nell'Amministrazione federale; 2. un'analisi delle esperienze fatte in Svizzera e all'estero nell'ambito del "one-stop-government" (possibilità di ottenere diversi servizi statali presso un unico indirizzo fisico o elettronico); 3. proposte per una maggiore decentralizzazione attraverso l'istituzione di centri di servizi regionali dell'Amministrazione federale.

In adempimento a questo postulato e alla raccomandazione Lombardi, "Decentralizzazione degli Uffici federali: iniziare da Aarau e Friburgo" (02.3377), il Consiglio federale ha fatto elaborare da un gruppo di lavoro interdipartimentale un rapporto concernente la decentralizzazione. Il rapporto è stato trasmesso ai membri del Parlamento a fine 2003 congiuntamente con il parere del Consiglio federale.

Sulla base del rapporto concernente la decentralizzazione, il Consiglio federale afferma che oltre alla forte decentralizzazione del quarto cerchio dell'Amministrazione federale anche il resto dell'Amministrazione federale risulta fortemente decentralizzato. Infatti, delle 50'161 persone impiegate nei primi tre cerchi dell'Amministrazione federale solo il 32,8 per cento (ovvero 16 741 persone) risiedono nell'agglomerazione bernese e addirittura solo il 13,7 per cento di questi ultimi vi ha il domicilio. Con queste premesse e alla luce degli altri risultati del rapporto, il Consiglio federale giunge alla conclusione che non vi è nessuna necessità d'intervento per ulteriori misure di decentralizzazione di unità amministrative già esistenti.

Nonostante queste considerazioni il Consiglio federale è pronto però ad esaminare più da vicino una decentralizzazione dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione, dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese, della Sorveglianza dei prezzi e della Commissione della concorrenza. Il Consiglio federale ha incaricato il DFF (in collaborazione con il DFE) della verifica, in cui le questioni dell'economicità e dell'efficienza avranno particolarmente importanza. Se economicamente vantaggiosa, la decentralizzazione di tali Uffici entrerebbe in linea di conto. Sulla base di tale verifica il Consiglio federale prenderà nuovamente posizione sulla richiesta.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP è inoltre pronto ad accelerare ulteriormente, ove sensato e finanziabile, la decentralizzazione delle autorità di perseguimento penale della Confederazione. Oltre a queste misure, il Consiglio federale respinge però altri esami per ulteriori decentralizzazioni di unità amministrative, in particolare anche riguardo alla difficile situazione finanziaria della Confederazione.

Il Consiglio federale ribadisce invece la linea politica finora seguita, nel senso che in occasione dell'istituzione di nuove unità amministrative intende sempre far esaminare anche la possibilità di decentralizzazione e, in caso di creazione di nuove unità amministrative in località decentrate, mirare, in considerazione dei mezzi finanziari disponibili, alla concentrazione degli spazi lavorativi con eventuali altre unità amministrative presenti sul posto. Se in futuro dovessero sorgere problemi concreti di spazio dovuti alla crescita delle unità amministrative presenti nella città di Berna, allora si potrebbe esaminare, oltre alla dislocazione nell'agglomerato, anche la possibilità di insediarsi in località decentralizzate.

Alla luce di queste considerazioni, il postulato Pfisterer 02.3065 può considerarsi realizzato e quindi essere stralciato.

Amministrazione federale delle finanze

2000 P 99.3273 *Finanze pubbliche. Esame del budget tenendo conto dei criteri specifici delle donne (N 24.3.00, Goll)*

L'introduzione di uno strumento di verifica del budget che tenga conto dei criteri specifici delle donne dovrebbe permettere un'analisi del budget secondo il criterio del sesso. Il Consiglio federale nutre riserve in particolare di ordine metodologico. Per effettuare un'analisi delle uscite secondo il criterio del sesso si dovrebbe ricorrere a ipotesi arbitrarie. Il budget della Confederazione è per i 2/3 incentrato sui riversamenti e pertanto non si presta per un'analisi del genere.

2000 P 00.3128 *Chiarezza sulle prestazioni dello Stato (N 23.6.00, Zbinden)*

Il postulato chiede di mettere sistematicamente e ampiamente in evidenza le prestazioni dello Stato. Il Consiglio federale intraprende grossi sforzi al fine di informare in modo trasparente. Le possibilità di ottenere un'ulteriore chiarezza delle prestazioni statali sono però molto limitate. Le informazioni riguardanti il bilancio sono limitate ai flussi di pagamenti e di conseguenza può essere identificato solo il beneficiario diretto dei pagamenti e non chi ne approfitta effettivamente.

2000 P 00.3102 *Settore finanziario privato e considerazione dei rischi legati al mercato finanziario (N 23.6.00, Strahm)*

Il postulato invita il Consiglio federale ad adoperarsi in seno agli istituti finanziari internazionali affinché il settore finanziario privato partecipi ai rischi legati alle operazioni internazionali di credito e sopporti le spese sostenute per la prevenzione e il superamento delle crisi. Secondo il Consiglio federale un maggiore coinvolgimento del settore privato nella risoluzione di crisi costituisce un elemento centrale dell'architettura finanziaria internazionale. Per questo il Governo sostiene gli sforzi profusi dal FMI volti a creare un meccanismo per ristrutturare i debiti sovrani (SDRM). Il meccanismo SDRM mette a disposizione dei Paesi debitori e dei creditori una procedura per una conversione del debito rapida e ordinata. Attualmente, i dibattiti sul SDRM sono in una fase di stallo, ma secondo il Consiglio federale dovrebbero essere presto ripresi. Questi dibattiti hanno permesso di comprendere gli ostacoli che impediscono una rapida ed efficace riconversione del debito e hanno dato un nuovo slancio a iniziative complementari in particolare all'introduzione di clausole di negoziazione collettiva (CAC) per i titoli emessi dagli Stati e di un codice di condotta in caso di ristrutturazioni di debiti. Allo scopo di migliorare il processo di riconversione di debiti tra debitori sovrani e creditori privati, il Consiglio federale, unitamente al FMI, incoraggia attivamente i Paesi membri a includere le clausole CAC nei nuovi prestiti per facilitare, se necessario, la ristrutturazione di diverse emissioni nel rispetto delle condizioni contrattuali. Nel 2003 diversi Paesi emergenti hanno emesso obbligazioni includendo le CAC.

2000 P 00.3017 *Distribuzione effettiva dell'utile netto della Banca nazionale (N 4.10.00, Fattebert)*

L'approfondito esame dei metodi di determinazione dell'utile e della prassi di ripartizione degli utili ad opera della BNS richiesto dal postulato è stato effettuato nel quadro della revisione totale della LBN entrata in vigore il 1° maggio 2004. I proventi conseguiti dalla BNS sono dapprima utilizzati - come prescritto dalla Costituzione - per costituire sufficienti accantonamenti. L'eccedenza rimanente e spettante alla Confederazione e ai Cantoni viene distribuita a questi enti pubblici e su loro richiesta le forti fluttuazioni delle distribuzioni vengono livellate. In quanto realizzato, il postulato può quindi essere stralciato.

2000 P 00.3272 *Assistenza amministrativa negli affari borsistici (S 19.9.00, Studer Jean)*

L'attuale disposizione in materia di assistenza amministrativa internazionale contenuta nella legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (legge sulle borse, LBVM, RS 954.1) è troppo rigida e determina un blocco totale dell'assistenza amministrativa per alcuni Stati. Per questo motivo è stato elaborato un progetto di revisione che dovrebbe colmare le lacune esistenti. Il 26 novembre 2003 il Consiglio federale ha deciso che sarebbe stata avviata una procedura di consultazione sulla modifica proposta dell'articolo 38 LBVM. Tale procedura è stata avviata alla fine di gennaio 2004 e si concluderà alla fine di aprile 2004. Sulla base dei risultati della procedura di consultazione, sarà preparato un messaggio in cui si chiederà che l'intervento venga tolto di ruolo.

2000 P 00.3569 *Statistica delle finanze pubbliche (N 15.12.00, Rossini)*

Nella sua seduta del 5 dicembre 2003, il Consiglio federale ha approvato un credito d'impegno di 7,6 milioni per la riforma della statistica delle finanze pubbliche (statistica finanziaria) della Svizzera. Esso verrà sottoposto al Parlamento congiuntamente con il budget 2005. La riforma prevista consente un adeguamento della statistica finanziaria ai nuovi standard internazionali, in particolare a quelli del FMI contenuti nel «Government Finance Statistics Manual 2001», affinché possa essere garantita la coordinazione con i conti economici dell'UST, già adeguati al sistema europeo dei conti (SEC1995). La prevista riforma della statistica finanziaria completa altri progetti già iniziati come, ad esempio, l'introduzione del nuovo modello contabile della Confederazione (NMC) e la riforma del modello contabile armonizzato dei Cantoni e dei Comuni (Riforma MCA) avviata dai direttori cantonali delle finanze. Recentemente è stata stabilita un'organizzazione di progetto per la riforma della statistica finanziaria. Il progetto di riforma verrà effettuato in collaborazione con i Cantoni e i Comuni. Non è possibile prevedere se i nuovi concetti di statistica finanziaria saranno attuati in concomitanza con i conti degli enti pubblici del 2008.

2001 P 00.3678 *Lotta più efficace contro il riciclaggio di denaro (N 23.3.01, Walker Felix)*

Le richieste formulate nel postulato sono oggetto di esame nel quadro dei lavori relativi alla vigilanza integrata sui mercati finanziari (Commissione di esperti Zimmerli). D'altro canto, le diverse autorità verificano e ottimizzano costantemente la collaborazione delle molteplici istanze di controllo.

2001 P 00.3601 *Indennizzo a carico dei Cantoni per le spese sopportate dalla Confederazione a titolo di assunzione del perseguimento penale (N 29.11.00, Commissione delle finanze CN 00.063; S 7.6.01)*

La Confederazione e i Cantoni hanno formulato rivendicazioni finanziarie reciproche: la Confederazione vuole essere indennizzata dai Cantoni per il loro sgravio dal perseguimento penale, i Cantoni vogliono essere indennizzati per le spese di formazione degli agenti di polizia che passano alla Confederazione. La richiesta del Parlamento deve essere presa in considerazione soprattutto in relazione con il disegno sullo sharing, tenendo in debito conto l'estensione del settore di competenza della Confederazione (messaggio del 24 ottobre 2001 del Consiglio federale concernente la legge sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati).

2001 M 00.3713 *Creazione di strumenti istituzionali che permettano di meglio comprendere le incidenze finanziarie delle decisioni parlamentari (S 13.3.01, Pfisterer Thomas)*

Il Consiglio federale considera l'esigenza giustificata e si dichiara molto interessato, alla luce della situazione finanziaria preoccupante, ad una migliore correlazione tra affari pubblici correnti e politica finanziaria. Tale correlazione è compito principale del Parlamento poiché implica una ponderazione degli interessi di grande importanza a livello politico. L'introduzione del freno all'indebitamento ha messo a disposizione uno strumento che fissa un quadro finanziario sottoforma di limite massimo di spesa. Grazie a questo strumento la possibilità di un aumento dell'indebitamento è limitata e quindi anche, come richiesto nel postulato, la forte tematizzazione dei suoi effetti finanziari. Le esperienze dell'anno passato confermano tale valutazione.

Gli strumenti istituzionali proposti concernono Parlamento e Consiglio federale. Il Parlamento ha tenuto conto di tale esigenza nella nuova legge sul Parlamento, dato che sono stati rafforzati i diritti di consultazione (art. 22 cpv. 3 e art. 151 LParl) e di informazione (art. 7, 150, 153, 154 LParl) per i parlamentari. L'introduzione formale dei rapporti congiunti delle commissioni delle finanze sulle proposte di modifica delle commissioni specializzate (art. 49 cpv. 5 LParl) può dare maggior peso all'incidenza finanziaria dei progetti di atti legislativi. Inoltre, l'Assemblea federale non prende più semplicemente atto del programma di legislatura, ma si esprime sugli obiettivi del programma di legislatura e sul relativo piano finanziario con un decreto semplice (art. 28, art. 146-147 LParl).

Come richiesto nella mozione, i canali di informazione sono stati estesi a livello di Amministrazione. In particolare la strategia adottata ha stabilito una più stretta correlazione tra il piano finanziario (di legislatura) e il bilancio. Così facendo il Consiglio federale vuole facilitare al Parlamento la gestione strategica in materia finanziaria. Da alcuni anni il piano finanziario è oggetto di una presentazione separata e dettagliata. Al fine di garantire il carattere vincolante del piano finanziario, i nuovi affari vi sono integrati in modo relativamente restrittivo. Per facilitare invece un'analisi a lungo termine delle opportunità e dei rischi sono anche riferiti gli oneri supplementari rispettivamente le minori entrate previsti concernenti progetti già pianificati. Non è attualmente previsto un ulteriore ampliamento dei canali di informazione. In generale bisogna notare che le procedure sono dispendiose e le scadenze brevi. Non bisognerebbe ridurre ulteriormente un margine di manovra già limitato al fine di evitare di compromettere, per motivi puramente economici, la flessibilità necessaria.

2001 P 99.3548 *Concetto globale per il rinnovamento del regime finanziario federale (N 2.10.00, Gruppo democratico-cristiano, S 8.6.01)*

Il postulato ha incaricato il Consiglio federale di esaminare un concetto globale per la riforma del sistema fiscale. Esso proponeva di avviare la riforma nel quadro del nuovo ordinamento finanziario, con gli obiettivi seguenti: «stabilizzazione dell'aliquota fiscale», «spostamento dalle imposte dirette a quelle indirette» e «creazione di incentivi di natura ecologica attraverso una riforma fiscale della stessa impronta». Le proposte del postulato coincidono ampiamente con la strategia del Consiglio federale contenuta nelle linee direttive delle finanze federali. Esistono però delle divergenze d'opinione riguardo all'attuazione di tali obiettivi, dato che il postulato proponeva di attuarli nel nuovo ordinamento finanziario della Confederazione. Il nuovo ordinamento finanziario (NOF) è disciplinato però a livello costituzionale mentre il diritto fiscale è di principio disciplinato a livello legislativo (art. 127 cpv. 1 Cost.). Inoltre, l'esperienza insegna che i grandi progetti di modifica in ambito fiscale sono recepiti con scetticismo dal sovrano e quindi non hanno nessuna possibilità di essere accettati in votazione. I dibattiti parlamentari sul NOF non hanno inoltre mostrato tale bisogno e il Parlamento ha ampiamente approvato il disegno del Consiglio federale.

Riguardo alle singole proposte, la stabilizzazione dell'aliquota fiscale rimane un obiettivo urgente del Consiglio federale. Per mantenere costante l'onere tributario sono necessari un risanamento del bilancio pubblico e una revisione dei compiti statali. A livello federale, grazie al forte impulso del freno all'indebitamento, sono stati fatti grossi sforzi per attuare tali misure. Dopo i dibattiti sul programma di sgravio 2003 sono già state pianificate ulteriori misure di sgravio. Riguardo alla stabilizzazione dell'aliquota fiscale deve essere però fatta una riserva importante: il Consiglio federale ha più volte dichiarato che questo obiettivo può essere realizzato solo facendo astrazione degli oneri supplementari generati dall'invecchiamento della popolazione poiché sono prevedibili e non influenzabili. Lo spostamento dalle imposte dirette a quelle indirette è da considerare anche da questo punto di vista. Secondo la decisione del Consiglio federale dell'8 aprile 1998 gli aumenti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere riservati soprattutto a garanzia delle opere sociali. Durante il mese di maggio si terrà dunque la votazione popolare concernente il punto percentuale supplementare dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS (+1 %) e dell'AI (+0,8 %). Contemporaneamente agli alleggerimenti previsti nell'ambito dell'imposta federale diretta (imposizione della famiglia, imposizione delle imprese II) si osserverà un trasferimento del carico fiscale verso le imposte indirette. Il progetto di riforma fiscale ecologica, che vuole trasferire il carico fiscale dal lavoro all'energia, è attualmente in sospenso. La ragione di tale arresto sta nel rifiuto da parte del popolo dei progetti con obiettivi ecologici (2000: taxa di incentivazione sull'energia o «norma di base»; 2001: iniziativa «per garantire l'AVS – tassare l'energia e non il lavoro!»). Al contrario la questione della taxa CO₂ resta prioritaria. Il Consiglio federale prenderà posizione durante il primo semestre del 2004.

2001 P 01.3207 *Aiuto prestato dalla Confederazione alle grandi manifestazioni. Creazione di una legge quadro (S 20.6.01, Commissione della gestione CS)*

Il 12 febbraio 2003 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze, sulla base del nuovo articolo 43b numero 2 dell'ordinanza sulle finanze della Confederazione, di emanare per tutte le unità dell'Amministrazione federale centrale istruzioni concernenti le manifestazioni di grande portata sostenute o organizzate dalla Confederazione. Il DFF ha posto in vigore queste istruzioni il 1° aprile 2003.

Il nuovo articolo dell'ordinanza prevede che, da una parte, nella preparazione ed esecuzione di grandi manifestazioni di cui la Confederazione assume personalmente la responsabilità o che essa sostiene con contributi, le competenti unità amministrative provvedano a effettuare una stima affidabile dei costi e a istituire strutture di progetto trasparenti e un controlling efficace nonché, dall'altra, che il DFF sia incaricato di disciplinare i dettagli mediante istruzioni.

Dopo un'approfondita analisi, la creazione di una legge quadro proposta con il postulato non è risultata necessaria per ragioni obiettive e di economia amministrativa. Le basi giuridiche necessarie per il sostegno di grandi manifestazioni da parte della Confederazione possono fare riferimento alla Costituzione e alle leggi speciali vigenti o, se necessario, da creare. Le condizioni quadro più importanti per l'elaborazione di messaggi e di richieste di crediti figurano già oggi nella legge sui sussidi, nella legge federale sulle finanze della Confederazione e nell'ordinanza sulle finanze della Confederazione. Altre disposizioni, segnatamente sull'allibramento contabile di tali progetti (incluso sponsoring e cofinanziamento) sono peraltro contenute nel manuale per contabili dell'Amministrazione federale delle finanze. Nelle nuove istruzioni del DFF sono quindi riunite tutte le condizioni per una diligente preparazione delle basi decisionali per il Consiglio federale e il Parlamento nonché per un'organizzazione ineccepibile delle manifestazioni di grande portata.

Sono manifestazioni di grande portata allestite da terzi, le manifestazioni nazionali o internazionali di ordine culturale, sportivo o economico (ad es. esposizioni nazionali o internazionali, campionati del mondo, olimpiadi), di carattere unico o indette a intervalli molto lunghi, alle quali la Confederazione contribuisce mediante un sostegno finanziario e/o partecipa attivamente (progetto di esposizione). Sono, ad esempio, manifestazioni particolari organizzate dalla Confederazione, le commemorazioni uniche di eventi della Confederazione, ovvero manifestazioni di cui essa assume la direzione di progetto.

Con le nuove istruzioni amministrative il DFF soddisfa il summenzionato postulato del quale viene quindi chiesto lo stralcio.

2001 P 01.3514 *Commercio di opere d'arte e di gioielli. Riciclaggio di denaro (N 14.12.01, Widmer)*

Il postulato Widmer invita il Consiglio federale a redigere un rapporto sulla possibilità di sfruttare il commercio di opere d'arte al fine di riciclare denaro. In occasione della revisione delle 40 raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio di capitali (GAFI), è stata affrontata la questione se sia necessario stabilire degli standard specifici concernenti il riciclaggio di denaro in questo settore. Le rivedute raccomandazioni del GAFI sono state approvate nel giugno del 2003 senza quegli standard specifici. Nel frattempo la CdG-N ha controllato l'esecuzione della legge sul riciclaggio di denaro. Nel suo comunicato stampa del 21 novembre 2003 essa afferma che: "Nell'ampio contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro commisurata ai rischi, si pone anche per la Commissione la domanda se il campo d'applicazione della legge sul riciclaggio di denaro sia sufficientemente ampio. La CdG-N invita perciò il Dipartimento a verificare, nell'ambito della revisione della legge sul riciclaggio di denaro, l'opportunità di sottoporre alla legge il commercio di materie prime, il commercio di opere d'arte ed eventualmente altri settori che presentano rischi potenziali".

2001 P 01.3309 *Lotta contro il riciclaggio di denaro (N 14.12.01, Grobet)*

Il futuro status dell'Autorità di controllo costituisce oggetto dei lavori della commissione di esperti Zimmerli sulla creazione di un'autorità di vigilanza integrata sui mercati finanziari. La commissione di esperti dovrebbe, tra l'altro, verificare se ed eventualmente quando l'Autorità di controllo dovrebbe essere trasferita in questa autorità di vigilanza integrata. Nell'autunno del 2001 gli effettivi dell'Autorità di controllo sono stati aumentati fino a 25 posti. Tali posti sono stati occupati in modo relativamente rapido e anche i posti divenuti nel frattempo vacanti sono stati rioccupati. Questi effettivi consentono attualmente un efficiente smaltimento del carico di lavoro. L'Autorità di controllo è oggi un organo di esecuzione dell'Amministrazione federale ben funzionante. Ciò è stato ricordato anche dalla Commissione della gestione DFF/DFE del Consiglio nazionale in occasione di una visita di servizio nell'ambito del controllo a posteriori in relazione all'ispezione "Problemi di esecuzione della legge sul riciclaggio di denaro nel settore non bancario".

2001 P 01.3610 *Soppressione delle Casse di deposito dell'azienda (N 14.12.01, Widmer)*

In connessione con lo sfacelo della Swissair si è fatta strada la proposta di sopprimere le casse di risparmio aziendali. I motivi di preoccupazione risiedono nel fatto che, in caso di fallimento o di moratoria concordataria, i crediti dei depositanti delle casse di risparmio aziendali sono collocati soltanto in terza classe. Inoltre, tali casse non sottostanno alla vigilanza della Commissione federale delle banche. In seguito a una procedura di consultazione condotta nel 2002, nel gennaio 2003 il DFF ha dato l'incarico di effettuare una perizia tecnica sulle casse di risparmio aziendali esistenti visto che non vi erano praticamente dati al riguardo. Dopo aver preso atto della perizia, il DFF si è dichiarato contrario alla soppressione delle casse di risparmio aziendali e all'introduzione di un privilegio nel fallimento come alternativa a tale soppressione. La svolta decisiva in questo senso è stata determinata dal fatto che l'importanza economica complessiva e a livello di impresa delle casse di risparmio aziendali è diminuita negli ultimi anni e, attualmente, è molto ridotta. Anche il volume totale dei depositi di queste casse (circa 3 miliardi) è sensibilmente più basso di quanto ci si aspettava e, per oltre il 90 per cento, è collocato presso cinque casse di risparmio aziendali, la cui impresa ha una solvibilità superiore alla media. Quattro di queste cinque casse sono inoltre organizzate in cooperative e, grazie alla loro appartenenza a un ramo, sono quindi meno soggette ai rischi di mercato rispetto ad aziende industriali o a industrie manifatturiere. Sopprimere queste cinque casse comporterebbe considerevoli complicazioni. Il privilegio nel fallimento non è un'alternativa realistica alla soppressione in quanto metterebbe a repentaglio i privilegi delle classi di creditori restanti. Per migliorare la protezione dei depositanti, il DFF è dell'avviso che l'unica soluzione consista nel promuovere la loro consapevolezza tramite l'informazione. Nella sua seduta del 10 settembre 2003, il Consiglio federale ha sostenuto la posizione del DFF e ha deciso di non procedere a una soppressione delle casse di risparmio aziendali. Sia l'Unione svizzera degli imprenditori sia l'ex consigliere federale Kaspar Villiger hanno quindi fatto pervenire una lettera alle imprese con la richiesta di informare in modo appropriato i propri collaboratori sui rischi in cui incorrono le casse di risparmio aziendali. In questo modo, il Consiglio federale ritiene che il problema delle casse di risparmio aziendali sia stato trattato in modo esaustivo. Non sussiste quindi la necessità di intervenire sul piano legislativo.

2002 P 01.3682 *Creazione di un'assemblea parlamentare in seno alle istituzioni di Bretton Woods (N 22.3.02, Commissione della politica estera CN)*

Nell'ambito della Banca mondiale, nel 1999 è stata istituita un'assemblea parlamentare chiamata "Parliamentary Network on the World Bank" (PnoWB), in veste di foro per il dialogo tra i Parlamenti e la Banca mondiale. Lo stato maggiore del FMI prende parte ogni volta a queste sedute. Inoltre esso partecipa, come peraltro la Banca mondiale, a una serie di iniziative regionali e intrattiene contatti con parlamentari nel quadro delle sue consultazioni dei Paesi. Nel 2002, in occasione del decimo anniversario dell'adesione del nostro Paese alle istituzioni di Bretton Woods, la Svizzera ha ospitato a Berna la conferenza annuale del PnoWB. Infine, un gruppo di lavoro dei direttori esecutivi del FMI sta vagliando la possibilità di rafforzare ulteriormente il dialogo delle istituzioni con i membri dei Parlamenti nazionali.

2002 M 02.3381 *Introduzione del concetto GEMAP nella legislazione finanziaria. Sviluppo del settore GEMAP dell'Amministrazione (S 19.9.02, Commissione della gestione CS 02.028; N 24.9.02)*

Con la revisione della legge sulle finanze della Confederazione (LFC) resa necessaria dall'introduzione del nuovo modello contabile della Confederazione NMC gli obiettivi della mozione sono realizzati. Il Consiglio federale intende trasmettere alle Camere federali il rispettivo messaggio nel corso del terzo trimestre del corrente anno. Nel quadro di questo messaggio il Consiglio federale presenterà una proposta volta ad ancorare giuridicamente la gestione finanziaria tramite il sistema GEMAP e illustrerà la sua strategia globale riguardo al calendario e all'entità del futuro sviluppo della GEMAP come pure riguardo al suo contenuto nonché le possibilità di una migliore integrazione della pianificazione finanziaria e dei compiti nel settore GEMAP.

2002 P 02.3582 *Vigilanza sulle banche e sulle assicurazioni. Sottomissione delle società d'investimento (N 13.12.02, Walker Felix)*

Il mandato della Commissione di esperti incaricata dell'ampia revisione parziale della legge sui fondi d'investimento (LFI) comprende fra l'altro l'esame vincolante della sottomissione delle società d'investimento alla LFI allo scopo di migliorare la protezione degli investitori e la trasparenza.

29002 P 02.3631 *Rielaborazione del piano finanziario attraverso rinunce a determinati compiti (N 28.11.02, Commissione delle finanze CN 02.057)*

La rielaborazione del piano finanziario e la richiesta di una pianificazione di rinuncia dei compiti costituiscono un compito permanente dell'Amministrazione. Tale compito è diventato particolarmente urgente con il massiccio crollo delle entrate riscontrato a fine 2002. Visto che tale crollo è di natura strutturale, il finanziamento a lungo termine delle uscite della Confederazione non era più garantito. Inoltre anche il piano finanziario 2004-2006 non era più conforme col freno all'indebitamento. Lo scorso anno, il Consiglio federale ha reagito prontamente alla nuova situazione finanziaria e in tempi brevissimi ha elaborato un programma di sgravio draconiano. Grazie a dibattiti parlamentari efficaci e all'adozione del programma di sgravio 2003, è stato possibile alleggerire di 3 miliardi (fino al 2006) il budget della Confederazione.

Nonostante questi sforzi i conti non sono ancora conformi con il freno all'indebitamento. Il piano finanziario per il 2007 si chiude con un ammanco sul fronte dei finanziamenti di 2,5 miliardi. Il Consiglio federale ha quindi già previsto lo scorso anno

l'allestimento di un ulteriore programma di sgravio. La strategia definita per elaborare il programma di sgravio 2004 persegue due obiettivi: da una parte, i tagli mirati e una pianificazione della rinuncia dei compiti sistematica devono alleggerire il bilancio a breve-medio termine, ovvero ancora durante il periodo 2005-2007 del piano finanziario. Dall'altra, sono presi in considerazione grossi progetti di riforma che richiedono più tempo e agiscono a lungo termine. Il Consiglio federale propone di non procedere con il postulato e di stralciarlo. Nel quadro del messaggio concernente il programma di sgravio 2003, il Consiglio federale ha già proceduto a un riesame del piano finanziario. Seguiranno ulteriori misure. I lavori preliminari per garantire un piano finanziario conforme al freno all'indebitamento sono in corso e saranno completati da una pianificazione della rinuncia dei compiti.

Ufficio federale del personale

1999 P 99.3575 *Salario, assegni e oneri sociali. Confronto tra Confederazione ed economia privata (S 13.12.99, Commissione delle istituzioni politiche CS)*

Sulla base dei risultati del sondaggio 2000 sulla struttura degli stipendi, l'Ufficio federale del personale UFPER e l'Ufficio federale di statistica UST hanno effettuato analisi speciali degli stipendi rispetto ai differenti settori d'attività, classi d'età, esigenze legate al posto di lavoro e livelli gerarchici. Nell'aprile 2003 l'UFPER ha fatto rapporto alla Commissione delle finanze e alla Commissione della gestione nel quadro della documentazione supplementare al Conto di Stato 2002.

2001 P 01.3136 *Vacanze attive invece della televisione (N 22.6.01, Teuscher)*

Il programma del 18 settembre 2003 volto a meglio conciliare la vita professionale e privata in seno all'amministrazione federale propone diverse misure fra cui anche l'ampliamento dell'offerta esistente concernente l'accoglienza complementare alle famiglie di bambini in età scolastica durante le vacanze. A partire dal 2005 il credito centralizzato in favore dell'offerta attuale della Confederazione in materia di accoglienza dell'infanzia complementare alle famiglie verrà messo a disposizione dei dipartimenti e della Cancelleria federale per potenziare le loro strutture. A partire da questa data, i dipartimenti e la Cancelleria saranno responsabili di fornire un'offerta adeguata.

2001 P 01.3262 *Stipendi minimi di 3'000 franchi nell'amministrazione federale e nelle imprese federali (N 14.12.01, Leutenegger Oberholzer)*

È stata condotta un'inchiesta presso le imprese e le aziende vicine alla Confederazione quali la Posta, FFS, SUVA, Swisscom, IPI e Skyguide. Per le imprese i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalla legge sul personale federale (LPers), è applicabile l'articolo 7 dell'ordinanza quadro LPers che fissa lo stipendio annuo minimo a 38'000 franchi a cui si aggiunge l'indennità di residenza. Tuttavia si tratta qui di importi lordi, mentre il postulato chiede uno stipendio minimo mensile di 3'000 franchi netti. Il limite per uno stipendio minimo lordo verrebbe quindi sensibilmente aumentato. Sarà elaborato un rapporto in cui si prenderà posizione al riguardo e si analizzeranno gli obiettivi formulati nel postulato. Esso comprenderà anche un esame particolare delle differenti basi giuridiche.

Amministrazione federale delle contribuzioni

1999 P 98.3168 *Rapporto tra imposizione diretta e indiretta (N 16.12.99, Gruppo liberale)*

Con l'intervento presentato sotto forma di mozione, il Consiglio federale è invitato a ridurre l'imposta federale diretta in occasione di ogni aumento dell'IVA affinché il rapporto tra imposizione diretta e indiretta si allinei gradualmente a quello dei Paesi europei nostri vicini.

Nel 1995 il rapporto tra imposte dirette e indirette (senza i contributi alle assicurazioni sociali) negli Stati europei è stato al massimo di 2 a 1 (66,6 % : 33,3 %). Il rapporto nel nostro Paese è di circa 7 a 3 (nel 1995 esattamente 68,4 % di imposte dirette: 31,6 % di imposte indirette). Sono quindi corrette le affermazioni secondo cui per il finanziamento del bilancio statale la Svizzera ricorra proporzionalmente meno alle imposte indirette di quanto non facciano tutti gli altri Paesi europei. Occorre tuttavia evidenziare che a livello internazionale il nostro Paese non è un caso isolato. Tra i Paesi dell'OCSE vanno menzionati in particolare gli USA e il Giappone, ove l'aliquota delle imposte indirette è ancora più bassa.

Negli ultimi tempi è diventato sempre più manifesto il fatto che la sicurezza delle nostre opere sociali, segnatamente l'AVS/AI, potrà essere garantita solo con ulteriori entrate. In data 8 aprile 1998, il Consiglio federale ha deciso di dare maggior peso all'imposta sul valore aggiunto per coprire entro il 2010 questo fabbisogno finanziario supplementare. Il primo passo in questa direzione è già avvenuto con l'aumento dell'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto all'attuale 7,6 per cento. Nell'ambito di questi aumenti dell'IVA non è stato possibile ridurre contemporaneamente l'imposta federale diretta poiché l'ulteriore fabbisogno di finanziamento delle assicurazioni sociali non potrebbe in tal modo essere coperto.

Tuttavia, questi aumenti dell'IVA, inevitabili dall'attuale punto di vista, spostano già da soli chiaramente il baricentro verso le imposte indirette. Nel 2001 il rapporto tra imposte dirette e indirette era già di 65,8 a 34,2 per cento. Un ulteriore aumento dell'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto all'8,4 per cento è previsto per il 1° gennaio 2005. Un trasferimento supplementare alle imposte indirette deriva dagli sgravi, talora massicci, previsti nell'imposizione della famiglia e della proprietà d'abitazione del pacchetto fiscale 2001, le cui disposizioni entreranno in vigore, con riserva dell'approvazione popolare, in parte anche nel 2005.

Di per sé il rapporto delle imposte indirette rispetto al gettito globale non permette di valutare l'onere fiscale dei singoli Paesi né le eventuali ripercussioni sull'offerta di lavoro e sulla competitività economica. È molto più interessante la somma di tutte le imposte e dei contributi alle assicurazioni sociali in rapporto con il prodotto interno lordo. Lo strumento adeguato è l'aliquota fiscale. Infatti, anche gli ultimi dati disponibili (2002) mostrano che la Svizzera con un'aliquota del 31,3 per cento presenta ancora un'aliquota fiscale media inferiore a quella di tutti gli Stati dell'OCSE. Un confronto con i 15 Stati dell'UE fornisce un quadro ancora più favorevole, in quanto la Svizzera presenta, dopo l'Irlanda, l'aliquota fiscale più bassa in Europa.

In questo modo le richieste del presente intervento sono state, nei limiti del possibile, ampiamente realizzate, ragion per cui il postulato può essere stralciato in quanto realizzato.

2000 P 99.3200 *Soppressione della tassa di negoziazione nel caso di ristrutturazioni all'interno del gruppo (N 2.10.00, Bühler)*

L'intervento mira a modificare la legge federale sulle tasse di bollo (LTB) in modo che tutte le forme di ristrutturazione interne al gruppo di imprese non soggiacciano alla tassa di negoziazione. Secondo la regolamentazione attualmente in vigore, la tassa di negoziazione è riscossa anche su un semplice trasferimento di partecipazioni all'interno di un gruppo, visto che le società holding più grandi sono considerate negoziatrici di titoli.

Anche le richieste contenute nel presente intervento sono state prese in considerazione nella legge del 3 ottobre 2003 sulle fusioni con la quale sono stati introdotti sgravi sostanziali nel settore della tassa di bollo sulle emissioni:

- i diritti di partecipazione creati o aumentati in esecuzione di deliberazioni relative a fusioni o riunioni aventi economicamente carattere di fusione, a trasformazioni e scissioni di società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperative, non soggiacciono più alla tassa di bollo sulle emissioni.

Nel caso della tassa di negoziazione la legge sulle fusioni prevede ora le seguenti eccezioni:

- il conferimento di documenti che servono a liberare azioni, quote in società a garanzia limitata e in società cooperative, buoni di partecipazione e quote in fondi d'investimento svizzeri o stranieri (art. 14 cpv. 1 lett. b LTB);
- il trasferimento di documenti imponibili, connesso a una ristrutturazione, segnatamente a una fusione, scissione o trasformazione, effettuato dall'impresa assunta od oggetto della scissione o della trasformazione all'impresa assuntrice o trasformata (art. 14 cpv. 1 lett. i LTB);
- l'acquisto o l'alienazione di documenti imponibili nell'ambito di ristrutturazioni secondo gli articoli 61 capoverso 3 e 64 capoverso 1^{bis} della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta, nonché nel caso in cui partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di altre società vengano trasferite a una società svizzera o estera del gruppo (art. 14 cpv. 1 lett. j LTB).

Il 22 gennaio 2004 il termine per indire il referendum concernente la legge sulle fusioni è trascorso inutilizzato. Con gli sgravi sulle tasse di bollo da essa previsti si è tenuto conto di tutte le richieste contenute nell'intervento. Il postulato può quindi essere stralciato in quanto realizzato.

2001 M 00.3552 *Attrattiva fiscale della piazza economica svizzera (S 12.12.00, Schweiger; N 20.6.01)*

La riforma II dell'imposizione delle imprese, attualmente in corso, non ha unicamente per oggetto la soppressione della doppia imposizione economica di società di capitali e titolari di quote. La riforma prevede ampie misure di sgravio per le persone giuridiche da un lato, ma anche per le imprese di persone dall'altro. Queste misure contribuiscono a rendere la piazza economica svizzera ancora più attrattiva. Le misure proposte soddisfano quasi interamente gli obiettivi dell'intervento. Considerata l'attuale situazione delle finanze pubbliche della Confederazione e dei Cantoni, un'ulteriore diminuzione delle aliquote fiscali sugli utili per le persone giuridiche e ulteriori sgravi di ordine tariffale per le persone fisiche non sono opportuni.

2000 P 00.3464 *Ispettori fiscali. Formazione e immagine (N 15.12.00, Rennwald)*

Il postulato invita il Consiglio federale a provvedere con misure adeguate a una buona formazione degli ispettori fiscali (segnatamente nella Divisione principale imposta sul valore aggiunto), affinché l'immagine legata a questa professione sia migliorata e gli ispettori siano sufficientemente retribuiti, dato che adempiono un compito indispensabile per il buon funzionamento dello Stato.

Dall'accettazione del postulato, nella sessione invernale del 2000, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha fatto notevoli sforzi per mitigare la tensione creatasi nel settore del reclutamento segnatamente degli ispettori dell'imposta sul valore aggiunto. Già nell'ambito del programma di stabilizzazione sono stati autorizzati complessivamente 100 posti supplementari in seno all'Amministrazione federale delle contribuzioni allo scopo di rafforzare gli organi di controllo fiscale.

La formazione degli ispettori fiscali è stata aumentata. Oltre ad (almeno) due corsi di formazione annuali dedicati all'IVA, sono organizzati corsi supplementari nel settore della tecnica della revisione (segnatamente per gli ispettori che effettuano per la prima volta servizio esterno), sulle transazioni commerciali elettroniche nonché sulle applicazioni SAP (specialmente il modulo finanze e contabilità). Attualmente è in programma un corso sul tema IFRS (International Financial Reporting Standards). Inoltre, nell'autunno del 2001 tutti gli ispettori hanno assolto un seminario di due giorni sulla comunicazione - creato appositamente per le loro attività - nel quale la "collaborazione con i contribuenti" e la "gestione dei conflitti" hanno costituito i temi principali.

Le richieste del postulato sono state realizzate nei limiti consentiti dai tagli al bilancio adottati dal Parlamento. L'intervento può essere stralciato.

2001 P 01.3246 *Ripartizione della ricchezza in Svizzera (N 5.10.01, Fehr Jacqueline)*

Il Consiglio federale è invitato a far redigere un rapporto che illustri le condizioni del benessere generale e la ripartizione del potere di consumo in Svizzera. In particolare, si tratta di illustrare lo sviluppo negli ultimi dieci anni del reddito e della sostanza dopo la deduzione di tutte le imposte e tasse. Attualmente quando si discute sull'aggravio o sullo sgravio di singoli gruppi di popolazione nell'ambito delle differenti riforme fiscali, mancano i dati necessari per valutare dal profilo politico le reali condizioni di ricchezza dopo la deduzione di tutte le imposte e tasse. Tali dati devono essere elaborati nel rapporto in questione.

Sulla base del presente intervento, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha conferito all'Ufficio ECOPLAN l'incarico di elaborare un rapporto sulle condizioni di reddito e patrimonio in Svizzera e sulla loro evoluzione negli anni dal 1990 al 2001. L'AFC e l'Ufficio federale di statistica hanno consegnato diverso materiale e fornito numerosi contributi a questo rapporto. In esso sono tra l'altro presentate nuove valutazioni delle rilevazioni sul reddito e sul consumo 1990, 1998, 2000 e 2001, dei dati fiscali degli anni di calcolo 1987/88 e 1995/96 nonché delle inchieste sulla struttura dei salari 1996, 1998 e 2000.

Il rapporto è stato consegnato all'AFC il 1° dicembre 2003 e sarà poi trasmesso al Consiglio federale che se ne occuperà nel primo trimestre del 2004. Nella prima metà del 2004, dopo l'approvazione del Consiglio federale, il rapporto sul benessere sarà distribuito a tutti i parlamentari.

Con la consegna del rapporto al Parlamento il postulato è realizzato. Esso può quindi essere stralciato.

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

2000 P 99.3265 *Rapido esame delle offerte e apertura pubblica delle offerte (N 2.10.00, Widrig) – in precedenza DFF/AFF*

Il postulato chiede che nella procedura di offerte pubbliche le offerte siano sottoposte a un esame rapido. In questo caso occorre evitare che le imprese vincolino oltre misura le loro risorse in vista di un eventuale mandato. Anche se la prassi tiene già conto di questa richiesta, il Consiglio federale ha assicurato che inserirà una norma corrispondente nel quadro della revisione del diritto in materia di acquisti pubblici nell'ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11). Attualmente, i punti forti e quelli deboli dell'attuale diritto in materia di acquisti pubblici è oggetto di un ampio esame a cui partecipano gli offerenti, i servizi d'acquisto e le cerchie economiche. I risultati mostreranno le misure da adottare nel quadro della revisione del diritto sugli acquisti pubblici anche allo scopo di rispondere alle domande sollevate dall'autore dell'intervento.

2001 M 00.3196 *Minergie (N 15.12.00, Commissione delle costruzioni pubbliche N 99.439; S 20.6.01)*

Con il termine "minergie" s'intendono l'impiego razionale dell'energia e le energie rinnovabili con il contemporaneo miglioramento di qualità della vita e competitività e la riduzione del carico ambientale. L'impiego di minergie riduce il consumo di energie non rinnovabili portandolo a un livello compatibile con l'ambiente.

La mozione chiede che la Confederazione adotti dei provvedimenti affinché lo standard minergie sia seguito a livello federale quale ulteriore obiettivo nel settore degli edifici.

I competenti organi federali della costruzione e degli immobili hanno adottato i relativi provvedimenti; nel settore dell'edilizia lo standard minergie è seguito costantemente come ulteriore obiettivo nell'elaborazione dei progetti di costruzione, ovvero per tutte le costruzioni federali nonché per le costruzioni sussidiate dalla Confederazione. Per ragioni di carattere economico le spese supplementari dovrebbero ammontare al massimo al 10 per cento del costo del progetto. Nel settore proprio della Confederazione ne derivano spese supplementari annuali, soprattutto per le costruzioni civili, di circa 10-15 milioni di franchi. Tali spese supplementari devono essere contenute nei crediti stanziati e comprese nel piano finanziario; non è previsto un aumento delle cifre del preventivo e del piano finanziario. Nel caso delle costruzioni sussidiate le spese supplementari sono sussidiate con la stessa quota percentuale delle altre spese.

Nel settore dell'edilizia lo standard minergie viene seguito costantemente come ulteriore obiettivo. Di conseguenza la mozione è stata pienamente realizzata. Per questa ragione se ne chiede lo stralcio.

2001 P 01.3515 *Abusi e arbitrio nell'aggiudicazione di commesse pubbliche di costruzioni (S 28.11.01, Jenny)*

Il Consiglio federale ritiene che la legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) si sia nel complesso affermata. Tuttavia, vi sono settori che devono essere ottimizzati. Una necessità di intervento è indicata anche nel rapporto del 14 marzo 2002 del Controllo parlamentare dell'amministrazione sulla liberalizzazione degli acquisti pubblici in Svizzera sotto il profilo giuridico ed economico (pubblicato in tedesco: Die Liberalisierung des öffentlichen Beschaffungswesens in der Schweiz in juristischer und ökonomischer Hinsicht). Sulla base del nuovo assetto economico e politico e di fronte a una certa incertezza del diritto, il diritto in materia di acquisti pubblici necessita di essere chiarito, semplificato e armonizzato nonché completato con una nuova regolamentazione che tenga conto delle nuove situazioni. Allo scopo di stabilire con precisione gli obiettivi della revisione, è stato effettuato un sondaggio presso gli offerenti, i servizi d'acquisto e le cerchie economiche. Complessivamente sono stati commissionati tre studi presso esperti esterni da parte della Confederazione e dei Cantoni allo scopo di stabilire la necessità di armonizzazione nel diritto in materia di acquisti pubblici della Svizzera. Gli esperti raccomandano di uniformare parzialmente il diritto sugli acquisti pubblici in modo che a tutti i tre livelli dello Stato siano applicate le stesse procedure (attualmente le procedure di acquisto internazionali sono applicate in modo separato dalla Confederazione e dai Cantoni).

2001 P 01.3540 *Nuova regolamentazione della gestione immobiliare della Confederazione (N 14.12.01, Gruppo Unione democratica di centro)*

L'ordinanza del 14 dicembre 1998 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC) è stata modificata in modo da rendere possibile una direzione e gestione efficienti e trasparenti di tutti gli immobili della Confederazione e conseguire così considerevoli risparmi. Inoltre, grazie alla nuova OILC, la Confederazione garantisce, mediante la gestione immobiliare e la logistica, un'ottimizzazione a lungo termine del rapporto costi-benefici in questi settori. Queste condizioni di ampia portata nei settori della gestione immobiliare e della logistica realizzano pienamente il postulato.

2003 P 02.3487 *Rendere Palazzo federale utilizzabile per gli audiolesi (N 21.3.03, Joder)*

Il palazzo del Parlamento è attualmente ben equipaggiato di sistemi di trasmissione di suono e immagine tradizionali, sia nelle due sale dei Consigli sia nelle tribune riservate ai visitatori. Nonostante gli spazi del palazzo del Parlamento godano di una buona ricezione di suono e immagine, essi saranno dotati di ulteriori impianti acustici e di trasmissione a campo magnetico per audiolesi. I sistemi che entrano in linea di conto saranno installati dall'UFCL d'intesa con i Servizi del Parlamento secondo i principi dell'opportunità, della redditività e dei bisogni degli utenti nonché tenendo conto degli aspetti legati alla conservazione dei monumenti storici.

Dipartimento dell'economia

Segreteria generale

1999 P 98.3624 *Creazione di un Ufficio federale del lavoro (N 19.3.99, Berberat)*

La possibilità di creare un ufficio federale del lavoro è stata esaminata nella fase precedente alla costituzione del Segretariato di Stato dell'economia (Seco). Il Seco è stato costituito con l'intento di creare un centro di competenze in grado di analizzare le questioni politico-economiche in un'ottica globale. Il settore del lavoro è stato integrato nel Seco sulla scorta della convinzione secondo cui l'obiettivo più importante della politica del mercato del lavoro, cioè la promozione di condizioni quadro ottimali per il mantenimento e la creazione di posti di lavoro, può essere raggiunto al meglio raggruppando i vari aspetti della politica economica in un unico ufficio. Nel quadro della riorganizzazione del Seco, entrata in vigore il 1° ottobre 2003, si è ribadita la veridicità di tale convinzione. Per dare maggior rilievo al settore del lavoro e concretizzarne gli obiettivi, nell'ambito di questa riorganizzazione sono state definite in modo più chiaro le strutture e le competenze in seno al Seco e il direttore della Direzione del lavoro è stato nominato sostituto direttore del Seco. La necessità di creare un Ufficio federale del lavoro è stata così esaminata sia nell'ambito del processo di costituzione del Seco che in occasione della sua riorganizzazione. Il postulato è quindi da considerarsi realizzato.

Commissione della concorrenza

2000 P 00.3413 *Importazioni parallele. Modifica del diritto dei brevetti (N 15.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN [Minoranza Sommaruga])*

Nella sua risposta alla mozione (che in seguito è stata trasformata in postulato), il Consiglio federale ha spiegato che avrebbe potuto riesaminare la necessità di intervenire a proposito di un disciplinamento dell'esaurimento nel diritto dei brevetti soltanto dopo la stesura del rapporto sulla problematica dell'esaurimento (cfr. postulati 00.3413 e 00.3612). Nel mese di novembre 2002 il Consiglio federale ha trasmesso alla CET-N il rapporto "Importazioni parallele e diritto dei brevetti". In tale rapporto esso è giunto alla conclusione che il passaggio all'esaurimento internazionale sarebbe sicuramente appropriato dal punto di vista della teoria economica, ma che i benefici che occorre attendersi da un tale cambiamento del sistema per l'intera economia non permetterebbero di compensare gli effetti segnalati negativi. Il Consiglio federale si è comunque dichiarato disposto a riesaminare, a tempo debito, la disponibilità degli Stati dell'Unione europea (UE) e dello Spazio economico europeo (SEE) a concludere con la Svizzera un accordo bilaterale sull'esaurimento regionale in materia di diritto dei brevetti. Inoltre esso ha proposto di mantenere lo status quo (esaurimento nazionale), ma di prevedere nella legge sui brevetti un disciplinamento della protezione doppia o multipla. Di conseguenza il Consiglio federale ha risposto al postulato che chiede l'introduzione dell'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti. Si propone pertanto di togliere di ruolo il postulato poiché l'obiettivo è realizzato.

2001 P 00.3612 *Importazioni parallele. Rapporto sulla problematica dell'esaurimento entro la fine del 2002 (N 22.3.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN [Minoranza Gysin Hans Rudolf]) – in precedenza DFE/Seco*

In risposta a questo postulato, il Consiglio federale ha trasmesso alla CET-N il rapporto "Importazioni parallele e diritto dei brevetti" nel mese di novembre 2002. Si propone pertanto di togliere di ruolo il postulato poiché l'obiettivo è realizzato.

Ufficio del consumo

2000 P 98.3063 *Adeguamento della protezione dei consumatori svizzeri al livello offerto dai Paesi dello SEE/dell'UE (N 9.3.00, Vollmer) – in precedenza DFE/Seco*

Come chiede il postulato, la protezione dei consumatori risponde alle esigenze che mirano all'eurocompatibilità delle leggi e dei regolamenti, sia nuovi che in fase di revisione. Nei settori che non sono ancora stati adeguati, tali leggi e regolamenti vengono attualmente esaminati da parte dei competenti Servizi dell'amministrazione. Il 16 giugno 2003, inoltre, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia di preparare una revisione della legge sull'informazione dei consumatori (LIC) e delle leggi settoriali in materia. Il postulato può quindi essere tolto di ruolo.

2002 P 02.3312 *Lealtà in materia di doni (S 18.9.02, Stähelin)*

L'autore dell'intervento chiedeva che il campo d'applicazione della legge sull'informazione dei consumatori (LIC; RC 944.0) fosse esteso affinché l'ufficio centrale delle opere di beneficenza (ZEW), un'organizzazione preposta al controllo delle istituzioni di utilità pubblica che raccolgono doni, potesse usufruire di un finanziamento federale. L'autore dell'intervento motivava la sua richiesta affermando che, poiché lo ZEW svolge una funzione di informazione, necessita del suddetto finanziamento per poter costituire il suo servizio di documentazione.

In base alla LIC, la Confederazione non può, in effetti, concedere finanziamenti sistematici per attività caritative o altre organizzazioni, come lo ZEW. La LIC definisce però chiaramente i compiti che, in materia di informazione dei consumatori, spettano alla Confederazione e quelli che spettano invece alle organizzazioni private. Secondo l'articolo 1, lo scopo della LIC è il promozione dell'informazione oggettiva dei consumatori. I criteri sono fissati all'articolo 5 capoverso 1, che prescrive: "Nel limite dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare alle organizzazioni di consumatori con attività d'importanza nazionale, che statutariamente si dedicano esclusivamente alla protezione dei consumatori, un aiuto finanziario non superiore al 50 per cento delle spese computabili per:

- l'informazione oggettiva e corretta dei consumatori nei media stampati o elettronici;
- l'esecuzione di test comparativi concernenti le caratteristiche essenziali e chiaramente rilevabili di merci e gli elementi essenziali di servizi;
- la negoziazione di accordi sulle dichiarazioni."

Il capoverso 2 dell'articolo 5 recita: "La Confederazione può accordare l'aiuto finanziario di cui al capoverso 1 lettera a anche ad altre organizzazioni con attività d'importanza nazionale che statutariamente si dedicano alla protezione dei consumatori." Second-

do l'ordinanza sulla ripartizione degli aiuti finanziari, il 10% del budget concesso in base alla LIC per l'informazione ai consumatori spetta soltanto alle organizzazioni di consumatori menzionate nel suddetto capoverso 2. Considerato quanto precede, la legge risulta sufficientemente chiara e compete quindi all'amministrazione stabilire se le organizzazioni che richiedono un finanziamento rispondono alle esigenze e soddisfano i criteri definiti nella LIC e nella relativa ordinanza d'esecuzione. Lo ZEWÖ può rivolgersi a tale amministrazione che deciderà se possiede i requisiti per ricevere un finanziamento. Non è, perciò, necessario estendere la LIC.

Segretariato di Stato dell'economia

2000 P 99.3584 *Programma d'azione per mantenere e creare posti di lavoro (N 24.3.00, Gruppo dell'Unione democratica di centro)*

Proposta di stralcio, cfr. 2003 P 01.3089 *Sette misure per una politica di crescita (N 5.6.02, Partito liberale-radical; S 18.6.03)*

2000 P 99.3577 *Rafforzamento del sistema fideiussorio delle arti e mestieri (N 24.3.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN)*

Il rapporto del 2 luglio 2003 concernente il riesame e il rafforzamento del sistema fideiussorio delle arti e mestieri risponde al postulato 99.3577. In tale rapporto si propongono sei varianti, che vanno dall'abbandono puro e semplice al rafforzamento del sistema fideiussorio mediante una ricapitalizzazione. Le conclusioni del rapporto vengono esaminate dalla CET-N. Si può pertanto considerare che il mandato di effettuare uno studio è stato adempiuto e che il postulato va tolto di ruolo.

2000 P 00.3209 *Politica dell'impiego (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*

L'osservazione dello sviluppo economico e tecnologico, la valutazione delle sue conseguenze e, se del caso, l'elaborazione di provvedimenti volti a proteggere le persone occupate sono compiti permanenti del Consiglio federale e della sua amministrazione. Nello svolgimento di questi compiti, è necessario tener conto della limitatezza dei mezzi finanziari e personali e fissare di conseguenza le priorità in funzione delle necessità più urgenti. Lo sviluppo della "nuova economia" non richiede quindi un intervento legislativo urgente per assicurare la protezione dei lavoratori. Occorre, invece, prendere in considerazione l'evoluzione del mondo del lavoro e dei vari ambiti professionali, a livello di legislazione, in particolare per quanto riguarda i disturbi e le malattie sempre più frequenti connesse alle nuove forme di lavoro, all'accelerazione del ritmo lavorativo, all'esclusione del personale in esubero, alla generale incertezza lavorativa e ad altre pressioni psico-sociali (ad es. disturbi muscolo-scheletrici, stati di esaurimento, malattie causate da stress, depressioni). Gli obiettivi e le priorità della Confederazione nel settore della protezione dei lavoratori tengono conto di queste problematiche.

2000 M 00.3210 *Rafforzamento della concorrenza in Svizzera. Lotta contro il lavoro nero e la corruzione (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*

La mozione 00.3210 è realizzata e se ne raccomanda lo stralcio. Come chiede la mozione, il Consiglio federale ha elaborato raccomandazioni adeguate, proponendo l'adozione di misure intese a rafforzare la lotta contro il lavoro nero e la corruzione nonché ad aumentare le possibilità nella libertà di scelta del consumatore.

Nell'ambito della lotta contro il lavoro nero, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento, nel mese di gennaio 2002, un progetto di legge che contiene le seguenti quattro categorie di misure: 1. agevolazioni amministrative nelle assicurazioni sociali intese a facilitare la procedura di notifica nell'ambito di attività economiche di portata limitata (lavori domestici, attività occasionali); 2. i Cantoni sono obbligati a designare un Servizio cantonale o una Commissione cantonale di controllo, con la possibilità di integrare i partner sociali nell'attuazione di tale struttura, allo scopo di rafforzare la competenza degli organi di controllo; 3. i dati amministrativi vengono messi in rete, mentre la comunicazione dei risultati dei controlli dei datori di lavoro diventa obbligatoria; 4. le sanzioni nell'ambito del diritto degli stranieri e delle assicurazioni sociali sono inasprite; inoltre viene introdotta una nuova sanzione, che prevede la possibilità di esclusione dalle procedure di aggiudicazione nell'ambito degli appalti pubblici. In un secondo tempo occorrerà completare il progetto con una campagna d'informazione, allo scopo di sensibilizzare gli attori economici interessati.

Rafforzamento della lotta contro la corruzione nel settore economico: nel periodo tra il 1999 e il 2003, la Svizzera ha modernizzato le sue basi legali per poter combattere più efficacemente la corruzione anche nel settore economico. Alla revisione totale del diritto penale in materia di corruzione, entrata in vigore nel mese di maggio 2000, è infatti seguita l'introduzione, nell'ottobre 2003, della responsabilità penale delle persone giuridiche. A livello internazionale sono state ratificate, nel 2003, la Convenzione penale sulla corruzione, del Consiglio d'Europa, e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. In materia di perseguimento penale, nel 2002 le competenze sono state trasferite alle autorità federali se si tratta di casi di corruzione perpetrati all'estero o in diversi Cantoni. La Polizia federale e il Ministero pubblico della Confederazione hanno ottenuto risorse supplementari per poter adempiere i nuovi compiti loro affidati. Oltre a queste misure repressive, la Confederazione ha rafforzato la lotta preventiva contro la corruzione. Nel 2003, ad esempio, il Segretariato di Stato dell'economia, in collaborazione con l'Ufficio federale di giustizia, il Dipartimento federale degli affari esteri, economie suisse e Transparency International, ha lanciato una campagna d'informazione che mira a sensibilizzare le imprese in merito alle cause, alle forme e alle conseguenze della corruzione. Anche nel settore della cooperazione allo sviluppo l'accento è stato posto sulla lotta contro la corruzione a differenti livelli. Infine il Ministero pubblico della Confederazione ha compiuto notevoli sforzi allo scopo di adeguare le proprie strutture e i vari processi all'obiettivo della prevenzione e della lotta contro la corruzione.

In materia di rafforzamento della libertà di scelta del consumatore, il Consiglio federale ha preso atto, il 15 marzo 2002, delle proposte relative all'attuazione delle raccomandazioni sulla sicurezza generale dei prodotti di consumo e ha incaricato l'Ufficio federale del consumo di istituire a tale scopo un Servizio "sicurezza dei prodotti". Questo Servizio è in funzione dal 1° febbraio 2003. Il 16 giugno 2003, inoltre, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia di preparare una revisione della legge sull'informazione dei consumatori (LIC) e delle leggi settoriali in materia.

2000 P 00.3229 *Promozione di una politica economica sostenibile (N 20.9.00, Commissione speciale CN 00.016, minoranza Leutenegger Oberholzer)*

Proposta di stralcio, cfr. 2003 P 01.3089 *Sette misure per una politica di crescita (N 5.6.02, Partito liberale radicale; S 18.6.03)*

2000 P 00.3614 *Criteri per l'autorizzazione di affari con l'estero. Diritti del bambino (N 13.12.00, Commissione della politica di sicurezza CN 00.427)*

Con l'iniziativa parlamentare 00.427 del 21 giugno 2000, la consigliera nazionale Polla invitava il Consiglio federale a esaminare la possibilità di inserire nella legge federale sul materiale bellico (LMB) il principio di subordinare l'esportazione di materiale bellico al rispetto dei diritti dell'uomo e del bambino nel Paese di destinazione. Nel corso dell'esame preliminare nella Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale, il 24 novembre 2003, la consigliera nazionale Haering aveva chiesto con la sua mozione 00.3613 di trasferire piuttosto nella LMB tutti i criteri della politica in materia di esportazioni di armi che attualmente sono disciplinati dall'ordinanza sul materiale bellico (OMB), mentre il consigliere nazionale Leu, nel postulato 00.3614, domandava semplicemente di introdurre nell'OMB (art. 5 lett. b), quale criterio supplementare, la nozione di "diritti del bambino". Durante le votazioni finali nell'ambito dell'esame preliminare, la Commissione della politica di sicurezza (CPS) del Consiglio nazionale ha deciso di non dare seguito all'iniziativa parlamentare 00.427, di respingere la mozione 00.3613 e di accettare invece il postulato Leu 00.3614. In seguito alla dichiarazione del Consiglio federale dell'11 dicembre 2000, che propone di respingere la mozione 00.3613, quest'ultima è stata ritirata dall'autrice della mozione il 13 marzo 2002. Per contro, in seguito alla dichiarazione del Consiglio federale dell'11 dicembre 2000 che proponeva di accettare il postulato Leu, il Consiglio nazionale l'ha accettato il 13 dicembre 2000.

Nell'ambito della cosiddetta "deregolamentazione", l'articolo 5 lettera b dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB) concernente i criteri per l'autorizzazione di affari con l'estero (art. 22 LMB) è stato modificato in modo da rispondere alle esigenze del postulato (assieme ad altre disposizioni e per altri motivi). L'articolo 5 ha ora il seguente tenore:

"In caso di autorizzazione per affari con l'estero e di conclusione di contratti di cui all'articolo 20 LMB occorre considerare:

b. la situazione all'interno del Paese destinatario; *occorre tener conto* in particolare del rispetto dei diritti umani *e della rinuncia all'impiego di bambini-soldato;*"

Questa regolamentazione è già entrata in vigore il 1° marzo 2002 e a nostro parere soddisfa completamente le esigenze del postulato. In ogni caso anche la consigliera nazionale Polla (quale proponente iniziale) l'ha comunicato al Seco in seguito all'entrata in vigore di tale regolamentazione.

2001 M 00.3186 *Adempimento del servizio militare da parte dei giovani disoccupati (N 6.10.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN 99.462; S 20.3.01)*

Conformemente al messaggio del 28 febbraio 2001 sulla LADI, il problema della disoccupazione poco prima o dopo il servizio militare o tra due servizi d'avanzamento non può essere risolto con l'assicurazione contro la disoccupazione. Si propone di trovare una soluzione mediante il dispositivo dell'IPG.

2001 P 00.3649 *Collocamento di invalidi da parte degli URC (N 23.3.01, Widmer)*

Questo intervento si ricollega al postulato 99.3003 della CET-N in cui si richiedeva che il Consiglio federale trovasse una soluzione per un mercato del lavoro complementare per i disoccupati di lunga durata, per i disoccupati che hanno esaurito il diritto alle indennità e per gli invalidi. Questa soluzione è stata presentata al Consiglio federale che l'ha approvata il 23 maggio 2001. L'idea era di finanziare le attività di collaborazione interistituzionale (CII) nei Cantoni e di creare un gruppo nazionale di coordinazione CII utilizzando il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Queste misure sono state entrambe realizzate.

La revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione introduce una nuova disposizione sulla CII (art. 85f). Allo stesso modo, la revisione della legge sull'assicurazione per l'invalidità introduce nuove disposizioni sui compiti degli uffici AI (art. 57 cpv. 1 lett. b), sul diritto degli assicurati invalidi al servizio di collocamento (art. 18, cpv. 1) e sulla CII con la LADI (art. 68 bis). Il collocamento delle persone assicurate invalide è quindi chiaramente regolamentato. Il gruppo nazionale di coordinazione CII ha il compito di occuparsi delle attività di coordinamento risultanti dalle suddette revisioni. Dai primi risultati delle attività cantonali risulta già distintamente che per ottenere una reintegrazione efficace dei disoccupati invalidi è necessario che gli uffici regionali di collocamento (URG) e gli uffici cantonali AI collaborino a stretto contatto.

2001 P 01.3613 *Misure supplementari per il personale di Swissair (N 5.10.01, Strahm)*

Il 1° ottobre 2001, il capo del DFE ha istituito la Task Force Personale Swissair allo scopo di evitare la disoccupazione in seguito ai licenziamenti operati da Swissair e di aiutare, in collaborazione con le autorità cantonali competenti, il reinserimento professionale delle persone rimaste senza impiego. L'attività della Task Force Personale Swissair ha avuto un effetto stabilizzante permettendo di mantenere l'esercizio di volo, di contenere le conseguenze negative per le persone licenziate, e di facilitare la transizione non troppo traumatica da Swissair a Swiss. La Task Force Personale Swissair è stata sciolta il 14 agosto 2003, dopo aver portato a termine il suo mandato.

L'ufficio per l'economia e il lavoro del Cantone di Zurigo si è impegnato a fondo per reintegrare rapidamente i disoccupati nel mondo del lavoro. A distanza di una sola settimana dal grounding Swissair, aveva già creato in seno all'azienda un centro di consulenza e collocamento. Parallelamente, i lavoratori iscritti alle casse di disoccupazione di altri Cantoni vennero trasferiti a Zurigo.

Poiché il finanziamento delle misure proposte nel postulato – cioè riqualificazione e perfezionamento del personale – è garantito nell'ambito della LADI, non è stato necessario un ulteriore credito quadro da parte della Confederazione. In base all'articolo della LADI relativo ai progetti pilota sono inoltre stati elaborati e verificati nuovi modelli di lavoro che, tuttavia, sono poi risultati irrealizzabili o non necessari.

2001 P 01.3653 *Prefinanziamento dei piani sociali (N 16.11.01, Leutenegger Oberholzer)*

Con l'interpellanza del 27 novembre 2001 (01.3691), il gruppo socialista invitava il Consiglio federale a indicare che misure erano state prese per adempiere i postulati delle due Camere (P 01 3653 e P 01 3651), da lui approvati, inerenti al finanziamento dei piani sociali. Nella sua risposta, il Consiglio federale spiegava che la Task Force Personale Swissair aveva avviato intense trattative per trovare una soluzione al finanziamento dei piani sociali in favore del personale delle società in moratoria concordataria dell'SAir Group. Indicava inoltre che il 26 novembre 2001 le parti sociali avevano concluso un accordo su un piano per il pagamento dei costi derivanti dalla riduzione del personale e che, per quanto riguarda il finanziamento, nel gennaio 2001 Credit Suisse si era dichiarato disposto a versare agli ex impiegati della Swissair particolarmente colpiti e in gravi difficoltà finanziarie aiuti transitori attinti dall'importo destinato al piano delle disdette e al piano sociale. Inoltre, nell'ambito della Task Force Personale Swissair è stato elaborato il cosiddetto accordo di incentivazione per un importo di al massimo 50 milioni di franchi destinati ai beneficiari dell'opzione 96-2000, al fondo per il personale di cabina -"Flight Attendants Fonds"- (miglioramento della protezione previdenziale), al contenimento – limitato nel tempo – delle perdite di reddito e ai piani sociali nonché alla creazione di un fondo per le situazioni più difficili. La Task force è stata sciolta il 14 agosto 2003 dopo aver portato a termine i pagamenti secondo quanto previsto dall'accordo di incentivazione. Con essa si sono concluse anche le attività connesse al problema del prefinanziamento dei piani sociali del Gruppo SAir oggetto del presente postulato.

2001 P 01.3651 *Prefinanziamento dei piani sociali (S 17.11.01, Commissione dell'economia e dei tributi RS 01.067)*

Con l'interpellanza del 27 novembre 2001 (01.3691), il gruppo socialista invitava il Consiglio federale a indicare che misure erano state prese per adempiere i postulati delle due Camere (P 01 3653 e P 01 3651), da lui approvati, inerenti al finanziamento dei piani sociali. Nella sua risposta, il Consiglio federale spiegava che la Task Force Personale Swissair aveva avviato intense trattative per trovare una soluzione al finanziamento dei piani sociali in favore del personale delle società in moratoria concordataria dell'SAir Group. Indicava inoltre che il 26 novembre 2001 le parti sociali avevano concluso un accordo su un piano per il pagamento dei costi derivanti dalla riduzione del personale e che, per quanto riguarda il finanziamento, nel gennaio 2001 Credit Suisse si era dichiarato disposto a versare agli ex impiegati della Swissair particolarmente colpiti e in gravi difficoltà finanziarie aiuti transitori attinti dall'importo destinato al piano delle disdette e al piano sociale. Inoltre, nell'ambito della Task Force Personale Swissair è stato elaborato il cosiddetto accordo di incentivazione per un importo di al massimo 50 milioni di franchi destinati ai beneficiari dell'opzione 96-2000, al fondo per il personale di cabina -"Flight Attendants Fonds"- (miglioramento della protezione previdenziale), al contenimento – limitato nel tempo – delle perdite di reddito e ai piani sociali nonché alla creazione di un fondo per le situazioni più difficili. La Task force è stata sciolta il 14 agosto 2003 dopo aver portato a termine i pagamenti secondo quanto previsto dall'accordo di incentivazione. Con essa si sono concluse anche le attività connesse al problema del prefinanziamento dei piani sociali del Gruppo SAir oggetto del presente postulato.

2001 P 01.3209 *Accordi commerciali e diritti dell'uomo (N 5.6.01, Commissione della politica estera CN 01.009)*

Questo postulato si basa sul principio della condizionalità politica in merito al quale il Consiglio federale ha preso una decisione nel 1999. Il Consiglio federale ha confermato e concretizzato questa decisione nel 2003 e ha introdotto un meccanismo di consultazione nell'amministrazione federale che comporta un nuovo approccio, più positivo, in grado di favorire il dialogo politico o provvedimenti mirati di aiuto e di sostegno.

Considerata tale decisione del Consiglio federale, raccomandiamo di togliere di ruolo questo postulato.

2001 P 01.3643 *Ordinamento delle indennità per perdita di guadagno in caso di malattia (N 12.12.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.019)*

Il postulato relativo all'esame dell'introduzione di un sistema di indennità per perdita di guadagno in caso di malattia (01.3643), inoltrato dalla Commissione dell'economia e dei tributi il 6 novembre 2001, è stato oggetto di un rapporto stilato dal Seco che è stato trattato in occasione della seduta del Consiglio federale del 19 dicembre 2003. Il Consiglio federale ha preso atto di questo rapporto e ha considerato realizzato il postulato. Il rapporto giunge alla conclusione che attualmente l'introduzione di una tale assicurazione non è opportuna, soprattutto per motivi di costi.

2003 P 01.3089 *Sette misure per una politica di crescita (N 5.6.02, Partito liberale radicale; S 18.6.03)*

Il 22 gennaio 2003, il Consiglio federale ha preso atto del rapporto del gruppo di lavoro interdipartimentale "Crescita economica". Il gruppo di lavoro era stato creato con l'intento di concretizzare le direttive per una politica di crescita delineate nel rapporto del DFE sulla crescita economica. Il Consiglio federale decise di definire, nel quadro del programma di legislatura, le proposte del suddetto gruppo di lavoro che dovevano essere concretizzate (cfr. anche il capitolo "Crescita economica" nella parte 1 del rapporto aziendale). In base al rapporto del gruppo di lavoro "Crescita economica", decise inoltre di proporre lo stralcio degli interventi 99.3584, 00.3229 e 01.3089 nel rapporto di gestione 2003.

Nella sessione estiva 2003, il Consiglio degli Stati decise di stralciare il punto 1 dell'intervento del Gruppo PRD ritenendolo realizzato con il rapporto del DFE sulla crescita economica. Decise inoltre di adottare i punti 2 e 4 di tale intervento sotto forma di postulato. Nel punto 2 si richiedeva di elaborare una strategia pertinente per una politica di crescita, e nel punto 4 di presentare, tra gli obiettivi annuali del Consiglio federale, misure concrete per l'attuazione di questa strategia di crescita. Il punto 2 è stato realizzato con il rapporto del gruppo di lavoro "Crescita economica" (pubblicato dal Seco nelle *Grundlagen der Wirtschaftspolitik*), mentre il punto 4 è stato realizzato con gli obiettivi 2004. Questi obiettivi dimostrano che la concretizzazione di una strategia di crescita richiesta nei tre interventi di cui si è proposto lo stralcio, è stata realizzata nel quadro del programma di legislatura. L'obiettivo 1 prevede la concretizzazione della strategia d'innovazione richiesta nel postulato P 00.3229; l'obiettivo 2 prevede, tra l'altro, l'eliminazione degli ostacoli nel mercato interno richiesta nell'intervento del Gruppo PRD (revisione LMI); l'obiettivo 6 si concentra sull'impegno necessario al fine di assicurare una sostenibilità ecologica (cfr. P 00.3229). L'obiettivo 15, infine, rimanda alla capacità concorrenziale delle condizioni quadro in Svizzera rispetto a quelle nell'UE (cfr. P 99.3584). Con l'accordo sulla libera circolazione delle persone, da estendersi ai nuovi membri dell'UE, e con l'accordo generale sugli scambi di servizi, su cui si intendono portare avanti le trattative, saranno eliminati gli ostacoli all'esercizio di un'attività in Svizzera e saranno creati nuovi posti di lavoro nel nostro Paese.

Considerato che il programma di legislatura deve essere presentato nel 2004, chiederemo lo stralcio dei punti 3, 5, 6 e 7 dell'intervento PRD (adottati sotto forma di mozione) con il rapporto di gestione 2004.

Ufficio federale dell'agricoltura

2000 P 98.3676 *Protezione degli animali e dell'ambiente. Applicazione (N 15.6.00, Oehrli)*

Conformemente all'articolo 77 della legge sulla protezione delle acque (LPAC), i Cantoni stabiliscono i termini per l'adattamento della capacità degli impianti di deposito di concimi aziendali tenendo conto dell'urgenza di ogni singolo caso. In tal modo tengono in considerazione l'effetto pregiudizievole delle installazioni esistenti per le acque, delle possibilità tecniche nonché della situazione economica e sociale del gestore. I Cantoni vegliano affinché tutti gli impianti di deposito siano risanati entro il 2007. Le vigenti disposizioni legali consentono di procedere in modo mirato al risanamento di impianti per il deposito di concimi aziendali. Non sono richiesti investimenti inutili. La LPAC chiede esplicitamente che per il risanamento venga tenuta in considerazione l'urgenza di ogni singolo caso. Fino alla fine del mese di ottobre 2007 i Cantoni hanno pertanto la possibilità di rinunciare al risanamento in aziende che cesseranno la loro attività, sempreché non vi sia alcun effetto pregiudizievole diretto o indiretto per le acque.

Il Consiglio federale s'impegna affinché le prescrizioni sulla protezione degli animali vengano applicate in modo adeguato. Mediante la modifica del 14 maggio 1997 dell'ordinanza sulla protezione degli animali, ha dunque deciso di introdurre diverse norme transitorie. Sono stati previsti termini di adattamento fino alla fine del mese di giugno 2007 concernenti l'uso restrittivo di stalle, le esigenze minime per poste da parto e le esigenze minime cui devono adempiere i box con giaciglio e trogolo. Per ciò che concerne i bovini (esclusi vitelli, giovenche e vacche in avanzato stato di gestazione), la creazione di un settore di riposo con lettiera diviene obbligatorio solo al momento di una nuova costruzione e trasformazione di un edificio. Grazie a questi termini transitori, nella maggior parte dei casi gli adattamenti possono essere realizzati nel quadro dei normali lavori di ristrutturazione delle stalle. Per l'ingrasso dei tori, si può ricoprire un pavimento graticolato con uno strato in gomma. Migliorando la qualità del suolo e della stalla, l'adatto all'ingrasso soddisfa allo stesso tempo le esigenze legali senza dover trasformare l'insieme dell'edificio. Inoltre, in caso di bovini in sistemi a stabulazione fissa che beneficiano di uscite regolari all'aperto durante almeno 90 giorni all'anno, vi è la possibilità di ammettere eccezioni riguardanti singole aziende nel quadro del principio della proporzionalità.

Grazie alle aziende settoriali ai sensi dell'articolo 12 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola (modifica del 26 novembre 2003), nel quadro della collaborazione interaziendale è possibile trovare una soluzione ai problemi relativi alla protezione degli animali e delle acque. Ciò consente a diverse aziende l'allevamento in comune dei loro animali da reddito. Un'azienda che ha difficoltà in uno dei settori succitati, può spostare i suoi animali in un'azienda che soddisfa le esigenze. In tal modo non rischia di subire una riduzione dei pagamenti diretti di cui beneficia.

In seguito alla modifica dell'ordinanza del 26 novembre 2003 sulle misure sociali collaterali nell'agricoltura, la Confederazione può concedere un aiuto a qualsiasi agricoltore che desideri riqualificarsi professionalmente. L'aiuto per la riqualificazione mira ad attenuare gli effetti dovuti all'evoluzione strutturale. Tale aiuto è concesso a condizione che la persona in questione cessi l'attività agricola lucrativa al più tardi due anni dopo la nuova formazione. Gli aiuti di riqualificazione comprendono contributi alle spese di formazione e ai costi di sostentamento. Essi sono concessi solo se la gestione dell'azienda richiedeva almeno 0,75 USM e solo se il richiedente inizia la riqualificazione entro il compimento dei 52 anni di età. Mettendo in atto tale aiuto, il Consiglio federale ha creato un provvedimento mirato destinato a giovani capiazienda che non hanno prospettive professionali future.

Le richieste del postulato sono state quindi soddisfatte.

2000 P 00.3556 *Rapporto «Inventario delle specialità culinarie» (N 06.10.00, Zisyadis)*

In occasione della seduta del 2 luglio 2003, il Consiglio federale ha approvato il rapporto "Inventario del patrimonio culinario della Svizzera", redatto sulla base del postulato del consigliere nazionale Zisyadis. Nel rapporto si esamina la fattibilità di un tale inventario su cui, nel 2002, è stato condotto un progetto pilota. Secondo il rapporto, un inventario di questo genere consentirebbe di identificare le peculiarità specifiche di prodotti locali e tradizionali della Svizzera e di comprenderne meglio il valore; potrebbero inoltre venire riscoperti metodi di produzione ormai caduti nell'oblio. Si potrebbero valorizzare prodotti finora tenuti in poco conto e si potrebbe evitare che il sapere culinario venga dimenticato. Questo inventario sarebbe quindi di grande utilità per il patrimonio culinario svizzero e si inserirebbe, inoltre, nel contesto di politica agricola e regionale. Potrebbe servire alla promozione della cultura dell'alimentazione in Svizzera e far conoscere la nostra tradizione gastronomica, un aspetto delle regioni svizzere finora praticamente ignoto.

L'inventario sarà redatto e curato da un ente privato. Dopo uno studio preliminare e con l'assistenza dell'Ufficio federale dell'agricoltura per il tramite del *Service romand de vulgarisation agricole* (SRVA), il 21 gennaio 2004, i quattro partner interessati alla realizzazione dell'inventario (*Slow Food Suisse*, SRVA, *landwirtschaftliche Beratungsstelle Lindau-LBL* e l'associazione *Inventaire des Produits du Patrimoine Culinaire Suisse* - IPPACS) hanno costituito l'associazione *Patrimoine culinaire suisse* con la partecipazione dei Cantoni. L'Associazione si è fissata come obiettivo l'allestimento di un inventario del patrimonio culinario della Svizzera da rendere accessibile, in forma stampata, a un vasto pubblico. Questo progetto prenderà il via nel 2004 e dovrebbe concludersi tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007.

2002 P 02.3355 *Rapporto sulle difficoltà legate al lavoro agricolo e sulle conseguenze sociali della nuova politica agricola (N 4.10.02, Bugnon)*

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha analizzato le questioni contenute nel presente postulato sotto diversi aspetti. Ciò che concerne il tempo di lavoro e l'onere fisico è stato in larga misura studiato sulla base di riferimenti di economia del lavoro elaborati dalla Stazione di ricerche in economia e tecnologie agricole di Tänikon. Un ulteriore riferimento è stata la statistica del volume di lavoro stabilita dall'Ufficio federale di statistica. Gli aspetti sociali sono stati esaminati con l'aiuto di sondaggi sulla salute realizzati dall'UST e dai censimenti della popolazione. I risultati di tutte queste valutazioni sono stati pubblicati nel Rapporto agricolo 2003 dell'UFAG. Le richieste del postulato sono state quindi soddisfatte.

Ecco alcuni elementi chiave: fra il 1991 e il 2001, l'orario di lavoro annuale di agricoltori e silvicoltori indipendenti è diminuito, segnatamente tra il 1991 e il 1996. Tuttavia esso rimane il più elevato se si considera il confronto intersettoriale tra lavoratori indipendenti. Soltanto nel caso del settore alberghiero e della ristorazione l'orario di lavoro resta comunque su livelli ben superiori-

ri rispetto agli altri settori. Nel periodo di riferimento 1990 - 2001, l'onere temporale legato a tutti i processi lavorativi osservati in campicoltura e foraggicoltura, su una superficie di riferimento di un ettaro, si è ridotto notevolmente e, secondo le previsioni, tale tendenza continuerà fino al 2010. Analogamente, nella detenzione di bestiame lattifero si osserva un considerevole calo dell'onere temporale per vacca. Anche l'onere fisico legato a tale attività si è ridotto nell'ultimo decennio. Complessivamente nel 2010 il progresso tecnico potrebbe far sì che la crescita aziendale dovuta al mutamento strutturale non si ripercuota mediamente sull'onere temporale, bensì consenta un ulteriore calo dell'onere fisico del singolo contadino. Tuttavia la situazione può variare notevolmente nelle singole aziende. La crescita aziendale può implicare un maggior onere temporale, laddove non si attuino i necessari adeguamenti tecnici e organizzativi (imprenditori retribuiti, cessione di un altro ramo aziendale, ecc.). I dati dei sondaggi sulla salute mostrano che, nel complesso, lo stato di salute dei contadini è migliorato: nel 2002 la quota di contadini che ritiene di essere in buona salute è infatti aumentata rispetto a dieci anni fa. Per quanto riguarda gli indicatori dello stato di salute psichica, i risultati del 2002 sono migliori rispetto a quelli del 1992 sia per i contadini sia per le contadine. I sondaggi indicano inoltre che rispetto a dieci anni fa, nel 2002 non è diminuita la partecipazione dei contadini ad eventi associativi. Tra le donne, invece, la partecipazione è in calo pur restando superiore a quella delle donne del gruppo di confronto.

Ufficio federale di veterinaria

2000 P 00.3574 *Trasporto di animali in Svizzera (N 15.12.00, Scherer Marcel)*

Questo postulato invita il Consiglio federale ad autorizzare i transiti di suini in Svizzera soltanto se non costituiscono un pericolo per lo stato di salute degli effettivi di suini svizzeri. Secondo l'articolo 59 dell'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (RS 916.443.11), il transito degli animali ad unghia fessa in Svizzera è limitato al traffico ferroviario e aereo. Al momento, attraverso la Svizzera non sono trasportati suini vivi.

L'Ufficio federale di veterinaria ha comunque condotto un'analisi qualitativa dei rischi per valutare i pericoli di salute cui incorrono gli effettivi di suini svizzeri in caso di transito di suini in Svizzera. Dall'analisi è emerso che le infezioni che possono insorgere in seguito al trasporto di suini sono: la malattia di Aujeszky, la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) e, alla fine del risanamento di superficie, la polmonite enzotica. L'analisi ha tuttavia rilevato che, presupponendo che venga adottata la modalità di trasporto più probabile (ferrovia e tratta Basilea-Ticino) e che vengano osservate le misure igieniche, il rischio di contaminazione di queste malattie in seguito al transito di suini è relativamente trascurabile. Se in futuro la frequenza e la portata dei trasporti attraverso la Svizzera dovessero aumentare considerevolmente, si dovrebbe procedere a una nuova valutazione dei rischi. Si raccomanda di attenersi alla disposizione secondo cui gli animali ad unghia fessa possono essere trasportati attraverso la Svizzera soltanto per via ferroviaria o aerea.

Sulla base dei suddetti risultati, al momento non sono necessarie misure supplementari.

2001 P 01.3182 *Identificazione dei suini. Modifica delle pertinenti disposizioni (N 22.6.01, Brunner Toni) in precedenza: DFE/UFAG*

Nell'aprile del 2002, l'Ufficio federale di veterinaria ha approvato un progetto di verifica della leggibilità del tatuaggio sui lombi dei suini. A questo scopo, nel corso del 2002, i lattonzoli di 10 aziende sono stati contrassegnati esclusivamente con un tatuaggio dei lombi, di cui si è poi verificata la leggibilità al momento della macellazione. Nel febbraio del 2003, il Consiglio federale ha assegnato all'Ufficio federale dell'agricoltura il compito di redigere il rapporto conclusivo di questa indagine.

Uno dei vantaggi del tatuaggio dei lombi consiste nel fatto che è praticamente impossibile falsificarlo. D'altro canto, si è visto che la sua leggibilità, sia automatica che ad occhio nudo, non è soddisfacente. Una buona leggibilità è, però, una condizione essenziale ai fini della rintracciabilità.

L'identificazione dei suini dovrebbe essere uniformata; autorizzando un altro metodo, oltre a quello delle marche auricolari oggi in uso, contraddirebbe questa regola fondamentale.

Un nuovo sistema di identificazione potrebbe essere preso in considerazione soltanto se tutti gli operatori del settore della produzione suinicola si dichiarassero favorevoli, prospettiva questa non molto probabile considerato l'elevato costo della macchina per eseguire i tatuaggi.

In base alle suddette considerazioni, si può concludere che il tatuaggio dei lombi non può essere riconosciuto come sistema ufficiale di identificazione dei suini.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

2000 P 98.3187 *Campagna di formazione compensativa (N 16.6.99, Gruppo socialista; S 20.3.00)*

Nella risposta all'intervento del gruppo socialista, il Consiglio federale ha già precisato che non sussiste ragione che giustifichi una vera e propria campagna di formazione compensativa, dato che alcune offerte formative devono addirittura essere soppresse perché la domanda non è sufficiente. D'altro canto, nuove possibilità di formazione e certificazione per adulti sono senza dubbio auspiccate.

La nuova legge sulla formazione professionale, entrata in vigore nel 2004, prevede una vasta gamma di soluzioni formative individuali o di gruppo. Essa dispone, inoltre, che l'ammissione alle procedure di qualificazione non sia più vincolata alla frequentazione di determinati cicli di formazione e definisce disposizioni specifiche per la preparazione del "dossier personale" che attesta le qualificazioni che possono essere computate come interi cicli di formazione o parti di essi. In alcuni settori si stanno facendo le prime esperienze in questa direzione.

2001 P 01.3640 *Programma di incentivazione in favore del reinserimento professionale delle donne (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)*

Il Consiglio federale è favorevole al reinserimento professionale di donne e uomini. La nuova legge sulla formazione professionale, entrata in vigore nel 2004, prevedeva, già nella sua fase preliminare, maggiori possibilità in termini di formazione di recupero e di reinserimento professionale. Durante i dibattiti parlamentari questo aspetto è rimasto indiscusso e sono già state elaborate offerte formative in questo senso.

Considerata la situazione, tanto sul fronte della domanda che dell'offerta, per il momento il Consiglio federale non vede l'esigenza, né in termini di domanda né d'offerta, di avviare un programma di incentivazione in favore del reinserimento professionale. Per verificare e incentivare le misure in questo settore sono sufficienti le basi legali esistenti. Inoltre, l'attuazione della nuova legge sulla formazione professionale prevede la revisione di circa 300 ordinanze relative alla formazione professionale di base. A questo compito spetta la precedenza. I lavori di revisione offriranno l'occasione di integrare nelle nuove basi legali delle offerte formative di formazione di recupero e reinserimento professionale specifiche a una professione.

Ufficio federale delle abitazioni

2001 P 01.3295 *Un margine di tolleranza nei sussidi agli inquilini (N 5.10.01, Robbiani)*

In questo postulato si richiede di introdurre un margine di tolleranza per i limiti del reddito e della sostanza che danno diritto a riduzioni suppletive secondo la legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP). Un aumento del salario può infatti determinare un superamento del limite di reddito portando alla conseguenza paradossale per cui, a causa della perdita della riduzione suppletiva, il nucleo familiare si ritrova con un reddito inferiore a quello precedente. Ciò determina spesso situazioni molto difficili, come ad esempio l'interruzione dei rapporti con il vicinato e cambiamenti di scuola. Si prevede perciò di modificare l'ordinanza relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni l'accesso alla loro proprietà per introdurre un margine di tolleranza pari al 10 per cento. Questa modifica entrerà in vigore nel 2004 e, con essa, il postulato sarà quindi realizzato.

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Segreteria generale

1999 P 99.3410 *Riduzione dei costi della sorveglianza telefonica (N 22.12.99, Heim)*

In virtù dell'articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), il 7 aprile 2004 il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza sulle tasse. Essa prevede che, in virtù dell'articolo 16 capoverso 1 LSCPT, agli offerenti di prestazioni postali e di telecomunicazione si deve corrispondere un'indennità appropriata per le spese a loro carico e che il Servizio per compiti speciali (SCS), unità amministrativa competente in materia di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, è tenuto a riscuotere tasse che coprono i costi. La nuova ordinanza sulle tasse porterà a una semplificazione della contabilità e terrà conto dell'evoluzione tecnica, la quale comporterà una riduzione dei costi del personale presso il SCS e gli offerenti di prestazioni.

Ufficio federale delle acque e della geologia

2000 P 98.3600 *Terremoti. Misure preventive (N 8.6.00, [Epinay]-Mariétan) – in precedenza: DDPS/UFPC*

Il Consiglio federale è consapevole dei rischi derivanti dal pericolo naturale rappresentato dai terremoti. A seguito di alcune raccomandazioni emanate da un gruppo di lavoro interdipartimentale, esso ha pertanto istituito un organo di coordinamento preposto all'elaborazione di provvedimenti preventivi e lanciato un programma di misure per il periodo 2001-2004. Il programma comprende sette misure, tra cui la realizzazione di nuovi edifici antisismici che sono sotto la responsabilità della Confederazione (edifici federali o edifici di terzi autorizzati o cofinanziati dalla Confederazione), la verifica della sicurezza antisismica di opere edili di proprietà della Confederazione nonché l'elaborazione di un piano di intervento in caso di terremoto. I Cantoni sono responsabili dell'ordine e dell'attuazione di ulteriori misure. La Confederazione non dispone infatti di basi costituzionali in materia.

In risposta all'iniziativa parlamentare Hess Walter (00.458 – Terremoto. Assicurazione immobiliare nazionale), il 13 novembre 2001 la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale ha deciso di presentare una propria iniziativa parlamentare, con la quale introdurre nella Costituzione federale la competenza della Confederazione nel settore dei pericoli naturali (02.401. Articolo costituzionale sulla protezione contro i pericoli naturali). Il 18 novembre 2003, al termine della procedura di consultazione, la Commissione ha tolto l'oggetto di ruolo e ritirato l'iniziativa, decidendo che anche in futuro le misure generali di prevenzione dei terremoti non dovranno essere di competenza della Confederazione.

2001 P 00.3699 *Inondazioni in Ticino. Misure di prevenzione (N 23.3.01, Eymann)*

Le trattative condotte con le competenti autorità italiane in merito ad una migliore regolazione delle acque del Lago Maggiore avanzano da tempo a rilento e non portano ad alcun risultato. Tuttavia negli ultimi tempi si è verificata un'inversione di tendenza, in quanto anche l'Italia ha riconosciuto la necessità di un intervento. Allo scopo di trovare una soluzione al problema che sia sostenibile per entrambe le parti in causa, sono necessari innanzitutto approfonditi lavori preliminari, ai quali si interessino e partecipino anche le autorità italiane. Il prossimo di questi lavori consiste in uno studio di fattibilità in relazione al miglioramento della regolazione delle acque (modernizzazione dell'impianto di Sesto Calende ed elaborazione di un nuovo regolamento sulla regolazione delle acque). Per il finanziamento si attingerà anche ai fondi provenienti dal programma Interregio III. Attualmente non si ritiene necessario un intervento politico ad alto livello.

2000 P 00.3639 *Convenzione internazionale sulle acque (N 23.3.01, Gonseth)*

Negli anni scorsi, in occasione di diverse conferenze internazionali (Conferenza sulle acque di Bonn, WSSD Johannesburg, 3° Forum mondiale sull'acqua di Kyoto), le delegazioni svizzere hanno discusso con diversi rappresentanti di altri Stati allo scopo di verificare il sostegno internazionale ad un'iniziativa per una Convenzione internazionale sulle acque. Questi colloqui esplorativi hanno permesso di constatare che attualmente la comunità internazionale non ha intenzione di introdurre nuovi strumenti globali nel settore idrico. Poiché i problemi legati all'acqua si manifestano in modo diverso a livello regionale, si preferisce piuttosto concludere accordi regionali. Ciononostante, nell'autunno del 2003, nel corso del terzo Meeting of the Parties della "Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes" (Convenzione di Helsinki) dell'UNECE a Madrid, si è deciso, su iniziativa della Svizzera, di aprire questa Convenzione anche ai Paesi non europei.

Gli obiettivi perseguiti nell'auspicata Convenzione internazionale sulle acque trovano riscontro in diversi punti dei "Millennium Development Goals", che la Svizzera appoggia. Si tratta di iniziative concrete e attuabili, che vengono promosse ed accettate a livello internazionale. Anche la Svizzera le sostiene, impegnandosi attivamente con mezzi propri per la loro realizzazione.

Attualmente impegni particolari volti al lancio e all'elaborazione di una nuova Convenzione internazionale nel settore idrico non sembrano essere promettenti e per questo bisognerebbe rinunciarvi.

Ufficio federale dell'energia

1999 P 99.3529 *Parità di trattamento tra gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e gli impianti di cogenerazione che sfruttano le energie rinnovabili (N 22.12.99, Vallender) - in precedenza DATEC/UFAPF*

La modifica dell'articolo 1 lettera h dell'ordinanza sull'energia (RS 730.01), richiesta nel postulato, è stata effettuata dal Consiglio federale con l'ordinanza del 7 dicembre 2001 (RU 2002 181), nella quale gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e gli impianti di cogenerazione che sfruttano le energie rinnovabili sono equiparati per quanto concerne il grado di rendimento annuo.

2000 P 00.3171 *Possibilità di risparmio di elettricità (N 6.10.00, Sommaruga)*

Da quando è stato presentato il postulato, il Consiglio federale e l'Ufficio federale dell'energia (UFE) hanno adottato diversi provvedimenti a favore di quanto richiesto nell'intervento. L'ordinanza sull'energia è stata modificata due volte, con effetto a partire dal 1.1.2002 e dal 1.1.2004, allo scopo di introdurre nuove disposizioni per l'ammissione di refrigeranti e congelatori nonché l'etichetta Energia per 7 categorie di apparecchi elettrici. L'etichetta Energia è prevista anche per altre categorie di appa-

recchi. Nell'adottare queste misure, occorre osservare la conformità OMC, onde evitare il loro fallimento a causa di ostacoli al commercio.

Nell'ambito di SvizzeraEnergia, l'UFE collabora e scambia regolarmente informazioni con le organizzazioni ambientaliste, settoriali e dei consumatori per quanto concerne gli apparecchi elettrici, allo scopo di aumentare la loro efficienza energetica. In collaborazione con le due agenzie del settore, l'Agenzia svizzera per l'efficienza energetica (SAFE) e l'agenzia energia apparecchi elettrici, SvizzeraEnergia sostiene diversi progetti volti a sensibilizzare maggiormente la popolazione sul tema. Anche dopo lo stralcio del postulato, l'UFE intende continuare ad impegnarsi per lo sfruttamento razionale dell'energia.

2000 P 00.3477 *Posizione dell'energia idroelettrica indigena in un mercato dell'elettricità liberalizzato (S 4.12.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 99.055)*

Da quando è stato presentato il postulato, sono stati condotti diversi studi riguardanti tra l'altro la posizione dell'energia idrica in un mercato liberalizzato e che danno una risposta ai quesiti posti dalla Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati. In questo contesto vanno menzionati lo studio del CEPE (Centre for Energy Policy und Economics del Politecnico di Zurigo) concernente il miglioramento delle condizioni degli impianti idroelettrici in Svizzera, lo studio del medesimo centro in merito al significato dei canoni per i diritti d'acqua in Svizzera e alle possibilità di una flessibilizzazione nonché uno studio della econcept et al. sull'energia eolica e parco degli impianti idroelettrici svizzeri. È necessario inoltre ridefinire il ruolo dell'energia idrica a seguito del no alla LMEE pronunciato nella votazione popolare del settembre 2002. Per questo motivo l'energia idrica viene trattata in modo specifico insieme alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica nel quadro dei lavori preliminari in vista di una nuova regolamentazione del settore dell'energia elettrica. Da questi lavori dovrebbero scaturire delle proposte volte a rafforzare la forza idrica nell'ambito di un mercato liberalizzato.

2001 P 01.3008 *Applicazione della LMEE. Scadenario per l'elaborazione dell'ordinanza (N 22.6.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)*

L'ordinanza relativa alla legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE) è stata posta in consultazione dal Consiglio federale prima della votazione popolare del 22 settembre 2002, con la quale la legge è stata respinta.

2001 P 01.3013 *Legislazione sulle tasse per l'ambiente compatibile con l'energia nucleare (S 14.6.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)*

La questione delle autorizzazioni per le centrali nucleari è stata disciplinata nel quadro della nuova legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare. A seguito del rifiuto delle iniziative popolari sul nucleare (maggio 2003), la Confederazione continua a sostenere la ricerca nel settore. Nel definire e sviluppare provvedimenti in materia, gli oneri fiscali dei singoli vettori energetici, in particolare anche quelli dell'energia nucleare, sono presi in considerazione per quanto necessario e possibile. L'intervento non riguarda questioni di attualità e, anche per questo motivo, può essere tolto di ruolo.

2001 P 01.3536 *Partecipazione della Svizzera al mercato interno UE della corrente elettrica proveniente da energie rinnovabili (N 14.12.01, Gruppo socialista)*

Le basi legali relative all'obbligo di dichiarazione della corrente elettrica sono state create con l'introduzione del nuovo articolo 5^{bis} (Caratterizzazione dell'elettricità) nella legge sull'energia (LEne, RS 730.0). Attualmente sono in corso gli adeguamenti materiali e organizzativi, che dovranno tenere conto in particolare della compatibilità con la normativa UE. La legge sull'energia contiene ulteriori disposizioni volte a promuovere la corrente elettrica derivante dalle energie rinnovabili (nuovo articolo 7 capoverso 7 concernente il finanziamento delle spese supplementari per la ripresa della corrente elettrica di produttori indipendenti). I lavori attualmente in corso in vista della definizione di una nuova regolamentazione del settore dell'energia elettrica riguardano tra l'altro provvedimenti a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.

2001 P 01.3588 *Rapporto sulla sicurezza degli impianti nucleari (N 14.12.01, Teuscher)*

Nel contesto degli attentati terroristici negli USA del settembre 2001, con questo postulato il Consiglio federale è invitato a presentare al Parlamento un rapporto sulla sicurezza degli impianti nucleari in Svizzera. Il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad accettare il postulato.

A seguito degli attentati, le autorità svizzere preposte alla sicurezza degli impianti nucleari si sono occupate in particolare del rischio di uno schianto intenzionale di un aereo su impianti nucleari. Il 21 settembre 2001, la Divisione per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN) ha pubblicato un primo rapporto. La DSN e l'UFE hanno condotto successivamente ulteriori studi. In occasione della conferenza stampa del 3 aprile 2003 a Berna, la DSN ha illustrato la sua posizione in merito alla sicurezza delle centrali nucleari svizzere in caso di schianto intenzionale di un aereo; l'organo competente dell'UFE ha inoltre informato i media sui provvedimenti volti a garantire la sicurezza degli impianti. Il Consiglio federale ha riassunto i risultati di tutti questi lavori nella sua risposta del 10 settembre 2003 all'interrogazione ordinaria Teuscher dell'8 maggio 2003 (03.1049, Sicurezza degli impianti nucleari in caso di attacchi terroristici: domande senza risposta).

Nella risposta si spiega che già prima dell'11 settembre 2001 era garantito un alto livello di protezione delle centrali nucleari svizzere in caso di atti di sabotaggio. La stima dei rischi da parte dell'UFE e le misure di protezione messe a punto vengono costantemente verificate e se necessario adeguate dalle autorità federali. La protezione degli impianti nucleari svizzeri dagli atti di sabotaggio è conforme alle direttive dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (IAEA). Proprio ai fini di una protezione effettiva degli impianti non è possibile divulgare dettagli sulle misure adottate e sulle relative stime dei rischi.

Le centrali nucleari, come la maggior parte degli impianti tecnici, non offrono una protezione assoluta contro attacchi terroristici dal cielo o contro eventi bellici. Tuttavia la DSN, nel suo rapporto del 3 aprile 2003, è giunta alla conclusione che i reattori delle centrali di Gösgen e di Leibstadt sono sicuri in caso di perforazioni causate dallo schianto intenzionale di un aereo. Il grado di protezione per gli impianti più vecchi di Beznau e di Mühleberg è altrettanto alto e la probabilità di emissione di sostanze radioattive in caso di attacco terroristico dal cielo è bassa.

2001 P 01.3424 *Ripresa dell'energia prodotta dagli impianti di incenerimento dei rifiuti (N 14.12.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)*

La questione sollevata nel postulato in merito all'indennizzo della corrente elettrica proveniente dagli impianti di incenerimento dei rifiuti è trattata in uno studio approfondito relativo ai costi e agli indennizzi di questo tipo di elettricità. Lo studio propone misure atte ad aumentare l'efficienza dello sfruttamento dell'energia prodotta in questi impianti. Una delle misure proposte si riallaccia a quanto richiesto nel postulato, ovvero il riconoscimento a livello legale del componente biogeno dei rifiuti quale fonte di energia rinnovabile (modifica dell'ordinanza sull'energia, art. 1 lett. f). Ciò permetterebbe di creare la condizione per l'aumento dell'indennizzo della quota rinnovabile della produzione di elettricità proveniente dagli impianti di incenerimento dei rifiuti (almeno 15 cent./kWh secondo le raccomandazioni dell'UFE del 21.1.2003). Questa proposta con le relative conseguenze saranno esaminate nel corso dell'anno dalla Commissione per le condizioni di allacciamento dei produttori indipendenti (CAP).

Ufficio federale delle strade

1999 P 99.3281 *Maggiore sicurezza nelle gallerie sulla rete delle strade nazionali (N 8.10.99, Günter)*

In questo intervento si chiede di valutare l'effettivo pericolo rappresentato dalle attuali gallerie autostradali, di proporre misure intese ad incrementare rapidamente la sicurezza nei tunnel, di includere nell'analisi anche le gallerie progettate e, se del caso, di presentare soluzioni alternative alla luce delle più recenti conoscenze in materia.

I gravi incidenti occorsi nelle gallerie del Monte Bianco e dei Tauri nel marzo e nel maggio 1999 avevano spinto l'allora Direttore dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) a istituire una « task force gallerie », incaricata di esaminare il livello di sicurezza dei tunnel autostradali e di fornire elementi su cui basare i provvedimenti intesi a rendere queste opere più sicure. In quest'ottica, i responsabili cantonali sono stati incaricati di esaminare, per mezzo di una lista di controllo, l'infrastruttura di tutti i tunnel di lunghezza superiore a 600 m. La task force ha inoltre verificato le interfacce tra la manutenzione corrente, la polizia stradale e i servizi di soccorso, esaminato i piani e le strategie d'intervento nonché le uscite di soccorso, analizzando infine anche le circostanze degli incidenti verificatisi fino a quel momento. Queste indagini, unitamente alle esperienze maturate all'estero, sono servite a stilare un lungo catalogo di misure comprendente proposte per ognuno dei quattro fattori d'influsso: utenti della strada, esercizio, infrastruttura e veicoli. Il rapporto finale è stato pubblicato nel maggio del 2000.

A titolo di misura immediata, l'equipaggiamento di quattro gallerie lungo l'asse del San Bernardino è stato completato con un sistema di illuminazione d'emergenza in caso d'incendio. Inoltre è stata organizzata una campagna d'informazione sul tema del comportamento da adottare in galleria. Parallelamente, l'equipaggiamento tecnico (per esempio i dispositivi ottici di guida, la segnaletica degli impianti di sicurezza) dei tunnel esistenti è e sarà modernizzato al fine di prevenire incidenti e migliorare le possibilità di autosalvataggio.

Anche un gruppo di esperti dell'ONU si è occupato della sicurezza nei tunnel. Nel proprio rapporto del dicembre 2001, esso proponeva delle misure atte a incrementare la sicurezza stradale. Le proposte della task force e del citato gruppo di esperti sono state prese in considerazione dalle nuove norme SIA 197 e SIA 197/2 riguardanti l'elaborazione di progetti di tunnel. Le norme vengono attualmente rielaborate per la seconda volta. Tutte le future gallerie sono già state progettate secondo le nuove prescrizioni.

2000 P 99.3535 *Guida di un veicolo sotto l'influsso di stupefacenti e actio libera in causa (N 23.6.00, Wiederkehr)*

Il postulato chiede che i giudici, sia nell'ambito della legge sulla circolazione stradale sia in quello del Codice penale, siano maggiormente resi attenti al fatto che accettare l'*actio libera in causa* e, dunque, la rinuncia a riconoscere la responsabilità scemata e a ridurre le sanzioni in caso di guida in stato di ebbrietà dovrebbero costituire l'eccezione e non la regola.

Nel quadro della revisione della parte generale del Codice penale svizzero (98.038; LF del 13.12.2002), conformemente alla giurisprudenza e alla dottrina è stata apportata una precisazione che tiene conto di quanto richiesto nel postulato. Secondo l'articolo 19 capoverso 4 della revisione, i capoversi 1-3 relativi all'esenzione dalla pena e all'attenuazione della stessa non sono applicabili se l'imputato abbia potuto evitare l'irresponsabilità o la responsabilità scemata e prevedere l'atto compiuto in stato di ebbrietà. Il messaggio del Consiglio federale (FF 1999 1669) spiega questo principio con l'esempio della guida in stato di ebbrietà:

"Non è necessario che l'autore abbia voluto il reato (*dolus directus*); è sufficiente che abbia accettato la possibilità di commettere un reato (*dolus eventualis*) o che abbia potuto o dovuto rendersi conto o considerare che, riducendo le sue facoltà, si sarebbe esposto al pericolo di commettere un reato (negligenza). Si pensi segnatamente a colui che si ubriaca, intenzionalmente o per negligenza, mentre invece avrebbe potuto o dovuto tenere in linea di conto che avrebbe poi dovuto mettersi al volante; se causa un incidente mortale sarà punito, oltre che per violazione dell'articolo 91 della legge sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01), per omicidio colposo".

Poiché si è tenuto conto di quanto richiesto nel postulato, si propone lo stralcio dal ruolo.

2000 P 00.3134 *Pletora di norme nel diritto della circolazione stradale. Ripresa di standard internazionali (S 19.6.00, Bieri)*

Nel quadro di un progetto dedicato all'attuazione delle richieste formulate dall'autore del postulato, l'USTRA ha analizzato la situazione attuale del diritto sulla circolazione stradale, confrontato la legislazione in vigore con quella di altri Stati e delineato possibili soluzioni. Si è tenuto conto anche di esperienze maturate in questo campo all'estero, come proposto nel postulato.

Dall'analisi è emersa la chiara necessità di agire. Il codice stradale è perfettibile in particolare riguardo ai seguenti punti:

- Una migliore strutturazione della materia, una riduzione della densità normativa, in particolare laddove le norme si rivolgono a un pubblico vasto (norme di comportamento), nonché un linguaggio più semplice, renderebbero la legislazione più accessibile e comprensibile.
- Le esigenze in materia di legalità e il rispetto del principio «nulla poena sine lege» sono più elevate rispetto al passato e rendono necessario un adeguamento.

In base a quest'analisi sono state elaborate diverse opzioni d'intervento.

L'analisi e le opzioni, poste in consultazione presso i principali partner attivi nel campo della circolazione stradale, hanno condotto, in sostanza, ai seguenti risultati:

- La necessità di rimaneggiare sul piano formale la legislazione sulla circolazione è confermata dalla maggioranza.
- Questa rielaborazione non deve avere ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e sulla protezione dell'ambiente.
- La riduzione della densità normativa non è considerata prioritaria. L'accento è posto piuttosto sulla necessità di rendere il diritto più accessibile e comprensibile.

Le risorse finanziarie e di personale necessarie alla totale rielaborazione delle leggi e ordinanze del settore non saranno tuttavia disponibili in un prossimo futuro. Non è dunque possibile dare un seguito diretto a questo progetto. Gli insegnamenti sinora tratti fungeranno comunque da linea guida per le prossime revisioni ordinarie del diritto stradale e saranno in parte messi a frutto nel quadro del progetto di «Nuova politica della sicurezza stradale», nei settori norme della circolazione stradale e segnaletica.

2000 P 99.3406 *Autocontrollo del tasso alcolemico (N 19.9.00, Pelli)*

Questo postulato chiede che, prima di attuare la nuova legge sulla circolazione stradale, il Consiglio federale elabori una strategia atta a permettere ai conducenti di verificare il proprio tasso alcolemico prima di mettersi al volante. Il Consiglio federale aveva proposto di respingere il postulato poiché gli apparecchi privati di controllo del tasso alcolemico comportano un certo rischio: essi potrebbero infatti indicare un valore tale da consentire ancora la guida, anche in presenza di concentrazioni di alcol nel sangue superiori al valore limite. Al riguardo, nulla è cambiato. Il tema proposto nell'intervento è comunque stato trattato, con il sostegno della Consigliera nazionale Simoneschi Cortesi, nel quadro dei dibattiti relativi alla legge federale sulla circolazione stradale; in seguito è stato creato un nuovo articolo 2a che attribuisce alla Confederazione la competenza di promuovere una guida sicura attraverso campagne di sensibilizzazione mirate e altre misure preventive.

2000 P 99.3267 *Gottardo: raddoppio «part-time» (N 19.9.00, Maspoli)*

Questo intervento chiede che, in determinate circostanze, si sperimenti la circolazione a senso unico nella galleria stradale del San Gottardo.

La mozione è stata presentata nel 1999. Ora, dopo il grave incidente dell'ottobre 2001, la situazione è completamente cambiata. Dopo la riapertura del traforo del San Gottardo, in un primo tempo è stato introdotto per i veicoli pesanti un regime unidirezionale; poiché esso ha provocato code e tempi di attesa lunghi, è stato respinto da gran parte degli ambienti interessati. Il cosiddetto sistema "del contagocce", in vigore dall'ottobre 2002, si è invece rivelato efficace in quanto consente di aumentare le capacità di transito, senza trascurare la sicurezza.

Per motivi di sicurezza, non appare neppure sensato convogliare i veicoli pesanti sul passo del San Gottardo, senza parlare delle difficoltà che i camion potrebbero incontrare nelle strette curve del tratto della Schöllenen. Va infine ricordato che il passaggio da un regime di circolazione nei due sensi alla circolazione a senso unico, e viceversa, comporterebbe tempi di reazione lunghi vista l'estensione del tunnel; ne risulterebbero pertanto notevoli perdite in termini di capacità. Infine, non si devono dimenticare i rischi di sicurezza legati a una simile alternanza.

2000 P 00.3589 *Ampliamento dello svincolo Sciaffusa Sud della A4 in modo da privilegiare l'aggiramento di Neuhausen am Rheinfäll (S 30.11.00 Briner)*

Nell'intervento si chiede di esaminare l'ampliamento dello svincolo Sciaffusa Sud della A4 con l'aggiramento del Comune di Neuhausen am Rheinfäll (tunnel del Galgenbuck).

L'attuale svincolo Sciaffusa Sud provoca un forte congestionamento del traffico a Neuhausen, in quanto i veicoli si immettono e lasciano lo svincolo in un punto sfavorevole alla circolazione. Nel dicembre 2001 il Cantone è stato quindi incaricato di elaborare un progetto generale, che dovrebbe permettere di definire un tracciato per l'aggiramento del Comune di Neuhausen attraverso il tunnel del Galgenbuck, il numero di corsie nonché la posizione e il numero delle diramazioni. A questo scopo si sta esplorando tra l'altro la composizione geologica del tunnel mediante una serie di perforazioni. I risultati delle indagini sono contenute in un rapporto tecnico. In questa fase di progettazione è inoltre necessario un esame di impatto ambientale. Infine occorre determinare con precisione i costi dell'opera ed evitare così che nella fase successiva della progettazione (progetto esecutivo) si generino costi supplementari superiori al 10%. Ciò richiede un progetto generale già molto avanzato.

Stando alle attuali informazioni, il progetto generale sarà sottoposto nel 2005 al Consiglio federale, che si pronuncerà in merito. I lavori preliminari potrebbero così iniziare nel 2008 e quelli principali nel 2009.

2001 P 00.3586 *Armonizzazione fra la costruzione della tangenziale Zurigo ovest e il completamento della A4 nel distretto di Knonau (N 23.3.01, Scherer Marcel) – in precedenza DATEC/UFT*

Nel postulato si chiede al Consiglio federale di provvedere all'apertura simultanea alla circolazione della tangenziale ovest di Zurigo e del tronco della N4 attraverso il distretto di Knonau.

Tanto sulla tangenziale ovest di Zurigo quanto sulla A4 nel distretto di Knonau i lavori di costruzione sono pienamente in corso. Il programma di costruzione prevede l'apertura al traffico del primo tratto nel 2008 e del secondo nel 2010. Per ragioni tecniche, con molta probabilità non sarà possibile procedere ad un'apertura simultanea, tanto più che i provvedimenti che si potrebbero adottare per accelerare i lavori nel distretto di Knonau non produrrebbero l'effetto auspicato.

Innanzitutto va rilevato che i problemi di scadenze non riguardano solamente le due canne della galleria dell'Isisberg, ma anche i tratti a cielo aperto, per i quali sono necessari grossi lavori di sterro, che in caso di maltempo subiscono notevoli ritardi. L'accelerazione dei lavori alla galleria dell'Isisberg sarebbe possibile se si scavasse simultaneamente ad entrambi gli imbocchi; questa procedura comporterebbe tuttavia costi supplementari (ad esempio doppie installazioni) ed inoltre non sarebbe sensata in quanto, come già spiegato, i problemi di scadenze riguardano anche i tratti a cielo aperto. L'apertura al traffico di una sola canna della galleria dell'Isisberg non sarebbe possibile per motivi tecnici, poiché il piano di sicurezza è stato concepito per l'esercizio simultaneo delle due canne (in caso di evento, vie di fuga nell'altra canna). Per quanto concerne la possibile apertura parziale di un tratto a cielo aperto su una delle due carreggiate dell'autostrada tra i due raccordi previsti, va notato che l'intero sistema di raccordi, compreso il passaggio dall'autostrada alla rete subordinata e viceversa, è stato concepito per un traffico autostradale su

quattro corsie bidirezionale. Un'apertura parziale come quella appena menzionata sarebbe possibile solo mediante opere provvisorie, che non sarebbero giustificabili per motivi di costi.

2001 P 01.3347 *Costruzione accelerata della A4 nel distretto di Knonau (N 5.10.01, Theiler)*
Cfr. 00.3586

2001 P 01.3632 *Studio d'accompagnamento alla raccomandazione "Viaggiare con le luci di giorno" (N 14.12.01, Aeschbacher)*

Il postulato chiede che in uno studio d'accompagnamento si rilevino e precisino per ogni gruppo di utenti della strada gli effetti dell'introduzione della raccomandazione summenzionata. Oltre alle ripercussioni sul traffico motorizzato, si dovranno indicare anche le conseguenze per gli utenti della strada che non dispongono di luci, vale a dire i pedoni e in particolare i bambini e gli anziani. La ricerca dovrà inoltre comprendere in modo differenziato, a seconda dei gruppi di utenti della strada e delle situazioni, il numero di incidenti, la percezione visiva (visibilità e stime soggettive) e il comportamento degli utenti.

La ricerca auspicata nel postulato sarebbe di per sé molto costosa e non contribuirebbe né alla sicurezza della circolazione stradale né al miglioramento dello status giuridico dei pedoni. La raccomandazione in questione viene attuata sempre più spesso e vi sono chiare probabilità di raggiungere l'obiettivo di riduzione del numero di incidenti. Questa opinione viene condivisa anche nell'ambito del processo partecipativo inteso a definire una nuova politica della sicurezza stradale: la guida con le luci accese anche di giorno dovrebbe diventare obbligatoria. Gli effetti di questo provvedimento sulla sicurezza vengono quindi sufficientemente analizzati e valutati.

Secondo l'USTRA, la legittima richiesta dell'autore del postulato volta a far rispettare i diritti dei pedoni, in particolare sulle strisce pedonali, deve essere realizzata in un altro modo. In questo contesto si ricordano gli esperimenti attualmente in corso, ad esempio a Losanna. Inoltre l'USTRA osserva attentamente l'evoluzione del numero di incidenti nei pressi dei passaggi pedonali e verifica periodicamente la situazione sulla base dei dati raccolti.

Per questi motivi e soprattutto per le severe misure di risparmio che impongono altre priorità nell'attribuzione delle risorse finanziarie, lo studio specifico richiesto nel postulato non è giustificato.

2002 P 00.3553 *Ampliamento dello svincolo Sciaffusa Sud della A4 in modo da privilegiare l'aggiramento di Neuhausen am Rheinfluss (N 22.3.02, Bühner)*

Cfr. P 00.3589

2003 M 03.3190 *Avanti. Avvio tempestivo dei lavori legislativi (S 16.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.040; N 16.9.03)*

Poiché il controprogetto all'iniziativa Avanti è stato respinto nella votazione popolare dell'8 febbraio 2004, l'intervento può essere tolto di ruolo.

Ufficio federale delle comunicazioni

1999 M 99.3136 *Electronic Business (N 18.6.99, Nabholz; S 23.3.00)*

La mozione invita il Consiglio federale a completare la legislazione attuale o a emanare le necessarie disposizioni speciali allo scopo di creare le condizioni quadro per un'utilizzazione sicura e vincolante dal punto di vista legale di firme e documenti digitali, che permettono di identificare in modo attendibile le falsificazioni di dati con firma digitale.

Viste le misure già avviate nel settore della firma digitale, il 7 giugno 1999 il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad accettare la mozione. Quest'ultima gli è stata trasmessa dal Parlamento il 23 marzo 2000. Poco tempo dopo, il 12 aprile 2000, il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sui servizi di certificazione elettronica (OSCert, RS 784.103). Quest'ultima crea, sotto forma di regolamentazione a carattere sperimentale, una "Public Key Infrastructure" e definisce le condizioni alle quali i prestatori di servizi di certificazione possono essere riconosciuti su base volontaria. Il Consiglio federale ha in seguito elaborato un messaggio concernente la legge sulla firma elettronica che dovrebbe sostituire l'ordinanza, disciplinando le questioni sull'equiparazione della firma elettronica alla firma autografa e quelle sulla responsabilità del prestatore di servizi di certificazione e dei titolari di chiavi per la creazione della firma. L'Assemblea federale ha adottato questa legge il 19 dicembre 2003 (Legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (SCFel), FF 2003 7121).

Queste disposizioni permettono di equiparare alla firma autografa la firma elettronica che soddisfa determinati criteri qualitativi (cosiddetta firma elettronica qualificata) e si basa su un certificato qualificato di un prestatore riconosciuto di servizi di certificazione. Oltre ad autenticare l'autore di un messaggio o di un documento elettronico, la firma elettronica permetterà al destinatario di riconoscere tutte le modifiche dei dati effettuate dopo la sua firma. Per quanto riguarda il valore dei documenti digitali presentati quali prove dinanzi al tribunale, il principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice sancisce già che nessuna prova viene a priori trascurata solo perché è in formato elettronico. L'adozione della SCFel intensificherà senza dubbio l'applicazione di questo principio.

La mozione è considerata soddisfatta e può pertanto essere tolta di ruolo.

2001 M 00.3610 *Progetti di vendita di Swisscom. Ripercussioni (N 23.3.01, Commissione della politica di sicurezza CN; S 5.10.01) – in precedenza DATEC/SG*

La mozione incarica il Consiglio federale di determinare e garantire i bisogni del Paese in materia di trasmissioni, in occasione della prossima revisione della legge sulla radiotelevisione e della legge sulle telecomunicazioni.

Vari interventi parlamentari hanno fatto seguito all'abbandono da parte di Swisscom del progetto di cessione delle sue attività di broadcasting e alla conseguente discussione sulla questione relativa al potere di disporre delle infrastrutture di comunicazione e d'informazione d'importanza nazionale. Il Consiglio federale ha annunciato che avrebbe affidato ad un gruppo di lavoro interpartimentale il compito di esaminare la problematica. I lavori sono sfociati nel rapporto del 30 novembre 2001 del Consiglio

federale alle Commissioni della politica di sicurezza delle Camere federali in merito alla sicurezza delle infrastrutture di radiodiffusione e di telecomunicazione in Svizzera in situazioni straordinarie.

In base ad un'ampia analisi dei fabbisogni e dei rischi, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che l'art. 47 LTC costituisce una base giuridica sufficiente per obbligare gli esercenti di infrastrutture di telecomunicazione d'importanza nazionale a fornire le prestazioni necessarie in vista di situazioni straordinarie, a prescindere dal fatto che gli impianti siano o meno di loro proprietà. Tuttavia, il Collegio ha sottolineato che per garantire tali esigenze è necessario un costante controllo e aggiornamento. Nel settore della radiodiffusione, il Consiglio federale ha invece individuato una lacuna legislativa, che occorre colmare nell'ambito della revisione della LRTV. L'art. 61 cpv. 3 del disegno di legge prevede che la regolamentazione sulla comunicazione in situazioni straordinarie (art. 47 LTC) non si applichi solo alle comunicazioni private, ma anche alla trasmissione di programmi radiofonici e televisivi.

La mozione è considerata soddisfatta e può pertanto essere tolta di ruolo.

2001 M 00.3607 *Progetti di vendita di Swisscom. Ripercussioni (S 30.11.00, Commissione della politica di sicurezza CN; N 17.9.01) – in precedenza DATEC/SG*

Cfr. M 00.3610

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

2000 P 99.3438 *Introduzione del principio della trasparenza con riserva di segretezza nella Gen-Lex (N 24.3.00, Gonseth)*

Il 21 marzo 2003 l'Assemblea federale ha licenziato la legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano (legge sull'ingegneria genetica), il cui articolo 18 disciplina anche l'accesso agli atti e l'informazione del pubblico. Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della legge sull'ingegneria genetica è stato pertanto introdotto, nell'ambito del suo campo d'applicazione oggettivo, il principio della trasparenza con riserva di segretezza.

2000 P 99.3592 *Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (IFP). Miglioramento delle procedure decisionali (N 24.3.00, Widrig)*

Nel suo rapporto del 3 settembre 2003 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N), basandosi su una valutazione dell'Organo parlamentare di controllo dell'Amministrazione, ha esaminato gli effetti dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali ed ha raccomandato al Consiglio federale diverse misure per rendere l'IFP più efficace a livello di attuazione. Una parte delle raccomandazioni della CdG-N coincide con quanto riportato nel postulato, nel quale si chiede che la ponderazione e la definizione degli interessi di protezione e di utilizzazione legati agli oggetti iscritti nell'IFP siano migliorate dal punto di vista qualitativo e vengano effettuate in maniera più tempestiva e rapida. Con decreto del 15 dicembre 2003 il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad attuare la maggior parte delle raccomandazioni, tra cui anche quelle corrispondenti alle richieste del postulato. Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo.

2000 P 00.3010 *Legno da utilizzare quale fonte di energia (N 15.3.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPE) del Consiglio nazionale, CN 00.013)*

Il postulato incarica il Consiglio federale di promuovere, nel triennio 2000-2003, l'utilizzazione del legname abbattuto dalla tempesta Lothar mediante contributi federali compresi tra 100 e 250 milioni di franchi. Qualora vengano approvate la tassa di incentivazione e l'iniziativa sull'energia solare, i fondi necessari dovranno essere ricavati dai relativi introiti.

Nell'ambito della gestione dei danni causati da Lothar alle foreste, il Parlamento aveva autorizzato lo stanziamento di 45 milioni di franchi per la promozione del legno quale fonte di energia. Tali fondi sono stati interamente versati nel triennio 2000-2003 nel quadro del programma successivo a "Energia 2000" per promuovere l'utilizzazione del legno a scopi energetici

I progetti relativi al settore dell'energia, ovvero la tassa d'incentivazione e l'iniziativa sull'energia solare, sono stati respinti dal popolo e dai Cantoni il 24 settembre 2000. La Confederazione non ha pertanto potuto disporre degli introiti derivanti da tali progetti per promuovere l'utilizzazione del legno. Inoltre, poiché il termine previsto è scaduto, il postulato è ormai divenuto obsoleto.

Una promozione a più lungo termine del legno quale fonte di energia è stata avviata con il programma d'azione "SvizzeraEnergia". I Cantoni possono finanziare l'utilizzazione del legno a scopi energetici mediante i contributi globali concessi dalla Confederazione nonché promuovere con contributi propri questa fonte d'energia, che è rinnovabile e presenta un bilancio di CO₂ neutro.

2000 M 98.3589 *Contraddizioni fra la legge sulla protezione dell'ambiente e la legge sulla pianificazione del territorio (S 10.3.99, Büttiker; N 21.6.00)*

L'UFAFP e l'ARE, in collaborazione con i Cantoni, hanno elaborato un strumento di aiuto all'esecuzione che illustra come meglio armonizzare tra loro gli obiettivi del diritto in materia di pianificazione del territorio e di ambiente a livello cantonale.

2000 P 00.3061 *Promovimento del legno nella costruzione di pareti antifoniche e nella posa di finestre fonoisolanti (N 23.6.00, Widmer)*

Nel quadro degli impegni assunti dalla Confederazione in favore dello sviluppo sostenibile, l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica nonché il coordinamento degli organi federali della costruzione e degli immobili promuovono l'impiego di materiali rinnovabili. Sensibilizzano inoltre progettisti ed utenti sui vantaggi ecologici del legno in quanto materiale da costruzione.

2000 P 00.3188 *Diritto di ricorso delle associazioni. Carta per le trattative (N 22.6.00, Commissione degli affari giuridici CN 99.442)*

Sulla base di un progetto elaborato da esperti dell'Institut de hautes études en administration publique (idheap) e dell'Institut für Mediation (IfM), nel 2003 l'UFAFP ha inviato in consultazione un progetto di raccomandazioni per la conduzione di trattative. Le raccomandazioni definitive, adeguate in funzione dei risultati della consultazione, sono state pubblicate il 20 aprile 2004.

2000 P 00.3322 *Risanamento di discariche di rifiuti. Partecipazione della Confederazione (N 15.12.00, Rennwald)*

Il Consiglio federale ha già fatto riferimento, nella sua presa di posizione, alla mancanza di una base legale per la creazione di un "centro di competenze sui siti contaminati" dipendente dalla Confederazione. Inoltre, questa nuova istituzione federale genererebbe per la Confederazione dei compiti aggiuntivi non previsti nel budget. Il rapporto sullo stato della ricerca svizzera nel settore dei siti contaminati e sulla relativa necessità d'intervento è stato pubblicato su Internet nel 2002.

2001 P 01.3178 *Legge sul CO₂. Misure d'accompagnamento (N 5.10.01, Rechsteiner-Basel)*

Il postulato invita il Consiglio federale a creare condizioni quadro che consentano alle piccole e medie imprese (PMI) nonché alle economie domestiche colpite da una tassa sul CO₂ di essere esentate in parte o completamente dal pagamento di tale tassa mediante l'adozione di provvedimenti volontari.

I provvedimenti volontari nel settore dell'economia previsti dalla legge sul CO₂ sono regolamentati nella "Direttiva del 2 luglio 2001 sui provvedimenti volontari per ridurre il consumo di energia e le emissioni di CO₂ nel settore dell'industria, dell'artigianato e dei servizi", la quale contempla in particolare anche le esigenze poste per un'eventuale esenzione dalla tassa. È previsto un cosiddetto "modello di riferimento" destinato in special modo alle PMI, che corrisponde essenzialmente alle richieste formulate nel postulato. Tale modello, secondo il quale le emissioni di CO₂, l'efficienza energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili vanno calcolati sulla base di un modello di riferimento attuale e concretizzabile (benchmark), dovrebbe aiutare le PMI a raggiungere gli obiettivi stabiliti congiuntamente e ad adempiere alle esigenze fissate per l'esenzione dalla tassa. Le esperienze finora effettuate con detto modello sono positive e, pertanto, il postulato può essere tolto di ruolo.

2001 P 01.3266 *Rapporto sull'esecuzione dell'esame d'impatto ambientale (EIA) e delle procedure di autorizzazione (N 17.9.01, Commissione degli affari giuridici CN)*

Il 17 settembre 2001 il Consiglio nazionale ha trasmesso un postulato della sua Commissione giuridica relativo alla valutazione dell'esame d'impatto ambientale (EIA). Con tale postulato il Consiglio federale veniva incaricato di presentare entro due anni al Parlamento un rapporto relativo agli effetti dell'EIA sulla messa in atto delle prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente, sulle procedure d'autorizzazione nonché sui relativi provvedimenti di miglioramento volti al raggiungimento degli obiettivi (incluse eventuali modifiche della legislazione che dovessero rendersi necessarie).

L'elaborazione delle basi per la risposta al postulato è stata affidata all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAP), il quale ha a sua volta commissionato all'esterno una valutazione dell'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA). L'incarico è stato conferito, all'inizio del 2002, ad una comunità di lavoro composta da tre uffici indipendenti specializzati in valutazioni politiche (Büro Vatter, Berna; Synergo, Zurigo; Infrac, Zurigo), che ha nel frattempo concluso la valutazione. Il rapporto concernente l'attuazione dell'EIA e le procedure di autorizzazione è stato approvato dal Consiglio federale con decreto del 18 febbraio 2004 e può pertanto essere sottoposto alle Camere federali.

2001 P 01.3509 *Finanziamento dell'eliminazione dei rifiuti comunali in base al principio di causalità (N 14.12.01, Banga)*

Degli studi condotti dall'UFAP hanno rivelato che gli introiti derivanti dalla tassa di smaltimento anticipata (TSA) riscossa dall'inizio del 2002 sulle bottiglie di vetro possono rappresentare un notevole sgravio per i Comuni. Per quanto riguarda il settore della carta straccia, la questione dell'introduzione di una TSA non è invece più così urgente, in quanto gran parte dei Comuni è riuscita nel frattempo a ridurre notevolmente i costi della raccolta e del riciclaggio stipulando contratti con cartiere e cartonifici.

2002 P 02.3127 *Documentazione fotografica degli interventi sul paesaggio svizzero (N 4.10.02, Aeppli Wartmann)*

Il Consiglio federale ha regolamentato la collaborazione a lungo termine con la fondazione Documenta Natura. L'obiettivo del postulato è pertanto raggiunto.

Capitolo II

Alle commissioni competenti: Rapporto sullo stato d'adempimento delle mozioni e dei postulati non ancora attuati dopo due anni

Cancelleria federale

2000 P 00.3194	<i>E-Switzerland. Lo Stato come utente modello (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)</i>
2000 P 00.3208	<i>E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)</i>
2000 M 00.3190	<i>Impiego delle tecnologie dell'informazione a favore della democrazia diretta (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)</i>
2000 M 00.3208	<i>E-Switzerland. (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00), punto 1</i>
2000 P 00.3298	<i>E-Switzerland. Modifiche legislative, scadenario e mezzi (N 6.10.00, Gruppo liberale-radical)</i>
2000 P 00.3208	<i>E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)</i>
2000 P 00.3347	<i>E-Switzerland. Modifiche legislative, scadenario e mezzi (S 18.9.00 Leumann)</i>

Governo elettronico / Creare le basi e i presupposti necessari

Coordinamento da parte del GCSI: Il 18 febbraio 1998 il Consiglio federale ha adottato la sua strategia per una società dell'informazione in Svizzera e incaricato i dipartimenti, gli uffici e il gruppo di coordinamento per la società dell'informazione (GCSI) di attuarla. Da allora il GCSI presenta ogni anno al Consiglio federale un rapporto sull'evoluzione della società dell'informazione a livello nazionale ed internazionale nonché sulle attività della Confederazione, indicando l'eventuale necessità d'azione. Qui di seguito i singoli campi d'attività in dettaglio:

Identità digitale – carta d'identità elettronica: Il 3 luglio 2002 il DFGP ha ricevuto dal Consiglio federale il mandato di preparare l'introduzione di una carta d'identità elettronica mettendo a punto un programma e un progetto di legge. I lavori previsti per il 2003 sono stati sospesi fino a nuovo ordine a causa della scarsità dei mezzi finanziari e di nuove priorità.

Sensibilizzazione: I rapporti del GCSI sono pubblicati sul sito www.infosociety.ch e possono essere ordinati presso l'UFCOM in forma stampata. Nel senso di un "premio di sensibilizzazione", dal 2001 viene organizzato il concorso "Cavalieri della comunicazione". Il Tour-de-Clic.ch è un'altra azione di sensibilizzazione destinata a promuovere un'utilizzazione razionale delle TIC da parte di alcuni gruppi della popolazione. L'azione è stata condotta dall'UFCOM nell'autunno del 2003 con il sostegno dell'UFFT e dell'équipe "Governo elettronico" della CaF. In un bus della posta equipaggiato con computer e accesso a Internet, un'équipe di formatori ha presentato il mondo di Internet soprattutto agli anziani e ai migranti.

La Confederazione come utente modello per il traffico elettronico dei dati: L'Associazione eCH, fondata su iniziativa della Confederazione, si occupa della standardizzazione a livello nazionale nell'ambito del Governo elettronico. La Confederazione dispone di un portafoglio dei principali progetti di Governo elettronico e agisce pertanto come "utente modello". In quanto strumento che sostiene l'adempimento di compiti statali esistenti, i progetti di Governo elettronico coprono i settori più diversi, tra i quali si possono citare i seguenti: *CaF*: sportello virtuale, voto elettronico, due progetti chiave (cfr. qui sotto), *EXE*; *DFAE*: APIS (Sistema informativo di politica estera); *DFI*: Armonizzazione dei registri ufficiali delle persone, Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA), *IZBUND*, *Sitemapping.ch*, *ARELDA*; *DFGP*: eGRIS (sistema elettronico d'informazioni fondiarie), *Infostar*, *GovLink*; *DDPS*: e-geo.ch; *EFD*: *simap.ch*, *IT Tax Suisse*, gestione degli atti *GEVER*, infrastruttura di base IT Governo elettronico; *DPE*: numero di identificazione per le imprese, *PMInfo.ch*, *SHAB-online*; *DATEC*: e-ofcom.

Sportello virtuale (www.ch.ch): Il progetto – un progetto comune della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni – deve permettere ai cittadini di ottenere informazioni relative alle autorità federali, cantonali e comunali, e questo in qualsiasi momento e in base ai loro bisogni specifici. Con la sua struttura semplice, la facilità di navigazione, le informazioni adeguate ai bisogni dei cittadini e soprattutto con l'implementazione di settori della vita come mezzi di navigazione, www.ch.ch offre, in quanto portale d'accesso per informazioni di vario tipo, una nuova prestazione alla popolazione. Dal febbraio del 2003 il portale è aperto in una versione di prova. www.ch.ch è stato visitato nel 2003 da circa 645'000 interessati. La fase di progetto sarà terminata alla fine del 2004; verrà poi avviata la fase d'esercizio vera e propria.

Transazioni: Nell'ambito del progetto Sportello virtuale la Confederazione sviluppa strumenti di ausilio per le transazioni: *Pagamenti:* Il Servizio Pagamenti può essere acquisito come prestazione. A causa di una domanda insufficiente di questa prestazione le attività sono state sospese. *Identificazione:* Il Cantone di Neuchâtel ha sviluppato per il suo "Guichet sécurisé unique" (GSU), in collaborazione con la Cancelleria federale, un modulo di identificazione che presenta un livello sufficiente di sicurezza e di affidabilità per le transazioni, lo scambio di dati e il voto elettronico. Il Cantone di Neuchâtel mette gratuitamente a disposizione di tutti i Cantoni e degli organi federali interessati il suo progetto e le sue esperienze. *Tracking:* Con il modulo di base per il tracking che la Cancelleria federale dovrà sviluppare entro la fine del 2004 lo scambio di dati tra diversi organi statali dovrà poter avvenire automaticamente.

Voto elettronico: Dal 1° gennaio 2003 la Confederazione dispone delle basi legali per permettere il voto elettronico per test limitati nel tempo, nello spazio e per un determinato oggetto, e questo su richiesta di un Cantone pilota. Questo presuppone la disponibilità di riconoscere in maniera vincolante a livello nazionale un risultato così ottenuto e garantire in tal modo l'affidabilità della votazione. La prima votazione ha avuto luogo il 19 gennaio 2003 nel Comune ginevrino di Anières ed è stato un grande successo. Anche il secondo test condotto nell'ambito di una votazione comunale a Cologny (GE) il 30 novembre 2003 si è rivelato positivo. Una volta terminata la fase pilota, accompagnata da inchieste scientifiche, il Consiglio federale e le Camere federali decideranno in merito all'introduzione del voto elettronico in quanto terza variante di voto, per la firma di iniziative e referendum e per la firma di proposte per le elezioni del Consiglio nazionale.

Formazione: L'opzione prevista nell'ambito della discussione relativa all'utilizzazione delle riserve auree della Banca nazionale svizzera "Iniziativa volta a promuovere la formazione nella società dell'informazione" è nel frattempo stata abbandonata.

Divario digitale: Nel periodo 2003-2004 l'UFFT redige un rapporto su questo tema all'attenzione del Consiglio federale. Una prima consultazione interna ha già avuto luogo; in base ad essa i lavori proseguiranno. Il rapporto conterrà un'analisi dello stato di avanzamento dei lavori e proposte per possibili misure.

Scuole nella rete: Dall'agosto del 2001 l'iniziativa «Partenariato pubblico-privato - La scuola in rete» si prefigge di promuovere l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'insegnamento e di familiarizzare le autorità, il corpo insegnante e i genitori con queste tecnologie. 31 progetti cantonali o intercantonali di formazione degli insegnanti sono stati sostenuti dall'UFFT nel 2003. Nel dicembre del 2003 il Parlamento ha ridotto il credito d'impegno dell'iniziativa da 100 a 41 milioni, di cui 35 disponibili.

Competenze IT: Nel 2003 la CTI ha ampliato ulteriormente e rafforzato la rete nazionale di competenze CTI - Scuole universitarie professionali e diverse reti di competenze (Ecademy, SWEN e EDiSoN) nell'ambito del programma d'azione soft[net] dell'UFFT.

Campus virtuale: Il programma "Campus Virtuale Svizzera" ha contribuito fortemente a diffondere la formazione on line nelle scuole universitarie e a rafforzare la collaborazione tra di esse.

Scuole professionali: Il Consiglio federale ha concesso per il periodo 2001-2004 un credito straordinario all'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale (ISFPF) destinato all'introduzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole professionali e al relativo perfezionamento del corpo insegnante

Portale PMI: La costruzione del portale PMIinfo avanza secondo i piani. Esso contiene informazioni relative alla costituzione di imprese e alla politica della Confederazione in materia di PMI; viene aggiornato costantemente. Tra le novità vi sono la carta della promozione, che contiene gli indirizzi e i dati dei promotori, la carta dei finanziamenti che indica gli istituti finanziari, nonché una parte contenente una panoramica delle autorizzazioni e delle professioni regolamentate.

2000 P 00.3595 *Alleviamenti amministrativi per le imprese a livello di procedure federali (S 14.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CS), punti 1, 2 e 5*

Punto 1: Il rapporto complementare sulle procedure di autorizzazione federali eseguite dai Cantoni è stato sottoposto alla CET-CN nel 2002. Un primo rapporto sulla regolamentazione (rapporto sulle procedure di autorizzazione federali), dovrebbe essere presentato nel 2004: fornirà indicazioni sullo stato di avanzamento delle misure annunciate nelle due analisi precedenti e su altre misure relative alle procedure di autorizzazione.

Punto 2: La banca dati relativa alle procedure di autorizzazione federali contiene da un lato il numero annuo delle procedure condotte abitualmente dai servizi della Confederazione, e dall'altro i termini per il trattamento. Questa seconda informazione è richiesta dall'ordinanza concernente termini ordinatori per l'esame delle domande nelle procedure di prima istanza del diritto federale dell'economia. Il rispetto dei termini non è oggetto di una rilevazione sistematica, poiché un tale lavoro sarebbe giustificato soltanto per le rare procedure che comportano diverse centinaia di autorizzazioni all'anno. Si sta studiando la possibilità di una rilevazione mirata nell'ambito dell'elaborazione del rapporto sulle procedure di autorizzazione federali (cfr. punto 1).

Punto 5: Il progetto Sportello virtuale (www.ch.ch) è un sistema di orientamento che permette di ottenere informazioni sui passi da intraprendere presso la Confederazione, i Cantoni e i Comuni; offre inoltre la possibilità di dialogare on line con le autorità. Il progetto "Tracking" consiste nell'istituire una piattaforma in grado di garantire una trasmissione dei dati sicura, attestabile e valida giuridicamente. Lo sviluppo del portale PMIinfo, che fornisce informazioni sulle modalità di costituzione di imprese e sulla politica della Confederazione nei confronti delle PMI avanza al ritmo previsto. Già nel 2004 questo portale dovrebbe permettere la costituzione on line di imprese e, più tardi, procedure di autorizzazione on line. Con la legge sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (SCFel) e la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale le transazioni tra le imprese e le autorità saranno riconosciute giuridicamente. Questi atti normativi entreranno prevedibilmente in vigore nel 2005 e nel 2007.

2001 P 00.3696 *Università e scuole universitarie professionali. Concentrazione della competenza in un Ufficio federale (N 4.10.01, Riklin)*

Il postulato dev'essere mantenuto. Nell'ambito della riforma del Governo e dell'Amministrazione 1997 - 2000 (RGA) il Consiglio federale ha preso la decisione di principio di concentrare il settore dell'istruzione (scuole universitarie e scuole universitarie professionali nonché formazione professionale) da quattro in due dipartimenti. In tal modo si è espresso contro una variante che prevedesse la concentrazione in un unico dipartimento. Attualmente si stanno ancora chiarendo le competenze in questo settore. Qualora in futuro dovesse presentarsi la necessità di riunire tutto in un unico dipartimento, il Consiglio federale prenderà le corrispondenti misure. Un'opportunità in tal senso è offerta dalla strategia annunciata nell'obiettivo 3 del programma di legislatura 2003 - 2007 volta a risanare le finanze della Confederazione, che comprende anche l'esame di una riforma globale dell'Amministrazione federale.

2001 P 01.3326 *Accesso ai pareri espressi nell'ambito della procedura di consultazione (N 5.10.01, Fässler)*

Il postulato dev'essere mantenuto per il momento. Nel messaggio del 21 gennaio 2004 concernente la legge federale sulla procedura di consultazione (FF 2004 453) il Consiglio federale ne aveva chiesto lo stralcio. Il disciplinamento relativo all'accesso ai pareri pervenuti proposto nel disegno di legge sulla procedura di consultazione (art. 9) risponde pienamente alle richieste dell'autore del postulato.

2001 P 01.3464 *Pubblicazioni della Confederazione. Integrazione nel sistema ISBN (N 14.12.01, Gadiant)*

Il postulato dev'essere mantenuto. L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL si adopera in questi ultimi tempi affinché sulle nuove pubblicazioni della Confederazione venga stampato l'International Standard Book Number (ISBN) e affinché gli uffici comperino i numeri ISBN e annuncino all'Agenzia ISBN le corrispondenti pubblicazioni e queste siano integrate negli elenchi dei libri disponibili. Questa prassi è abituale soprattutto per le pubblicazioni vendute anche in libreria. Norme più ampie ed espresse destinate agli uffici che diffondono pubblicazioni non devono essere stabilite isolatamente bensì rientrare nell'ambito del previsto nuovo disciplinamento delle direttive vigenti in materia di stampati della Confederazione.

2001 P 01.3481 *Composizione delle commissioni extraparlamentari (N 14.12.01, Loepfe)*

Il postulato dev'essere mantenuto per il momento. Nell'ambito delle elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale, svoltesi alla fine del 2003, la richiesta dell'autore del postulato ha potuto essere presa in considerazione. Il Consiglio federale proporrà lo stralcio del postulato in concomitanza con l'approvazione del rapporto del 26 febbraio 2004 sugli organi extraparlamentari eletti dal Consiglio federale nell'ambito delle elezioni per il rinnovo integrale per il periodo 2004 - 2007.

Dipartimento degli affari esteri

1999 P 99.3505 *Ricerca e formazione nel settore della composizione pacifica delle controversie (N 22.12.99, Haering Binder)*

Nel corso dell'ultima legislatura il Consiglio federale ha incaricato un esperto esterno di procedere a un inventario completo delle organizzazioni non governative che si occupano in Svizzera di promovimento civile della pace e di gestione dei conflitti. I risultati dell'inchiesta sono stati pubblicati sotto forma di libro nel 2003. Quest'opera dovrebbe contribuire a moltiplicare i legami tra gli attori svizzeri del promovimento della pace e a creare sinergie nei settori corrispondenti della ricerca e della formazione nonché nei programmi e nei progetti. All'inizio del 2004 il Consiglio federale trasmetterà al Parlamento un rapporto relativo a detto inventario, ma che analizza quest'informazione e la sintetizza più in dettaglio alla luce delle domande formulate nel postulato.

2000 P 98.3396 *Protocollo addizionale del 1952 alla CEDU. Ratifica da parte della Svizzera (N 18.12.98, Baumberger; S 9.3.00)*

Dalla firma del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Consiglio federale ha manifestato a più riprese il desiderio di proporla alla ratifica alle Camere federali.

Nel suo settimo rapporto del 19 gennaio 2000 relativo alla Svizzera e alle convenzioni del Consiglio d'Europa, il Consiglio federale ha confermato di essere ancora favorevole alla ratifica di questo strumento, ma ha ripetuto che la presenterà al Parlamento soltanto dopo aver consultato le cerchie interessate e a condizione che i Cantoni vi siano favorevoli. Nel 2000-2001 un rapporto sulla compatibilità del diritto svizzero con gli obblighi risultanti dalla Convenzione è stato pertanto sottoposto a una consultazione preliminare degli uffici. Siccome il campo d'applicazione dell'articolo 1 del primo Protocollo addizionale (protezione della proprietà) e quello della Carta sociale europea potrebbero sovrapporsi, si è deciso di armonizzare i lavori in questo ambito. Per far avanzare i lavori relativi agli articoli 2 e 3 del Protocollo (diritto all'istruzione e diritto a elezioni libere con scrutinio segreto), un rapporto intermedio concernente la compatibilità del nostro ordinamento giuridico con le esigenze risultanti da queste disposizioni è stato sottoposto alla consultazione dei Cantoni alla fine del 2002. Le conclusioni risultanti da una prima valutazione di questa consultazione permetteranno di definire la procedura ulteriore.

La compatibilità del nostro ordinamento giuridico con l'articolo 1 del Protocollo è ancora oggetto di uno studio approfondito, segnatamente a causa dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Un rapporto globale sul primo Protocollo dovrebbe essere inviato in consultazione durante il 2004.

2000 P 00.3527 *Protocollo facoltativo alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Firma e ratifica da parte della Svizzera (N 15.12.00, Maury Pasquier)*

Il 6 ottobre 1999 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato il Protocollo facoltativo alla Convenzione del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW; RS 0.108). Il Protocollo facoltativo è entrato in vigore il 22 dicembre 2000, data del deposito del decimo strumento di ratifica. Il Protocollo contiene segnatamente una procedura individuale di comunicazione e un meccanismo d'inchiesta in caso di violazione grave della Convenzione.

Sin dall'apertura alla firma del Protocollo facoltativo, il Consiglio federale ha ritenuto opportuno firmarlo e ratificarlo. Continua a ritenere che la messa a punto di strumenti di controllo efficaci sia un mezzo indispensabile per incitare al rispetto dei diritti dell'uomo. L'obiettivo della firma e della ratifica del Protocollo facoltativo figura pertanto nel rapporto del Consiglio federale sul programma di legislatura 1999 – 2003.

Secondo la prassi vigente, la Svizzera non intraprende alcun passo in vista della firma di una convenzione internazionale prima di essere sicura di poterla poi ratificare. Siccome non sono ammesse riserve, è indispensabile procedere preliminarmente a uno studio dettagliato delle conseguenze che un'adesione potrebbe avere sul sistema giuridico svizzero. Attualmente è tuttavia difficile stabilire la portata del Protocollo facoltativo e gli effetti della sua attuazione sul sistema giuridico svizzero. Non è infatti possibile escludere con certezza che il Comitato dell'ONU accetti ricorsi per violazione di disposizioni che gli Stati parte considerano essenzialmente programmatiche. La Convenzione del 1979 acquisirebbe allora una portata ben maggiore di quella auspicata dal Consiglio federale e dal Parlamento in occasione della sua ratifica. Quest'evoluzione avrebbe ripercussioni sulla compatibilità del Protocollo facoltativo con i sistemi giuridici della Confederazione e dei Cantoni.

Il Consiglio federale corrobora pertanto la sua decisione del 6 dicembre 1999: auspica che la Svizzera aderisca al Protocollo il più velocemente possibile, non appena le conseguenze potenziali di quest'ultimo sul diritto federale e sui diritti cantonali saranno state completamente chiarite. Considerate le esperienze fatte in seguito all'adozione da parte della Svizzera della procedura individuale di comunicazione conformemente all'articolo 14 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (CERD) nel giugno del 2003, le informazioni disponibili saranno raccolte per essere sottoposte alla consultazione dei Cantoni. In tal modo questi ultimi potranno esprimere il loro parere con cognizione di causa. Il Consiglio federale ritiene che le questioni ancora in sospeso attualmente potranno essere risolte entro la fine della legislatura in corso (2003 – 2007).

2001 P 01.3160 *Rapporto sul federalismo. Opzioni in materia di politica europea (S 21.6.01, Pfisterer Thomas)*

Sotto la responsabilità comune del DFGP (UFG) e del DFAE/DFE (UI), nel 2003 è stato redatto un progetto di rapporto sul federalismo. In esso sono state analizzate segnatamente le conseguenze sulla struttura e sul funzionamento del federalismo in caso di proseguimento della via bilaterale nelle relazioni Svizzera-UE o in caso di un'adesione all'UE. Come complemento a detto rapporto è stata effettuata un'analisi di diritto comparato dei sistemi federalistici della Germania, del Belgio e dell'Austria.

Dipartimento dell'interno

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

2001 P 01.3154 *Analisi dell'attuazione dei principi paritari in tutti i documenti (N 22.6.01, Leutenegger Oberholzer)*

L'introduzione di un controllo sistematico ed efficace del rispetto dei principi delle pari opportunità presuppone una campagna di sensibilizzazione in seno all'Amministrazione federale sulle questioni paritarie. Per questa ragione sono stati elaborati un dépliant e una guida per illustrare agli impiegati della Confederazione la problematica del «gender mainstreaming». Questa strategia esige che i principi delle pari opportunità siano applicati in tutti gli ambiti della Confederazione. Inoltre, con l'entrata in vigore della nuova legge sul Parlamento, il Consiglio federale è tenuto a fornire nei rapporti e nei messaggi relativi a ogni progetto sottoposto al Parlamento informazioni sugli aspetti paritari. Questi strumenti devono permettere innanzitutto di incamerare esperienze. In un secondo momento, bisognerà valutare se sia opportuno o meno che alcuni settori d'attività siano oggetto di rapporti periodici.

Ufficio federale della cultura

2000 P 99.3507 *La promozione della musica da parte della Confederazione (N 24.3.00, Gysin Remo)*

In considerazione di quanto previsto dall'articolo 69 Cost., il postulato chiede la stesura di un rapporto sulla promozione della musica da parte della Confederazione. I lavori relativi al rapporto sulla formazione e sul perfezionamento professionale nel settore della musica sono coordinati all'elaborazione della legge sulla promozione della cultura e hanno quindi subito dei ritardi. Un gruppo di specialisti, istituito nella primavera del 2003 dall'UFC e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, ha rilevato la situazione attuale nel campo dell'educazione musicale, le lacune del sistema e presentato proposte per colmarle. Su questa base l'UFC, unitamente all'UFES e all'UFFT, sta elaborando possibili misure da parte della Confederazione e stabilisce in che ambito queste possano essere attuate. Il rapporto dovrebbe essere pronto nel 2004. I risultati saranno presi in considerazione per gli altri lavori riguardanti l'attuazione dell'articolo 69 Cost. La legge sulla promozione della cultura dovrebbe essere messa in consultazione alla fine del 2004. L'entrata in vigore è prevista nel 2007.

2000 P 00.3094 *Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 23.6.00, Neirynek)*

Attualmente, l'UFC non dispone né delle basi legali né dei mezzi finanziari per poter sostenere a breve termine il Salone del libro di Ginevra. Il suo sostegno al settore dell'editoria e del libro si limita a un sussidio annuo destinato alla partecipazione a saloni e fiere del libro all'estero. Nel quadro dei lavori relativi alla legge sulla promozione della cultura (attuazione dell'art. 69 Cost.) sarà esaminata anche la richiesta di un sostegno regolare.

2000 M 00.3193 *Misure volte a migliorare la comprensione a livello federale (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*

Nella mozione ricorda al Consiglio federale gli impegni previsti dalle mozioni sulla comprensione 93.3526 e 93.3527 (Comprensione linguistica e interregionale in Svizzera) e lo invita a presentare al Parlamento un catalogo di misure per migliorare la comprensione reciproca, per avvicinare le differenti sensibilità politico-culturali esistenti nella Svizzera di lingua italiana, francese e tedesca e per rafforzare in questo modo la capacità di agire in comune. Diverse misure previste nel quadro della legge sulle lingue terranno conto di quanto richiesto. Il 25 giugno 2003, il Consiglio federale ha preso atto dello stato dei lavori preparatori riguardanti la legge sulle lingue, ha definito il budget necessario per l'attuazione e deciso un'entrata in vigore graduale. Il messaggio dovrebbe essere approvato nel 2004.

2000 P 00.3466 *Analfabetismo funzionale. Rapporto (N 15.12.00, Widmer)*

Nel postulato si invita il Consiglio federale a:

- redigere un rapporto sull'analfabetismo funzionale;
- prendere misure per lottare contro l'illetteratismo.

Il primo punto è stato realizzato con la pubblicazione del rapporto di tendenza sull'illetteratismo nel 2002. L'UFC sta lavorando alla creazione di una rete di prevenzione e di lotta contro l'illetteratismo. Questa rete dovrà rafforzare le competenze delle parti implicate attraverso lo scambio di esperienze, di know-how e di risorse. Inoltre dovrà permettere di coordinare la lotta contro l'illetteratismo a livello nazionale e superare il divario strutturale. Ne risulterà migliorata l'efficacia delle misure per prevenire e combattere l'illetteratismo. È stato possibile convincere i principali partner (altri uffici, CDPE e ONG) dell'importanza di partecipare alla creazione di una tale rete. Nel quadro dei lavori per la legge sulla promozione della cultura (attuazione art. 69 Cost.) è all'esame un sostegno regolare dei diversi partner.

2001 M 00.3034 *Sostegno ai Cantoni plurilingui (N 13.6.00, Jutzet; S 20.3.01)*

Nella mozione si incarica il Consiglio federale di presentare al Parlamento una legge sul sostegno ai Cantoni plurilingui nell'esercizio dei loro compiti speciali, in conformità all'articolo 70 capoverso 4 Cost. Sarà tenuto conto di quanto chiesto nella mozione nel quadro dell'emanazione di una legge sulle lingue (cfr. M 00.3193).

2001 P 01.3385 *Accordo sui prezzi dei libri (N 5.10.01, Widmer)*

In virtù dell'articolo 8 della legge sui cartelli, il Consiglio federale può autorizzare a titolo eccezionale accordi sui prezzi, se sono in gioco interessi pubblici preponderanti. Nel postulato si invita il Consiglio federale a fare uso di tale diritto, tenendo conto non solo delle leggi della domanda e dell'offerta, ma anche del significato socioculturale del libro.

Nel 2001, la Commissione di ricorso in materia di concorrenza ha stabilito che i prezzi imposti dei libri in lingua tedesca sono in contraddizione con la legge sui cartelli, confermando così il verdetto del 6 settembre 1999 della Commissione della concorrenza. L'Associazione svizzera degli editori e dei librai ha inoltrato un ricorso di diritto amministrativo contro questa decisione. La procedura non è ancora conclusa perché il Tribunale federale ha rinviato il dossier alla Commissione della concorrenza per un riesame. Di conseguenza la questione non è ancora stata sottoposta al Consiglio federale.

2001 P 00.3400 *Migliorare la partecipazione dei giovani alla vita politica (N 26.11.01, Wyss)*

In considerazione di quanto previsto nell'articolo 41 capoverso 1 lettera g e nell'articolo 11 capoverso 2 Cost., si chiede al Consiglio federale di prendere misure atte a promuovere la partecipazione dei giovani e dei bambini alla vita politica. Il postulato è esaminato unitamente al postulato Janiak (00.3469; Legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e dei giovani).

2001 P 01.3482 *Gioventù e musica (N 14.12.01, Meier-Schatz)*

In considerazione di quanto previsto nell'articolo 69 capoverso 2 Cost., si chiede al Consiglio federale di tener conto dei bisogni dei giovani e della musica nella legge sulla promozione della cultura (LPC), in elaborazione. Il 1° dicembre 2003 il gruppo di pilotaggio, incaricato di elaborare le basi per l'attuazione dell'articolo 69 Cost., ha sottoposto il suo progetto di LPC ai mandatari (capo del DFI e presidente della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE). Sulla base di questo progetto, che tiene conto anche degli interessi dei giovani e della musica, il capo del DFI ha incaricato l'Amministrazione federale di elaborare un testo di legge. Contemporaneamente è in elaborazione un rapporto sulla formazione e sul perfezionamento professionale nel settore della musica, i cui risultati saranno presi in considerazione per gli altri lavori riguardanti l'attuazione dell'articolo 69 Cost. (cfr. P 99.3507).

2001 P 01.3431 *Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 14.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)*

cfr. P 00.3094.

Ufficio federale della sanità pubblica

1998 P 98.3025 *Commissione d'inchiesta in caso di gravi incidenti nell'ambito medico (N 9.10.98, Günter)*

Nella primavera del 2002, diversi partner del settore della sanità si sono dichiarati disposti a contribuire, in collaborazione con la Confederazione (UFAS e UFSP), all'istituzione di una Fondazione per la sicurezza dei pazienti. Scopo della fondazione è lo sviluppo e il promovimento della sicurezza dei pazienti, l'assistenza a pazienti danneggiati dalle cure mediche e il sostegno al personale. Nel quadro di questa fondazione, si vuole in particolare creare le strutture necessarie per coinvolgere i partner interessati nella realizzazione delle prossime tappe e gettare le basi per garantire i finanziamenti. La fondazione è stata costituita nel dicembre 2003. Nel quadro del sottoprogramma «Notificazione e analisi di incidenti critici», previsto dal business plan, è all'esame l'opportunità di istituire o meno una commissione d'inchiesta in caso di gravi incidenti nell'ambito medico. Questa procedura corrisponde alle proposte presentate al DFI dal Gruppo peritale per la sicurezza dei pazienti.

2000 M 98.3543 *Creazione di una legge federale concernente la ricerca medica sull'essere umano (S 16.3.99, Plattner; N 21.3.00)*

Nel novembre 2001, il Consiglio federale ha deciso di presentare una propria legge federale (legge sulla ricerca embrionale) per il disciplinamento della ricerca sugli embrioni soprannumerari e le cellule embrionali staminali, senza aspettare dunque l'emanazione della legge completa concernente la ricerca sull'essere umano. L'urgente e impegnativa elaborazione della legge sulla ricerca embrionale, il suo esame in Parlamento e la redazione delle relative ordinanze hanno comportato la sospensione dei lavori relativi al disegno di legge concernente la ricerca sull'essere umano. Con l'adozione il 19 dicembre 2003 da parte del Parlamento della legge limitata alla ricerca sulle cellule staminali i lavori relativi alla legge concernente la ricerca sull'essere umano sono stati ripresi. Si prevede di inviare in consultazione un disegno di legge nel primo semestre del 2005.

2000 P 99.3621 *Coltivazione della canapa (N 30.11.00, Simoneschi; proposta di stralcio FF 2001 3313)*

Proposta di togliere di ruolo il postulato nel messaggio concernente la modifica della legge sugli stupefacenti (01.024).

2000 P 00.3435 *Divieto della pubblicità in favore del tabacco (N 15.12.00, Tillmanns)*

Il Programma nazionale per la prevenzione del tabagismo 2001-2005, approvato dal Consiglio nazionale il 5 giugno 2001, prevede l'esame di limitazioni della pubblicità del tabacco. In una decisione del 28 marzo 2002, il Tribunale federale ha confermato che il Cantone di Ginevra può vietare la pubblicità del tabacco su suolo pubblico e su quello privato, nella misura in cui quest'ultimo è visibile dal suolo pubblico, senza contravvenire al diritto federale e alla libertà economica. In seguito a questa decisione, in numerosi Cantoni sono stati inoltrati interventi parlamentari che chiedono di limitare la pubblicità del tabacco.

La pubblicità del tabacco viene vieppiù limitata nella maggior parte degli Stati. In quest'ambito, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha assunto un ruolo guida. Il 21 maggio 2003, i 191 Stati membri dell'OMS hanno approvato la Convenzione quadro per la limitazione del consumo di tabacco, che prevede anche limitazioni della pubblicità, del promovimento e della sponsorizzazione di articoli di tabacco. Nella maggior parte degli Stati membri dell'UE, la pubblicità e la sponsorizzazione del tabacco sono già oggi limitate. La pubblicità del tabacco in televisione è vietata dal 1989. Inoltre, il 26 maggio 2003 la CE ha emanato una direttiva concernente la pubblicità e la sponsorizzazione di prodotti del tabacco (direttiva 2003/33/CE), che vieta, dal 1° agosto 2005, la pubblicità nella stampa e alla radio e la sponsorizzazione di manifestazioni di portata transnazionale.

Il Consiglio federale è consapevole che la pubblicità del tabacco influisce sul comportamento dei consumatori. Limitazioni o divieti della pubblicità del tabacco nella stampa, su manifesti o al cinema sono molto importanti dal punto di vista sanitario, economico, mediatico e culturale. Alla luce di queste nuove condizioni quadro internazionali e nazionali, l'UFSP sta esaminando proposte di legge per limitare in Svizzera la pubblicità del tabacco.

2001 M 00.3615 *Protezione dei titoli delle professioni legate alla psicologia (N 26.11.01, Triponez; S 19.3.01)*

Nel gennaio 2003, è stato sottoposto all'UFSP da un mandatario esterno un avamprogetto di legge concernente le professioni legate alla psicologia e il relativo rapporto esplicativo. Poiché l'avamprogetto non soddisfaceva il mandato da diversi punti di vista, l'UFSP ha dovuto rielaborarlo. A metà agosto 2003, l'avamprogetto di legge e una versione rimaneggiata del rapporto esplicativo sono stati inviati in consultazione a 25 uffici. L'obiettivo dei lavori di legislazione, ossia la garanzia della qualità delle prestazioni psicologiche nella sanità e la protezione dei consumatori, è stato riconosciuto da tutti gli uffici. Vi sono però sostan-

ziali differenze, in particolare per quanto riguarda questioni inerenti al campo d'applicazione, alla competenza del disciplinamento o alle conseguenze sui costi sanitari. La procedura di consultazione sul disegno di legge è prevista nel 2004.

2001 M 00.3646 *Protezione dei titoli per le professioni legate alla psicologia (S 19.3.01, Wicki; N 26.11.01)*
cfr. M 00.3615.

Ufficio federale di statistica

2000 P 00.3211 *Volontariato (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*

Il rapporto sul volontariato chiesto nel postulato è in preparazione presso l'UST.

2000 P 00.3546 *Studio sull'invalidità e la mortalità nel mondo del lavoro (N 15.12.00, Teuscher)*

In vista della realizzazione dello studio sull'invalidità e la mortalità nel mondo del lavoro a livello nazionale, chiesto dall'autrice del postulato, l'UST ha fatto elaborare un rapporto di esperti sui seguenti punti: (a) inventario delle informazioni rilevate regolarmente a livello nazionale su questa tematica e (b) proposte per completare e armonizzare queste rilevazioni, in modo da poter esaminare sistematicamente e regolarmente, a medio termine, l'interrogativo proposto dall'autrice del postulato.

Queste proposte sono state discusse nell'autunno del 2003 da un gruppo di esperti ad hoc, comprendente rappresentanti della scienza, delle parti sociali e della Confederazione. In base ai risultati di questa discussione, il settore Basi, lavoro e salute del Segretariato di Stato per l'economia (seco) e l'Osservatorio svizzero della salute (Obsan) hanno assegnato un mandato che ha per oggetto l'attuazione pratica delle proposte concettuali menzionate in un programma di osservazione nazionale permanente delle relazioni tra lavoro e salute (monitoraggio).

2001 P 01.3359 *La situazione delle persone sole in Svizzera (N 5.10.01, Hubmann)*

Sono in preparazione rapporti specifici su questa tematica: la necessaria base di dati ricavata dal censimento della popolazione del 2000 è stata analizzata in quest'ottica.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

2000 M 99.3567 *Assunzione delle spese di cura dei richiedenti l'asilo (S 21.12.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 99.064; N 21.3.00; proposta di stralcio FF 2002 6087)*

Proposta di togliere di ruolo la mozione nel messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo, alla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie e alla modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (02.060).

2000 P 97.3068 *Promozione della proprietà di abitazioni per gli invalidi (N 4.3.99, Borel; S 15.3.00)*

Secondo il messaggio del Consiglio federale, la 1a revisione LPP mirava soprattutto a consolidare la previdenza professionale e a migliorarne l'esecuzione. Visto l'orientamento dei lavori, la richiesta presentata nel postulato non è stata esaminata in questo contesto. Durante i dibattiti parlamentari il quadro iniziale del progetto è stato fortemente ampliato e sono stati discussi anche diversi problemi legati all'invalidità. Poiché tra questi ve ne sono alcuni che richiedono importanti lavori preliminari, è stato deciso di continuare ad analizzarli, nel loro insieme, dopo la 1a revisione LPP. In quell'occasione dovrebbe essere esaminata anche la presente richiesta.

2000 P 98.3076 *Casse pensioni. Controllo degli attivi (N 21.3.00, [Hochreutener]-Widrig)*

La commissione peritale istituita dal Consiglio federale nel 2003 e diretta dal prof. Jürg Brühwiler ha il compito, in un primo tempo, di analizzare il sistema di vigilanza e i suoi punti di contatto con gli istituti di vigilanza attivi nell'ambito delle assicurazioni e dei mercati finanziari e di presentare al Consiglio federale nel corso del primo trimestre del 2004 un rapporto intermedio che preveda diverse varianti volte ad ottimizzare la vigilanza sia da un punto di vista contenutistico che strutturale. La commissione dovrà esaminare se non sia il caso di rafforzare il sistema di vigilanza e di completarlo con elementi prudenziali, quali una maggior sicurezza degli investimenti degli istituti di previdenza e un relativo controllo. A questo proposito va inoltre detto che la nozione di sicurezza è già stata riformulata nell'articolo 50 OPP 2, modificato il 20 marzo 2000 e che quindi la sicurezza deve essere valutata mediante un'analisi globale della situazione finanziaria, il cui scopo principale è quello di garantire dal punto di vista finanziario il conseguimento degli scopi di previdenza.

2000 P 00.3178 *Lacune legislative nell'ambito della protezione dei dati medici (N 13.6.00, Commissione degli affari giuridici CN 99.093)*

L'UFAS, d'intesa con l'incaricato federale della protezione dei dati, ha affidato all'istituto di diritto sanitario dell'Università di Neuchâtel (IDS) il compito di svolgere uno studio sull'utilizzazione dei dati medici in tutte le assicurazioni sociali. Questo studio, che comprende un'indagine presso gli organi di assicurazione, è stato ultimato all'inizio del 2003. Sulla base dei risultati ottenuti e con l'aiuto dell'IDS, l'UFAS sta preparando un progetto per il rapporto del Consiglio federale, che dovrebbe essere sottoposto nel 2004 alle organizzazioni mantello e alle autorità interessate, affinché possano esprimere il loro parere. La preparazione del rapporto risulta complicata perché vanno presi in considerazione segnatamente gli ultimi sviluppi in materia.

2000 P 00.3008 *Istanza di ricorso indipendente nell'ambito dell'assicurazione malattie sociale (N 22.6.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 99.448; proposta di stralcio FF 2001 3769)*

Proposta di togliere di ruolo il postulato nel messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale (01.023).

- 2000 P 00.3007 *Centro per le questioni sociali (N 23.6.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 99.423)*
L'UFAS ha assegnato ad un mandatario esterno all'Amministrazione l'incarico di esaminare gli elementi che ostacolano l'accesso alle prestazioni sociali. Il progetto prevede inoltre di stilare un elenco dei provvedimenti adottati nei Cantoni e nelle città, in particolare per migliorare l'informazione e semplificare le procedure, per esempio mediante un centro per le questioni sociali. Le soluzioni più interessanti verranno analizzate in modo approfondito. Il rapporto è atteso nel 2° semestre del 2004.
- 2000 P 00.3200 *Modelli a garanzia del futuro della sicurezza sociale (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016)*
Il rapporto sui modelli di reddito minimo, elaborato in risposta al postulato 00.3224, presenta modelli alternativi di protezione sociale e i loro effetti, segnatamente a livello economico e sociale. Nel quadro del programma di ricerca sul futuro a lungo termine della previdenza per la vecchiaia sono stati inoltre studiati alcuni modelli di finanziamento (Schluep, K. [2003], Fabbisogno finanziario dell'AVS [PC comprese], Berna: UFAS, rapporto di ricerca 10/03; Müller A., Nieuwkoop R., Lieb Ch. [2003], Analisi delle fonti di finanziamento dell'AVS. SWISSLOG – un modello a generazioni sovrapposte, Berna: UFAS, rapporto di ricerca 11/03; Gruppo di lavoro interdipartimentale IDA ForAlt [2003], rapporto di sintesi del programma di ricerca sul futuro a lungo termine della previdenza per la vecchiaia, Berna: UFAS, rapporto di ricerca 13/03). Questi modelli di finanziamento sono stati elaborati evitando di riportare i bisogni futuri di finanziamento sul lavoro. I lavori intrapresi in risposta al postulato 00.3743 coprono gli altri aspetti del presente postulato. Questi due interventi potranno essere tolti di ruolo allo stesso tempo.
- 2000 P 00.3291 *Età pensionabile per chi svolge lavori fisicamente molto pesanti (N 6.10.00, Gruppo dell'Unione democratica di centro)*
Nel quadro della 12a revisione AVS si riesamineranno il problema dell'età di pensionamento nel suo insieme e, in particolare, i modelli per un pensionamento anticipato che tenga conto anche dell'elevata percentuale d'invalidità e di mortalità delle persone che esercitano un lavoro fisicamente pesante. I lavori preliminari per l'analisi di possibili modelli sono in corso.
- 2000 P 00.3342 *Finanziamento delle cure palliative (N 6.10.00, Rossini)*
Le cure palliative rappresentano un elemento importante nell'assistenza di base per malati gravi o in fase terminale. Le prestazioni di cura medica fornite in questo ambito devono essere coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il tema del finanziamento delle prestazioni di cura è stato inserito nei dibattiti parlamentari relativi alla 2a revisione LAMal. Le due Camere erano del parere che tale tema dovesse essere trattato con urgenza e hanno dunque dato seguito alle relative mozioni delle commissioni incaricate dell'esame preliminare (03.3571 / 03.3597). Il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad accettare queste mozioni. In questo contesto, coglierà l'occasione di valutare il settore delle cure sulla base di una visione generale e di presentare, se del caso, proposte volte a colmare alcune lacune nell'ambito delle cure palliative.
- 2000 P 00.3422 *Rapporto sulla riduzione dei premi per i cittadini dell'UE (N 25.9.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.047)*
Il rapporto commissionato sarà disponibile nell'ultimo trimestre del 2004. In questo modo, oltre ai dati del 2002 ancora poco significativi, sarà possibile prendere in considerazione anche quelli del 2003.
- 2000 P 00.3596 *Sgravi amministrativi per le aziende mediante l'introduzione di procedure semplificate di conteggio dei salari (S 11.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CS)*
L'elaborazione del rapporto ha subito ritardi in seguito a lavori legislativi prioritari. Il rapporto sarà ultimato nel 2004.
- 2001 P 01.3172 *Prestazioni complementari AVS/AI. Valutazione (N 22.6.01, Rossini)*
L'esame delle ripercussioni che il computo della sostanza netta ha sulla concessione e sull'importo delle prestazioni complementari, in particolare quando la persona interessata ha rinunciato, senza contropartita, alla sostanza in questione, ha dovuto essere rinviato a più tardi per mancanza di personale ed inizierà nel 2004.
- 2001 P 00.3566 *Introduzione del modello del medico di famiglia sull'insieme del territorio (N 9.5.01, Sommaruga; S 4.10.01)*
Il Consiglio federale ritiene che le forme particolari d'assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni, tra le quali figura il modello del medico di famiglia, contribuiscano in modo adeguato a contenere i costi. Per questo motivo, nel quadro del messaggio sulla 2a revisione LAMal, ha proposto d'introdurre l'obbligo per gli assicuratori di offrire almeno una forma particolare d'assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni, ovunque essi esercitino la loro attività. Durante i dibattiti le Camere hanno ampliato la proposta chiedendo che la revisione creasse le condizioni quadro legali per l'introduzione di reti d'assistenza integrate. Poiché il progetto è stato respinto dal Consiglio nazionale, la promozione dei modelli di tipo managed care dovrà essere rilanciata nel quadro di una prossima revisione parziale della LAMal.
- 2001 P 01.3450 *Casse di compensazione per gli assegni familiari e assegni familiari. Rapporto (N 14.12.01, Meier-Schatz)*
La richiesta formulata nel postulato, il cui esame è stato rinviato in un primo tempo per mancanza di risorse, è stata integrata nel programma pluriennale della statistica 2003-2007. In seguito si procederà ad una rilevazione dei dati fondamentali relativi agli assegni familiari.
- 2001 P 01.3604 *Introduzione di un finanziamento monistico degli ospedali. Rapporto (N 14.12.01, Zäch)*
In relazione alla preparazione di basi di discussione per una nuova revisione della LAMal, il Consiglio federale ha incaricato un esperto scientifico di redigere un rapporto su modelli di finanziamento monistici. L'esperto è stato coadiuvato da un gruppo di lavoro in cui erano rappresentati gli organi della Confederazione, i Cantoni, le associazioni degli assicuratori e dei fornitori di prestazioni interessati. Egli ha terminato il suo lavoro nel maggio del 2003. Il rapporto verrà pubblicato nel quadro delle decisioni concernenti il futuro dell'assicurazione malattie.

2001 P 01.3648 *Il concetto di «invalidità» è discriminatorio (N 13.12.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 01.015)*

La sostituzione del termine «invalidità», discriminante e peggiorativo, con un altro viene esaminata nel quadro dei lavori legislativi per la 5ª revisione AI.

Aggruppamento per la scienza e la ricerca

2001 P 00.3755 *Valutazione dei centri di ricerca dei PF (N 23.3.01, Haering)*

Il DFI presenterà al Consiglio federale nel 2004 un rapporto all'attenzione del Parlamento sulla riorganizzazione interna degli istituti del settore dei PF.

2001 P 01.3490 *Autonomia del sistema universitario svizzero (N 14.12.01, Kofmel)*

La Confederazione e i Cantoni stanno elaborando un progetto di riforma del settore universitario svizzero. I lavori, ancora in corso, sfoceranno in una nuova legge sulle scuole universitarie, che dovrebbe essere messa in consultazione nel 2005. Nel contempo, è allo studio anche la questione di un'eventuale modifica della base costituzionale. Quanto richiesto nel postulato sarà adempiuto nell'ambito di questi lavori.

2001 P 01.3534 *Rapporto sull'efficacia delle misure di regolazione nel campo della formazione e della ricerca (N 14.12.01, Fetz)*

Il Consiglio federale ha deciso di dar seguito al postulato nel quadro dei lavori sul progetto «Panorama universitario 2008». Un esperto indipendente è stato incaricato di elaborare un rapporto sui vantaggi e sugli svantaggi dei meccanismi di finanziamento di alcuni Paesi (Germania, Olanda, Gran Bretagna). Un'analisi comparativa degli strumenti di finanziamento permetterà di trarre conclusioni importanti per la nostra politica di promovimento dell'educazione e della ricerca.

2001 P 01.3546 *La Svizzera: una società del sapere (N 14.12.01, Gruppo liberale-radical)*

Le condizioni quadro del sistema scientifico svizzero saranno riviste nell'ambito del progetto «Panorama universitario 2008». Un progetto di legge sulle scuole universitarie dovrebbe essere messo in consultazione nel 2005. Quanto richiesto dal postulato potrà essere preso in considerazione in un'eventuale modifica delle basi costituzionali, nell'elaborazione di una nuova legge sulle scuole universitarie e in un'eventuale revisione di altre leggi (legge sulla ricerca, legge sui PF).

2001 P 01.3568 *La Svizzera: una società del sapere (S 29.11.01, Langenberger)*

cfr. P 01.3546.

Ufficio federale dell'educazione e della scienza

1999 P 99.3502 *Incoraggiamento della formazione musicale (S 21.12.99, Daniöth)*

Nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 69 Cost. e a seguito di diversi interventi parlamentari, l'UFC sta elaborando, insieme alle cerchie interessate, un rapporto sulla formazione e sul perfezionamento professionale nel settore della musica. Si tratta soprattutto di formulare e definire possibili misure nella sfera di competenza della Confederazione. La conclusione del rapporto è prevista nel 2004.

2000 P 99.3528 *Incoraggiamento della formazione musicale (N 24.3.00, Bangerter)*

cfr. P 99.3502.

2000 P 99.3510 *Apprendimento d'una delle lingue ufficiali della Svizzera come prima lingua straniera (N 13.6.00, Zwygart)*

I Cantoni sono liberi di definire l'ordine d'importanza delle lingue straniere nell'insegnamento scolastico. La regola generale che la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) intendeva applicare a livello nazionale non ha potuto essere realizzata. Circa la metà dei Cantoni è favorevole a una regola che prescriva quale prima lingua straniera una lingua nazionale. L'altra metà auspica la libera scelta della prima lingua d'insegnamento straniera con un'armonizzazione del sistema a livello regionale. Pertanto, non vi sono sufficienti premesse per una regolamentazione federale. Gli inconvenienti dell'attuale situazione sono tuttavia attenuati dall'obiettivo fissato dalla CDPE, che prevede che tutti acquisiscano ovunque alla fine della obbligatorietà scolastica le medesime competenze linguistiche, indipendentemente dal momento nel quale inizia l'insegnamento della prima lingua straniera. La questione è allo studio anche nell'ambito del progetto di legge sulle lingue.

2000 P 00.3283 *Tasse universitarie (N 6.10.00, Zbinden)*

La Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS) e la Conferenza universitaria svizzera (CUS) sono state incaricate di elaborare un rapporto sul contributo degli studenti al finanziamento del loro studio. Le conclusioni saranno prese in considerazione per il progetto «Panorama universitario 2008», nel quale la questione del finanziamento riveste grande importanza. Il problema dell'aumento delle tasse universitarie e le sue implicazioni vanno studiati tenendo presenti tutti gli altri aspetti del finanziamento e del pilotaggio del sistema universitario. Le decisioni saranno prese nell'ambito dell'elaborazione della nuova legge sulle scuole universitarie.

2000 P 00.3463 *Aiutare gli Svizzeri a conoscere almeno tre lingue (N 15.12.00, Rennwald)*

Quanto richiesto nel postulato sarà oggetto di discussioni durante l'elaborazione della legge sulle lingue. Il relativo messaggio sarà trasmesso al Parlamento nel corso del 2004.

Consiglio dei politecnici federali

2001 P 01.3000 *Divisione Acustica/Lotta contro i rumori del LPMR (N 23.3.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)*

Il postulato è stato adempiuto solo parzialmente. Nell'ambito della riorganizzazione del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR) e soprattutto a seguito dei tagli dei budget per le attività non collegate ai materiali, è previsto di sopprimere le prestazioni della divisione Acustica / Lotta contro i rumori, che gli autori del postulato considerano indispensabili e di cui beneficiano perlopiù istituzioni pubbliche (UFAFP, altri uffici federali, Cantoni, Comuni). Il LPMR si è dichiarato disposto a continuare a fornire queste prestazioni, seppure in misura ridotta, a condizione che vengano reperiti i fondi necessari. Gli intensi negoziati condotti non hanno finora indotto i clienti del settore pubblico a stanziare contributi supplementari.

Va inoltre rilevato, che l'UFAFP ha subito un forte ridimensionamento budgetario, ciò che impedirà perfino di finanziare determinati progetti previsti nel periodo di pianificazione.

Nel settembre 2003, il Consiglio dei PF ha concluso un accordo di cooperazione con l'UFAFP nel settore della ricerca sull'ambiente. L'annesso a questo accordo menziona in particolare l'acustica ambientale, ritenuto un problema d'attualità. L'UFAFP e il LPMR tenteranno di regolare con un negoziato bilaterale questi aspetti relativi al finanziamento. Il postulato potrà essere tolto di ruolo quando queste trattative saranno giunte a buon fine e il finanziamento garantito da altri partner.

Dipartimento di giustizia e polizia

Ufficio federale di giustizia

1999 M 98.3529 *Collegamenti "online". Rafforzare la protezione dei dati personali (S 16.3.99, Commissione di gestione CS; N 21.12.99; proposta di stralcio FF 2003 1885)*

2000 M 97.3668 *Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Socio gerente di una S.a g.l. (N 3.3.99, Dettling; S 6.6.00; proposta di stralcio FF 2002 2841)*

2000 P 00.3064 *Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (N 14.6.00, Leuthard)*

Il 26 settembre il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione sulla revisione della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati e ha incaricato il DFGP di elaborare un messaggio. Il Consiglio federale si è pronunciato a favore del mantenimento della riparazione morale, ma ha proposto di farne uno strumento giuridico proprio e di stabilire importi massimi per gli indennizzi. Ha anche deciso di non versare prestazioni per i reati commessi all'estero, eccezion fatta per le prestazioni fornite dai consultori. La proroga del termine di perenzione prevista dall'avamprogetto è stata accolta favorevolmente nell'ambito della consultazione e deve essere mantenuta. Il Consiglio federale si è invece pronunciato contro il versamento di contributi da parte della Confederazione ai Cantoni per le prestazioni da essi fornite in materia di consultazione, indennizzo o riparazione morale.

2000 P 00.3189 *Riforma della direzione dello Stato (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; proposta di stralcio FF 2002 1895)*

2000 M 00.3000 *Maggiore trasparenza nella raccolta di dati personali (S 7.3.00, Commissione degli affari giuridici CS 99.067; N 5.10.00; proposta di stralcio FF 2003 1885)*

2000 P 00.3270 *Misure preventive per tutelare il creditore (N 6.10.00, Schwaab)*

Le richieste del postulato sono trattate nell'ambito dell'unificazione della procedura civile. Il creditore avrà la possibilità di ottenere l'indennizzo rapidamente. A tal fine, l'avamprogetto di Codice di procedura civile svizzero della Commissione di esperti, posto in consultazione nel 2003, prevede diverse procedure e mezzi particolari: una procedura semplificata e poco costosa in determinate materie (ad es. diritto in materia di responsabilità civile, disposizioni in materia di locazione, diritto del lavoro); una procedura rapida per la protezione giuridica nei casi chiari; la possibilità di depositare azioni parziali per far valere innanzitutto le pretese più facili da provare e quindi per mantenere basso il rischio finanziario legato all'azione. Sarà potenziata anche la protezione giuridica a titolo previdenziale. Nel quadro dell'elaborazione del messaggio del Consiglio federale, sarà esaminata anche la questione se concedere al creditore la possibilità di far valere la cosiddetta esecuzione del credito anticipata.

2000 P 00.3344 *Segreto professionale. Adeguamenti (N 6.10.00, Hollenstein)*

Il postulato invita il Consiglio federale a verificare se l'articolo 321 capoverso 1 del Codice penale (CP) debba essere modificato in modo tale che tutti gli operatori sanitari siano tenuti al segreto professionale.

Nel suo parere il Consiglio federale aveva rimandato all'attuale regolamentazione di cui all'articolo 35 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Secondo tale articolo è punibile "chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati". L'articolo 35 LPD include le categorie professionali menzionate nella mozione se, per l'esercizio di tali professioni, è richiesta la conoscenza di dati personali segreti e degni di particolare protezione. Con l'entrata in vigore, il 1° luglio 1993, della LPD sono quindi cambiate le condizioni generali relative per le richieste di estendere l'articolo 321 CP anche ad altre professioni. Nonostante l'articolo 35 LPD non corrisponda interamente all'articolo 321 CP in termini di scopo e di campo d'applicazione, le richieste di riconoscimento del segreto professionale sono ampiamente soddisfatte. Per contro, non è soddisfatta la rivendicazione da parte di diverse categorie professionali di completare l'articolo 321 CP anche con un diritto di non deporre garantito a livello federale. Attualmente questa questione è esaminata nel quadro dell'unificazione del diritto di procedura penale (art. 178 segg. dell'avamprogetto di Codice di procedura penale svizzero). In relazione a questo progetto occorrerà anche decidere se, oltre all'articolo 35 LPD, debba essere adeguato anche l'articolo 321 CP.

2001 P 00.3236 *Clausola riguardante il ripristino del debito garantito da obbligazioni ipotecarie al portatore (N 20.3.01, Jossen)*

La richiesta di creare una base legale per l'istituto giuridico dettato dalla prassi della "clausola riguardante il ripristino del debito garantito per ipoteche in capitale e obbligazioni ipotecarie al portatore" è stata esaminata nel quadro della revisione parziale del CC (diritti reali immobiliari, disposizioni sul registro fondiario) attualmente in corso. La procedura di consultazione sarà avviata durante la prima metà del 2004. La richiesta formulata nella mozione sarà soddisfatta con l'abrogazione degli articoli 843 e 844 capoverso 2 CC. In questo modo in ogni Cantone sarà possibile scegliere la cartella ipotecaria come pegno immobiliare ottimale per tutte le parti.

2001 P 00.3734 *Commercio elettronico. Diritti dei consumatori (N 22.6.01, Vollmer)*

Il postulato Vollmer è considerato nel quadro delle previste revisioni parziali del Codice delle obbligazioni e della legge federale sulla concorrenza sleale. Il relativo messaggio è previsto per la seconda metà del 2004. I consumatori avranno il diritto di revocare entro sette giorni i contratti a distanza; inoltre sarà ampliato il loro diritto a ottenere informazioni.

2001 P 01.3145 *Trattamento identico delle società immobiliari (N 22.6.01, Theiler; proposta di stralcio FF 2003 3753)*

2001 M 00.3513 *Aggressioni ai danni di impiegati dei trasporti pubblici. Modificazione del Codice penale o della legislazione speciale (N 20.3.01, Jutzet; S 2.10.01)*

La mozione del 4 ottobre 2000 richiede che gli autori di aggressioni commesse ai danni di impiegati dei trasporti pubblici vengano perseguiti d'ufficio e che gli impiegati ottengano la qualità di parte al momento della procedura penale. Il settore dei trasporti è sottoposto a una revisione radicale nel quadro della «riforma ferroviaria 2». Attualmente questo progetto di ampia portata, per il

quale il DATEC si è assunto la responsabilità, si trova in fase di consultazione. Il messaggio sarà sottoposto al Parlamento nel corso del 2004.

La presente mozione è considerata nel quadro del progetto «riforma ferroviaria 2» per il tramite dei seguenti disegni di legge:

- 1) revisione del Codice penale (art. 285 e 286: violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, impedimento di atti dell'autorità), secondo la quale agli impiegati è riconosciuta la qualità di funzionari;
- 2) introduzione di tre disposizioni penali nella nuova legge sul trasporto viaggiatori, nella legge sul trasporto e nella legge federale sulle ferrovie. Secondo tali disposizioni le aggressioni commesse ai danni di impiegati dei trasporti pubblici sono considerate reati perseguibili d'ufficio.

2001 M 00.3714 *Criminalità cibernetica. Modifica delle disposizioni legali (S 6.3.01, Pfisterer Thomas; N 20.9.01)*

Alla fine del mese di novembre 2001 il DFGP ha istituito il gruppo di esperti «criminalità cibernetica» assegnandogli il compito di verificare quali sono le misure legislative, organizzative e tecniche atte a impedire e a sanzionare i reati commessi per il tramite di Internet. Il relativo rapporto è stato sottoposto al DFGP alla fine del mese di giugno 2003. Tale rapporto contiene, in particolare, disposizioni disciplinanti la responsabilità di diritto penale dei provider. Secondo queste disposizioni l'autore e il content provider devono assumersi la piena responsabilità di diritto penale per i contenuti illegali, l'hosting provider è punibile soltanto a certe condizioni e l'access provider non è punibile. Nell'autunno 2002 il DFGP ha inoltre istituito un gruppo di lavoro conferendogli il mandato di analizzare, sotto il profilo giuridico e organizzativo, le condizioni generali nell'ambito dell'operazione «Genesis» in vista di futuri casi analoghi e di formulare proposte per migliorare la cooperazione tra Confederazione e Cantoni. Durante l'autunno scorso un relativo rapporto è stato sottoposto all'attenzione del DFGP. Il 26 novembre 2003 il Consiglio federale ha discusso sull'ulteriore modo di procedere e ha incaricato il DFGP di presentargli una proposta per l'applicazione di entrambi i rapporti. Nel corso del 2004 tale proposta sarà posta in consultazione assieme con i rapporti ad essa allegati come documentazione.

2001 P 01.3220 *Coordinamento delle procedure giudiziarie nei casi di malattia e invalidità (N 5.10.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.438)*

Le rivendicazioni del postulato sono esaminate nel quadro dell'unificazione del diritto di procedura civile attualmente in corso. L'avamprogetto di Codice di procedura civile svizzero della Commissione di esperti prevede che l'assicurato potrà fare valere le sue pretese mediante una procedura semplice e poco costosa (il cosiddetto "processo civile sociale"). Inoltre, è prevista l'introduzione di fori speciali a tutela degli assicurati presso il loro domicilio. La procedura di consultazione in merito a tale avamprogetto è stata condotta nel 2003. In occasione dell'elaborazione del messaggio del Consiglio federale, sarà esaminata una soluzione alternativa che prevede l'assoggettamento delle pretese di diritto privato del settore delle assicurazioni alla procedura delle assicurazioni sociali conformemente alla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Ufficio federale di polizia

2000 P 00.3206 *Criminalità di ampie proporzioni – Criminalità elettronica (N 8.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*

Accettando il postulato, il Consiglio federale si è dichiarato pronto a presentare al Parlamento un rapporto intermedio sul bilancio relativo alla lotta contro la criminalità organizzata e la criminalità economica. Il postulato, inoltre, invita il Consiglio federale a presentare alle Camere federali un rapporto sulla criminalità elettronica e sui provvedimenti volti a combatterla.

Nonostante il rapporto sulla sicurezza interna della Svizzera illustri le misure adottate per contrastare la criminalità organizzata e la criminalità economica, la richiesta del postulato di presentare un bilancio intermedio non è, tuttavia, ancora soddisfatta. Nel 2004 il Servizio di analisi e prevenzione intende occuparsi in via prioritaria dell'analisi della lotta contro la criminalità organizzata. Lo scopo è di rappresentare la situazione relativa alla criminalità organizzata in Svizzera e di stilare un bilancio intermedio. Il rapporto dovrà essere pubblicato.

L'Ufficio federale di polizia ha analizzato la criminalità organizzata nel dettaglio; i risultati di detta analisi sono illustrati in modo esaustivo nel rapporto sulla sicurezza interna della Svizzera 2002.

In questo modo è stato fatto il primo passo in direzione del postulato. Le richieste del postulato, tuttavia, non rientrano tra gli attuali obiettivi della legislatura del Consiglio federale. È fatta eccezione per il Progetto efficienza, menzionato nel rapporto sul programma di legislatura, secondo cui la criminalità economica, ambito in cui la Confederazione ha soltanto una competenza facoltativa in materia di perseguimento penale - contrariamente alle sue competenze obbligatorie in materia di perseguimento penale (criminalità organizzata, riciclaggio di denaro, corruzione) -, riveste un'importanza chiaramente secondaria. L'analisi della criminalità economica non rappresenta quindi una priorità per il Servizio di analisi e prevenzione.

Già nel 2000 il Dipartimento federale di giustizia e polizia e i Cantoni avevano istituito un gruppo di lavoro per la lotta contro l'abuso dei mezzi d'informazione e di comunicazione (Bekämpfung des Missbrauchs der Informations- und Kommunikationssmittel; BEMIK). Nel suo rapporto del mese di gennaio 2001 tale gruppo ha presentato una serie di misure. Una delle richieste principali era la creazione di un ufficio di coordinamento finanziato dalla Confederazione e dai Cantoni per la lotta contro la criminalità in Internet. Questo ufficio ha avviato la sua attività il 1° gennaio 2003. Nel 2001, con la pubblicazione del rapporto d'analisi strategico "Criminalità cibernetica – l'altro volto della rivoluzione dell'informazione" il Servizio di analisi e prevenzione ha soddisfatto anche la richiesta di un rapporto generale sulla criminalità cibernetica.

- 2000 P 00.3603 *Legge sulle armi. Modifica (S. 13.12.00, Commissione della politica di sicurezza S 00.307)*
- 2001 M 00.3418 *Imitazione di armi e armi ad aria compressa ("soft air guns"). Lotta agli abusi (N. 06.10.00, Commissione della politica di sicurezza CN 00.400; S 6.3.01)*
- 2001 P 01.3001 *Modifica della legge sulle armi (N. 14.3.01, Commissione della politica di sicurezza CN 00.307; S 19.9.01)*

La revisione della legge sulle armi attualmente in corso soddisfa le richieste dei postulati.

Durante il mese di settembre 2002 il Consiglio federale ha posto in consultazione l'avamprogetto di legge. L'avamprogetto propone in modo preponderante l'unificazione dell'esecuzione della legge, un maggiore controllo del commercio d'armi grazie, in particolare, a disposizioni più severe nell'ambito del commercio privato e al divieto della vendita anonima di armi, nonché una nuova regolamentazione dei diversi tipi di armi (iscrizione delle armi ad aria compressa e delle imitazioni di armi in un registro, divieto di possedere armi da fuoco automatiche o particolarmente pericolose, divieto del porto abusivo di oggetti pericolosi nei luoghi pubblici). È stata altresì aperta la discussione sulle misure che mirano a facilitare il lavoro della polizia (creazione di una base legale formale per la banca dati sulla revoca e sul rifiuto di rilasciare un'autorizzazione così come sul sequestro delle armi; possibilità di scambio delle informazioni tra l'Ufficio federale di polizia e l'amministrazione militare; creazione di un ufficio di coordinamento nazionale per la valutazione delle tracce prodotte dalle armi da fuoco). Nel quadro di un'ulteriore consultazione è stata infine discussa in modo approfondito la richiesta di iscrivere le armi in un registro. Dalla valutazione dei risultati della procedura di consultazione è emerso un ampio spettro di opinioni e proposte. Se, da un lato, alcune tematiche non sembrano essere contestate, ve ne sono altre estremamente controverse. I futuri lavori in materia verteranno principalmente sulla protezione della popolazione dall'impiego abusivo di armi. L'ulteriore modo di procedere non è ancora stato definito.

Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione

- 2000 P 99.3617 *Integrazione degli stranieri. Campagna informativa (N 24.3.00, gruppo socialista)*
- 2000 P 98.3465 *Popolazione residente straniera. Promovimento delle conoscenze linguistiche (N 14.6.00, [Bircher]-Heim)*
- 2000 P 99.3137 *Informazione dei candidati all'immigrazione in Svizzera (N 14.6.00, [Hasler Ernst]-Freund)*
- 2000 P 99.3616 *Creazione di un Ufficio per l'integrazione degli stranieri (N 14.6.00, gruppo socialista)*
- 2000 P 00.3233 *Accettazione degli stranieri (N 23.6.00, Commissione speciale CN 00.016 [minoranza Hollenstein])*
- 2000 P 00.3195 *Colmare i gravi errori del passato e non ripeterli (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*
- 2000 P 00.3232 *Stabilizzazione della quota degli stranieri (N 27.9.00, Commissione speciale CN 00.016 [minoranza Pfister Theophil])*
- 2001 P 99.3504 *Matrimoni bianchi contratti allo scopo di ottenere il diritto di soggiorno (N 20.3.01, Heim)*
- 2001 P 00.3039 *Integrazione di ingegneri stranieri in formazione o diplomati dei politecnici federali (N 27.9.00, Neirynek, S 2.10.01)*
- 2001 P 01.3473 *Persone prive di documenti. Concretizzazione dei casi di rigore (N 10.12.01, Leuthard)*
- 2001 P 01.3592 *Disciplinamento del soggiorno per giovani privi di documenti (N 10.12.01, Vermot-Mangold)*

Proposta di stralcio nel messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri (FF 2002 3328).

Ufficio federale dei rifugiati

- 1999 P 99.3131 *Aumento delle spese nel settore dell'asilo. Analisi (N 22.12.99, Bühler)*
- 2000 P 00.3069 *Snellimento della procedura d'asilo (S 6.6.00, Merz)*
- 2000 M 00.3058 *Snellimento della procedura d'asilo (N 5.10.00, gruppo liberale radicale, S 6.6.00)*
- 2000 M 00.3069 *Snellimento della procedura d'asilo (S 6.6.00, Merz, N 5.10.00)*
- 2000 P 00.3058 *Snellimento della procedura d'asilo (N 5.10.00, gruppo liberale radicale)*
- 2001 P 00.3588 *Asilo. Accordo sulle prestazioni per il rimborso ai Cantoni (N 23.3.01, Aepli Wartmann)*
- 2001 P 01.3586 *Possibilità di esame dei casi di rigore nel campo dell'asilo (N 10.12.01, Aepli)*

Proposta di stralcio nel messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 2002 relativo alla modifica della legge sull'asilo, alla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie e alla modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (FF 2002 6087).

- 2001 P 00.3659 *Donna e asilo (N 23.3.01, Ménétrey-Savary)*

Attualmente l'Ufficio federale dei rifugiati allestisce il rapporto sulla situazione della donna nell'ambito della politica d'asilo che in seguito sottoporrà al Consiglio federale per approvazione. Il rapporto sarà trasmesso ancora quest'anno alla commissione competente.

- 2001 P 01.3002 *Misure contro l'immigrazione illegale e miglioramenti nell'ambito dell'esecuzione degli allontanamenti (S 6.3.01, Commissione delle istituzioni politiche CS 99.301)*

Proposta di stralcio nel messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri (FF 2002 3328).

Istituto federale della proprietà intellettuale

1999 P 99.3557 *Indennità di diritto d'autore sulle sovvenzioni (N 22.12.99, Christen)*

Questo postulato è trattato nel quadro della revisione parziale della legge federale sul diritto d'autore che ha come scopo principale quello di adeguare il diritto d'autore a Internet e alla tecnologia digitale. La procedura di consultazione è prevista per il quarto trimestre del 2004.

In questo contesto è valutata l'opportunità di concretare ulteriormente nella legge la prassi della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini, secondo cui le sovvenzioni devono essere incluse in modo differenziato nel calcolo dell'indennità.

2000 P 00.3127 *Diritto d'autore dei fabbricanti (N 23.6.00, Weigelt)*

La rivendicazione di un diritto d'autore dei fabbricanti è molto contestata. Essa è già stata avanzata nel quadro della revisione totale della legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (LDA) conclusasi con l'approvazione dell'attuale LDA nel 1992. A quell'epoca il Parlamento aveva infine rinunciato a conferire ai fabbricanti una particolare posizione giuridica e decise di dare la prevalenza alla libertà contrattuale.

Il Consiglio federale si è dichiarato disposto a esaminare ancora una volta la rivendicazione nel quadro della revisione parziale della LDA. Nel frattempo un gruppo di lavoro informale sotto la direzione dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale si è occupato di questa problematica. I risultati di tali lavori saranno considerati nell'ambito della consultazione prevista per la seconda metà del 2004.

2001 P 01.3401 *Iscrizione del "diritto di seguito" nella legge sui diritti d'autore (N 5.10.01, Aepli Wartmann) – in precedenza DFGP/UFG*

Anche la richiesta di iscrivere un diritto di seguito è stata discussa in occasione della revisione totale della legge federale sul diritto d'autore (LDA) e infine è stata respinta dal Parlamento. Con la direttiva dell'UE 2001/84/CE, che obbliga gli Stati membri a introdurre un diritto di seguito per le opere d'arte figurativa, tale questione ha assunto una nuova dimensione.

L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale ha quindi istituito un gruppo di lavoro informale anche per il diritto di seguito. I risultati di tali lavori saranno discussi in occasione della consultazione sulla revisione parziale della LDA.

2001 P 01.3417 *Legge sul diritto d'autore. Revisione parziale (N 5.10.01, Commissione degli affari giuridici CN)*

La revisione parziale della legge federale sul diritto d'autore ha come scopo principale quello di soddisfare il mandato formulato in questo postulato. Essa deve permettere alla Svizzera di ratificare i nuovi "trattati Internet" dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), ossia il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (WCT) e il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT), così come di considerare la direttiva comunitaria 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione; direttiva grazie alla quale l'Unione europea intende operare un'altra unificazione di tale settore giuridico. La procedura di consultazione è prevista per la seconda metà del 2004.

2001 P 01.3596 *Risorse biologiche del Sud. Diritto di partecipazione (N 14.12.01, Sommaruga)*

La risposta al postulato è parte della revisione della legge sui brevetti che ha come tema principale le invenzioni biotecnologiche. Per questa revisione è prevista una seconda consultazione durante il terzo trimestre del 2004.

L'accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze ancestrali così come la ripartizione dei vantaggi economici e di altra natura risultanti dall'impiego di tali risorse solleva numerose questioni (la cosiddetta problematica dell'*access and benefit sharing*). Per rispondere a tali questioni sono discussi diversi approcci, tra cui l'adozione di misure atte a promuovere la trasparenza come la divulgazione di alcune informazioni nelle domande di brevetti (la cosiddetta *declaration of source*), ad esempio. Tuttavia, le discussioni a livello internazionale su tali misure non hanno ancora portato a risultati concreti.

Nel quadro dell'Organizzazione Mondiale della Protezione Intellettuale (OMPI), nel mese di maggio 2003, e in seno al Consiglio dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, nel mese di giugno 2003, la Svizzera ha depositato le relative proposte con le quali richiede di completare il regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) al fine di permettere esplicitamente al legislatore nazionale di prevedere la divulgazione della fonte delle risorse genetiche e delle conoscenze ancestrali nelle domande internazionali di brevetti. In questo modo una delle richieste del postulato è stata soddisfatta.

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Difesa

P 00.3354 *Esercito XXI. Sistema efficace di pianificazione del budget (N 6.10.00, Marti Werner)*

Nella strategia aziendale del settore dipartimentale «Difesa» è richiesta l'applicazione sistematica di strumenti economico-aziendali per il raggiungimento degli obiettivi finanziari prestabiliti. Implementazione e potenziamento hanno luogo sulla base della Nuova Gestione Pubblica. Essi tengono conto di innovazioni fondamentali, come ad esempio il Nuovo modello contabile della Confederazione, e sono, dal punto di vista temporale, opportunamente coordinati tra di loro. Inoltre, sono parte integrante della riforma dipartimentale DDPS ed Esercito XXI.

Nel quadro della costituzione del settore dipartimentale Difesa è stata data la priorità alla pianificazione e all'introduzione di nuove procedure in materia di gestione finanziaria. Di conseguenza, per il 1° gennaio 2004, occorreva garantire che la gestione delle finanze, i conti, il piano finanziario e il budget del nuovo bilancio per la difesa fossero introdotti nelle nuove strutture. Il sistema di controllo, pianificazione e allestimento del budget è parte integrante di questo sviluppo dell'organizzazione. A breve termine l'accento è posto sulla realizzazione di un conto dei costi e delle prestazioni comune per tutto il settore dipartimentale Difesa. In primo luogo verrà sviluppato un sistema di gestione dei costi logistici concernente più livelli e settori per la nuova Base logistica dell'esercito. Le contabilità per tipi di costo e per centri di costo dovranno già essere pronte all'impiego a partire dal 1° gennaio 2005. Contemporaneamente l'attuale controlling dell'esercito sarà esteso in maniera pragmatica a un più ampio controlling della difesa. Il sistema della pianificazione militare generale sarà sottoposto gradualmente a uno sviluppo orientato ai processi. I pertinenti lavori dovranno essere conclusi nel 2006.

Sul fabbisogno in materia di risorse dell'esercito a breve, medio e lungo termine saranno presentati dei rapporti nel quadro del controlling politico conformemente all'articolo 149b della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare). Nella primavera del 2004 un primo rapporto relativo all'anno 2003 sarà sottoposto, nel senso di un progetto pilota, alle competenti commissioni.

P 00.3702 *Partecipazione della Confederazione ai costi di risanamento del suolo inquinato degli impianti di tiro (N 23.3.01, Heim)*

Dal 1° gennaio 2001, conformemente all'articolo 32e della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb), la Confederazione partecipa con indennità pari al 40 per cento ai costi per il risanamento di impianti di tiro comunali. Le indennità sono versate unicamente se le condizioni menzionate nel suddetto articolo sono soddisfatte. Ciò è tuttavia raramente il caso all'ora attuale.

Per tale motivo, il 20 agosto 2002, la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPE-N) ha deciso di completare l'articolo 32e capoverso 3 con una lettera b che prevede il versamento di un'indennità generale del 40 per cento per spese computabili di indagine, sorveglianza e risanamento di impianti di tiro, sui quali non sono più depositati rifiuti al più tardi dopo due anni dall'entrata in vigore della revisione della LPAmb. Il trattamento di tale progetto legislativo al Consiglio nazionale è stato rimandato dalla sessione invernale 2003 alla sessione primaverile 2004.

Una direttiva congiunta del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAP) per l'eliminazione dei rifiuti provenienti dal risanamento e dal cambiamento di destinazione di impianti e piazze di tiro dovrebbe essere posta in consultazione nel corso del 2004. I lavori preliminari sono stati sostanzialmente più onerosi di quanto ci si attendeva.

Del rimanente, è attualmente in corso sotto la direzione della Segreteria generale del DDPS la valutazione di una concezione per parapalle artificiali privi di emissioni per impianti di tiro a corta distanza e impianti per l'indicazione dei colpiti. Per impianti di tiro a 300 m sono già disponibili modelli conformi alla pratica. Nel quadro di un mandato dell'UFAP, la RUAG espone attualmente gli aspetti tecnici e economici di parapalle artificiali privi di emissioni per impianti di tiro a 300 m.

Dipartimento delle finanze

Amministrazione federale delle finanze

2000 P 98.3480 *Copertura dei rischi inerenti al sistema per le banche operanti a livello internazionale. Prescrizioni in materia di fondi propri (N 24.3.00, Strahm)*

Per quanto concerne il numero 1 dell'intervento parlamentare occorre rilevare che già oggi le banche svizzere devono adempiere esigenze in materia di fondi propri più severe di quelle degli attuali standard minimi di Basilea (Basel I). A seconda della struttura di rischio dell'istituto, la regolamentazione svizzera pone in materia di fondi propri esigenze minime obbligatorie più elevate del 20-50 per cento. Inoltre, la CFB esige che ogni banca superi di almeno il 20 per cento le esigenze obbligatorie in materia di fondi propri svizzeri. Questa prudente politica di vigilanza verrà mantenuta nel quadro della trasposizione di Basel II nel diritto svizzero. Le esigenze minime svizzere in materia di fondi propri dovrebbero ulteriormente rimanere a un livello superiore agli standard minimi internazionali. La precisazione richiesta a livello legislativo non è quindi più necessaria.

Il numero 2 dell'intervento trova un'analogia nelle nuove direttive di Basel II che perseguono un rilevamento più completo e più preciso dei molteplici rischi dell'attività bancaria. A titolo di novità vengono ora presi in considerazione anche i rischi operativi. Inoltre, per calcolare le esigenze in materia di fondi propri per i rischi di credito, i rischi di mercato e i rischi operativi, si dispone di un menu di scelta dei diversi metodi. Basel II dovrebbe essere introdotto a partire dal 2007.

Intanto, sono già stati presi provvedimenti per garantire le risorse necessarie per un'efficiente vigilanza delle banche. Per quanto concerne il numero 3 dell'intervento, la commissione d'esperti Zimmerli ha presentato il suo primo rapporto parziale sulla vigilanza integrata sui mercati finanziari. In questo rapporto è espresso anche un parere sulla questione delle risorse della vigilanza sui mercati finanziari. Il Consiglio federale ha posto il rapporto in consultazione.

2000 M 97.3401 *Averi non reclamati. Il Consiglio federale deve agire (N 3.3.99, Grobet; S 20.6.00) – in precedenza DFGP/UGF*

Nel 1997 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di preparare un progetto di legge per la procedura di consultazione relativa agli averi non rivendicati. Nell'estate 2000, il DFGP e il Dipartimento federale delle finanze DFF hanno condotto congiuntamente una procedura di consultazione. Con decreto federale del 15 maggio 2002 è stato pubblicato il risultato della procedura di consultazione. Considerati i risultati controversi della consultazione, il Consiglio federale ha incaricato il DFF di istituire una piccola commissione di esperti. La legislazione auspicata dovrebbe definire le condizioni quadro per l'autodisciplina. Con decisione del 1° luglio 2002, il DFF ha istituito una commissione di esperti presieduta dal prof. Luc Thévenoz. Secondo i piani originari, la commissione avrebbe dovuto elaborare entro la fine del 2003 un rapporto corredato da un progetto di legge federale sugli averi non reclamati. Poiché i lavori e gli accertamenti richiedono più tempo del previsto, la commissione di esperti sarà in grado di presentare il proprio rapporto al DFF soltanto verso la metà del 2004.

2000 M 97.3306 *Esperienze con averi risalenti al tempo della Seconda guerra mondiale. Conseguenze legali (N 10.10.97, Rechsteiner Paul; S 20.6.00) – in precedenza DFGP/UGF*

Nel 1997 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di preparare un progetto di legge per la procedura di consultazione relativa agli averi non rivendicati. Nell'estate 2000, il DFGP e il Dipartimento federale delle finanze DFF hanno condotto congiuntamente una procedura di consultazione. Con decreto federale del 15 maggio 2002 è stato pubblicato il risultato della procedura di consultazione. Considerati i risultati controversi della consultazione, il Consiglio federale ha incaricato il DFF di istituire una piccola commissione di esperti. La legislazione auspicata dovrebbe definire le condizioni quadro per l'autodisciplina. Con decisione del 1° luglio 2002, il DFF ha istituito una commissione di esperti presieduta dal prof. Luc Thévenoz. Secondo i piani originari, la commissione avrebbe dovuto elaborare entro la fine del 2003 un rapporto corredato da un progetto di legge federale sugli averi non reclamati. Poiché i lavori e gli accertamenti richiedono più tempo del previsto, la commissione di esperti sarà in grado di presentare il proprio rapporto al DFF solo entro la metà del 2004.

2000 P 00.3103 *Creazione di una procedura arbitrale volta a conciliare gli interessi dei Paesi indebitati e dei loro creditori (N 4.10.00, Eymann)*

Nella sua risposta del 28 giugno 2000, il Consiglio federale rileva che l'istituzione di un tribunale internazionale in materia di fallimento ai sensi del capitolo 9 del diritto d'insolvenza statunitense risulta problematica poiché in tal modo verrebbero operate ingerenze nella sovranità del Paese debitore ed eventuali decisioni non potrebbero essere attuate. La Comunità internazionale può soltanto esigere da uno Stato insolvente che concordi con i suoi creditori una convenzione duratura di consolidamento dei debiti. Nel corso degli ultimi due anni, sono stati conseguiti progressi considerevoli in questo ambito. A tale riguardo bisogna distinguere tra due tipi di Paesi debitori: da un lato vi sono i Paesi emergenti che hanno contratto debiti sui mercati finanziari internazionali in misura insostenibile, mentre dall'altro vi sono i Paesi poveri fortemente indebitati. Per i Paesi della prima categoria, quando una crisi non può essere evitata, un processo di riconversione del debito può essere utile per tutte le parti coinvolte. Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha tentato di trovare una soluzione giuridica a questo problema sulla base del capitolo 11 del diritto d'insolvenza statunitense, proponendo un meccanismo di ristrutturazione del debito sovrano (SDRM). Tale meccanismo SDRM mette a disposizione dei Paesi debitori e dei creditori una procedura che permette di riconvertire il debito in modo rapido e ordinato. Inoltre esso permette di stabilizzare i flussi di capitale poiché le incertezze attorno alle modalità di riconversione del debito verrebbero ridotte. Nei dibattiti sul SDRM il Consiglio federale ha sempre sostenuto con fermezza questo meccanismo. Essi hanno permesso di comprendere gli ostacoli che impediscono una rapida ed efficace riconversione del debito e hanno dato un nuovo slancio a iniziative complementari in particolare all'introduzione di clausole di negoziazione collettiva (CAC) per i titoli emessi dagli Stati e di un codice di condotta in caso di ristrutturazioni di debiti. Attualmente, i dibattiti sul SDRM sono in una fase di stallo, ma secondo il Consiglio federale dovrebbero essere presto ripresi. Per quanto riguarda i Paesi della seconda categoria, il Consiglio federale continua a sostenere l'iniziativa di sdebitamento promossa dalla Banca mondiale e dal FMI a favore dei Paesi in via di sviluppo poveri e fortemente indebitati (iniziativa HIPC). A complemento dell'iniziativa HIPC, i programmi di adattamento sostenuti dal FMI e dalla Banca Mondiale in questi Paesi prevedono che una parte delle risorse liberate con il condono dei debiti venga impiegata per la lotta contro la povertà.

2001 P 01.3484 *Vigilanza sugli amministratori di beni (N 14.12.01, Walker Felix)*

Il 30 novembre 2001, una commissione di esperti sotto la guida del prof. Ulrich Zimmerli è stata incaricata, tra l'altro, di elaborare una proposta per l'estensione della vigilanza prudenziale (su introducing broker, commercianti di divise e gestori indipendenti di patrimoni). La commissione doveva inoltre verificare la fattibilità dell'assoggettamento di gestori indipendenti di patrimoni.

Nel luglio 2003, la commissione di esperti ha approvato un primo rapporto parziale in materia di vigilanza integrata sui mercati finanziari. Il rapporto contiene proposte sull'organizzazione della "vigilanza federale sui mercati finanziari (FINMA)" e strumenti di vigilanza intersettoriali. In questa nuova autorità dovrebbero dapprima essere riuniti dal punto di vista organizzativo la Commissione federale delle banche (CFB) e l'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP). Dopo la pubblicazione del primo rapporto parziale, la commissione si sta ora occupando della questione dell'estensione e del consolidamento del catalogo delle sanzioni. In seguito, essa si occuperà dell'estensione della vigilanza prudenziale.

Ufficio federale del personale

1999 P 99.3571 *Passaggio al primato dei contributi (N 21.12.99, Commissione delle finanze CN 99.023) – in precedenza DFF/CFA*

Il postulato chiede al Consiglio federale di presentare un rapporto su un passaggio integrale o parziale dal primato delle prestazioni a quello dei contributi. Il 30 marzo 2000 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha adottato una mozione (00.3179) in cui chiede al Consiglio federale di presentare al Parlamento al più tardi entro la fine del 2006 una revisione della legge federale che, per le prestazioni di vecchiaia, preveda un regime previdenziale secondo il primato dei contributi. Con l'adozione di questa mozione il postulato 99.3571 è divenuto privo d'oggetto.

Il postulato può essere tolto di ruolo soltanto nel quadro del messaggio concernente la revisione totale della legge sulla CPC (introduzione del primato dei contributi). Sulla scorta di un rapporto redatto da un gruppo di lavoro interdipartimentale, il 5 dicembre 2003 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di allestire tale messaggio. Esso sarà sottoposto al Parlamento nel corso del 2005. La revisione totale è stata definita come terzo obiettivo del programma di legislatura 2003-2007.

2000 M 00.3179 *Cassa pensioni della Confederazione (N 6.06.00, Commissione delle istituzioni politiche CN 99.023; S 14.6.00) – in precedenza DFF/CFA*

Sulla base di un rapporto allestito da un gruppo di lavoro interdipartimentale, il 5 dicembre 2003 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze DFF di elaborare un messaggio concernente la revisione totale della legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione. Questo messaggio prevede il passaggio integrale dal primato delle prestazioni al primato dei contributi per la previdenza per la vecchiaia del personale federale. Il Consiglio federale ha preso atto del fatto che il nuovo modello di previdenza basato sul primato dei contributi mira a garantire prestazioni che di regola corrispondono a quelle versate attualmente. Gli oneri che il datore di lavoro deve prendersi a carico corrispondono ai valori attuali. Anzitutto occorre effettuare una procedura di consultazione. Il progetto per la procedura di consultazione dovrà presentare in modo dettagliato gli obiettivi del cambiamento di sistema sotto il profilo della previdenza e della politica del personale. Il messaggio dovrebbe essere adottato dal Consiglio federale alla fine del 2005. La revisione totale della legge sulla CPC è stata definita come terzo obiettivo del programma di legislatura 2003-2007.

2000 P 00.3147 *Nuova regolamentazione delle pensioni (N 6.10.00, Mathys)*

Nella primavera del 2002, un gruppo di lavoro diretto dall'ex consigliere federale Arnold Koller ha consegnato al Dipartimento federale delle finanze un rapporto concernente la nuova regolamentazione delle pensioni dei magistrati. Dopo un approfondito esame del rapporto il Consiglio federale ha deciso di respingere il 15 dicembre 2003 una mozione dello stesso autore che andava nella medesima direzione (03.3384). Una carica ai vertici del potere esecutivo e giudiziario del Paese dovrebbe essere assunta o abbandonata indipendentemente da considerazioni finanziarie o inerenti al diritto delle assicurazioni sociali. Il vigente ordinamento concernente le pensioni garantisce tale indipendenza.

Di fronte ai provvedimenti presi e previsti allo scopo di risanare le finanze federali, occorre verificare se la regolamentazione attuale concernente il diritto alla pensione dei magistrati non dovrebbe essere oggetto di un esame. In futuro, un'eventuale modifica del sistema dovrebbe prendere in considerazione il carattere eccezionale della funzione di magistrato dei vertici del potere esecutivo e giudiziario del nostro Paese.

2001 P 01.3143 *Commissioni extraparlamentari. Trasparenza delle indennità (N 22.6.01, Bühlmann)*

Il postulato è stato accolto dal Consiglio federale il 30 maggio 2001. Il 22 giugno 2001 il Consiglio nazionale ha preso atto della risposta del Consiglio federale. In occasione delle discussioni che hanno fatto seguito all'interno del Dipartimento federale delle finanze si è rilevato che le richieste formulate nel postulato non sono attuabili nella forma desiderata per motivi legati alla protezione dei dati. Il Consiglio federale presenterà delle proposte in questo ambito nel rapporto che dovrebbe essere elaborato entro la metà del 2004.

Amministrazione federale delle contribuzioni

1999 P 98.3352 *Penalizzazione della sottrazione d'imposta (N 16.12.99, Grobet)*

L'intervento parlamentare presentato come mozione e accettato come postulato dal Consiglio nazionale chiede al Consiglio federale di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea federale un progetto di complemento al Codice penale svizzero che istituisca il reato di sottrazione d'imposta, qualora questa concerna un reddito o un utile non dichiarato superiore a 10'000 franchi.

Attualmente, la sottrazione d'imposta è punita come contravvenzione con una multa. Quindi già oggi la sottrazione d'imposta è considerata un reato. La mozione persegue lo scopo di garantire un'imposizione più completa del reddito e dell'utile grazie all'applicazione di disposizioni penali più restrittive. Ciò significherebbe che una sottrazione di questo genere potrebbe venir punita con una detenzione fino a tre anni (art. 36 CP).

Sulla base di queste considerazioni, già nel luglio del 1998 il rapporto pubblicato dalla Commissione peritale per l'esame del sistema delle imposte dirette riguardo alle lacune (Commissione peritale Behnisch) raccomandava di esaminare se non dovevano

essere introdotte alcune misure coercitive di ordine penale anche per perseguire la sottrazione d'imposta nel settore delle imposte dirette. Nell'autunno del 2003 il Capo del DFF ha incaricato una Commissione di esperti (ESA) di analizzare le basi giuridiche attuali e la prassi nei settori del diritto penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale riguardo alla loro pertinenza e alla loro legittimità. La Commissione di esperti dovrebbe elaborare entro la fine di giugno del 2004 una proposta di legge concernente il diritto penale e l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale e stabilire i provvedimenti che dovranno essere presi.

Già all'ora attuale, tuttavia, è chiaro che le autorità fiscali potrebbero combattere nettamente meglio la sottrazione d'imposta, se avessero le competenze necessarie per svolgere le inchieste e, come più volte richiesto, disponessero del personale necessario a tutti i livelli dello Stato.

2000 P 99.3300 *Soppressione della doppia imposizione per le imprese familiari (N 24.3.00, Imhof)*

L'intervento mira ad adeguare la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), in modo da eliminare la doppia imposizione - dell'utile per le imprese e del dividendo per gli azionisti - per le imprese familiari.

Il progetto di riforma II dell'imposizione delle imprese, posto in consultazione dal Consiglio federale il 12 dicembre 2003, prevede diverse misure fiscali a favore di società di capitali e di imprese di persone e si occupa in particolare dell'onere fiscale sugli utili distribuiti e capitalizzati dalle società di capitali. Mentre i dividendi soggiacciono a una doppia imposizione economica poiché sono imposti sia presso la società sia presso gli azionisti, gli utili in capitale conseguiti con gli utili capitalizzati sono parzialmente esonerati nella misura in cui le partecipazioni in questione facciano parte della sostanza privata.

Nel progetto di riforma il Consiglio federale propone tre modelli che contengono provvedimenti a livello di corporazioni e di titolari di quote. Tutte e tre le varianti eliminano ampiamente la doppia imposizione economica di corporazioni e titolari di quote sia per l'imposta federale diretta sia per le imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. Gli obiettivi del presente intervento sono quindi ampiamente realizzati. Pertanto, nel messaggio sulla riforma II dell'imposizione delle imprese il Consiglio federale proporrà di togliere di ruolo il postulato.

2000 M 99.3472 *Estensione ai Cantoni delle disposizioni sul capitale a rischio (N 21.12.99, Commissione dell'economia e dei tributi del CN 97.400; S 22.6.00)*

La mozione chiede al Consiglio federale di sottoporre alle Camere federali, dopo la consultazione dei Cantoni, un rapporto e una proposta, affinché gli sgravi fiscali previsti nella legge federale sulle società d'investimento in capitale di rischio (LSCR) siano applicabili anche all'imposizione cantonale.

La legge prevede la concessione di agevolazioni fiscali a favore di talune società riconosciute dal DFE (cosiddette società in capitale di rischio). Le società in capitale di rischio non versano una tassa di emissione sul capitale proprio. La riduzione per partecipazioni è accordata loro già a partire da una partecipazione del 5 per cento. Inoltre la legge prevede riduzioni a favore dei cosiddetti business angels che concedono mutui di rango inferiore attingendo al patrimonio privato. L'imposizione è ripristinata se il mutuo è rimborsato. In caso di perdita, i business angels possono dedurre un ulteriore 25 per cento dal mutuo.

Sinora solo poche società hanno fatto capo alle possibilità offerte dalla legge, mentre nessun business angel ne ha fatto uso. Ciononostante, da più parti è stato espresso l'auspicio che venga messo a disposizione maggiore capitale privato per il capitale di rischio.

Nel progetto di riforma II dell'imposizione delle imprese, posto in consultazione, viene soppressa la distinzione tra società in capitale di rischio e società sottoposte all'imposizione ordinaria. Il centro di gravità della riforma è costituito dagli sgravi a favore degli imprenditori che investono. Ci si chiede pertanto se questa legge federale è ancora giustificata viste le novità introdotte dalla riforma II dell'imposizione delle imprese. Pertanto, nel messaggio sulla riforma II dell'imposizione delle imprese il Consiglio federale proporrà di togliere di ruolo il postulato.

2000 P 99.3499 *Garanzie dello Stato di diritto nella procedura relativa alle inchieste fiscali speciali (IFS) (N 4.10.00, Steiner)*

L'intervento parlamentare chiede misure volte a migliorare il rispetto dei principi dello Stato di diritto nell'applicazione di "provvedimenti speciali d'inchiesta" da parte della Divisione inchieste fiscali speciali (Divisione IFS) e la precisazione di diversi concetti riguardanti le infrazioni fiscali nella legge sull'imposta federale diretta. Inoltre dovrebbe essere migliorata la posizione dell'"imputato" e di altri implicati nella procedura relativa alle IFS. Infine, l'intervento chiede anche la "garanzia integrale del segreto bancario".

Con l'entrata in vigore della LIFD il 1° gennaio 1995 il legislatore ha esplicitamente esteso il campo d'applicazione del diritto penale amministrativo alle inchieste svolte dalla Divisione IFS (Messaggio del 25 maggio 1983 sull'armonizzazione fiscale). Ciò ha comportato un sensibile miglioramento della posizione procedurale delle persone coinvolte in un'inchiesta. Sono regolamentati in modo vincolante, fra l'altro, anche la designazione di un difensore nella procedura, il domicilio eletto e la consultazione degli atti. Il Consiglio federale rileva che in questa procedura si è tenuto debitamente conto anche delle possibilità di presentare ricorso contro i provvedimenti coattivi e altre operazioni d'inchiesta. Il diritto penale amministrativo applicabile, che è peraltro da considerare una legge moderna sulla procedura, adempie pertanto i requisiti dello Stato di diritto posti a una procedura d'inchiesta (penale). Ciò è stato rilevato anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza "Camenzind" citata nella mozione.

Entro la fine del 2004 il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento un messaggio concernente un'unificazione della procedura penale. In base alla situazione attuale non vi è una necessità immediata di intervenire nell'ambito del diritto penale amministrativo. Pertanto il progetto di riforma probabilmente non toccherà il diritto penale amministrativo.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dall'autore della mozione di salvaguardare integralmente il segreto bancario nella procedura delle IFS, il Consiglio federale rimanda alla legislazione vigente (art. 47 n. 4 legge sulle banche; RS 952.0) e alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 104 IV 131 consid. 3b). Secondo tale decisione il segreto bancario non attribuisce il diritto assoluto di opporsi a produrre atti nei confronti delle autorità inquirenti. Dovendo il segreto bancario essere salvaguardato fuori dai procedimenti penali, la perquisizione presso una banca è consentita soltanto ove sia giustificata da sospetti precisi e

obiettivamente fondati, ove sia rispettato il principio della proporzionalità e ove l'oggetto della misura sia descritto in modo sufficientemente preciso. Nella procedura delle IFS si tiene conto in misura sufficiente di tali requisiti. Alla luce delle discussioni in corso attualmente sul valore del segreto bancario, non è ancora possibile rispondere a questa domanda in modo definitivo.

2000 P 99.3629 *Commercio elettronico ed assoggettamento (N 4.10.00, Spielmann)*

Questo intervento trasmesso sotto forma di postulato chiede al Consiglio federale di presentare un rapporto sulla situazione attuale e sulle previsioni a breve e medio termine nel settore del commercio elettronico nonché, se del caso, proposte legislative necessarie per rimediare a questa situazione.

Il Consiglio federale considera soddisfatti gli obiettivi della mozione. Già nel febbraio del 1998, esso aveva infatti deciso di istituire un gruppo di lavoro interdipartimentale denominato «Gruppo di coordinamento della società dell'informazione» (GCSI). Il gruppo è stato incaricato di coordinare e coadiuvare le attività dei dipartimenti e degli Uffici. Da allora il GCSI ha presentato annualmente al Consiglio federale un rapporto sui suoi lavori, sullo stato della società dell'informazione in Svizzera, sull'attuazione della strategia e sul contesto internazionale. L'ultimo rapporto del GCSI, che risale alla primavera del 2003, analizza in modo approfondito i temi seguenti: la società dell'informazione a livello internazionale con un accento particolare sul vertice mondiale tenutosi nel dicembre 2003 a Ginevra; la società dell'informazione in Svizzera e la situazione riguardante l'attuazione della strategia del Consiglio federale. Il rapporto indica che gli sforzi profusi dalla Confederazione nel settore della società dell'informazione sono stati utili. Sono stati conseguiti successi in particolare nell'ambito della formazione, dell'e-government e della e-democracy. Occorre altresì rilevare le misure mirate e volte a promuovere l'accesso alla tecnologia digitale di tutti i ceti della popolazione.

Per quanto riguarda il settore fiscale va rilevato che la Confederazione ha saputo affrontare le nuove sfide. Dal 1° marzo 2002 è in vigore l'ordinanza del DFF concernente la trasmissione elettronica di dati e di informazioni (OeIDI). Essa permette alle imprese di scambiarsi dati concernenti l'imposta sul valore aggiunto su supporto elettronico. Negli Stati membri dell'UE le fatture dell'imposta sul valore aggiunto trasmesse per via elettronica soggiacciono a condizioni giuridiche imperative. Se la Svizzera non adottasse al riguardo condizioni equivalenti a quelle applicate dall'UE, l'economia svizzera che è principalmente orientata all'esportazione sarebbe sottoposta a rischi inutili. Affinché le imprese svizzere non perdano clienti in seno all'UE, è necessario che questi clienti ricevano la loro fattura per via elettronica secondo una procedura che risponde alle norme dell'UE. Ciò è quanto garantisce l'ordinanza del DFF in vigore dal 1° marzo 2002.

Il 5 dicembre 2003 il Consiglio federale ha inoltre approvato un rapporto della Cancelleria federale sulle esigenze della popolazione nell'ambito del Governo elettronico. Questo rapporto fornisce una prima panoramica sulle aspettative della popolazione svizzera nei confronti del Governo elettronico. Esso indica inoltre in che misure il portale www.ch.ch sviluppato dalla Cancelleria federale soddisfi queste aspettative. Infine, mostra in quale direzione potrebbero svilupparsi i servizi online dell'amministrazione.

2000 P 00.3155 *Società anonime e azionisti. Soppressione della doppia imposizione dei redditi (N 13.12.00, Zuppiger)*

L'intervento chiede di modificare la legge federale sull'imposta federale diretta e la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni in modo da sopprimere la doppia imposizione fiscale dell'utile dell'impresa e del dividendo dell'azionista.

Il progetto di riforma II dell'imposizione delle imprese posto in consultazione ha per oggetto fra l'altro la soppressione della doppia imposizione economica di società di capitali e titolari di quote. Tutte e tre le varianti presentate nel progetto di riforma prevedono la soppressione praticamente totale della doppia imposizione economica, in particolare a livello di titolari di quote. Il primo modello prevede un'ampia procedura di imposizione parziale nella misura del 60 per cento per i dividendi e gli utili da alienazione da partecipazioni qualificate (quota di partecipazione di almeno il 10 %), se il titolare delle quote opta per un relativo trattamento fiscale. Il secondo modello si basa su un'imposizione parziale dei dividendi e dell'aumento degli utili accumulati durante il periodo di detenzione dei titoli. In questo caso la partecipazione è considerata qualificata se rappresenta almeno il 20 per cento del capitale. Nel terzo modello sono previsti provvedimenti unicamente tariffari, poiché i dividendi sarebbero sottoposti a un'imposizione parziale del 70 per cento. Quest'ultimo modello si limita all'imposta federale diretta. I Cantoni devono poter restare liberi nell'esecuzione e nella portata dell'imposizione parziale in virtù della sovranità tariffaria garantita loro dalla Costituzione.

Con i citati provvedimenti, gli obiettivi del postulato sono ampiamente realizzati. Pertanto, nel messaggio sulla riforma II dell'imposizione delle imprese il Consiglio federale proporrà di togliere di ruolo questo intervento. Al riguardo vedasi anche le spiegazioni ad M 00.3552 e P 01.3556 più avanti.

2000 P 99.3630 *Esonero dall'IVA per l'agricoltura (N 13.12.00, Kunz)*

In questo intervento, trasmesso sotto forma di postulato, il Consiglio federale è invitato a presentare una modifica della legge sull'IVA intesa a liberare dall'IVA l'agricoltura per gli investimenti riferiti alla produzione.

Per quanto riguarda le eccezioni all'assoggettamento degli agricoltori, la legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA) riprende il principio secondo il quale le operazioni che essi realizzano con i prodotti naturali della loro azienda non sono più imponibili. È in tal senso che l'articolo 25 capoverso 1 lettera b LIVA introduce l'eccezione all'assoggettamento per gli agricoltori che forniscono prodotti agricoli della propria azienda. Per contro, il contribuente che ha acquistato prodotti agricoli da agricoltori non assoggettati può dedurre a titolo d'imposta precedente il 2,3 per cento dell'importo fatturatogli (art. 38 cpv. 6 LIVA). L'agricoltore ha inoltre la possibilità di optare per l'assoggettamento (art. 27 LIVA).

È quindi accertato che esistono gli strumenti a favore dei produttori agricoli e di conseguenza anche degli agricoltori per eliminare completamente l'aggravio d'imposta sul valore aggiunto sugli investimenti effettuati per la produzione. Di conseguenza, non è necessario prendere altre misure a livello legislativo.

2001 M 00.3154 *IVA. Rendiconto annuo (N 13.12.00, Lustenberger; S 7.6.01)*

In questo intervento il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 45 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA) nel senso che le imprese con un determinato limite di cifra d'affari annua, non superiore ad esempio ai

due milioni di franchi, possono essere autorizzate, a richiesta, ad allestire un rendiconto annuo dell'imposta sul valore aggiunto. Questa soluzione presuppone il pagamento di acconti trimestrali stabiliti in funzione delle cifre aziendali dell'anno precedente. La richiesta è motivata con il fatto che per alcune PMI dover allestire quattro volte all'anno il rendiconto d'imposta rappresenta un inutile carico amministrativo. Alle imprese con una cifra d'affari fino a due milioni di franchi annui dovrebbe quindi essere autorizzata la scelta fra il periodo di rendiconto trimestrale o annuo. Per evitare perdite fiscali, le imprese che scelgono il rendiconto annuo dovrebbero pagare trimestralmente degli acconti d'imposta calcolati in funzione delle loro cifre dell'anno precedente. Questo sistema si è rivelato valido già nel settore dell'AVS.

Nel rapporto del 16 giugno 2003 il Consiglio federale ha adottato diverse misure di sgravio amministrativo delle imprese; fra queste vi è anche la possibilità di allestire un rendiconto annuo e di pagare trimestralmente gli acconti dell'imposta sul valore aggiunto. Dopo un esame approfondito, si è tuttavia rilevato che il rendiconto annuo - in particolare a causa degli acconti da versare trimestralmente - non apporta le semplificazioni che una tale misura faceva sperare. Ciononostante, il Consiglio federale aprirà una procedura di consultazione sul rendiconto annuo dell'IVA e sugli ulteriori modelli analizzati. Sulla base dei risultati della procedura di consultazione il Consiglio federale deciderà in seguito l'opportunità e le modalità per la realizzazione del rendiconto annuo.

Di conseguenza il Consiglio federale sottoporrà un progetto alle Camere federali. Considerato che si tratta di una revisione della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto e vista la durata ordinaria dell'iter legislativo, un'eventuale entrata in vigore del rendiconto annuo non è da prevedere prima dell'inizio del 2006.

2001 P 00.3369 *Imposta federale diretta: attenuazione della progressione (N 13.12.00, Raggenbass; S 8.6.01)*

In questo intervento, presentato sotto forma di mozione, il Consiglio federale è invitato ad adottare misure per attenuare la progressione dell'imposta federale diretta allo scopo di sgravare il ceto medio. Mentre nel confronto internazionale la Svizzera vanta una quota delle imposte indirette sul totale delle imposte ancora bassa, l'onere delle imposte dirette è considerevole. In particolare l'imposta federale diretta presenta una progressione molto accentuata che si ripercuote sensibilmente sui beneficiari di redditi medi. L'attuale struttura dell'imposta federale diretta è ritenuta iniqua da ampie fasce del ceto medio. Essa contraddice il principio d'imposizione secondo la capacità economica e quindi l'equità fiscale. Inibisce la disponibilità a lavorare e penalizza le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e gli imprenditori.

Considerando gli ampi sgravi decisi dal Parlamento attraverso il pacchetto fiscale 2001 nell'ambito dell'imposizione della famiglia e della proprietà d'abitazione e anche con la riforma II dell'imposizione delle imprese, che attualmente si trova in fase di consultazione, il Consiglio federale ritiene che si è tenuto conto per quanto possibile delle richieste formulate nell'intervento.

Ulteriori misure sul piano tariffale comporterebbero minori entrate che supererebbero quelle autorizzate dalle linee direttive delle finanze federali e metterebbero in pericolo il programma di sgravio delle finanze federali. Dopo la votazione popolare sul pacchetto fiscale 2001, l'intervento potrà essere stralciato poiché l'obiettivo è stato raggiunto.

2001 P 01.3004 *Deduzioni fiscali per il lavoro di utilità pubblica (N 20.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 00.418)*

In questo postulato il Consiglio federale è invitato ad esaminare la creazione di condizioni quadro legali, affinché siano fiscalmente deducibili le spese provocate dall'esercizio del lavoro di utilità pubblica.

Il diritto fiscale non è il mezzo adatto per promuovere il lavoro volontario. Il compito del sistema fiscale dev'essere quello di generare le entrate necessarie per il fabbisogno finanziario, in un modo possibilmente semplice e trasparente. Anche se deve essere strutturato in modo sociale (ad es. attraverso tariffe o esenzione fiscale per certe prestazioni delle assicurazioni sociali) il sistema fiscale non dovrebbe diventare uno strumento della politica sociale. Se obiettivi extrafiscali venissero trattati fiscalmente in modo privilegiato (di regola trattasi dell'introduzione di nuove deduzioni per spese che sarebbero chiaramente attribuibili ai costi del sostentamento privato), risulterebbe un attacco al principio dell'imposizione secondo la capacità economica e quindi dell'equità fiscale.

A favore di persone fisiche il diritto vigente conosce già deduzioni fiscali che, in senso lato o stretto, tengono conto della pubblica utilità, quali ad esempio le prestazioni pecuniarie a "istituzioni" con scopi esclusivamente di utilità pubblica che il donatore può dedurre dai proventi fino a un determinato importo nonché le prestazioni pecuniarie a persone totalmente o parzialmente incapaci d'esercitare un'attività lucrativa, che possono parimenti essere dedotte fino a un determinato importo.

Un'estensione della deducibilità fiscale, come richiesto nell'intervento, è estremamente problematica e ciò non solo in relazione alla definizione giuridica delle prestazioni deducibili. Essa non sarebbe strutturabile in modo praticabile e nemmeno controllabile. Un simile sviluppo contraddirebbe in particolare la semplificazione del sistema fiscale auspicata dal Governo ma anche gli scopi della stessa utilità pubblica. Occorre esaminare se e in quale misura è possibile, a queste condizioni, realizzare gli obiettivi di questo postulato.

2001 P 01.3215 *Tassa di bollo. Osservazione permanente dell'evoluzione (N 22.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.021)*

Con questo intervento la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale chiede al Consiglio federale di seguire permanentemente l'evoluzione delle tasse di bollo, di fare periodicamente rapporto alla Commissione parlamentare e di proporre se del caso modifiche di legge.

Allo scopo di osservare l'evoluzione del mercato dal profilo della tassa di bollo di negoziazione, il 20 agosto 2001 è stato istituito un gruppo di lavoro "PRETIME" (Prévoir Droits de Timbre). Esso è composto da rappresentanti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, della Banca nazionale, dell'Unione sindacale svizzera e dell'economia privata. Il suo compito principale consiste nel riconoscere tempestivamente le tendenze del mercato allo scopo di evitare la fuga di capitali o il trasferimento delle operazioni e dei posti di lavoro all'estero.

Il gruppo di lavoro si è concentrato in particolare sulle modifiche della legge federale sulle tasse di bollo contenute nel pacchetto fiscale 2001 e ha sottoposto alle Commissioni incaricate dell'esame preliminare dei suggerimenti di miglioramento che le Camere federali, su proposta delle loro commissioni, hanno ripreso al momento dell'approvazione del pacchetto fiscale 2001. Attualmente, il gruppo di lavoro si occupa principalmente dell'evoluzione delle tendenze sul mercato dei titoli, della situazione della

borsa virt-x, della situazione delle fondazioni d'investimento nonché delle amnistie fiscali decise da altri Paesi e delle loro conseguenze.

2001 P 01.3556 *Ricambio generazionale in seno a un'impresa. Rinvio dell'imposizione (N 14.12.01, Bader Elvira)*

L'intervento incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento fra l'altro una modifica della legge federale sull'imposta federale diretta e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni che permetta di prorogare l'imposizione del valore di reddito dei fondi destinati all'agricoltura e l'imposizione degli utili nel caso di trasferimento definitivo nella sostanza privata.

Il progetto di riforma II dell'imposizione delle imprese, posto in consultazione, ha per oggetto, oltre alla soppressione della doppia imposizione economica di società di capitali e titolari di quote, anche ampie misure di sgravio per le persone giuridiche e per le imprese di persone. Fra queste ultime misure vi è il differimento dell'imposizione delle riserve occulte, quando le parti si sono accordate sul fatto che il successore mantiene il valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito e quindi riprende l'onere fiscale occulto. Inoltre, in caso di trasferimento di immobili al patrimonio privato (e viceversa) è possibile un differimento dell'imposizione fino all'effettiva realizzazione, se il contribuente ne presenta richiesta. Infine il progetto prevede anche un'attenuazione dell'onere fiscale in caso di realizzazione delle riserve occulte nel caso in cui vi è un trasferimento o una liquidazione dell'attività commerciale per raggiunti limiti d'età o per motivi di invalidità.

Con il progetto di riforma II dell'imposizione delle imprese, gli obiettivi del presente postulato sono stati realizzati. Pertanto, nel suo messaggio il Consiglio federale proporrà di togliere di ruolo questo intervento (cfr. P 00.3155 e M 00.3552).

Amministrazione delle dogane

2000 P 00.3166 *Retribuzione delle guardie di confine (N 23.6.00, Schmied Walter)*

Nel settore delle remunerazioni, il Capo del DFF ha approvato a partire dal 1° gennaio 2001 un miglioramento nelle classi di stipendio inferiori di 1-2 classi di stipendio. Tuttavia, le misure adottate si ripercuotono in misura limitata sul gruppo di giovani impiegati "tentati di partire". Ciò si riflette sul tasso di fluttuazione che, con il 3-4 per cento, è ancora nei limiti. Ciononostante il 70 per cento dei dimissionari non ha un'età superiore ai 30 anni.

La situazione è particolarmente problematica sulla piazza di Ginevra e negli altri agglomerati a causa degli elevati costi della vita. Inoltre, l'attuazione del nuovo diritto del personale nel settore delle indennità ha avuto come conseguenza che le guardie di confine in media guadagnano mensilmente 100 – 200 franchi in meno.

2000 P 00.3378 *Condizioni di lavoro del Corpo delle guardie di confine (N 15.12.00, Baumann J. Alexander)*

Il postulato contiene due categorie di problemi:

La remunerazione del Cgcf (cfr. al riguardo la motivazione addotta al P 00.3166 Retribuzione delle guardie di confine).

L'effettivo insufficiente del Cgcf (cfr. al riguardo la motivazione addotta al P 99.3626 Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine)

2001 P 99.3626 *Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine (N 2.10.00, Schmied Walter; S 13.3.01)*

Con il programma di sgravio 2003 il Parlamento ha approvato una riduzione dei crediti per il personale della portata del 3 per cento. Anche il Corpo delle guardie di confine sarà toccato da questa misura. Secondo il Dipartimento federale delle finanze, all'ora attuale non è pertanto possibile prendere in linea di conto un aumento dell'effettivo del personale anche se la situazione di mancanza di personale in seno al Cgcf è riconosciuta da tutte le parti. Il risanamento delle finanze federali è un obiettivo prioritario del Consiglio federale e del Parlamento.

La mancanza di personale, che perdura ormai da anni e che riguarda un effettivo di 290 guardie di confine (200 per la sorveglianza delle strade e 90 per i treni), fino ad oggi non è stata risolta. Nell'autunno del 2002 il Consiglio federale ha autorizzato 290 guardie delle fortificazioni (oggi "sicurezza militare") che apportano il loro aiuto nel settore della sicurezza, ma che non possono assumersi i compiti di polizia e di dogana delle guardie di confine.

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

2001 P 01.3622 *Non utilizzare legni tropicali provenienti da coltivazioni abusive per costruzioni federali (N 14.12.01, Graf)*

Nella sua risposta alla mozione Graf il Consiglio federale ha promesso che saranno elaborate raccomandazioni destinate ai servizi d'acquisto sul modo di comportarsi in caso di acquisto di prodotti lignei. Queste raccomandazioni, ora in fase di progetto, sono state oggetto di una procedura di consultazione e di test nella seconda metà del 2003. Sulla base dei risultati esse saranno, se necessario, rielaborate. La loro pubblicazione è prevista per metà 2004.

Ufficio federale delle assicurazioni private

2001 P 00.3541 *Libero passaggio integrale in caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo Unione democratica di centro)*

La limitazione obbligatoria delle riserve nel tempo al momento di concludere una nuova assicurazione complementare, che il postulato vuole introdurre allo scopo di favorire il passaggio a un'altra assicurazione complementare, costituisce una forzatura della libertà contrattuale. Ciononostante, anche gli assicuratori non possono rimanere indifferenti alle ragioni dell'erosione delle assicurazioni complementari citate per giustificare il postulato. Si tratta in definitiva di una questione d'esame e di valutazione del rischio che, nel campo dell'assicurazione privata, fa parte delle responsabilità direzionali. Le questioni legate a questa problematica devono pertanto essere accuratamente chiarite in un ampio contesto. A questo scopo è finalizzata la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). La commissione di esperti, diretta dal prof. dott. Anton K. Schnyder, incaricata di elaborare l'avamprogetto di legge esaminerà attentamente anche queste questioni. L'avamprogetto per una nuova LCA sarà pronto presumibilmente entro la fine del 2004.

2001 P 00.3542 *Conservazione dei vantaggi nel caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo Unione democratica di centro)*

Nell'assicurazione di base il cambiamento di assicuratore è possibile poiché il diritto al cambiamento è sancito dalla legge e l'articolo 105 LAMal prevede una compensazione dei rischi tra le casse malati. Nelle assicurazioni complementari rette dalla LCA il cambiamento di assicuratore è reso più difficile non solo per la perdita dei vantaggi acquisiti nell'assicurazione precedente, come citato nel testo del postulato, ma segnatamente anche perché gli assicuratori non sono tenuti ad accettare un nuovo assicurato. Pertanto il diritto di cambiare assicuratore nell'assicurazione complementare dovrebbe pure essere sancito nella LCA, ciò che costituirebbe una violazione della libertà contrattuale. Le questioni legate a questa problematica devono pertanto essere accuratamente chiarite in un ampio contesto. A questo scopo è finalizzata la revisione totale della legge sul contratto di assicurazione (LCA). La commissione di esperti, diretta dal prof. dott. Anton K. Schnyder, incaricata di elaborare l'avamprogetto di legge esaminerà attentamente anche queste questioni. L'avamprogetto per una nuova LCA sarà pronto presumibilmente entro la fine del 2004.

2001 P 00.3570 *Legge federale sul contratto d'assicurazione. Disposizioni che regolano la prescrizione (N 23.3.01, Hofmann Urs)*

La richiesta formulata nel postulato di aumentare il termine di due anni di prescrizione previsto nell'articolo 46 capoverso 1 LCA corrisponde a quanto affermato dalla dottrina. Ciononostante, occorre esaminare con attenzione se è praticamente e giuridicamente possibile adeguare tale termine di prescrizione al termine ordinario del diritto sancito nel Codice delle obbligazioni (10 anni), in particolare per quanto concerne le regole in materia di diritto della responsabilità civile. A questo scopo è finalizzata la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). La commissione di esperti, diretta dal prof. dott. Anton K. Schnyder, incaricata di elaborare l'avamprogetto di legge esaminerà attentamente anche queste questioni. L'avamprogetto per una nuova LCA sarà pronto presumibilmente entro la fine del 2004.

2001 M 00.3722 *Legge sulla sorveglianza degli assicuratori: promuovere la prevenzione dei danni causati dagli elementi naturali (N 23.3.01, Schmid Odilo; S 18.9.01; proposta di stralcio FF 2003 3233)*

Come rilevato dalla Commissione del Consiglio degli Stati, questa mozione comporta un'estensione delle possibilità d'impiego dei contributi finora destinati alla lotta contro gli incendi. Della mozione si è tenuto conto nel formulare l'articolo 85 del disegno di legge sulla sorveglianza degli assicuratori. L'avamprogetto di legge è stato approvato dal Consiglio degli Stati il 18.12.2003. Attualmente è oggetto di dibattiti in seno alla Commissione incaricata dell'esame preliminare del Consiglio nazionale.

2001 M 00.3537 *Furti. Inizio del termine di prescrizione (N 23.3.01, Jossen; S 6.12.01)*

Secondo la prassi del Tribunale federale in merito all'articolo 46 LCA, il termine di prescrizione di due anni comincia a decorrere dal momento in cui è stato commesso il reato e non da quando si viene a conoscenza di quest'ultimo. Ne consegue che le domande d'indennizzo potrebbero già essere prescritte al momento in cui l'assicurato viene a conoscenza del rispettivo fatto, ad esempio in caso di furto. Questa spiacevole conseguenza giuridica dovrebbe essere soppressa. A questo scopo è finalizzata la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). La commissione di esperti, diretta dal prof. dott. Anton K. Schnyder, incaricata di elaborare l'avamprogetto di legge esaminerà attentamente anche queste questioni. L'avamprogetto per una nuova LCA sarà pronto presumibilmente entro la fine del 2004.

Dipartimento dell'economia

Commissione della concorrenza

2000 P 00.3409 *Attuazione della legge federale sul mercato interno. Diritto di ricorso delle organizzazioni di consumatori (N 15.12.00, Commissione della gestione CN)*

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare l'opportunità di creare un diritto di ricorso autonomo per le organizzazioni dei consumatori che consenta di applicare in modo più efficace la legge federale sul mercato interno (LMI).

La legge sul mercato interno è attualmente oggetto di una revisione. Le esperienze fatte finora hanno infatti mostrato che esiste un netto divario tra gli obiettivi e gli effetti reali della legge sul mercato interno. Questa constatazione risulta anche dal rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 27 giugno 2000 relativo agli effetti della legge federale sul mercato interno sulla libera circolazione dei servizi e delle persone in Svizzera (FF 2000 5273). La revisione dovrà quindi permettere di ottenere una migliore efficacia della legge. Una delle misure possibili per conseguire questo obiettivo consisterebbe nell'allargare la cerchia delle persone autorizzate a ricorrere contro le restrizioni del libero accesso al mercato. L'opportunità di estendere il diritto di ricorso, in particolare anche alle organizzazioni dei consumatori, verrà esaminata nell'ambito della revisione in corso.

Segretariato di Stato dell'economia

1997 P 97.3070 *Forme di lavoro atipiche (N 20.6.97, Rennwald)*

Il postulato domanda un rapporto sullo sviluppo delle forme di lavoro atipiche in Svizzera nonché sulle loro conseguenze economiche, sociali, fisiche, psicologiche e per la società. Inoltre l'autore del postulato si attende che vengano presentate proposte intese a prevenire e combattere gli effetti più nefasti. D'accordo con il signor Rennwald è stato deciso di limitare il rapporto al lavoro su chiamata.

Siccome disponiamo soltanto di poche conoscenze affidabili, l'amministrazione ha dato il mandato di effettuare due studi che devono chiarire gli aspetti economici fondamentali dei rapporti di lavoro precari o potenzialmente precari. I risultati di entrambi gli studi sono stati resi noti recentemente. Si tratta degli studi intitolati "Prekäre Arbeitsverhältnisse in der Schweiz" e "Eine empirische Analyse der Arbeit auf Abruf in der Schweiz".

Questi studi sono stati formalmente effettuati su mandato della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, anche se i risultati possono anche essere utilizzati nell'ambito del postulato Rennwald. Occorrerà ora esaminare tali risultati allo scopo di stabilire se essi sono sufficienti per soddisfare le esigenze del postulato.

1997 M 96.3618 *Effetti di leggi e ordinanze nuove o esistenti sulle piccole e medie imprese (PMI) (S 30.4.97, Forster; N 19.12.97)*

La mozione Forster è stata all'origine del Rapporto del Consiglio federale, presentato il 3 novembre 1999, concernente misure di deregolamentazione e sgravio amministrativo. Al capitolo 2, Misure atte a migliorare le procedure, esso presenta diversi provvedimenti che vanno nel senso della deregolamentazione e dello sgravio amministrativo (punti 2 e 3 della mozione). Già in precedenza il Consiglio federale, con decreto del 15 settembre 1999, aveva emanato le "Direttive concernenti la presentazione delle conseguenze per l'economia dei progetti di atti normativi federali". Dalla primavera del 2000, i messaggi del Consiglio federale all'attenzione del Parlamento contengono un punto analogo al capitolo "Ripercussioni sulla Confederazione e sui Cantoni", che illustra le conseguenze per l'insieme dell'economia di un atto normativo previsto (punto 1 della mozione). Queste due misure avevano indotto il Consiglio federale a proporre, con il Rapporto di gestione 2000, lo stralcio della mozione Forster poiché l'obiettivo è realizzato.

Le direttive e i test di compatibilità PMI, che sono stati introdotti contemporaneamente e che conferiscono la giusta importanza alla problematica delle PMI menzionata nell'intervento parlamentare, si sono rivelati strumenti validi per creare condizioni quadro favorevoli all'economia. Anche l'attuazione delle misure concrete presentate nel rapporto del 3 novembre 1999 ha registrato chiari progressi. Il rapporto sulle autorizzazioni, che occorre redigere per rispondere al punto 1 del postulato 00.3595 della CET-S (Sgravio amministrativo delle imprese a livello delle procedure federali), preciserà lo stato di avanzamento di tali provvedimenti. La stesura di questo rapporto, che deve costituire la base della nuova proposta di stralcio della mozione Forster, ha dovuto essere differita, poiché è stato ritenuto prioritario, in risposta ad altri interventi parlamentari, il fatto di preparare e di attuare nuove misure che mirano allo sgravio amministrativo delle imprese. Tali misure risultano dal rapporto, presentato il 16 giugno 2003 dal Consiglio federale, sulle misure di sgravio amministrativo per le imprese.

1999 P 99.3547 *Regioni di frontiera minacciate dalla libera circolazione delle persone. Sostegno (N 22.12.99, Lachat)*

Nella sua risposta al postulato del dicembre 1999, il Consiglio federale menziona in particolare gli strumenti della politica regionale che permettono alla Confederazione di sostenere il processo di adattamento delle regioni alle conseguenze degli accordi bilaterali con l'UE. Nell'ambito di tale dispositivo assumono un ruolo essenziale le iniziative comunitarie INTERREG I a III. Inoltre il Consiglio federale ha precisato che erano previste, durante la prossima legislatura, misure intese a rafforzare la competitività delle regioni.

A tale proposito una commissione di esperti ha presentato, il 6 febbraio 2003, alcune proposte in merito a una nuova politica regionale che riflettono un cambiamento di rotta fondamentale nell'ambito del promovimento regionale e che intendono favorire in futuro l'attuazione di una politica di miglioramento della competitività economica delle regioni. Il 9 maggio 2003 il Consiglio federale ha conferito il mandato di elaborare e di mettere in consultazione, nel 2004, un progetto di legge sulle misure di politica regionale. Contemporaneamente verranno esaminate con i Cantoni le modalità per istituire una fondazione in favore delle regioni montane in collaborazione con il fondo di aiuto agli investimenti della LIM e con la partecipazione finanziaria dei Cantoni. Questa pratica è parte integrante del prossimo programma di legislatura e sarà presentata alle Camere federali durante il periodo 2003-2007.

2000 P 99.3433 *Convenzione n. 169 dell'OIL concernente i popoli indigeni e tribali (N 24.3.00, Gysin Remo)*

In esecuzione della mozione della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale (CPE-N) del 14 novembre 2000 (00.3604) e dell'interrogazione ordinaria del 12 giugno 2002 (02.1069) della CPE-N, il Consiglio federale è stato incaricato di redigere un rapporto in merito alla ratifica di questa Convenzione. In seguito al postulato della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSS-N) del 7 luglio 2003 (00.3426) è stato deciso di completare il rapporto del Consiglio federale relativo alla ratifica della Convenzione n. 169 (Parte I, redatta dal Seco) con una Parte II, intitolata "Abrogazione delle discriminazioni contro i nomadi" (redazione in collaborazione con l'UFC e il Seco). Il rapporto, previsto inizialmente all'attenzione del Consiglio federale, verrà inviato anche alla CSS-N. Attualmente questo rapporto è in fase di conclusione e sarà sottoposto, per consultazione, ai Cantoni e alle cerchie interessate nel corso del 1° semestre del 2004; in seguito esso verrà trasmesso al Consiglio federale. Prima della fine del 2004, infine, il Consiglio federale dovrebbe inviarlo alla CSS-N.

Secondo il parere dell'UFIT, espresso nel mese di febbraio 2001, la Convenzione n. 169 potrebbe essere applicata ai nomadi e avrebbe di conseguenza ripercussioni per i Comuni, i Cantoni e la Confederazione nonché sulla situazione dei nomadi svizzeri e stranieri.

2000 P 99.3455 *Migliorare l'efficacia delle riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (N 24.3.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN)*

Il 5 dicembre 2003 il Consiglio federale ha deciso di avviare la procedura di consultazione per la seconda riforma dell'imposizione fiscale delle imprese. Nell'ambito di questa riforma, che mira principalmente a ridurre la doppia imposizione fiscale sui benefici distribuiti, si propone tra l'altro di abrogare la legge federale del 20 dicembre 1985 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali. Il postulato che chiede di migliorare l'efficacia delle riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali potrà essere riesaminato soltanto quando la questione della seconda riforma dell'imposizione fiscale delle imprese sarà stata chiarita.

2000 P 99.3149 *Garanzia dei rischi degli investimenti. Introduzione di norme sociali ed ecologiche (N 15.6.00, Strahm)*

L'autore del postulato invita il Consiglio federale a esaminare, nell'ambito della prevista revisione della garanzia dei rischi degli investimenti (GRI) della Confederazione, l'eventualità di introdurre norme sociali ed ecologiche minime quale condizione per l'assegnazione della garanzia e di assicurare, in seno all'organo decisionale della GRI, la presenza di rappresentanti della società civile.

Il Segretariato di Stato dell'economia del DFE ha avviato chiarimenti per stabilire la necessità di una GRI per gli investitori diretti svizzeri nonché le modalità offerte dalle assicurazioni contro i rischi degli investimenti degli Stati esteri. A causa di altri affari prioritari non è ancora stato possibile completare le basi decisionali e prendere decisioni in merito al futuro della GRI. Attualmente una vera e propria revisione della GRI non è all'ordine del giorno.

Si prevede infatti di proseguire il processo decisionale nel 2004. Le domande contenute nel postulato, approvato dal Consiglio nazionale il 15 giugno 2000, verranno esaminate in tal senso.

2000 P 00.3057 *E-commerce. Regolamentare il commercio elettronico (N 23.6.2000, Durrer)*

Allo scopo di favorire le transazioni commerciali su Internet, sono stati intrapresi diversi sforzi legislativi richiesti dal postulato. Per quanto concerne la firma elettronica, il Parlamento ha approvato il 19 dicembre 2003 la legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (legge sulla firma elettronica, FiEle, RS 943.03). Nel settore della proprietà intellettuale sono stati fatti vari sforzi per migliorare la protezione delle opere e delle prestazioni quando vengono utilizzate su Internet. Un progetto di revisione parziale della legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (legge sul diritto d'autore, LDA; RS 231.1) è in fase di elaborazione. La revisione parziale ha lo scopo di permettere la ratifica degli accordi su Internet dell'OMPI. Nel settore del governo elettronico (E-government) sono inoltre lanciati numerosi progetti. Diverse prestazioni sono ormai disponibili in linea: per esempio lo sportello informativo per fondatori di imprese (www.kmuinfo.ch), il Foglio ufficiale svizzero di commercio (www.fusc.ch) e, nel settore della proprietà intellettuale, www.espacenet.ch oppure www.swissreg.ch. Entro la fine dell'anno verrà redatto un rapporto sullo stato dei lavori in corso.

2000 P 00.3088 *Osservatorio della libera circolazione delle persone (N 23.6.00, Rennwald)*

Il 24 maggio 2000 il Consiglio federale ha accettato questo postulato.

Il rapporto del 23 luglio 2002 concernente l'istituzione di un osservatorio, che ne descrive i compiti e la struttura, è stato approvato dal Consiglio federale nel mese di settembre dello stesso anno. Il fabbisogno di personale per realizzare questo osservatorio è stato valutato a una persona all'anno. Tuttavia, in seguito a un blocco delle assunzioni nel settore del personale, la messa in funzione dell'osservatorio è per il momento sospesa.

2000 P 00.3198 *OMC. Questioni sociali e ambientali (N 15.6.00, Commissione della politica estera CN 99.302)*

I negoziati commerciali multilaterali sono stati avviati nel mese di novembre 2001 a Doha in occasione della quarta Conferenza ministeriale dell'OMC. Tali negoziati, che secondo il calendario iniziale avrebbero dovuto concludersi entro la fine del 2004, verranno probabilmente prolungati. In seguito alla quinta Conferenza ministeriale dell'OMC, che si è svolta a Cancún nel mese di settembre 2003, si sta attualmente facendo il punto della situazione. Nel corso di questi negoziati, la Svizzera si impegna affinché le questioni relative all'ambiente e le norme sociali siano integrate nell'ambito della politica commerciale multilaterale. Si tratta tuttavia di temi controversi per numerosi Stati membri dell'OMC, per cui ogni decisione in merito necessiterà di un consenso. Di conseguenza occorrerà attendere la conclusione dei negoziati per poter procedere a una valutazione complessiva.

2000 P 00.3415 *Codice di buona condotta destinato a garantire il rispetto dei diritti umani (N 20.9.00, Commissione della politica estera CN 00.024)*

In relazione alla mozione Gysin 03.3375, il Consiglio federale ha annunciato la propria intenzione di presentare un rapporto in merito a tale questione. Attualmente la Svizzera non ha un interesse politico particolare ad avviare un nuovo processo negoziale allo scopo di elaborare un codice di buona condotta in materia di diritti umani e di economia, considerata soprattutto la prolifera-

zione degli strumenti già esistenti in questo settore. Essa continuerà tuttavia a difendere la sua posizione pragmatica e si impegnerà in favore di una maggiore coerenza tra i vari strumenti esistenti.

Il rapporto annunciato potrebbe:

- offrire una panoramica dei principi della politica svizzera in materia di diritti umani e di economia;
- evidenziare l'importanza del ruolo dei diritti umani nella politica estera della Svizzera, basandosi soprattutto sugli impegni presi in occasione della Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo del 1993;
- spiegare l'importanza crescente dei diritti umani nel clima di globalizzazione dell'economia;
- illustrare l'approccio pragmatico della Svizzera su questo tema nell'ambito delle diverse istituzioni internazionali;
- presentare le iniziative private e la nozione di responsabilità sociale delle imprese ("corporate social responsibility"/ CSR);
- presentare le opzioni possibili per la Svizzera nel settore delle attività svolte a livello multilaterale.

A causa della mancanza di personale, l'elaborazione di questo rapporto è attualmente sospesa.

2000 P 99.3542 *Dichiarazione obbligatoria per il legno e i prodotti del legno (N 15.6.00, Eymann; S 7.12.00)*

Il Consiglio federale è sempre del parere che una dichiarazione obbligatoria unicamente da parte svizzera non costituisce un mezzo efficace per la protezione delle foreste vergini. Alcune forme di dichiarazione di provenienza, come l'etichettatura volontaria, hanno subito un notevole sviluppo nel corso degli ultimi anni. La superficie forestale certificata, ad esempio, si è moltiplicata in Svizzera. Anche il legname importato dall'estero è sempre più spesso certificato (prevalentemente secondo FSC e PEFC): ciò fornisce ai consumatori le informazioni in merito alla provenienza e al sistema di produzione del legname, come chiedeva appunto l'autore della mozione.

Inoltre la certificazione del legname viene attivamente sostenuta nel quadro della cooperazione economica allo sviluppo della Confederazione mediante diversi progetti nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali (ITTO) e a livello bilaterale. Allo scopo di migliorare ulteriormente la trasparenza del mercato per quanto concerne le dichiarazioni volontarie di provenienza, il Seco ha iniziato l'anno scorso a organizzare incontri e colloqui tra i rappresentanti dell'industria del legno e le organizzazioni per la protezione dell'ambiente, allo scopo di accordarsi su una convenzione volontaria relativa all'importazione e all'utilizzazione di legname estero, e in particolare di legni tropicali.

2000 P 00.3442 *Compensazione per le regioni periferiche (N 15.12.00, Robbiani)*

Nella sua proposta di risposta al postulato indirizzato al Consiglio federale, il DFE rammenta che il programma d'azione di 80 milioni di franchi deciso dal Consiglio federale è una misura a breve termine adottata per poter reagire rapidamente ai problemi di certe regioni confrontate alla riorganizzazione delle vecchie regie federali. Durante la prossima legislatura il DFE prepara una strategia globale della politica regionale che mira a rafforzare la competitività nelle diverse regioni del nostro Paese.

A tale proposito una commissione di esperti ha presentato, il 6 febbraio 2003, alcune proposte in merito a una nuova politica regionale che riflettono un cambiamento di rotta fondamentale nell'ambito del promovimento regionale e che intendono favorire in futuro l'attuazione di una politica di miglioramento della competitività economica delle regioni. Il 9 maggio 2003 il Consiglio federale ha conferito il mandato di elaborare e di mettere in consultazione, nel 2004, un progetto di legge sulle misure di politica regionale. Contemporaneamente verranno esaminate con i Cantoni le modalità per istituire una fondazione in favore delle regioni montane in collaborazione con il fondo di aiuto agli investimenti della LIM e con la partecipazione finanziaria dei Cantoni. Questa pratica è parte integrante del prossimo programma di legislatura e sarà presentata alle Camere federali durante il periodo 2003-2007.

2000 P 00.3568 *Modifica della garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) per coprire il rischio del credere privato (N 15.12.00, Schneider)*

Il postulato approvato il 15 dicembre 2000 invita il Consiglio federale a presentare al Parlamento le modifiche legislative necessarie all'introduzione di un'assicurazione che copra il rischio del credere privato nell'ambito della garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE).

Dopo aver preso atto dei lavori preliminari effettuati dal Segretariato di Stato dell'economia (Seco), il Consiglio federale ha deciso, il 19 novembre 2003, di avviare la procedura di consultazione relativa alla legge federale concernente l'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LARE). La procedura durerà fino alla fine di marzo del 2004. La revisione della garanzia dei rischi delle esportazioni attualmente in vigore riguarda principalmente la copertura dei rischi per gli acquirenti privati e la riorganizzazione dell'assicurazione a livello istituzionale.

Il progetto di revisione posto in consultazione risponde all'esigenza dell'autore del postulato, che auspicava di poter assicurare i rischi per gli acquirenti privati degli esportatori. È previsto di presentare alle Camere federali il messaggio relativo alla nuova legge federale nel corso del secondo semestre del 2004.

2001 P 00.3656 *Ripensare la politica regionale (N 23.3.01, Robbiani)*

Nella sua proposta di risposta al postulato indirizzato al Consiglio federale, il DFE annuncia la propria intenzione di lanciare, in collaborazione con i Servizi federali preposti al coordinamento dei provvedimenti di politica di assetto del territorio, un ampio progetto che comprende, tra l'altro, la valutazione dell'efficacia delle misure di politica regionale.

A tale scopo una commissione di esperti ha presentato, nel mese di febbraio 2003, alcune proposte relative a una nuova politica regionale che deve distaccarsi dalle misure compensative, in particolare dalla nuova impostazione delle perequazione finanziaria e dalla ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni (NPR). Il rapporto degli esperti chiede un cambiamento di rotta fondamentale nell'ambito del promovimento regionale e auspica che la politica si focalizzi in futuro sul rafforzamento della competitività economica delle regioni. Il 9 maggio 2003 il Consiglio federale ha conferito il mandato di elaborare e di mettere in consultazione, nel 2004, un progetto di legge sulle misure di politica regionale. Contemporaneamente verranno esaminate con i Cantoni le modalità per istituire una fondazione in favore delle regioni montane in collaborazione con il fondo di aiuto agli

investimenti della LIM e con la partecipazione finanziaria dei Cantoni. Questa pratica è parte integrante del prossimo programma di legislatura e sarà presentata alle Camere federali durante il periodo 2003-2007.

2001 P 01.3003 *Politica regionale. Colmare le attuali lacune e migliorare il coordinamento dei diversi strumenti (N 7.3.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 00.075)*

Nella sua proposta di risposta al postulato indirizzata al Consiglio federale, il DFE annuncia la propria intenzione di lanciare, in collaborazione con i Servizi federali preposti al coordinamento dei provvedimenti di politica di assetto del territorio, un ampio progetto che comprende, tra l'altro, la valutazione dell'efficacia delle misure di politica regionale.

A tale scopo una commissione di esperti ha presentato, nel mese di febbraio 2003, alcune proposte relative a una nuova politica regionale che deve distaccarsi dalle misure compensative, in particolare dalla nuova impostazione delle perequazione finanziaria e dalla ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni (NPR). Il rapporto degli esperti chiede un cambiamento di rotta fondamentale nell'ambito del promovimento regionale e auspica che la politica si focalizzi in futuro sul rafforzamento della competitività economica delle regioni. Il 9 maggio 2003 il Consiglio federale ha conferito il mandato di elaborare e di mettere in consultazione, nel 2004, un progetto di legge sulle misure di politica regionale. Contemporaneamente verranno esaminate con i Cantoni le modalità per istituire una fondazione in favore delle regioni montane in collaborazione con il fondo di aiuto agli investimenti della LIM e con la partecipazione finanziaria dei Cantoni. Questa pratica è parte integrante del prossimo programma di legislatura e sarà presentata alle Camere federali durante il periodo 2003-2007.

2001 P 00.3343 *Sostegno alle regioni di frontiera (N 5.6.01, Robbiani)*

Nella sua risposta all'intervento parlamentare, il Consiglio federale ha elencato gli strumenti e i provvedimenti adeguati per soddisfare le esigenze formulate: il decreto federale in favore delle zone di rilancio economico, le commissioni tripartite e l'iniziativa comunitaria Interreg III. La proroga del decreto federale in favore delle zone di rilancio economico, entrata in vigore nel mese di luglio 2001, permette di sostenere le regioni di frontiera che denotano carenze strutturali. Dando la priorità agli investimenti innovativi delle imprese private in tali regioni, questo strumento consente di rafforzare le strutture economiche a livello regionale e risponde in tal modo alle esigenze espresse alle cifre 1 e 5 del punto A del postulato. Da una valutazione intermedia elaborata di recente risulta che l'iniziativa Interreg III, che realizza la terza esigenza del postulato, si è rivelata molto azzeccata e che la collaborazione della Svizzera è fruttuosa in tutte le regioni di frontiera interessate.

Occorre inoltre riferirsi al rapporto relativo agli accordi bilaterali e alle regioni frontaliere, approvato dal Consiglio federale il 29 novembre 2002, che esamina le ripercussioni degli accordi bilaterali nei Cantoni di confine dal profilo della politica di assetto del territorio.

2001 P 00.3117 *Orari di apertura dei punti di vendita. Creazione di una normativa (N 5.6.01, Speck)*

Sullo stesso argomento il consigliere nazionale Speck ha presentato anche un'interpellanza (02.3701) l'11 dicembre 2002. Entrambi gli interventi hanno per oggetto la questione della regolamentazione degli orari di apertura dei negozi in Svizzera. Nelle sue prese di posizione il Consiglio federale ha dichiarato di condividere il parere secondo cui l'attuale diversità in materia di regolamentazioni e di deroghe nel settore degli orari di apertura dei negozi ha un effetto di distorsione della concorrenza. Tuttavia esso ha pure spiegato che l'eliminazione delle distorsioni della concorrenza non costituisce l'unico criterio determinante in tale ambito. Occorre infatti tenere conto, in queste considerazioni, degli aspetti inerenti al federalismo, alla politica del mercato del lavoro, al diritto del lavoro e alla politica sociale. Nel 2003 il Seco si è occupato intensamente delle lacune nell'esecuzione della legislazione del lavoro nel settore dei negozi delle stazioni di servizio, dei servizi accessori delle stazioni e dei chioschi e ha adottato i primi provvedimenti. I lavori in questione proseguiranno nel corso del 2004. Soltanto in seguito a tali lavori sarà possibile esaminare la problematica degli orari di apertura dei negozi e in particolare la questione di una base legale che stabilisca il quadro degli orari di apertura dei punti di vendita per tutta la Svizzera.

2001 P 01.3069 *Servizi pubblici polivalenti nelle zone discoste (N 22.6.01, Robbiani)*

Nella sua proposta di risposta al postulato indirizzata al Consiglio federale, il DFE rammenta che le prime due esigenze del postulato vengono prese in considerazione nell'ambito del Comitato di assistenza del Gruppo 80 (cfr. programma d'azione "Misure limitate nel tempo per far fronte agli eventuali effetti negativi della liberalizzazione a livello regionale"). Oltre a ciò le esigenze espresse nell'ambito dell'attuazione degli strumenti di politica regionale esistenti, ma in particolare dell'articolo 18 LIM, rispondono agli obiettivi dell'autore del postulato. Durante la prossima legislatura il DFE prepara una strategia globale della politica regionale che mira a rafforzare la competitività nelle diverse regioni del nostro Paese.

A tale proposito una commissione di esperti ha presentato, il 6 febbraio 2003, alcune proposte in merito a una nuova politica regionale che riflettono un cambiamento di rotta fondamentale nell'ambito del promovimento regionale e che intendono favorire in futuro l'attuazione di una politica di miglioramento della competitività economica delle regioni. Il 9 maggio 2003 il Consiglio federale ha conferito il mandato di elaborare e di mettere in consultazione, nel 2004, un progetto di legge sulle misure di politica regionale. Contemporaneamente verranno esaminate con i Cantoni le modalità per istituire una fondazione in favore delle regioni montane in collaborazione con il fondo di aiuto agli investimenti della LIM e con la partecipazione finanziaria dei Cantoni. Questa pratica è parte integrante del prossimo programma di legislatura e sarà presentata alle Camere federali durante il periodo 2003-2007.

2001 P 01.3017 *Nuovi orientamenti strategici in materia di politica regionale (S 19.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CS)*

Nella sua proposta di risposta al postulato indirizzata al Consiglio federale, il DFE annuncia la propria intenzione di lanciare, in collaborazione con i Servizi federali preposti al coordinamento dei provvedimenti di politica di assetto del territorio, un ampio progetto che comprende, tra l'altro, la valutazione dell'efficacia delle misure di politica regionale.

A tale scopo una commissione di esperti ha presentato, nel mese di febbraio 2003, alcune proposte relative a una nuova politica regionale che deve distaccarsi dalle misure compensative, in particolare dalla nuova impostazione delle perequazione finanziaria e dalla ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni (NPR). Il rapporto degli esperti chiede un cambiamento di rotta fondamentale nell'ambito del promovimento regionale e auspica che la politica si focalizzi in futuro sul rafforzamento della

competitività economica delle regioni. Il 9 maggio 2003 il Consiglio federale ha conferito il mandato di elaborare e di mettere in consultazione, nel 2004, un progetto di legge sulle misure di politica regionale. Contemporaneamente verranno esaminate con i Cantoni le modalità per istituire una fondazione in favore delle regioni montane in collaborazione con il fondo di aiuto agli investimenti della LIM e con la partecipazione finanziaria dei Cantoni. Questa pratica è parte integrante del prossimo programma di legislatura e sarà presentata alle Camere federali durante il periodo 2003-2007.

Ufficio federale dell'agricoltura

1999 P 99.3119 *Rapporto concernente lo sdebitamento dell'agricoltura svizzera (N 18.6.99, Kunz; proposta di stralcio FF 2002 4208)*

La questione relativa all'indebitamento nell'agricoltura è oggetto di un attento esame permanente. In particolare modo, la sua evoluzione è presentata nell'annuale Rapporto agricolo dell'Ufficio federale dell'agricoltura. Durante gli ultimi anni il grado di indebitamento dell'agricoltura non è peggiorato. La questione dello sdebitamento è stata trattata anche nel quadro del progetto della PA 2007 ed a tal scopo è stata decisa la possibilità di estendere le concessioni di aiuto per la conduzione aziendale anche ad aziende non confrontate a difficoltà finanziarie. Nel quadro dell'esame del messaggio PA 2007, il Parlamento ha deciso di togliere di ruolo il suddetto postulato.

2001 P 01.3183 *Garanzia dell'occupazione decentrata del territorio (N 22.6.01, Fässler)*

Nel postulato si invita il Consiglio federale ad allestire un rapporto che illustri i provvedimenti relativi alla promozione della multifunzionalità della nostra agricoltura come pure la loro efficacia, trattando in modo particolarmente approfondito l'aspetto dell'occupazione decentrata del territorio. La risposta a questo postulato richiede un lavoro scientifico di fondo. L'Ufficio federale dell'agricoltura ha pertanto incaricato il Politecnico federale di Zurigo (ETH) di svolgere un progetto di ricerca. Quest'ultimo illustrerà le prestazioni multifunzionali dell'agricoltura, classificandole in funzione dei rispettivi provvedimenti della Confederazione. In seguito, sulla scorta di un'analisi cluster sarà possibile identificare i Comuni svizzeri dove l'agricoltura svolge un ruolo importante e per i quali lo spopolamento costituisce una minaccia. Il contributo dei provvedimenti di politica agricola alla garanzia dell'occupazione decentrata del territorio in questi Comuni sarà oggetto di un'analisi sulla base di modelli matematici e studi di casi. Questo studio contribuirà inoltre a rispondere al postulato 2002 P 02.3769 (N 13.12.02, Sommaruga). Esso dovrà concludersi nell'estate del 2004.

Ufficio federale di veterinaria

2001 P 00.3691 *Prescrizioni relative all'illuminazione nelle stalle (N 23.3.01, Schmied Walter; stralcio proposto FF 2003 580)*

Lo stralcio viene proposto nel messaggio del 9 dicembre 2002 concernente la revisione della legge sulla protezione degli animali.

2001 P 01.3078 *Allevamento equino rispettoso della specie (N 22.6.01, Hess Bernhard; stralcio proposto FF 2003 580)*

Lo stralcio viene proposto nel messaggio del 9 dicembre 2002 concernente la revisione della legge sulla protezione degli animali.

2001 P 01.3193 *Mantenimento in buona salute della popolazione suina (N 22.6.01, Leu)*

Lo stato di salute dell'effettivo di suini svizzeri è buono. La Svizzera non è soltanto indenne da tutte le epizootie altamente contagiose, ma anche da due altre importanti malattie dei suini, vale a dire la malattia di Aujeszky e la brucellosi. Gli esami su vasta scala della sindrome respiratoria e riproduttiva dei suini (PRRS), della peste suina classica e della gastroenterite trasmissibile dei suini (GET) sono terminati nel mese di novembre 2003; le valutazioni di carattere epidemiologico dei risultati verranno effettuate durante il primo trimestre del 2004.

L'accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE sul commercio di prodotti agricoli riconosce alla Svizzera garanzie supplementari per quanto riguarda la malattia di Aujeszky. L'esame, da parte della Commissione europea, di ulteriori garanzie per quanto concerne la PRRS e la GET è inoltre previsto dall'accordo. Dai primi negoziati nell'ambito del Comitato misto veterinario risulta tuttavia che l'UE, attualmente, non accorda garanzie supplementari né agli Stati membri né agli Stati che hanno concluso accordi con essa, poiché tali garanzie sono contrarie all'obiettivo della liberalizzazione degli scambi intracomunitari. Gli sforzi si orientano prevalentemente sul sostegno agli Stati membri nella lotta contro certe epizootie, allo scopo di uniformare lo status sanitario relativo a tali malattie in tutta l'UE.

Per quanto riguarda le importazioni di animali o di materiale genetico, tuttavia, i privati o i Servizi sanitari hanno sempre la possibilità di esigere garanzie supplementari. Ovviamente è ancora possibile emettere divieti d'importazione con effetto immediato se un'epizootia dovesse comparire all'estero.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

2000 P 00.3271 *Sensibilizzazione sull'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (N 6.10.00, Lalive d'Epinay)*

Nella sua risposta alla mozione, trasmessa in forma di postulato, il Consiglio federale ha presentato lo stato dei lavori per quanto concerne la questione della sensibilizzazione all'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In particolare esso ha menzionato il compito affidato al Gruppo interdipartimentale di coordinamento per la società dell'informazione (GCSI). Il suo mandato e le sue attività si concluderanno nel 2005.

Il Dipartimento federale dell'economia, rappresentato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), fa parte di questo Gruppo interdipartimentale e del suo organo direttivo, il Comitato interdipartimentale per la società dell'informazione (CI SI). Esso è inoltre membro di diversi gruppi di lavoro, tra cui la Commissione "econtent". Nel periodo 2003-2004 l'UFFT redige, a nome del CI SI, un rapporto all'attenzione del Consiglio federale sulla "Discriminazione digitale in Svizzera". Questo rapporto conterrà un bilancio della situazione ed elencherà varie proposte di provvedimenti possibili; esso verrà sottoposto al Consiglio federale durante la primavera del 2004.

L'UFFT esegue diversi progetti che possono essere considerati come misure di sensibilizzazione all'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e ai loro effetti sull'attività economica.

Lanciata nel mese di agosto 2001, l'iniziativa "Partenariato pubblico-privato – La scuola in rete" mira a promuovere l'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'insegnamento nonché a familiarizzare le autorità, il corpo insegnante e i genitori con queste tecnologie. Il programma "Campus virtuale svizzero" ha contribuito in modo determinate a far conoscere la formazione in linea nelle università svizzere e a rafforzare la cooperazione tra queste scuole. Il programma d'azione soft[net], che si è concluso alla fine di dicembre 2003, aveva l'obiettivo di promuovere progetti di elaborazione di standard intesi a garantire la sicurezza del commercio elettronico. Esso sosteneva però anche progetti volti a creare una maggiore trasparenza in materia di strutture e a migliorare la competitività dell'industria svizzera dei programmi informatici.

2000 P 98.3355 *Sviluppare la telematica (N 5.6.00, Theiler; S 7.12.00)*

Nella sua risposta alla mozione, trasmessa in forma di postulato, il Consiglio federale ha già presentato le misure adottate. A tale proposito esso evidenzia in particolare la "Strategia del Consiglio federale per una società dell'informazione in Svizzera", approvata il 18 febbraio 1998. Inoltre il Consiglio federale ha istituito nel 1998 un "Gruppo interdipartimentale di coordinamento per la società dell'informazione" (GCSI). Il suo mandato si concluderà nel 2005 e consiste in particolare nel coordinare l'applicazione della strategia del Consiglio federale e nel garantire la supervisione delle attività successive. Finora il Gruppo di coordinamento ha presentato al Consiglio federale cinque rapporti concernenti l'attuazione di progetti e di piani d'azione nell'ambito della strategia per una società dell'informazione.

Nell'ambito delle attività della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI), il programma d'azione soft[net] è stato attuato tra il 2000 e il 2003. Il programma di promozione aveva lo scopo di rafforzare il settore dei software in Svizzera. Da parte degli operatori, le competenze dei progettisti e la creazione di un'industria svizzera dei programmi informatici sono state incentivate. Per quanto riguarda la domanda, la priorità è stata accordata ai settori dei sistemi di impresa e delle procedure di valutazione quali competenze chiave delle imprese svizzere. Una parte importante di tale sostegno è stata attribuita alla formazione e alla formazione continua. Per i temi specifici sono stati elaborati e messi a disposizione diversi moduli di formazione. Le lacune in materia di formazione nel settore delle tecnologie dell'informazione sono state identificate e offerte adeguate di formazione continua sono state promosse. Complessivamente il programma d'azione soft[net] ha permesso di sostenere 151 progetti.

Il messaggio del Consiglio federale concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia (ERT) negli anni 2004-2007 è stato approvato dal Parlamento nell'autunno del 2003. Gli investimenti della Confederazione nei settori ERT hanno anche lo scopo di consentire alle istituzioni in questione di offrire una formazione a livello secondario (formazione professionale) e terziario (formazione professionale superiore e università) adeguata alle esigenze della società del sapere e alle attese delle persone in fase di formazione. Tali investimenti devono inoltre rafforzare la posizione della Svizzera a livello internazionale in materia di ricerca fondamentale e di ricerca applicata, contribuendo in tal modo al benessere della popolazione e alla crescita della nostra economia.

2001 P 00.3690 *Revisione della legge sulle scuole universitarie professionali (N 23.3.01, Kofmel; proposta di stralcio FF 2004 113)*

Proposta di stralcio nel messaggio del 5 dicembre 2003 concernente la modifica della legge federale sulle scuole universitarie professionali.

2001 P 00.3605 *Formazione continua incentrata sulla domanda (N 23.3.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 99.304; proposta di stralcio FF 2003 2020)*

Proposta di stralcio nel messaggio del 29 novembre 2002 concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004-2007.

2001 P 01.3170 *Congedo di formazione continua (N 22.6.01, Rossini; proposta di stralcio FF 2003 2020)*

Proposta di stralcio nel messaggio del 29 novembre 2002 concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004-2007.

2001 P 01.3208 *Regolare la libera circolazione degli architetti (N 22.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 00.445)*

Nella sua risposta all'interrogazione ordinaria Galli del 19 giugno 2003 (03.1087, Legge sugli architetti. Stato dei lavori), il Consiglio federale ha avuto l'occasione di presentare lo stato attuale di avanzamento della mozione, trasmessa in forma di postulato.

Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha incaricato l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) di redigere un rapporto, entro la fine del primo semestre del 2004, nell'ambito di un'ampia commissione di esperti sotto la direzione di Paul Richli, professore di diritto pubblico e di legislazione all'Università di Lucerna. Tale rapporto deve contenere un inventario delle particolari difficoltà incontrate dagli architetti nell'esercizio della loro professione in Svizzera e, in base alle prime esperienze acquisite nell'ambito degli accordi bilaterali, nei Paesi dell'Unione europea, nonché chiarire se la professione di ingegnere incontra le stesse difficoltà e deve anche essere presa in considerazione. Nel contempo occorre esaminare varie questioni di diritto costituzionale e di diritto della concorrenza come pure elaborare proposte in merito al modo di migliorare la libera circolazione di questi professionisti a livello nazionale e internazionale. Gli obiettivi prioritari di tale rapporto sono in particolare la protezione del titolo e l'elaborazione, da parte della Confederazione, di un ordinamento quadro in vista della regolamentazione della libera circolazione a livello nazionale.

Nel corso dell'autunno del 2003 l'UFFT ha effettuato un sondaggio presso le cerchie interessate, che mirava in particolare ad accertare l'esistenza di un fabbisogno di regolamentazione, e le ha invitate a un'audizione (hearing) che si è svolta alla metà di novembre. Tale audizione aveva lo scopo di fare un bilancio della situazione e di chiarire determinate questioni relative ai contributi fatti pervenire dalle cerchie consultate. Dalla discussione risulta che la questione della creazione di una legge sugli architetti è piuttosto controversa. Il rapporto sui risultati dell'audizione è stato inviato ai partecipanti nel mese di dicembre, con l'invito a

dare il loro parere entro la metà di gennaio del 2004. In base a tali informazioni, l'UFFT presenterà il rapporto richiesto all'attenzione del DFE. Ciò consentirà quindi al DFE di decidere in merito al prosieguo dei lavori.

2001 M 00.3712 *Revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali (S 20.3.01, Bieri; N 12.12.01; stralcio proposto FF 2004 113)*

Proposta di stralcio nel messaggio del 5 dicembre 2003 concernente la modifica della legge federale sulle scuole universitarie professionali.

2001 P 01.3641 *Offensiva di formazione continua per le persone poco qualificate. Sviluppo di un sistema modulare (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072; stralcio proposto FF 2003 2020)*

Proposta di stralcio nel messaggio del 29 novembre 2002 concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004-2007.

Ufficio federale delle abitazioni

2001 P 00.3684 *Accesso alla proprietà di abitazioni (N 23.3.01, Robbiani)*

Il postulato chiede un innalzamento dei limiti di reddito e di sostanza entro i quali è possibile beneficiare delle riduzioni suppletive nell'ambito della legge federale che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP). È vero che questi limiti non sono più stati adeguati dal 1994, mentre in precedenza ciò avveniva a distanza di pochi anni. Tuttavia un innalzamento di tali limiti non è necessario neanche attualmente. Da esami dettagliati risulta infatti che, a seconda delle regioni, i limiti attualmente in vigore permetterebbero almeno alla metà delle economie domestiche soggette all'obbligo fiscale di avere diritto a riduzioni. Un'estensione della categoria di persone che beneficia di tale diritto sarebbe in contraddizione con lo scopo della legge. È invece possibile soddisfare questa esigenza nella misura in cui si prevede di introdurre un margine di tolleranza mediante una modifica dell'ordinanza relativa alla LCAP. In questo modo si intende impedire che le economie domestiche che fanno valere tale diritto nell'attuale rapporto di locazione siano escluse dalla riduzione prevista in caso di un lieve aumento del reddito.

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Segreteria generale

2000 P 00.3218 *Privatizzazione e liberalizzazione di Swisscom, Posta e FFS (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*

Il DATEC ha redatto il rapporto "Il servizio universale nelle infrastrutture (servizio pubblico)", che verrà sottoposto per approvazione al Consiglio federale nella primavera del 2004. Il documento è focalizzato sul servizio pubblico nelle infrastrutture dei settori Posta, telecomunicazioni, media elettronici (radio e TV), trasporto pubblico e strade (per quanto essi siano di competenza della Confederazione). Con questo rapporto, il Consiglio federale presenta una panoramica dell'attuale servizio pubblico e delle sue prestazioni infrastrutturali in Svizzera, tracciando un bilancio intermedio e descrivendo gli ulteriori passi con i quali intende garantire in futuro un servizio universale efficiente su tutto il territorio nazionale.

2000 M 00.3215 *Avvenire del servizio pubblico (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*

Cfr. P 00.3218

2000 P 00.3045 *Servizio pubblico: principi e modelli di attuazione (N 6.10.00, Robbiani)*

Cfr. P 00.3218

2000 P 00.3046 *Strategia delle aziende controllate dalla Confederazione (N 6.10.00, Robbiani)*

Cfr. P 00.3218

2001 M 00.3419 *Liberalizzazione con un servizio pubblico alla popolazione e all'economia a livello nazionale (CS 5.10.00, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.309; N 5.3.01)*

Cfr. P 00.3218

2001 P 01.3472 *Ex regie federali e regioni periferiche (N 14.12.01, Robbiani)*

Cfr. P 00.3218

Ufficio federale dei trasporti

2000 P 00.3216 *Swissmetro. La via di comunicazione del domani (N 20.6.00, Commissione CN 00.016; S 3.10.00)*

Il 22 maggio 2002, il Consiglio federale ha riaffermato chiaramente il proprio interesse per la tecnologia Swissmetro. Considerato lo stato d'avanzamento del progetto, ha tuttavia constatato che Swissmetro era in quella fase un progetto di ricerca, di cui era opportuno dimostrare in primo luogo la fattibilità tecnica. Ha così deciso che Swissmetro doveva essere considerato un progetto di ricerca. Le possibilità di finanziamento devono quindi essere esaminate dall'UFFT (Ufficio della formazione professionale e della tecnologia) e dalla CTI (Commissione per la tecnologia e l'innovazione). Alla fine del 2003 Swissmetro non aveva però presentato ancora alcuna domanda di finanziamento per la realizzazione del progetto Histar. Alla sua seduta del 22 maggio 2002, il Consiglio federale aveva inoltre deciso di accordare a Swissmetro un termine di sei mesi per completare la richiesta di concessione per la tratta Losanna – Ginevra; in caso contrario avrebbe ritenuto che Swissmetro volesse rinunciarvi. Dopo una proroga del termine, Swissmetro ha presentato all'UFT i documenti complementari ed è ora in corso l'esame della richiesta di concessione. Entrambe le parti concordano comunque che in primo luogo debba essere data la priorità allo sviluppo tecnologico.

2000 P 00.3041 *AlpTransit. Fermata in galleria a Sedrun (N 6.10.00, Gadiant)*

Sotto la direzione del servizio per i trasporti pubblici del Cantone dei Grigioni è stato costituito il gruppo di lavoro Porta Alpina Sedrun. La Confederazione, rappresentata dall'Ufficio federale dei trasporti, ha finanziato con ca. 50'000 franchi tre studi (analisi di mercato e indagine sulla necessità di una fermata in galleria, fattibilità a livello edilizio e dell'esercizio). Secondo le autorità federali, la Porta Alpina Sedrun presenta un potenziale di sviluppo insufficiente e non si giustifica dal lato finanziario e dell'esercizio. Il 17 dicembre 2004 il Consiglio degli Stati ha accolto il postulato 03.3581 della CTT-S e l'ha trasmesso al Consiglio federale. In esso si propone di effettuare, in collaborazione con il Cantone dei Grigioni, un'analisi a lungo termine dei costi e dei benefici per la realizzazione di un progetto Porta Alpina adeguato al traffico viaggiatori e una valutazione della sostenibilità, che tenga conto anche di questioni sociali ed ambientali. Lo studio è commissionato congiuntamente dall'UFT e dal Cantone dei Grigioni (quota della Confederazione: ca. 35'000 fr.).

2000 P 00.3335 *Riapertura della linea ferroviaria Belfort-Delémont (N 6.10.00, Gross Andreas)*

La riapertura della linea ferroviaria Belfort – Delémont è stata esaminata nell'ambito dei lavori relativi al messaggio sul raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità. Questa misura è in relazione con la costruzione della linea TGV Reno-Rodano: essa fa parte della seconda fase del raccordo alla rete ad alta velocità e sarà esaminata negli anni 2007-2008 insieme ad altri progetti, conformemente al DTF del 7 aprile 2004, nell'ambito della Panoramica sulla politica dei trasporti e delle finanze.

2000 P 00.3273 *Semplificazione delle procedure amministrative per le PMI (S 5.10.00, Jenny)*

Ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione federale la legislazione in materia di impianti di trasporto a fune è competenza della Confederazione. In base a questa disposizione, a livello federale si sta attualmente elaborando una nuova legge sulle funivie. La consultazione, avviata nel dicembre del 2003, si è conclusa nell'aprile del 2004. Il Consiglio federale prevede di licenziare il messaggio all'attenzione del Parlamento alla fine di quest'anno.

L'obiettivo del disegno di legge è di creare una base legale nel settore degli impianti di trasporto a fune. Saranno inoltre consolidate e semplificate le procedure per l'autorizzazione degli impianti. Con la legge sulle funivie sarà introdotto lo strumento dell'autorizzazione unitaria, secondo il motto "una domanda - una procedura - una decisione". Questa soluzione prevede che, in

un'unica procedura federale, siano rilasciate la concessione, l'approvazione del progetto, l'autorizzazione a costruire, nonché le rimanenti autorizzazioni speciali relative al diritto dell'ambiente. Un'unica decisione comporta anche un unico rimedio giuridico.

L'autorità competente per il rilascio della concessione è l'Ufficio federale dei trasporti. Le competenze di Confederazione e Cantoni sono ridefinite in base al criterio del trasporto professionale di viaggiatori. La competenza esclusiva per gli impianti di trasporto a fune con trasporto professionale di viaggiatori spetta alla Confederazione, anche per le scivole (finora spettava al Cantone). Per tutti gli altri impianti la competenza è dei Cantoni (per gli impianti militari invece è l'esercito).

2000 P 00.3551 *Partecipazione finanziaria da parte della Confederazione agli investimenti destinati all'infrastruttura per i trasporti pubblici negli agglomerati (S 30.11.00, Béguelin)*

I tagli previsti dal programma di sgravio 2003 nel prossimo futuro non consentono più di mettere a disposizione, nelle convenzioni sulle prestazioni con le FFS, fondi per la realizzazione di reti celeri. Attualmente sono garantiti soltanto i fondi per i progetti d'agglomerato Metro 2 a Losanna, Tram Bern-West e la ferrovia urbana del Glatttal nell'agglomerato di Zurigo. Il controprogetto all'iniziativa "Avanti" prevedeva tra l'altro mezzi pari a 350 milioni di franchi per il traffico d'agglomerato, finanziati mediante un fondo alimentato dai dazi sui carburanti e dal contrassegno autostradale. Dopo che, l'8 febbraio 2004, il popolo ha respinto questa iniziativa, la questione del finanziamento del traffico d'agglomerato dovrà essere riesaminata.

2001 P 00.3725 *Trasferimento del traffico e equiparazione dei terminali nazionali ai terminali dei Paesi limitrofi. (N 23.3.01, Kurrus) - in precedenza: DATEC/USTRA*

L'equiparazione, per quanto concerne il rimborso della TTPCP, dei terminali nazionali a quelli stranieri situati nelle zone di confine, è giustificata soltanto se si può dimostrare la presenza di traffico indotto. Si pongono tuttavia problemi legati al rilevamento (alcuni mezzi pesanti così non pagano la TTPCP) e alla limitazione geografica: fino a dove si può parlare di "zone di confine"? Si verificano inoltre cumulazioni per quanto concerne certi incentivi (in Germania, per esempio, esenzione parziale dalla tassa sui veicoli).

I contributi di investimento per il trasporto combinato sono già equiparati; sono inoltre promossi progetti nei Paesi limitrofi. Ciò sarà nuovamente ribadito nella direttiva dell'UFT sulla promozione dei terminali, attualmente in fase di elaborazione.

L'UFT e l'AFD hanno commissionato uno studio complementare sui percorsi iniziali e finali nel trasporto combinato, il quale, tra l'altro, analizzerà anche questioni in materia di equiparazione dei terminali (cfr. il rapporto sul P 01.3345; entrambi i postulati trattano lo stesso argomento, la questione del rimborso della TTPCP).

2001 P 01.3192 *Migliori collegamenti ferroviari tra il Ticino e la Svizzera occidentale (N 22.6.01, Simoneschi)*

Proseguono i lavori sulla tratta Stabio – Arcisate. Entro il 2005 sarà elaborato il progetto di pubblicazione. A livello bilaterale i lavori con l'Italia saranno coordinati all'interno dei gruppi di lavoro competenti.

Al finanziamento partecipano la Lombardia e il Ticino nonché le ferrovie (FFS, RFI). Purtroppo si rileva che il finanziamento dei lavori di costruzione in Svizzera non è garantito. Per la sezione di tratta situata in territorio svizzero una prima parte del finanziamento avrebbe dovuto essere garantita dalla convenzione sulle prestazioni tra le FFS e la Confederazione per gli anni 2003 – 2006. In seguito al Programma di sgravio 2003, la Confederazione è tuttavia stata costretta a risparmiare questi fondi. Si dovrà ora cercare una nuova soluzione di finanziamento, oppure rinunciare al progetto. Esso sarà integrato nella Panoramica sulla politica dei trasporti e delle finanze 2007/2008 (conformemente al DCF del 7 aprile 2004).

2001 P 01.3139 *Legge sui trasporti pubblici (N 22.6.01, Vollmer)*

Più volte è stata posta la questione, in particolare nell'ambito della riforma delle ferrovie 2, se non sia sensato, a scopo di chiarezza, raccogliere tutte le disposizioni rilevanti per i trasporti all'interno di un'unica legge mantello. In questo contesto, per "trasporti pubblici" si intendevano le ferrovie, gli impianti di trasporto a fune, la navigazione passeggeri e gli autobus in concessione. Non è sicuro se, in questo modo, si sarebbe raggiunto l'obiettivo di una maggiore chiarezza; tenendo conto di tutte le questioni tecniche e prendendo in considerazione l'infrastruttura ferroviaria, infatti, ne sarebbe derivato un quadro piuttosto complesso. Inoltre, vi sono sempre meno parallelismi tra la legislazione in materia di trasporto pubblico di viaggiatori e di traffico merci su ferrovia; per questo motivo, in linea di principio si rende necessaria una separazione.

Alla fine di dicembre del 2003 il Consiglio federale ha avviato la consultazione per la riforma delle ferrovie 2. Nell'avamprogetto destinato alla consultazione si propone di riassumere le disposizioni che concernono i trasporti pubblici in senso stretto, e dunque il trasporto regolare di viaggiatori, in una legge sul trasporto viaggiatori completamente riveduta. In un certo senso questo insieme di norme può essere considerato una legge sui trasporti.

2001 P 01.3205 *Migliori collegamenti ferroviari tra il Ticino e la Svizzera occidentale (S 14.6.01, Béguelin)*

Cfr. P 01.3192

2000 M 01.3010 *Collegamento ferroviario Ginevra-Annemasse (S 15.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.317; N 17.9.01)*

Il Consiglio federale conferma la propria intenzione di adempiere gli obblighi assunti con la convenzione del 7 maggio 1912; i lavori di costruzione per il collegamento ferroviario Ginevra-Annemasse sono in corso.

Il finanziamento non è tuttavia garantito. Inizialmente era previsto di finanziare una prima quota mediante la convenzione sulle prestazioni delle FFS per gli anni 2003 – 06, ma con il programma di sgravio 2003 la Confederazione ha dovuto risparmiare questi fondi. Il Consiglio federale presenterà un messaggio al Parlamento una volta trovata una nuova possibilità di finanziamento e definito il tracciato della linea.

2001 P 00.3267 *NFTA. Secondo tunnel al San Gottardo (N 5.3.01, Pedrina)*

Nella primavera del 2001 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha istituito una Task Force sotto la guida dell'Ufficio federale delle strade (USTRA), che si è occupata in modo approfondito dei problemi legati al traffico pesante sulla A2. Le relative misure, esposte nel rapporto finale, sono state parzialmente attuate. Dopo

l'incidente nella galleria stradale dal San Gottardo del 24 ottobre 2001, la situazione è cambiata radicalmente e diverse misure, già proposte, sono state riesaminate o adottate concretamente: durante la chiusura della galleria in seguito all'incidente, il traffico pesante è stato deviato sul San Bernardino, sui valichi alpini del Vallese e sul passo del San Gottardo. Il traffico stradale è stato inoltre decongestionato con un'offerta supplementare di trasporti ferroviari. Con il sistema di dosaggio del traffico pesante, introdotto dopo la riapertura della galleria per motivi di sicurezza, è stata realizzata una gestione globale del traffico pesante che, oltre alla regolazione intermodale e ad ampio raggio del traffico, ha portato anche alla creazione di aree di sosta per i mezzi pesanti. Dopo l'introduzione sull'asse del San Gottardo del cosiddetto „sistema del contagocce“, la situazione del traffico sulla A2 è alquanto migliorata.

2001 P 99.3561 *Futuro della storica ferrovia del San Gottardo (N 5.3.01 [Ratti]-Simoneschi)*

Una volta terminata la galleria di base del San Gottardo, le funzioni della tratta di montagna del San Gottardo saranno soprattutto tre: servirà al traffico interregionale e turistico nonché da tratta di alleggerimento per la galleria di base. Le funzioni concrete della tratta di montagna potranno però essere definite solo in seguito, ossia prima dell'entrata in servizio della galleria di base del San Gottardo, visto che i programmi d'offerta e d'esercizio dovranno essere adeguati ai bisogni effettivi, che per gli anni 2010-2015 non è possibile prevedere sin d'ora con la necessaria esattezza. Non spetta al Consiglio federale occuparsi delle possibilità di utilizzazione a medio e a lungo termine di quest'opera, un compito che toccherà invece al futuro gestore della tratta. La futura utilizzazione della tratta di montagna dovrà essere analizzata anche alla luce dei costi conseguenti dei trasporti pubblici.

2001 P 99.3458 *Swissmetro (N 5.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)*

Cfr. P 00.3216

2001 P 01.3115 *Ampliamento a doppio binario della tratta Cham-Rotkreuz (N 22.6.01, Leutenegger Hajo)*

Il postulato affronta temi che saranno comunque discussi nell'ambito della 2^a tappa di Ferrovia 2000 e della NFTA 2. Negli ampliamenti NFTA per l'asse del San Gottardo è compresa anche la cosiddetta bretella di Rotkreuz, con cui potrà essere realizzato il collegamento diretto Cham – Arth-Goldau non appena saranno sbloccati i fondi del credito globale NFTA destinati a questo scopo ed attualmente bloccati. I progetti, le cui pianificazioni sono già avviate, hanno dovuto essere sospesi fino a nuovo ordine a causa del programma di sgravio 2003.

2001 P 01.3238 *Rete celere Svizzera centrale (N 5.10.01, Theiler)*

Con il rapporto concernente la rete celere di Lucerna, il Cantone di Lucerna ha ridefinito le priorità per quanto concerne il potenziamento dei trasporti pubblici. La Confederazione sostiene in linea di principio l'orientamento stabilito. La prima tappa di potenziamento potrà entrare in servizio in concomitanza con la messa in servizio della 1^a tappa di FERROVIA 2000, alla fine del 2004.

La seconda tappa di potenziamento, che prevedeva soprattutto la costruzione di nuove fermate, sarebbe dovuta essere finanziata mediante la convenzione sulle prestazioni tra le FFS e la Confederazione per gli anni 2003 – 2006. In seguito al Programma di sgravio 2003, la Confederazione è tuttavia stata costretta a risparmiare questi fondi. L'attuazione delle misure previste è così rimandata presumibilmente agli anni 2007 – 2010, ammesso che non siano effettuati ulteriori tagli.

Il Cantone di Lucerna prevede di realizzare la terza tappa di ampliamento dopo la 2^a tappa di FERROVIA 2000. A causa del carico cui è attualmente sottoposto il fondo FTP, e del Programma di sgravio 03, i lavori della seconda tappa di Ferrovia 2000 sono stati rinviati. La 2^a tappa di FERROVIA 2000 rientra nell'ambito della Panoramica sulla politica dei trasporti e delle finanze 2007/2008 (conformemente al DCF del 7 aprile 2004).

2001 P 01.3284 *Regolamentazione legislativa della protezione dei dati sulla mobilità personale (N 5.10.01, Vollmer)*

Il postulato Vollmer concernente una regolamentazione legislativa della protezione dei dati sulla mobilità personale è preso in considerazione nell'ambito della riforma delle ferrovie 2. La legge federale sulle ferrovie e la legge sul trasporto viaggiatori contengono disposizioni, riferite a tutte le imprese di trasporto concessionarie (ITC), che stabiliscono principi unitari per l'elaborazione dei dati da parte delle ITC. Le ITC devono poter rilevare i dati presso i loro clienti ed elaborarli. Soltanto in questo modo possono orientare in modo ottimale il loro esercizio ai bisogni della clientela e, in particolare, rilasciare titoli di trasporto personali (abbonamenti generali e a metà prezzo) o introdurre un sistema elettronico per il rilascio dei titoli di trasporto. Lo scambio di dati facilita alle imprese il reciproco riconoscimento dei titoli di trasporto, consentendo loro di adottare strategie comuni per la gestione delle esigenze dei viaggiatori. La pubblicazione dei dati da proteggere è disciplinata in modo restrittivo a livello di ordinanza; si tiene così conto delle richieste della mozione Vollmer del 7.6.2001 (01.3284). Il pacchetto di misure riforma delle ferrovie 2 si trova attualmente in consultazione.

2001 P 01.3345 *Parità di trattamento del trasporto a carri completi e di quello combinato non accompagnato per i collegamenti iniziali e finali del trasporto merci su rotaia (N 5.10.01, Bezzola)*

Lo studio dei potenziali di trasferimento dei diversi tipi di trasporto e delle catene logistiche è un'attività sempre attuale nell'ambito del monitoraggio delle misure di accompagnamento (MMA), il cui obiettivo è definire i punti principali della loro promozione, tenendo conto degli effettivi bisogni. Punti rilevanti per i potenziali di trasferimento sono i differenti prezzi relativi strada-rotaia per gruppi di merci trasportate, i diversi requisiti di qualità a seconda dei gruppi di merci (affinità alla strada o alla rotaia) e i mutamenti nei processi di produzione logistici.

La parità di trattamento per quanto concerne il peso totale massimo consentito tra i percorsi iniziali e finali nel TCNA (fino a 44t) e i percorsi iniziali e finali nel trasporto a carri completi non è giustificata perché, nel trasporto a carri completi, non viene effettuato alcun travaso di recipienti. Una possibile distorsione è ridotta dall'innalzamento generale del limite di peso a 40t (a partire dal 2005).

L'UFT e l'AFD hanno commissionato uno studio sui percorsi iniziali e finali nel trasporto combinato che dovrà, tra l'altro, risolvere le seguenti questioni: effetto attuale dell'esenzione dal pagamento della TTPCP per i percorsi iniziali e finali nel TCNA (tenendo conto dei possibili effetti connessi); promozione del trasporto combinato in generale e di ulteriori spedizioni nel trasporto combinato; eventuali effetti secondari (per es. elusione della TTPCP); traffico indotto (per es. in terminali vicini al confine,

itinerari alternativi ecc.); valutazione dell'effetto futuro (tenendo conto dell'aumento della TTPCP); valutazione complessiva dell'opportunità delle misure in rapporto agli obiettivi di trasferimento (confronto con altri incentivi per il trasporto combinato); proposte per lo sviluppo o alternative alle misure dopo il 2005 (dopo l'aumento delle aliquote della TTPCP). Quest'ultimo punto comprende anche la verifica della possibilità di un'equiparazione del trattamento dei percorsi iniziali e finali nel TCNA e nel trasporto a carri completi e dei loro effetti.

2001 P 01.3403 *Collegamenti ferroviari con i Grigioni (N 5.10.01, Gadiant)*

Il 12 dicembre 2004 entrerà in vigore la nuova tratta Mattstetten – Rothrist, che consentirà di migliorare nettamente l'offerta del trasporto pubblico, in particolare tra la Svizzera romanda e l'Espace Mittelland da un lato, e tra Zurigo e la Svizzera orientale dall'altra. Ci si aspetta che tempi di percorrenza inferiori e migliori coincidenze a Zurigo portino ad un miglioramento dei collegamenti del trasporto pubblico tra le regioni menzionate nel postulato. Il rilevamento auspicato dal postulato non è stato ancora avviato, per effettuarlo nel contesto dell'offerta di FERROVIA 2000. Soltanto in questo modo potrà essere garantito che le conoscenze acquisite corrispondano effettivamente agli standard più recenti e che siano soddisfatte le esigenze attuali.

2001 P 01.3176 *Ridurre al minimo i rischi di trasporti pericolosi (N 14.12.01, Teuscher)*

Il trasporto di merci pericolose comprende l'imballaggio, il carico, il trasporto vero e proprio fino allo scarico della merce. I rischi sono ridotti al minimo mediante un approccio complessivo. Le misure adottate, di conseguenza, sono molteplici: l'esecuzione dell'ordinanza sugli addetti alla sicurezza (OSAS), per esempio, consente una migliore osservanza delle disposizioni di sicurezza da parte di coloro che partecipano ai trasporti.

Nell'ambito dell'esecuzione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR), e basandosi sulla dichiarazione congiunta spontanea del 27 giugno 2002, le parti coinvolte principalmente nella catena dei trasporti (Società Svizzera delle Industrie Chimiche, FFS, DATEC), dovranno ridurre i rischi non sostenibili sulle tratte aperte della rete ferroviaria svizzera sotto la soglia critica. La dichiarazione comprende un pacchetto di misure tecniche e organizzative con effetti su tutta la rete. Alcune di queste misure sono già state realizzate completamente; l'attuazione delle altre si concluderà nei prossimi anni. Questo processo sarà controllato mediante audit.

L'Ufficio federale dei trasporti tiene conto dell'internazionalizzazione del traffico merci in Europa, collaborando attivamente, all'interno di organi internazionali, al miglioramento di prescrizioni rilevanti in materia di rischi come la commissione di esperti del RID (RID: Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose). In questo modo si garantisce il mantenimento e il miglioramento degli elevati standard di sicurezza svizzeri anche nel contesto di un traffico merci ferroviario liberalizzato.

2001 P 01.3460 *Ferrovia 2000, 1ª tappa: impiego di fondi residui per la realizzazione di progetti infrastrutturali respinti (N 14.12.01, Weigelt)*

La costruzione di una nuova infrastruttura non è mai fine a se stessa. Da quando il popolo ha approvato il progetto di Ferrovia 2000 sono stati apportati miglioramenti essenziali grazie a sviluppi tecnici (per es. assetto laterale dei treni) anche senza ampliare l'infrastruttura. Nell'ambito dei lavori del raccordo alla rete ad alta velocità e della seconda tappa di Ferrovia 2000 si sta analizzando quanto sia sensato realizzare misure programmate in precedenza. Le misure menzionate nel postulato concernono in prima linea la Svizzera orientale. Il Consiglio federale incaricherà il Parlamento di togliere di ruolo il postulato nel quadro del Messaggio.

Ufficio federale dell'aviazione civile

2000 P 00.3162 *Traffico aereo e misure di igiene dell'aria (N 23.6.00, Leutenegger Oberholzer) – in precedenza: DATEC/UFAPF*

Nel 1993, la società Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG EWI, su incarico dell'Ufficio federale dell'aviazione civile e dell'Ufficio federale degli aerodromi militari, ha pubblicato lo studio «*Die Auswirkungen der Luftfahrt auf die Umwelt*», dedicato agli effetti dell'aviazione civile sull'ambiente; questo documento prendeva già posizione sulle domande formulate dall'autrice del postulato. L'UFAC e i suoi partner (UFEFA, ARE, UFAPF, Seco) hanno ora intenzione di aggiornare lo studio e di ampliarne il campo d'indagine. Con questo nuovo documento, dal titolo «*Nachhaltiger Luftverkehr: Bestandesaufnahme – Perspektiven – Handlungsspielraum*» (Aviazione civile sostenibile: panoramica – prospettive – margini di manovra), si intende presentare sotto diverse angolature ed analizzare le ricadute economiche, sociali ed ecologiche dell'aviazione civile nei prossimi 15 anni. I risultati dell'indagine verranno probabilmente pubblicati alla fine del 2005.

2000 P 00.3355 *Provvedimenti a favore di una riduzione dei danni ecologici provocati dal traffico aereo (N 15.12.00, Gruppo ecologista)*

Il crollo del traffico aereo internazionale in seguito agli avvenimenti dell'11 settembre 2001, e il fallimento della compagnia Swissair poco tempo dopo, hanno avuto conseguenze gravi per l'aviazione civile svizzera.

Anche nell'ottica degli effetti nocivi del traffico aereo sull'ambiente, la situazione si presenta oggi completamente diversa rispetto al passato: al momento in cui è stato inoltrato il postulato, si partiva dal presupposto di un rapido e continuo sviluppo del traffico aereo. Con il massiccio calo dei movimenti, negli ultimi anni sono diminuite anche le ricadute ecologiche, sia in termini di rumore che di emissioni inquinanti.

Ciononostante, sia a livello nazionale che internazionale sono state adottate ulteriori misure volte a ridurre i danni ecologici provocati dal traffico aereo. Nel quadro dei lavori di attuazione del Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA), i requisiti e gli obiettivi concettuali per i singoli aeroporti sono stati concretizzati e fissati nelle rispettive schede di coordinamento, unitamente alle condizioni quadro ecologiche. In base a un'iniziativa promossa congiuntamente dalla Svezia e dalla Svizzera, la Commissione europea per l'aviazione civile (CEAC) ha inoltre messo a punto un modello di tasse commisurate alle emissioni, da applicare a medio termine in tutta Europa. Il Consiglio federale continua a perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni nocive dovute al traffico aereo.

2001 P 01.3375 *Politica svizzera in materia di trasporti aerei (N 16.11.01, Kurrus)*

Accettando questo postulato e attuando la raccomandazione 02.3467 della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati in relazione alla crisi della compagnia Swissair, nel novembre 2001 il Consiglio federale si è dichiarato disposto a presentare entro la fine del 2003 alle Camere federali un rapporto sulla propria politica aeronautica. Dopo i tragici incidenti aerei di Halifax, Nassenwil, Bassersdorf e Überlingen, il Capo del DATEC ha incaricato l'istituto olandese «Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium» (NLR) di stendere un rapporto sulla sicurezza dell'aviazione civile svizzera. Lo studio, pubblicato nel giugno 2003, giungeva alla conclusione che in diversi settori occorre adottare provvedimenti finalizzati a migliorare la sicurezza aerea. Il Capo del DATEC ha in seguito chiesto che venga messo a punto in modo deciso e in tempi brevi un piano di attuazione delle misure proposte e che, nel contempo, a livello federale si definisca una politica globale di sicurezza aerea. La scadenza prevista originariamente per la presentazione del rapporto, ossia la fine del 2003, non ha dunque potuto essere mantenuta.

Alla luce della parziale nuova concezione e della riorganizzazione della vigilanza sulla sicurezza aerea, il DATEC sottoporrà al Consiglio federale il rapporto sulla politica aeronautica svizzera entro la fine del 2004.

Ufficio federale delle acque e della geologia

2000 M 99.3483 *Ricerca alpina interdisciplinare (S 8.12.99, [Danioth]-Inderkum; N 21.6.00)*

Il 20 agosto 2003 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto "Sicherheit vor Naturgefahren – Vision und Strategie" (Sicurezza contro i pericoli naturali – visione e strategia), steso dalla Piattaforma nazionale Pericoli naturali (PLANAT). In base a questo documento, il Governo federale ha incaricato il DATEC di presentare, in collaborazione con il DFI, il DDPS, il DFE e la PLANAT, una panoramica generale dei mezzi stanziati dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni per la protezione contro i pericoli naturali, di elaborare una metodologia di base per affrontare i rischi e di sensibilizzare gli addetti ai lavori e la popolazione alla nuova strategia. Al DATEC è inoltre stato affidato il mandato di presentare, entro la fine del 2004, un rapporto sui lavori finora svolti e un piano per quelli da effettuare in una seconda tappa a partire dal 2005. Dal rapporto dovrà anche emergere come, attraverso la definizione di nuove priorità, nel quadro delle risorse finanziarie degli Uffici coinvolti possono essere messi a disposizione i mezzi necessari.

1999 P 99.3483 *Ricerca alpina interdisciplinare (S 8.12.99, Danioth)*

Cfr. M 99.3483

Ufficio federale delle strade

1999 P 99.3422 *Scatola nera per le automobili (N 22.12.99, Wiederkehr)*

In data 3 luglio 2002, il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di formulare una nuova politica della sicurezza stradale (progetto VESIPO) che preveda anche misure di sicurezza per la costruzione e la tecnica dei veicoli.

Nell'ambito di un processo partecipativo condotto sotto l'egida dell'Ufficio federale delle strade, le cui prime due fasi sono servite a sviluppare e a definire gli obiettivi e l'orientamento strategico del progetto, entro la fine del 2004 saranno descritte, valutate e scelte definitivamente le singole misure da applicare.

Le misure previste, che si tratterà ora di descrivere e valutare, comprendono anche l'installazione, nei veicoli a motore, di un registratore dei dati per incidenti.

2000 M 99.3456 *Verifica del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali (S 6.10.99, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.408; N 20.3.00)*

L'obiettivo del Piano settoriale Strade (e Ferrovia) è creare, a lungo termine, le basi per le infrastrutture di trasporto di competenza federale. La parte concettuale, ormai terminata, descrive i criteri funzionali in base ai quali si definisce la rete delle strade federali (rete di base e rete complementare). Il progetto di Piano settoriale è stato oggetto di un'ampia procedura di consultazione; in base ai suoi esiti il DATEC ha deciso di riunire in un unico documento la parte Strade e la parte Ferrovia. Attualmente in fase di elaborazione, la parte "programma" di questo nuovo Piano sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio federale nel 2005. Verrà in seguito messa a punto la parte "attuazione", che comprenderà anche la pianificazione dei lavori di potenziamento dei tratti di strada nazionale particolarmente trafficati.

In base ai risultati materiali della parte "programma", incentrata sui trasporti, a partire dall'estate 2004 l'USTRA elaborerà una proposta di «Rete stradale federale 2020», con relativo Messaggio al Parlamento. Nel quadro del progetto verranno esaminate tutte le proposte di ampliamento di rete e di riclassificazione (in strade nazionali) di collegamenti stradali esistenti presentate in interventi parlamentari.

2000 M 00.3201 *Maggiore chiarezza sulla futura rete delle strade nazionali (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016; N 20.6.00)*

Cfr. M 99.3456

2000 M 00.3217 *Piano per la futura rete delle strade nazionali (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*

Cfr. M 99.3456

2000 P 99.3374 *Galleria dell'Hirzel (N 19.9.00, Bosshard)*

Cfr. M 99.3456

2000 P 99.3238 *Raccordo dei Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno alla rete di strade nazionali (N 19.9.00, Vallender)*

Cfr. M 99.3456

2000 P 99.3421 *Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier)*

Cfr. M 99.3456

2000 M 00.3302 *Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk)*

Cfr. M 99.3456

2000 M 00.3381 *Classificazione del raccordo autostradale J20-A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmied Walter)*

Cfr. M 99.3456

2001 P 99.3545 *Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)*

Messa a punto di un sistema di regolazione intelligente del traffico merci transalpino: un simile sistema è stato ideato, valutato e migliorato. A giudizio degli addetti ai lavori, l'attuale regime del contagocce si rivela efficace e consente di raggiungere gli obiettivi fissati. Nuovi sistemi di informazione attraverso Internet e i media (per es. Truck-Info) contribuiscono ulteriormente a regolare il traffico e ad evitare il formarsi di code.

Messa a punto di un sistema di regolazione intelligente di tutti i flussi di traffico e coordinamento a livello internazionale: nel 2003, l'USTRA ha preparato un piano per un sistema di gestione del traffico in Svizzera (*Verkehrsmanagementsystem Schweiz, VM-CH*) con le seguenti componenti:

- management dei dati sul traffico
- regolazione del traffico
- informazione sul traffico.

Nel contempo si stanno studiando gli aspetti giuridico-organizzativi. La struttura e le necessarie componenti parziali della soluzione sono state ideate.

Creazione di aree di sosta e di attesa supplementari per evitare il formarsi di code sulle carreggiate: il piano previsto è in fase di attuazione; l'automatizzazione della sorveglianza e della gestione è in corso di realizzazione.

Creazione di una centrale di comando in grado di simulare situazioni di traffico, diffondere informazioni e deviare il traffico: la realizzazione di una simile centrale è prevista nel quadro del progetto "Gestione del traffico Svizzera"; i lavori preliminari dovrebbero svolgersi nel 2004.

I risultati della procedura di consultazione relativa alle linee guida per la telematica stradale sono stati valutati; una bozza del documento riveduto verrà completata prossimamente.

2001 P 00.3489 *Impiego della tassa sugli oli minerali a destinazione vincolata (N 23.3.01, Laubacher)*

Il completamento dei tronchi della rete di strade nazionali già approvati gode tuttora della massima priorità. Altre opere da realizzare tempestivamente riguardano il Baregg, la regione di Lucerna o i tratti tra Härkingen e il Wiggertal, senza dimenticare gli interventi di risanamento fonico sui tratti stradali già in esercizio, la realizzazione di centri di controllo del traffico pesante e di aree di sosta per i camion. Nel 2003 il Consiglio federale ha approvato il 7° programma di costruzione delle strade nazionali, allineandosi alle priorità elencate dall'autore del postulato.

I crediti annuali per la costruzione delle strade nazionali vengono fissati dal Parlamento nel quadro del preventivo. Anche i fondi a destinazione vincolata impiegati per progetti stradali si ripercuotono direttamente sul conto di Stato. Vista la precaria situazione delle finanze federali (cfr. il programma di sgravio 2003), anche il completamento della rete di strade nazionali subirà qualche ritardo.

2001 P 01.3007 *Rete delle strade nazionali (N 19.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 00.401)*

Cfr. M 00.3201

2001 P 01.3308 *Riclassificazione della strada Leuk-Leukerbad (N 5.10.01, Jossen)*

Cfr. M 99.3456

2001 P 01.3402 *Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento (N 5.10.01, Aeschbacher)*

Una maggiore promozione del traffico lento (pedonale, ciclistico, ecc.) contribuirà a soddisfare le esigenze presenti e future di mobilità della popolazione svizzera in modo ecologico, rispettoso della salute ed efficiente in termini economici. Assumendo questo incarico, negli anni 2001-2002 l'USTRA, in collaborazione con gli uffici federali interessati, i rappresentanti di diversi Cantoni e agglomerati, nonché di organizzazioni private del settore, ha elaborato una prima bozza di linee guida comprendenti prospettive future, una strategia di base, nonché principi e misure per la promozione del traffico lento.

Nell'ambito della procedura di consultazione, svolta dal DATEC tra il dicembre 2002 e il maggio 2003, aveva incontrato ampia adesione l'idea centrale delle linee guida, ossia quella di parificare il traffico lento al traffico motorizzato privato e al trasporto pubblico, considerandolo come terzo pilastro di un'efficiente politica dei trasporti di persone. Il traffico lento, oltre a rappresentare una forma di mobilità autonoma, è importante anche in quanto anello di congiunzione per gli altri modi di trasporto (mobilità combinata, catene di trasporto). Un'opposizione di fondo nei confronti della promozione del traffico lento si è manifestata soltanto riguardo al finanziamento, alla ripartizione dei compiti tra Confederazione, Cantoni e privati nonché riguardo alla costituzionalità di singoli ambiti d'intervento.

Le linee guida vengono attualmente rielaborate dall'USTRA, cosicché entro la fine del 2004 si potrà rispondere agli interrogativi del postulato. Il rapporto del Consiglio federale verrà probabilmente trasmesso alle Camere federali a metà del 2005.

2001 P 01.3147 *Ripresa delle norme europee di costruzione per rimorchi e semi-rimorchi (N 5.10.01, Giezendanner)*

Non appena saranno in vigore le approvazioni generali CE per i rimorchi, i relativi certificati di conformità (COC) verranno riconosciuti già in base alle prescrizioni vigenti (analogamente alle norme relative ai veicoli a motore, i motoveicoli e i trattori agricoli). I veicoli importati per uso personale, muniti del certificato di conformità CE, in generale sono esonerati dall'approvazione del tipo (art. 4 cpv. 1 OATV). La procedura per l'approvazione generale CE applicata ai rimorchi è già disciplinata dalla Direttiva 70/156/CEE; conformemente al progetto della Commissione del 14 luglio 2003, l'applicazione sarà obbligatoria a partire dal 2008; l'introduzione di approvazioni volontarie su questa base sarà possibile a partire dall'anno seguente la decisione definitiva.

Con l'attuazione del nuovo articolo 12 capoverso 3 LCStr, si rinuncia anche all'obbligo di approvazione del tipo per i rimorchi muniti di un'approvazione generale CE. Non appena l'Ue avrà attuato i propri provvedimenti, la richiesta del postulato sarà soddisfatta.

Nel frattempo, in collaborazione con i Cantoni, si verificherà se i rimorchi "leggeri" (fino a 3,5 t) possono essere esonerati dall'obbligo dell'approvazione del tipo. Benché ciò non corrisponda all'obiettivo primario del postulato, si eviterebbe così un notevole onere amministrativo (numero limitato di rimorchi ma grande varietà di tipi).

2001 P 01.3360 *Maggiore sicurezza e qualità di vita per i pedoni (N 5.10.01, Hubmann)*

Nell'ambito del mandato affidato all'Ufficio federale delle strade di elaborare una nuova politica della sicurezza stradale a livello federale, la specifica situazione degli utenti della strada più deboli, in particolare dei pedoni, rappresenta una parte della strategia globale. Nel corso dell'attuale processo partecipativo volto a definire la nuova politica, le esigenze dei pedoni sono state e saranno esaminate a diversi livelli: analisi della situazione attuale, definizione degli obiettivi e necessità di intervento, formulazione di principi guida, scelta di misure. Definendo i criteri di scelta delle misure da adottare occorrerà tenere conto in primo luogo della tutela degli utenti della strada più deboli.

2001 P 01.3372 *I costi dei controlli del traffico sulle strade nazionali da parte degli organi di polizia (N 5.10.01, Steinegger)*

Nella propria presa di posizione, il Consiglio federale aveva fatto presente che non si tratta di finanziare ancora una volta le attività correnti dei corpi di polizia ma di esaminare in quale misura la Confederazione può farsi carico dei costi strettamente legati alla gestione del traffico su singoli tratti delle strade nazionali.

Dopo il grave incendio nella galleria del San Gottardo dell'ottobre 2001, sull'asse di transito nord-sud è stato istituito un sistema di gestione del traffico pesante; i Cantoni hanno inoltre intensificato i controlli dei camion. Entrambe le misure sono finanziate con gli introiti della TTPCP. La questione sarà esaminata anche nel quadro del progetto NPC.

2001 P 01.3264 *Modifica del piano relativo alla rete delle strade nazionali (S 25.9.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.320)*

Cfr. M 00.3201

2001 P 01.3383 *Armonizzazione della prassi cantonale in materia di autorizzazioni per i trasporti speciali (N 14.12.01, Estermann)*

Le richieste del postulato sono esaminate nell'ambito del progetto USTRA "Gestione del traffico Svizzera". Il progetto parziale si trova attualmente nella fase concettuale. Con il sostegno e la partecipazione di un gruppo di lavoro esterno composto da varie organizzazioni interessate, si sta analizzando se e in quale modo la cartina degli itinerari nazionali per i trasporti speciali può essere aggiornata.

Nel quadro della revisione della ONC relativa all'aumento del peso massimo ammesso dei veicoli, a partire dal 1° gennaio 2005 si intende inoltre ammettere il rilascio di autorizzazioni durature per trasporti con veicoli lunghi fino a 30 m, larghi fino a 3, alti fino a 4, dal peso effettivo di 44 t, valide per le strade di transito in tutta la Svizzera. Grazie ad un minore onere amministrativo ciò condurrebbe ad una semplificazione della procedura di autorizzazione. La proposta dell'USTRA è stata posta in consultazione fino alla fine di febbraio 2004 presso i Cantoni e gli altri ambienti interessati.

2001 P 01.3483 *Piano di emergenza e di risanamento per la galleria del San Gottardo (N 14.12.01, Estermann)*

In relazione ai gravi incidenti occorsi nelle gallerie del Monte Bianco, dei Tauri e del San Gottardo, i Paesi dell'arco alpino hanno istituito diversi gruppi di lavoro incaricati di svolgere un'indagine. L'analisi verte tra l'altro sulla sicurezza nelle gallerie e sull'armonizzazione delle misure di gestione del traffico sui principali passi alpini. Diverse richieste del postulato vengono esaminate in questo contesto.

Per i lavori di manutenzione correnti, i Cantoni interessati applicano da anni una strategia consolidata, che si è sempre rivelata positiva: i lavori all'interno dei tunnel vengono effettuati ogni anno sull'arco di diverse settimane, durante quattro notti ciascuna. Nei giorni in questione le gallerie rimangono chiuse al traffico dalle ore 20.00 alle ore 05.00. Interventi di miglioria che renderebbero necessaria la chiusura del traforo del S. Gottardo per diversi mesi sono previsti soltanto fra ca. 30 anni. Non appare molto sensato analizzare ora i problemi che potrebbero presentarsi allora.

Ufficio federale delle comunicazioni

- 2000 P 00.3219 *Libera concorrenza tra media indipendenti (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; Richiesta di stralcio FF 2003 1399)*
- 2000 P 00.3144 *Legge sui media (N 6.10.00, Fehr Hans-Jürg; Richiesta di stralcio FF 2003 1399)*
- 2000 P 00.3520 *Mantenimento degli studi radio di Berna e Basilea (N 15.12.00, Joder; Richiesta di stralcio FF 2003 1399)*
- 2000 M 00.3393 *Invii di massa di messaggi elettronici non richiesti a scopo pubblicitario (N 6.10.00, Sommaruga, S 15.3.01; Richiesta di stralcio FF 2003 6883)*
- 2001 P 01.3429 *Assicurare agli Svizzeri all'estero la possibilità di informarsi sull'attualità del loro Paese d'origine (S 30.11.00, Commissione delle istituzioni politiche CS; Richiesta di stralcio FF 2003 1399)*

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

- 1999 P 99.3389 *Misure adottate sinora e previste per la protezione contro l'inquinamento fonico (N 22.12.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)*

L'elaborazione del rapporto da parte del Consiglio federale si è protratta più del dovuto a causa del ritardo della revisione dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (proroga dei termini per il risanamento fonico delle strade). La trasmissione di detto rapporto al Parlamento è prevista nel corso del 2004.

- 2000 P 99.3570 *OCSE "Esame delle performance ambientali: SVIZZERA". Misure (S 22.6.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPE) del CS)*

Il 22 giugno 2000 il Consiglio degli Stati ha trasmesso un postulato della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia relativo all'"Esame delle performance ambientali: SVIZZERA" pubblicato dall'OCSE nel 1998. Il postulato invita il Consiglio federale ad esaminare la necessità o meno di adottare delle misure in relazione alle conclusioni riportate nel rapporto e, in caso affermativo, di definirne l'entità. Per ognuna delle eventuali misure raccomandate dovranno inoltre essere indicati i costi stimati nonché i termini di attuazione previsti.

Nel 1997 l'OCSE ha esaminato l'attuazione in Svizzera delle disposizioni nazionali ed internazionali in materia di diritto e politica ambientale. I risultati dell'esame sono poi stati riassunti in un apposito rapporto insieme a raccomandazioni per una politica ambientale più efficace, le quali costituiscono una preziosa base per il futuro orientamento della politica della Svizzera in tale ambito. In seguito all'applicazione di criteri più severi per la definizione delle priorità, la stesura del relativo rapporto all'attenzione del Parlamento è stata rinviata. Tuttavia, la richiesta formulata nel postulato, il quale invitava il Consiglio federale ad esaminare le raccomandazioni dell'OCSE sotto forma di un rapporto destinato al Parlamento ed a proporre adeguate misure nei cinque settori ritenuti prioritari, rimane giustificata. Per questo motivo, il postulato deve essere mantenuto.

- 2000 P 00.3275 *Revisione dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (N 6.10.00, Theiler)*

Conformemente alla richiesta formulata dal postulato, un gruppo di lavoro ha preparato una modifica dell'ordinanza sui rifiuti (OTR), che è stata inviata in consultazione alla fine del 2002. I risultati della consultazione hanno tuttavia rivelato che, visti gli attuali metodi di analisi fisica del suolo, molto più sensibili, la proposta non è ancora considerata del tutto soddisfacente. Pertanto, le disposizioni vengono ora di nuovo rielaborate in modo dettagliato. L'entrata in vigore della modifica dell'OTR è prevista per la fine del 2004.

- 2000 M 00.3184 *Piano relativo alle misure di igiene dell'aria della Confederazione (N 23.6.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 99.077; S 27.11.00)*

La mozione incarica il Consiglio federale di esporre al Parlamento, mediante un apposito rapporto, le modalità con cui intende raggiungere gli obiettivi di protezione dell'aria nonché le possibilità esistenti per garantire, in riferimento a tutti gli inquinanti, il rispetto dei valori limite fissati. A tal fine si stanno elaborando delle basi aggiornate sulle attuali emissioni di inquinanti provenienti da diverse fonti nonché sull'efficacia delle possibili misure da adottare. Dette basi dovranno essere disponibili entro la primavera del 2004 e serviranno da fondamento per la stesura del rapporto all'attenzione del Parlamento. Come rivelato dal rapporto del Consiglio federale sui provvedimenti di igiene dell'aria adottati da Confederazione e Cantoni (FF 1999 6638-6662), la necessità d'intervento in tale settore è elevata. Bisogna infatti adottare adeguate misure per ridurre i notevoli danni arrecati dall'inquinamento alla salute della popolazione ed all'ambiente. Con il previsto rapporto verranno create importanti basi pianificatorie e decisionali e saranno mostrati dei punti di contatto con altri affari attuali. I relativi lavori evidenziano la presenza di sinergie finalizzate all'attuazione della legislazione ambientale.

- 2000 P 00.3572 *Il rumore in Svizzera: lo stato della situazione (N 15.12.00, Leutenegger Oberholzer)*

A causa del ritardo subito dalla revisione dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (proroga dei termini per i progetti di risanamento fonico lungo le strade), il Consiglio federale non ha potuto presentare il proprio rapporto entro i tempi voluti. È previsto di trasmettere il documento al Parlamento nel corso del 2004.

- 2001 P 99.3560 *Costituzione di zone protette di ampie dimensioni (N 12.6.01, Grobet)*

La revisione parziale della legge sulla protezione della natura e del paesaggio è ancora in sospeso. Non è pertanto possibile prevedere se l'obiettivo del postulato sarà raggiunto.

- 2001 P 99.3649 *Iscrizione dei ghiacciai dell'Aar nell'elenco del patrimonio mondiale dell'Unesco (N 12.6.01, Teuscher)*

Il postulato incarica il Consiglio federale di includere i ghiacciai Oberaar, Finsteraar, Lauteraar e Unteraar, con i relativi margini proglaciali, nel perimetro della regione Jungfrau-Aletsch e di proporre l'inclusione nell'elenco del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, in modo tale che la regione Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, iscritta nell'elenco dal 13 dicembre 2001, venga integrata con la regione dei ghiacciai dell'Aar. Con decreto del 28 giugno 2001 il Consiglio federale ha autorizzato il DATEC a richiedere all'UNESCO, entro un termine definito nonché in accordo con i Cantoni e i servizi federali ed in collaborazione con il

DFAE, l'eventuale ampliamento del perimetro. Le discussioni in merito a detto ampliamento mediante l'inclusione della regione dei ghiacciai dell'Aar sono attualmente in corso. Qualora si raggiunga di comune accordo una soluzione in tal senso, la relativa modifica del perimetro verrà proposta all'UNESCO. Fino a quel momento, il postulato deve essere mantenuto.

2001 P 01.3211 *Impianti idroelettrici di valore storico (N 17.9.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 00.3494)*

Nella sua risposta all'interrogazione ordinaria 03.1009 Hofmann "Impianti idroelettrici di valore storico", il Consiglio federale ha illustrato lo stato degli studi volti a verificare in che misura il risanamento dei deflussi residuali potrebbe ostacolare la continuazione dell'esercizio di impianti idroelettrici degni di salvaguardia dal punto di vista della tutela dei monumenti. Ha inoltre annunciato che, nel corso del 2004, informerà il Parlamento sui risultati emersi da detti studi.

2001 P 01.3371 *Legge sul CO₂. Base decisionale (N 5.10.01, Leutenegger Hajo)*

Il postulato invita il Consiglio federale a proporre provvedimenti che permettano di raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge sul CO₂ senza l'introduzione di una tassa. Il Governo deve inoltre elaborare quanto prima una base decisionale appropriata e trasparente che consenta di prendere una decisione in merito all'introduzione della tassa sul CO₂ e di stabilire l'aliquota di quest'ultima. Nell'ambito dei lavori finalizzati all'attuazione della legge sul CO₂ viene attribuita particolare importanza ai provvedimenti volontari sotto forma di accordi sugli obiettivi e di impegni, i quali sono regolamentati dalla "Direttiva sui provvedimenti volontari per la riduzione del consumo di energia e delle emissioni di CO₂" del 2 luglio 2001. Dopo aver concluso, nel febbraio del 2002, un accordo con gli importatori di automobili per definire una riduzione annua del consumo specifico di carburante, il DATEC ha stipulato nel febbraio del 2003 un accordo sugli obiettivi con l'industria del cemento. Sono inoltre previsti ulteriori accordi. Il Consiglio federale deciderà nel 2004 se i provvedimenti volontari adottati sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi di riduzione stabiliti o se invece sarà necessario introdurre una tassa sul CO₂. In quest'ultimo caso, proporrà una possibile aliquota al Parlamento, che dovrà decidere in merito.

2001 P 01.3615 *Riscaldamento climatico. Protezione delle regioni di montagna (N 14.12.01, Gruppo socialista)*

Il riscaldamento climatico ha gravi ripercussioni in particolare per le regioni di montagna. Lo scioglimento del permafrost ha conseguenze negative per le opere di premunizione valangaria nonché per gli impianti di risalita e favorisce l'erosione delle zone di permafrost stesse. In seguito al riscaldamento climatico è aumentato anche il rischio di intemperie. Il postulato chiede pertanto al Consiglio federale di preparare un rapporto che da un lato illustri tutti gli aspetti dell'impatto del riscaldamento climatico sulle regioni di montagna e dall'altro presenti un catalogo di misure concrete, atte a contrastare questo fenomeno a breve, medio e lungo termine. In tale ambito andrà considerato il fatto che i Cantoni interessati sono raramente in grado di far fronte da soli alle conseguenze del cambiamento climatico, sia sul piano finanziario che a livello di risorse umane. Nel 2000 il Consiglio federale ha definito il clima come uno dei poli di ricerca nazionali (PRN). Per il biennio 2004-2005 è previsto un bilancio intermedio del PRN "Clima". Entro tale data sarà disponibile anche il quadro completo sullo stato delle conoscenze e sugli interventi necessari in tutti i settori politicamente rilevanti. Nel 2005 è infine prevista la pubblicazione di un rapporto speciale incentrato sulla problematica del riscaldamento climatico e della protezione delle regioni di montagna ("Klimaerwärmung. Schutz der Berggebiete").

2001 P 01.3628 *Strade forestali e rurali. Partecipazione della Confederazione ai lavori di risanamento (N 14.12.01, Lustenberger)*

Il postulato chiede al Consiglio federale di esaminare se, a differenza di quanto avviene attualmente, la Confederazione può sostenere finanziariamente, oltre alla costruzione ed al ripristino delle strade forestali e rurali, anche il risanamento delle stesse. La costruzione, l'ampliamento ed il ripristino delle strade forestali e rurali beneficiano di sussidi. Conformemente all'articolo 39 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sulle foreste, la concessione di tali sussidi è vincolata alla condizione che ne sia garantita la manutenzione ordinaria. In linea di principio, la Confederazione non concede sussidi per la manutenzione delle strade forestali. L'imminente revisione della legge forestale costituisce però un'occasione per rivedere la prassi vigente per quanto riguarda i sussidi concessi alle strutture di raccordo in ambito forestale.

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

1995 P 94.3514 *Consentire il road pricing nelle città (N 24.3.95, Vollmer) - in precedenza: SG DATEC*

Il Consiglio federale intendeva soddisfare la richiesta del postulato, ossia la creazione, a livello federale, dei presupposti necessari all'introduzione del road pricing nelle città, nel quadro del progetto di Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Nell'ambito dei dibattiti sul Messaggio NPC, le Camere federali hanno eliminato la relativa proposta del Consiglio federale. Il Collegio è tuttavia dell'avviso che l'opzione del road pricing nelle città a lungo termine rimanga d'attualità e che occorra proseguire l'esame riguardo al modo di adempiere adeguatamente questo mandato. Che il tema sia tuttora attuale è dimostrato anche da un intervento parlamentare presentato poco tempo fa sullo stesso argomento (cfr. 03.471 In. parl. Allemann Evi. Semplificare l'introduzione di modelli di road pricing).

2000 P 99.3459 *Armonizzazione del diritto di superficie (N 4.10.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia 98.439; S 8.3.00)*

I lavori di attuazione del postulato sono in corso. Sul piano materiale essi si limitano al diritto edilizio formale e in particolare a quelle definizioni e procedure di misurazione che dovrebbero assolutamente essere unificate a livello nazionale. In base ai lavori svolti dall'associazione "Normen für die Raumplanung" (Norme di pianificazione del territorio) e dall'*Institut für Raumentwicklung* della scuola superiore di Rapperswil, sotto l'egida dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente (DTAP), sono state elaborate definizioni per 30 termini e procedure di misurazione, corredate di brevi testi esplicativi e, in parte, di rappresentazioni grafiche. Nel primo trimestre del 2003 si è svolta una consultazione di tutti i servizi cantonali competenti in materia di pianificazione del territorio e di alcune associazioni del settore. Le proposte presentate, accolte per lo più favorevolmente, sono state corrette in base ai numerosi suggerimenti espressi dalle parti consultate. L'integrazione di queste definizioni nel diritto cantonale avverrà per mezzo di un Concordato intercantonale. I direttori cantonali delle pubbliche costruzioni, della piani-

ficazione del territorio e della protezione dell'ambiente si sono dichiarati favorevoli a tale procedura. Nel frattempo sono già a buon punto i lavori preliminari in vista della stesura del Concordato intercantonale sull'armonizzazione delle definizioni edilizie; nella primavera 2004, sotto l'egida della DTAP, potrà essere avviata una procedura di consultazione.

2000 P 98.3197 *TTPCP: regolamentazione speciale per l'economia forestale (N 21.6.00, Bezzola)*

Le ripercussioni della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) sull'economia forestale e del legno sono state esaminate in modo approfondito nel quadro del dibattito che ha preceduto l'introduzione della tassa. Per l'economia forestale è stato introdotto il seguente ordinamento speciale: i detentori di veicoli adatti al trasporto di legname, soggetti alla tassa, hanno diritto al rimborso per il trasporto di legname greggio, in particolare di tronchi di legname industriale, di quello per la produzione d'energia e di cascami di legno (art. 11 cpv. 1 dell'ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni; OTTP, RS 641.811). Il rimborso ammonta attualmente a fr. 1,30 per m³. Di proposito si è rinunciato a una regola analoga a quella in vigore nel settore agricolo, ossia all'esonero dalla tassa dei veicoli che effettuano trasporti forestali; tale regola non sarebbe applicabile in quanto i veicoli impiegati in questo settore servono anche ad altri scopi. La regolamentazione in questione si è rivelata soltanto parzialmente opportuna; la sua attuazione è infatti legata ad oneri sproporzionati sia per l'amministrazione che per i trasportatori. Essa dovrà pertanto essere riesaminata nel quadro della prossima revisione della OTTP.

2000 M 99.3574 *Promovimento del centro città nel rispetto dell'ambiente (N 24.3.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 99.411; S 5.10.00)*

L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) stanno attualmente mettendo a punto uno strumento di aiuto all'esecuzione destinato ai servizi cantonali competenti in materia di pianificazione del territorio e igiene dell'aria. Grazie a questo strumento in futuro potrà essere migliorato il coordinamento tra la pianificazione direttrice cantonale e la pianificazione dei provvedimenti nel campo dell'igiene dell'aria. L'obiettivo è quello di procedere a un tempestivo coordinamento tra la valutazione e la definizione di siti adatti, nell'ottica della pianificazione del territorio, alla realizzazione di costruzioni ed impianti a forte affluenza di pubblico, e la pianificazione di provvedimenti di igiene dell'aria. Lo strumento di aiuto all'esecuzione dovrebbe consentire di risolvere in modo adeguato eventuali conflitti e di evitare che le procedure provochino un inutile dispendio di tempo e mezzi finanziari per gli investitori e le autorità.

2000 M 00.3510 *Programma di sostegno nel settore della pianificazione del territorio (N 15.12.00, Nabholz; S 6.6.01)*

Le richieste della mozione vanno soddisfatte nel quadro del programma di misure "Pianificazione del territorio sostenibile", che è parte integrante della Strategia del Consiglio federale per uno "Sviluppo sostenibile 2002". Nel frattempo sono a disposizione i primi risultati dell'analisi di alcuni esempi tipo relativi al tuttora carente orientamento della pianificazione dell'utilizzo del territorio alle esigenze dello sviluppo centripeto degli insediamenti e della limitazione degli insediamenti; tali risultati, e le proposte di soluzione, saranno sottoposti a un'analisi più approfondita, per essere in seguito presentati a un'ampia cerchia di interessati. Sono attualmente in corso accertamenti in relazione al problema della pianificazione sovralocale, tuttora lacunosa, e alla necessità di migliorare il coordinamento a livello regionale, cantonale e intercantonale. I risultati ottenuti fungeranno da base per l'elaborazione di programmi d'agglomerato e per l'ulteriore sviluppo della pianificazione direttrice cantonale.

Allegato 1: Mozioni e postulati stralciati nel 2003**a) Mozioni e postulati stralciati nel Rapporto di gestione 2002**

I numeri di pagina si riferiscono all'opuscolo "Mozioni e postulati" dello scorso anno.

*P I 97.3498	Cooperazione allo sviluppo nelle regioni delle foreste tropicali umide (N 20.3.98, von Felten)	82
*P II 97.3498	Zone con foreste pluviali equatoriali (N 20.3.98, von Felten; S 30.11.98)	82
*P 98.3499	Conferenza internazionale del Cairo. Rispetto degli impegni presi (N 18.12.98, Maury Pasquier)	82
*P 96.3166	Salvaguardia della fotografia in Svizzera (S 11.6.96, Cavadini Jean)	82
*M 93.3370	Villaggio per tossicodipendenti che desiderano disintossicarsi (N 22.9.94, Sieber; S 24.1.95)	83
*P 97.3285	Campagna Stop Aids per gli uomini eterosessuali (N 10.10.97, Hubmann)	83
*P 98.3462	Protesi mammarie. Dovere d'informazione e ricerca scientifica (N 18.12.98, Stump)	83
*P 90.783	Legge sull'assicurazione contro gli infortuni. Revisione (N 14.12.90, Blatter)	83
*P 96.3180	Campagna d'informazione contro la violenza quotidiana nell'ambiente sociale immediato (N 13.6.1996, Commissione degli affari giuridici CN 93.034 [minoranza von Felten])	83
*P 97.3565	Assicurazione invalidità e presa a carico istituzionale dei tossicodipendenti. Armonizzazione (S 18.3.98, Rochat)	83
*P 98.3252	Disintossicazione (N 9.10.98, Gross Jost)	83
*P 98.3047	Interruzione di gravidanza. Provvedimenti appropriati (N 5.10.98, Commissione degli affari giuridici CN 93.434 [minoranza Engler])	84
*P 98.3220	Assicurazioni sociali. Imposta sul valore aggiunto (N 9.10.98, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)	84
*P 98.3522	Finanziamento delle IPG con fondi pubblici (N 16.12.98, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.022)	84
*P 10513	Istituzione di un «ombudsman» (N 14.12.70, Fischer-Berna)	84
*P 76.486	Controllo dell'amministrazione. Ombudsman (N 4.5.77, Schalcher)	84
*P ad 77.225	Ombudsman (N 18.3.81, Commissione CN)	84
*M 88.333	Ombudsman federale (S 29.9.88, Gadiant; N 6.10.89)	84
*P ad 83.227	Infortuni professionali. Responsabilità del datore di lavoro (N 20.12.85, Commissione CN; S 6.10.86) – in precedenza DFI	84
*P 89.389	Modifica del diritto sulle fondazioni (S 19.9.89, Iten)	84
*P 94.3210	Diritto penale riveduto e abuso sessuale dei fanciulli (N 13.6.96, Goll)	84
*P 97.3366	Sfruttamento sessuale di fanciulli all'estero (N 10.10.97, von Felten)	84
*P 97.3487	Lotta contro la pornografia infantile su reti di dati (N 19.12.97, Jeanprêtre)	84
*P 97.3535	Per una lotta efficace contro la pedofilia (S 2.3.98, Béguin)	84
*P 92.3023	Apolidia di minorenni «adottivi» stranieri (N 19.6.92, Bär)	85
*P 98.3400	Casse malati. Sicurezza delle assicurazioni complementari (N 18.12.98, Scheurer)	85
*P 97.3018	Rimborso delle spese d'assistenza per i profughi ebrei in Svizzera (N 20.6.97, Grendelmeier)	85
*P 97.3080	Rientro dei profughi di guerra bosniaci: procedura speciale (N 3.12.98, Bäumlín)	85
*P 94.3531	Legge sulla protezione dei marchi e importazioni dirette (N 23.6.95, Tschopp)	85
*P 90.883	Assicurazione contro la disoccupazione. Situazione dei frontalieri (N 22.3.91, Commissione della sicurezza sociale del Consiglio nazionale)	86
*P 95.3129	Competitività dell'economia svizzera (S 14.12.95, Gemperli)	86
*P 96.3006	Accordo di libero scambio con gli Stati Uniti (N 13.3.96, Commissione della politica estera CN 95.091 [minoranza Frey Walter])	86
*P 97.3680	Misure per garantire il finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione (S 17.3.98, Cottier)	86
*P 97.3546	Riconoscimento all'estero dei diplomi delle scuole universitarie professionali (N 20.3.98, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN) – in precedenza DFE/SECO	86
*P 98.3317	Studi postdiploma SUP. Assunzione dei costi da parte della Confederazione (N 9.10.98, Berberat)	87
*P 97.3011	Trasporto di giornali (S 6.3.97, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 96.049)	87
*M 97.3232	Dissoluzione del regime di previdenza C 25 dell'azienda delle PTT e integrazione degli assicurati nella Cassa pensioni della Confederazione (CPC) (S 9.6.97, Commissione della gestione/Commissione delle finanze CS; N 3.3.98) – in precedenza DFF/CF A	87
*P 97.3646	Riduzioni tariffali per il trasporto combinato accompagnato (S 10.6.98, Bloetzer)	87
*P 99.3155	Introduzione di una tassa europea sui carburanti degli aeromobili (N 8.10.99, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)	87
*P 98.3483	Tricicli a motore e motoveicoli con carrozino laterale. Licenza di condurre (N 18.12.98, Wiederkehr)	87
*P 89.618	Creazione di una banca dati di riferimento sull'ambiente (N 15.12.89, Ulrich)	87
*P 98.3278	Maggiore protezione dell'ambiente a costi minori (N 9.10.98, Vallender)	87
*P 97.3541	Piano d'azione concreto (N 2.12.97, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 97.033) – in precedenza DATEC/UF A F P	88
M 97.3534	Elaborazione di una strategia di comunicazione (S 22.6.9, Respini; N 8.3.99)	88
P 00.3673	Sgravio del diritto federale (N 4.10.01, Spuhler)	88
P 00.3377	Partecipazione della Svizzera all'Expo 2000 di Hannover. Sorpasso del credito iniziale (N 6.10.00, Baumann J. Alexander)	88

P 99.3496	Maggior peso politico per gli Svizzeri all'estero (N 14.12.00, Zapfl)	88
P 01.3268	Servizio civile volontario per la pace (N 19.6.01, Commissione della politica di sicurezza CN 00.059)	89
P 01.3369	Dibattito nazionale sulla neutralità (S 4.10.01, Büttiker)	89
P 01.3422	Sviluppare ulteriormente lo strumento del dialogo istituzionalizzato applicato nella politica dei diritti umani (N 5.10.01, Commissione della politica estera CN)	89
P 01.3427	Facilitare l'esercizio del diritto di voto agli Svizzeri all'estero (S 26.11.01, Commissione delle istituzioni politiche CS)	89
P 02.3001	Seggio di osservatore della Svizzera nel «Forum sul futuro dell'Europa» (N 22.3.02, Commissione della politica estera CN)	89
P 02.3141	Consegna solenne della domanda d'adesione all'ONU (N 21.6.02, Zanetti)	89
P 02.3016	La Svizzera, l'ONU e le convenzioni di Ginevra (N 4.10.02, Spielmann)	90
P 99.3330	Equa divisione dei compiti nell'educazione dei figli (N 8.10.99, Teuscher)	90
P 00.3222	Parità tra i sessi (N 22.6.00, Commissione speciale CN 00.016)	90
P 00.3221	Misure di lotta alla violenza contro le donne (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)	90
P 99.3484	La valenza dei prezzi imposti dei libri per la politica culturale e il mercato del lavoro (N 24.3.00, Widmer)	90
M 00.3606	Scambio di scolari tra regioni linguistiche in occasione di Expo.02 (N 20.3.01, Commissione delle istituzioni politiche CN; S 6.6.01)	91
P 99.3138	Garanzia del controllo statale dei funghi (N 8.10.99, Eymann)	91
P 98.3605	Divieto di introdurre derrate alimentari e organismi contenenti geni resistenti agli antibiotici (N 18.9.00, Gruppo ecologista)	91
P 99.3343	Migliore protezione in materia di alimenti e bibite (N 30.11.00, Grobet)	91
P 99.3270	Assicurazione malattie per persone senza permesso di dimora (S 27.9.99, Brunner Christiane)	91
P 00.3450	Rilascio di un certificato per aziende che vanno incontro alle esigenze della famiglia (N 15.12.00, Fehr Jacqueline)	91
P 99.3382	Contro le riduzioni delle prestazioni dell'AI nel settore della terapia della tossicodipendenza (N 18.6.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.2013; S 6.6.01)	91
P 01.3101	Riferimenti esterni per il prezzo dei medicinali (N 22.6.01, Robbiani)	91
P 01.3146	Posti per l'assistenza ai bambini quale complemento alla famiglia (N 22.6.01, Teuscher)	92
P 00.3567	Assicurazione malattie per richiedenti l'asilo, profughi accolti temporaneamente e persone bisognose di protezione (N 11.6.01, Borer; S 21.3.02)	92
P 02.3380	Riduzione del tasso di interesse minimo LPP. Procedura di consultazione ed altri accertamenti necessari (N 3.10.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN)	92
M 99.3566	Versamento dei sussidi di base (N 22.12.99, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 98.070; S 21.12.99)	92
M 99.3492	Versamento dei sussidi di base (S 21.12.99, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 98.070; N 22.12.99)	92
P 00.3502	Mondo del lavoro e sanità. Lancio di un Programma nazionale di ricerca (N 15.12.00, Widmer)	92
P 01.3524	Ricerca in Svizzera sull'asma e le allergie (N 14.12.01, Gadiant)	92
P 01.3533	Promovimento attivo delle giovani leve nelle istituzioni universitarie svizzere (N 14.12.01, Randegger)	93
P 00.3055	Programma di protezione per donne vittime della tratta degli esseri umani (N 23.6.00, Vermot)	93
P 01.3426	Trattati normativi conclusi tra la Confederazione e i Cantoni (S 18.9.01, Commissione delle istituzioni politiche CS 99.436)	93
P 97.3485	Lotta contro la pedofilia (N 19.12.97, Jeanprêtre; S 14.12.99)	93
P 98.3453	Polizia di confine nelle stazioni e negli aeroporti (N 19.3.99, Kunz)	93
P 98.3592	Sicurezza interna. Misure federali tendenti a migliorare il lavoro della polizia (N 18.6.99, Commissione della politica di sicurezza CN)	93
P 99.3198	Forza di polizia operativa a livello federale (N 20.3.01, Leu)	93
P 01.3569	Ottimizzare i servizi d'informazione e la protezione dello Stato (S 10.12.01, Merz)	93
M 98.3523	Spese nel settore dell'asilo (N 2.12.98, Commissione programma di stabilizzazione CN 98.059; S 2.3.99)	94
P 00.3581	Dottrina di difesa strategica del territorio svizzero (N 19.9.01, Baumann J. Alexander)	94
P 98.3498	Valutazione dei rischi connessi al sistema finanziario. Commissione d'esperti (N 19.3.99, Raggenbass)	94
P 98.3576	Onere complessivo di imposte e tasse (N 18.6.99, Vallender)	94
P 99.3318	Panoramica sulla giungla delle imposte e delle tasse (N 8.10.99, Schaller)	94
M 00.3203	Concetto riduzione del debito (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016; N 20.6.00)	95
P 99.3548	Concetto globale per il rinnovamento del regime finanziario federale (N 2.10.00, Gruppo democratico-cristiano)	95
P 99.3355	Congedo maternità per tutte le funzionarie federali (N 8.10.99, von Felten)	95
P 99.3497	Vertici dell'amministrazione federale: presenza della «terza Svizzera» (N 24.3.00, [Donati]-Robbiani)	95
P 99.3257	Applicazione del principio di causalità per il congedo maternità (N 2.10.00, Fehr Jacqueline)	95
M 98.3450	Rinforzare l'efficacia del Corpo delle guardie di confine (N 18.12.98, Freund; S 9.6.99)	95
P 99.3142	Separazione del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) dall'Amministrazione delle dogane (N 18.6.99, Oehrli)	96
P 98.3160	Expo.01. Rinuncia alle concessioni per le navette rapide Iris (N 16.6.00, Baumann Ruedi)	96

M 99.3101	Legge sul lavoro e legge sull'assicurazione contro gli infortuni. Migliorare l'applicazione (N 5.6.00, Raggenbass; S 7.12.00)	96
P 01.3419	Pagamenti versati dalla Confederazione nel settore agricolo. Un'analisi dei beneficiari in base ai principali tipi di pagamento (1) (S 14.3.02, Commissione della gestione CS)	96
P 01.3420	Pagamenti versati dalla Confederazione nel settore agricolo. Un'analisi dei beneficiari in base ai principali tipi di pagamento (2) (S 14.3.02, Commissione della gestione CS)	96
P 01.3421	Pagamenti versati dalla Confederazione nel settore agricolo. Un'analisi dei beneficiari in base ai principali tipi di pagamento (3) (S 14.3.02, Commissione della gestione CS)	96
P 99.3628	Rinuncia alla chiusura di uffici postali (N 6.10.00, Spielmann)	97
P 00.3153	Il ruolo futuro della Posta (N 6.10.00, Raggenbass)	97
P 99.3587	Contro lo smantellamento delle prestazioni della Posta (N 15.12.00, Grobet)	97
P 01.3370	Rafforzamento del servizio universale della Posta grazie a un'apertura progressiva del merca- to (S 25.9.01, Hess Hans)	97
P 02.3112	Emissione di un francobollo speciale in occasione dell'adesione della Svizzera all'ONU (N 21.6.2002, Vermot-Mangold)	97
P 01.3486	Trasparenza nel programma generale di trasporto delle merci su rotaia (N 14.12.01, Heim)	97
P 99.3226	Norme più severe per il trasporto di merci pericolose nelle grandi gallerie stradali (N 8.10.99, Hollenstein)	97
P 99.3335	Incendi in galleria. Prescrizioni per l'equipaggiamento dei camion (N 8.10.99, Keller Christi- ne)	97
P 01.3349	Nuova categoria di ciclomotori per conducenti a partire da 14 anni (N 5.10.01, Zisyadis)	97
P 02.3053	Trattamento speciale per i trasporti di bestiame e di alimentari al San Gottardo e al San Ber- nardino (N 4.10.02, Walter Hansjörg)	98
P 99.3531	Effetti degli accordi bilaterali con l'UE sulla politica di ordinamento territoriale dei Cantoni di confine e della Confederazione (S 8.12.99, Hofmann)	98
P 99.3513	Accordi bilaterali e regioni di frontiera (N 24.3.00, [Ratti]-Robbiani)	98

b) Mozioni e postulati stralciati con il rapporto complementare delle Commissioni della gestione alle Camere federali del 23 maggio 2003 (FF 2003 5959)

Cancelleria federale

- P 97.3561 Autorità su Internet (*S 16.3.98, Plattner*)
 P 98.3432 Soppressione del termine di «capo» del dipartimento (*N 8.3.99, Gros Jean-Michel*)

Dipartimento degli affari esteri

- P 86.390 Salvaguardia della navigazione renana (*N 20.6.86, Fetz*)
 P 91.3195 Obblighi della Svizzera nel campo dei diritti dell'uomo (*N 18.9.91, Columberg*)
 P 90.518 Ratifica della Carta sociale europea (*N 2.10.91, Gruppo ecologista*)
 P 91.3210 Relazioni diplomatiche con il Vaticano (*N 3.3.92, Pini*)
 P 95.3353 Riserva all'articolo 10 capoverso 1 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo (*S 6.6.96, Commissione degli affari giuridici CS 94.064 [Minoranza Brunner]*)
 P 96.3370 Soppressione della riserva concernente la separazione di giovani e adulti privati della libertà (*N 1.10.96, Commissione degli affari giuridici CN 94.064; S 27.11.96*)
 P 98.3625 Adesione della Svizzera all'IDEA (*N 19.3.99, Vollmer*)

Dipartimento dell'interno

Ufficio federale della cultura

- P 76.480 Assicurazione vecchiaia. Scrittori e artisti (*N 24.6.77, Blum*)
 P 88.405 Informazione nel settore della cultura (*S 16.6.88, Onken*)
 P 91.3261 Rispetto delle lingue nazionali nelle Conferenze internazionali (*N 4.10.91, Brügger*)
 P ad 92.022 «Deposito legale». Disposizioni legali (*N 4.6.92, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN*)
 P 93.3028 Convenzione dell'UNESCO per la protezione dei beni culturali: firma (*N 18.3.93, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 91.073; S 9.6.93*)
 P 92.3509 La gioventù svizzera e l'Europa (*N 18.6.93, Keller Anton*)
 P 93.3179 Salvare il nostro patrimonio culturale (*N 18.6.93, Keller Anton*)
 P 92.3508 Promovimento indiretto della cultura (*S 9.6.93, Simmen*)
 M 92.3259 La Svizzera, piattaforma del traffico illegale di beni culturali (*N 2.6.93, Grossenbacher; S 6.12.93*)
 P 92.3259 La Svizzera, piattaforma del traffico illegale di beni culturali (*N 2.6.93, Grossenbacher; S 6.12.93*)
 P 93.3215 Salvataggio di scritti, immagini e registrazioni d'importanza nazionale (*S 6.12.93, Onken*)
 M 93.3526 Comprensione linguistica e interregionale in Svizzera (*N 16.3.94, Commissione per la comprensione CN 92.083; S 14.12.93*)
 M 92.3493 Comprensione tra le comunità linguistiche (*S 27.4.93, Rhinow; N 16.3.94*)
 M 93.3527 Comprensione linguistica e interregionale in Svizzera (*S 14.12.93, Commissione per la comprensione CS 92.083; N 16.3.94*)
 P 94.3017 Provvedimenti per la comprensione (*N 16.3.94, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 92.083*)
 P 94.3141 Scambi di allievi. Riduzione delle spese di trasferta (*N 17.6.94, Schmid Peter*)
 P 93.3565 Creazione di un Parlamento dei giovani (*S 28.9.94, Frick*)
 P 95.3045 Politica culturale del Consiglio federale (*N 24.3.95, Duvoisin*)
 P 96.3365 Sostegno ai parlamenti dei giovani (*N 4.10.96, Commissione delle istituzioni politiche CN 96.2015*)
 P 97.3006 Promozione dell'insegnamento di educazione civica presso i giovani (*N 21.3.97, Commissione delle istituzioni politiche CN 96.2017*) – in precedenza DFI/UFES
 P 98.3473 Accademia federale delle arti musive (*N 18.12.98, Suter*)
 P 97.3421 Musei svizzeri. Piano globale (*N 4.3.99, Widmer*)
 P 99.3303 L'istruzione quale contributo alla coesione nazionale (*N 8.10.99, Maitre*)

Ufficio federale della sanità pubblica

- P ad 80.083 Legge sul libero passaggio. Revisione (*S 8.10.81, Commissione del Consiglio degli Stati*)
 P 85.566 Disturbi alle vie respiratorie nei bambini (*N 21.3.86, Carobbio*)
 P 85.990 Esami di medicina. «Multiple choice» (*N 20.6.86, Wick*)
 P 87.512 Studi di farmacia (*N 23.6.88, [Hofmann]-Nebiker*)
 P 89.371 Perseguimento penale delle corriere di droga (*N 23.6.89, Schmid*)
 P 89.581 Ordinanza sugli esami di medicina. Revisione (*N 6.10.89, Nabholz*)
 P 89.695 Trapianti terapeutici (*S 15.3.90, Jelmini*)
 P 91.3030 Legge sulla prevenzione delle tossicomanie (*N 21.6.91, Neukomm*)
 M 90.411 Politica coordinata in materia di droga (*S 2.10.91, Bühler; N 2.10.91*)
 M ad 87.232 Revisione della legge sugli stupefacenti (*N 26.9.90, Commissione della sanità e dell'ambiente CN; S 26.9.91*)
 P 93.3129 Revisione delle disposizioni che reggono la formazione dei medici (*N 18.6.93, Pidoux*)
 P 93.3121 Revisione delle disposizioni che reggono la formazione medica (*S 15.12.93, Simmen*)
 P 93.3414 Lavoro sociale anziché numerus clausus (*S 7.3.94, Plattner*)

M 93.3673	Prevenzione delle tossicomanie: una legge per promuovere la salute (N 6.10.94, Gruppo democratico-cristiano; S 14.3.95)
M 94.3052	Legislazione sui trapianti di organi (S 22.9.94, Huber; N 23.3.95)
M 93.3573	Proibizione di far commercio di organi umani (S 22.9.94, Onken; N 23.3.95)
M 95.3080	Modificazione delle disposizioni federali riguardanti la formazione medica (N 21.3.95, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 94.097; S 19.9.95)
P 95.3038	Sistema di raccolta dati sui medicamenti (N 6.10.95, Bischof)
P 94.3423	Politica in materia di droga. Ombudsman nelle scuole (N 21.3.96, Comby)
P 96.3093	Informazione, formazione e educazione in materia di alimentazione (N 21.6.96, Vollmer)
P 94.3579	Politica svizzera della droga (S 14.3.95, Morniroli; N 13.6.96)
P 95.3321	Prevenzione dell'alcolismo presso i giovani (N 7.3.96, Gonseth; S 17.9.96)
P 96.3493	Divieto di vendere tabacchi a giovani in età inferiore a 16 anni (N 13.12.96, Zwygart)
P 97.3311	Il dolce della frutta che fa dimenticare l'alcol (N 19.12.97, Fässler)
P 98.3351	Lotta al consumo di tabacco (N 18.12.98, Grobet)
M 98.3053	Legge sulle professioni mediche: competenza medica più vasta (N 25.6.98, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 96.058; S 16.3.99)
P 97.3515	Servizio telefonico per i consumatori di droghe (N 4.3.99, Schmied Walter)
P 99.3000	Responsabilità in caso di trapianti (N 4.3.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.035)
P 97.3501	Vitamina B9. Profilassi (N 17.6.99, Wiederkehr)
P 99.3241	Articoli in cuoio. Protezione della salute (N 8.10.99, Vollmer)

Ufficio federale di statistica

P 92.3426	Importanza economica delle cure prodigate alle famiglie e ai bambini (N 19.3.93, Stamm Judith)
P 94.3136	Aggiornamento del rapporto dell'Ufficio federale di statistica sull'uguaglianza (N 17.6.94, von Felten)
P 94.3309	Statistica sul lavoro sociale svolto dalla donna e dall'uomo (N 7.10.94, Goll)
M 93.3391	Esecuzione delle pene di detenzione (S 8.3.94, Schmid Carlo; N 16.12.94) – in precedenza DFGP/UFG
P 95.3044	Uguaglianza dei sessi: ricerche sociologiche (N 23.6.95, Gruppo liberale-radical)
P 95.3550	Estensione dei conti nazionali (N 21.12.95, Strahm Rudolf)
P 96.3262	Rapporto sulla ripartizione e redistribuzione del lavoro remunerato e non remunerato (N 4.10.96, Aeppli Wartmann)
P 97.3539	Contabilità nazionale ecologica (N 2.12.97, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 97.033)
P 98.3219	Statistiche delle assicurazioni sociali (N 9.10.98, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)
P 98.3403	Indice dei prezzi al consumo armonizzato Svizzera-UE (S 2.12.98, Büttiker)
P 98.3628	Sicurezza sociale. Miglioramento delle basi statistiche (N 19.3.99, Zapfl)
P 99.3125	Statistica degli aborti in Svizzera (N 18.6.99, Zwygart)
P 99.3350	Miglioramento della statistica della criminalità (N 8.10.99, Ammann Schoch)

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

P 85.554	Previdenza professionale. Maggiore rischio d'invalidità (N 20.12.85, Lanz)
P ad 91.039	Eliminazione degli ostacoli alla ratifica della Convenzione 170 OIL (N 24.9.91, Commissione della sicurezza sociale CN) – (171 OIL v. SECO)
P 92.3191	Assicurazione infortuni sufficiente in casi speciali (N 9.10.92, Hafner Ursula)
P 92.3223	Obbligo di prestazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in caso di suicidio o tentato suicidio (N 9.10.92, Bircher Silvio)
P 96.3098	Costituzione in pegno di diritti di un istituto di previdenza (N 21.6.96, Rechsteiner Paul)
P 96.3178	Concetto di prevenzione contro la violenza in famiglia (N 13.6.96, Commissione degli affari giuridici CN 93.034)
M 96.3553	Alta vigilanza, vigilanza e organo di controllo nel settore della LPP (N 10.12.96, CPI CPC CN; S 5.12.96), punto 1
M 96.3545	Alta vigilanza, vigilanza e organo di controllo nel settore della LPP (S 5.12.96, CPI CPC CS; N 10.12.96), punto 1
P 96.3398	Sfruttamento sessuale di bambini (N 13.12.96, Hochreutener)
P 96.3430	Progetto globale di assistenza a casa e in centri di cura specializzati (N 13.12.96, Hochreutener)
P 96.3561	Incentivazione di trattamenti ambulatoriali e semiospedalieri (N 21.3.97, Gysin Remo)
P 96.3568	Assicurazione malattie: riduzione dei premi I (N 21.3.97, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)
P 96.3569	Assicurazione malattie: riduzione dei premi II (N 21.3.97, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)
P 96.3617	Responsabilità degli organi della LPP (N 20.6.97, Gross Jost)
P 97.3336	Sovvenzioni del fondo di garanzia della LPP in caso di premi di rischio esorbitanti (N 10.10.97, Rechsteiner-Basel)
P 97.3356	Regolamentazione del trattamento psicoterapeutico (N 10.10.97, Wiederkehr)
P 97.3616	PMI. Riduzione immediata delle spese amministrative (N 20.3.98, Gusset)
P 98.3013	Istituti di previdenza. Forma giuridica specifica (N 26.6.98, Hochreutener)
P 96.3632	Assicurazione malattie. Franchigia proporzionata al reddito (N 8.10.98, Cavalli)
P 98.3332	Conferenza nazionale sulla povertà (N 9.10.98, Weber Agnes)
P 98.3344	Spitex. Condizioni quadro (N 9.10.98, Vermot)
P 98.3487	LAMal. È necessario un controllo efficace (S 2.12.98, Saudan)
P 97.3217	Minimo vitale per tutti (N 4.3.99, Teuscher)

- P 99.3009 Applicazione dell'assicurazione malattie (*N 19.3.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.442*)
- P 96.3494 Pianificazione ospedaliera a livello federale (*N 8.10.98, Gysin Remo; S 17.6.99*)
- P 98.3127 Progetto di ricorso futuro all'IVA per finanziare le assicurazioni sociali ed altri compiti della Confederazione (*N 17.6.99, Gruppo liberale*)
- P 99.3096 Prestazioni «esportate». Sicurezza finanziaria dell'AVS/AI (*N 18.6.99, Wyss*)
- P 99.3154 Soppressione del sussidio diretto agli ospedali da parte dei Cantoni (art. 49 cpv. 1 LAMal) (*N 31.5.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.302*)
- P 99.3326 Secondo pilastro. Parità tra coppie sposate ed altre forme di comunità di vita (*N 8.10.99, Bühlmann*)
- P 99.3181 Pratiche anti-sociali di alcune casse malati e istituzione di un'autorità di ricorso (*N 8.10.99, Grobet*)
- P 99.3067 Fondazioni collettive e fondazioni comuni (*N 8.10.99, Rechsteiner-Basel*)
- P 99.3297 La vera storia degli orfani svizzeri (*N 8.10.99, Simon*)

Aggruppamento per la scienza e la ricerca

- M 99.3153 Articolo costituzionale sulle università (*S 21.4.99, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 98.070; N 23.9.99*) – in precedenza DFI/UFES

Ufficio federale dell'educazione e della scienza

- P 94.3019 Legge sulle borse di studio. Revisione (*N 17.6.94, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 93.413*)
- P 95.3023 Maturità professionale e accesso all'università (*S 8.6.95, Onken*)
- P 95.3198 Maturità professionale e studi universitari (*N 19.9.95, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 94.056*)
- P 98.3652 Continuità nella ricerca (*N 19.3.99, Suter*)
- P 97.3189 Mantenere costanti le uscite nel settore della formazione, della ricerca e del transfer di conoscenze e tecnologie (*N 4.3.99, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN*)
- P 98.3645 Commissioni etiche svizzere: organizzazione e coordinamento (*S 16.3.99, Plattner*)

Dipartimento di giustizia e polizia

Ufficio federale di giustizia

- P 8571 Revisione del diritto sulla tutela (*N 11.12.63, Schaffer*)
- P 10470 Unificazione del diritto sulla responsabilità civile (*N 7.10.70, Cadruvi*)
- P 11184 Procedura di messa sotto tutela (*N 27.9.72, Muheim*)
- P 11534 Diritto ad una riparazione in caso di perdita della coscienza (*S 19.9.73, Dillier*)
- P 11483 Procedura di messa sotto tutela (*N 15.3.73, Oehen*)
- P 11721 Diritto sui gruppi di società (*N 24.6.74, Koller*)
- P 12126 Diritto delle società anonime. Revisione (*N 3.10.75, Baumberger*)
- P 76.433 Prodotti chimici. Pericoli di produzione (*N 14.12.76, Carobbio*)
- P 80.429 Malattie professionali. Prescrizione della responsabilità (*N 19.6.81, Crevoisier*)
- P 80.476 Infortuni sul lavoro. Prescrizione (*N 19.6.81, Ziegler-Ginevra*)
- P 81.345 Società cooperativa. Nuova definizione (*N 19.6.81, Gruppo dell'Unione democratica di centro*)
- P 80.590 Prescrizione durante un processo in corso (*N 17.12.82, Leuenberger*)
- P 84.534 Adozione. Revisione dell'articolo 268 CC (*N 14.12.84, Eggly-Ginevra*)
- P 86.141 Protezione dell'ambiente. Responsabilità civile (*N 19.6.87, Uchtenhagen*)
- P ad 87.221 Responsabilità del personale medico (*N 23.6.88, Commissione della sicurezza sociale del Consiglio nazionale*)
- P 89.370 Analisi del genoma. Regolamentazione legale (*N 23.6.89, Ulrich*)
- P 89.780 Assistenza giudiziaria internazionale. Estensione (*N 23.3.90, Scheidegger*) – in precedenza DFGP / UFP
- M 90.516 Riforma giudiziaria. Misure a lungo termine (*N 5.10.90, Gruppo liberale-radical; S 25.9.90*)
- P 90.521 Riforma giudiziaria. Misure a lungo termine (*S 25.9.90, Schoch; N 5.10.90*)
- P 90.655 Corte di diritto fiscale di San Gallo (*N 5.10.90, Oehler*) – in precedenza DFF/AFC
- P 90.854 Snellimento delle procedure amministrative (*N 14.12.90, Leuba*) – in precedenza DFGP/UFPT
- M ad 89.240 Analisi del genoma (*N 20.3.91, Commissione CN; S 11.6.91*)
- P 91.3306 Responsabilità civile per gerenti di autosilo (*N 20.3.92, Keller*)
- P 90.961 Diritto in materia di tutela e di protezione dei bambini. Termine di ricorso (*N 16.12.92, Dünki*)
- P 93.3005 Nuova forma di società per piccole e medie aziende (*S 10.12.92, Commissione del Consiglio degli Stati 91.430*)
- P 92.3386 Privazione di libertà a fini assistenziali (articolo 397a CC). Diritti dei pazienti (*N 19.3.93, Caspar-Hutter*)
- P 93.3023 Sorveglianza dei conti bancari nell'ambito del processo penale. Basi legali (*N 2.3.93, Commissione del Consiglio nazionale 92.068*)
- P 93.3024 Sorveglianza dei conti bancari e postali nonché delle agenzie di cambio. Basi legali (*N 2.3.93, Commissione del Consiglio nazionale 92.068 [minoranza Reimann Maximilian]*)
- P 91.3303 Regime di trasparenza e salvaguardia del segreto in ambito amministrativo (*N 3.6.93, Hess Peter*)
- P 93.3250 Responsabilità per danno da prodotti. Esonero reciproco della responsabilità dell'importatore (*N 3.6.93, Commissione del Consiglio nazionale 89.247 [93.125]*)
- P 93.3100 Registro di commercio. Tariffa delle tasse (*N 8.10.93, Leuenberger Moritz*)
- M 93.3249 Responsabilità civile in caso di «grandi sinistri» (*N 3.6.93, Commissione CN [89.247]; S 9.12.93*)
- M 92.3467 Per una netta ripartizione degli oneri esecutivi tra Cantoni e Confederazione (*S 17.6.93, Bloetzer; N 14.3.94*)

- P 94.3294 Attribuzione dell'abitazione nella procedura di protezione dell'unione coniugale (N 7.10.94, von Felten)
- P 94.3115 Valore legale delle firme elettroniche. Modificazione dell'articolo 14 CO (N 7.10.94, Spoerry)
- P 93.3328 Nuova revisione del diritto della società anonima (N 16.12.94, Bühler Gerold)
- P 94.3469 Modificazione dell'articolo 371 del Codice delle obbligazioni (N 16.12.94, Dettling)
- P 94.3574 Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati. Termine di perenzione, art. 16 cpv. 3 (N 24.3.95, Goll)
- P 94.3561 Disposizioni generali e clausole sugli abusi (N 24.3.95; Leemann)
- M 94.3181 Unificazione della procedura penale in Svizzera (N 4.10.95, Schweingruber; S 15.3.95)
- M 94.3311 Unificazione del diritto di procedura penale (S 15.3.95, Rhinow; N 4.10.95)
- P 95.3315 Diritti dei pazienti riconosciuti ai malati psichici (N 6.10.95, von Felten)
- P 95.3525 Sgravio del Tribunale federale da decisioni di diritto degli stranieri e d'asilo (N 14.3.96, Baumberger)
- P 96.3114 Diritti d'informazione nella procedura del diritto penale amministrativo (S 3.6.96, Schmid Carlo)
- P 96.3263 Divieto di test genetici nei casi di richiesta di contratti assicurativi (N 3.10.96, Günter)
- P 96.3377 Esame dell'abolizione delle istanze cantonali di ricorso in materia di AIMP e dell'istituzione di un'istanza di ricorso federale (N 16.9.96, Commissione degli affari giuridici CN 95.024 [minoranza Sandoz Suzette 95.024])
- P 96.3533 Anticipo in caso d'azione pecuniaria (N 13.12.96, Ostermann)
- P 96.3176 Divieto legale delle punizioni corporali e dei trattamenti degradanti dei minori (N 13.6.96, Commissione degli affari giuridici CN 93.034; S 12.12.96)
- P 96.3662 Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) (N 21.3.97, Aepli Wartmann)
- P 96.3385 Commissioni federali di ricorso e di arbitrato (N 20.3.97, Commissione dell'economia e dei tributi CN 93.461)
- P 97.3095 Regolamentazione del piano sociale nel diritto del lavoro (N 10.10.97, Rechsteiner- S. Gallo)
- P 97.3195 Protezione e statuto dei sindacalisti attivi (N 10.10.97, Rennwald)
- P 97.3570 Matrimonio e mutamento di sesso (N 20.3.98, Gruppo liberale)
- P 97.3528 Delega di competenze ricorsuali del Consiglio federale (N 20.3.98, Grobet)
- P 98.3014 Introduzione di una disposizione penale sulla sottrazione di fondi (N 26.6.98, Hess Peter)
- P 98.3131 Modifica del CC. Costituzione della cartella ipotecaria come registro dei diritti di pegno (S 9.6.98, Schieser)
- M 97.3083 Introduzione del principio della pubblicità con riserva della segretezza (N 20.3.98, Hess Peter; S 1.10.98)
- M 97.3110 Principio della pubblicità sancito in una futura legge sull'informazione (N 20.3.98, Vollmer; S 1.10.98)
- P 97.3142 La persona giuridica quale socio illimitatamente responsabile di una società di persone (N 9.10.98, Ragenbass)
- P 97.3384 Principio della pubblicità nell'amministrazione federale (N 20.3.98, Commissione della gestione CN; S 1.10.98)
- P 98.3463 Asimmetria giuridica negli articoli 11 e 13 della legge sulla parità dei sessi (LPar) (N 18.12.98, Hubmann)
- P 98.3214 Promovimento della proprietà. Modifica dei diritti reali (N 18.12.98, Commissione degli affari giuridici CN 97.425)
- P 98.3031 Protezione dei diritti della personalità in caso di test genetici. Revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (N 3.3.99, von Felten)
- P 98.3622 Federalismo cooperativo (N 19.3.99, Zbinden)
- P 98.3667 CEDU. Firma del protocollo addizionale e del protocollo n. 4 (N 19.3.99, Nabholz) – in precedenza DFAE
- M 98.3366 Partecipazione alla confisca dei beni nell'ambito del perseguimento penale (S 1.12.98, Commissione degli affari giuridici CS 98.009; N 10.6.99)
- P 99.3064 La proprietà multipla merita di essere regolamentata (N 18.6.99, Aguet)
- P 99.3050 Utilizzazione del denaro della droga confiscato (N 18.6.99, Heim)
- P 99.3108 Collaborazione intercantonale (N 18.6.99, Theiler)
- P 98.3362 Modifica dell'art. 839 cpv. 2 CC. Ipoteca legale degli artigiani (N 9.10.98, Commissione degli affari giuridici CN; S 2.6.99)
- P 99.3168 Contratti di vendita. Estensione a due anni del termine di garanzia (N 8.10.99, Vollmer)
- P 99.3288 Firma digitale (S 28.9.99, Leumann)

Ufficio federale di polizia

- P 96.3576 Impiego di sostanze tossiche da parte della polizia (N 20.6.97, Sandoz Marcel)
- P 96.3615 Divieto dell'impiego di gas lacrimogeni (N 20.6.97, Teuscher)
- P 99.3072 Sicurezza senza esercito e senza polizia federale (N 18.6.99, Jaquet-Berger)

Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione

- P 82.385 Nuova legge sugli stranieri (N 7.3.83, Oehen)
- P 82.414 Politica degli stranieri (N 7.3.83, Gruppo socialista)
- P 89.809 Rapporto sulle prospettive nella politica degli stranieri (S 22.3.90, Weber)
- P 90.493 Densità demografica della Svizzera (N 22.6.90, Seiler Hanspeter)
- P 90.697 Revisione della legge sugli stranieri (N 11.3.91, Fankhauser)
- P 93.3369 Permesso C e assenza prolungata all'estero (N 24.3.95, Zisyadis)
- P 94.3473 Mogli straniere con permesso di domicilio (N 4.10.95, Bühlmann, S 3.6.96)
- P 97.3013 Regolamentazione del diritto di residenza dei coniugi stranieri (N 17.6.97, Commissione delle istituzioni politiche CN 95.088)
- P 99.3034 Principi di una futura politica in materia di stranieri (S 16.3.99, Commissione delle istituzioni politiche CS 97.060 [Minoranza Reimann])

- M 98.3445 Promovimento delle conoscenze delle lingue usuali del paese presso la popolazione straniera residente (*S 15.12.98, Simmen; N 17.6.99*)
 P 97.3149 Lotta contro la tratta di esseri umani (*N 20.4.99, Bühlmann*)
 P 97.3577 Amnistia per persone senza documenti (*N 20.4.99, Fankhauser*)
 P 99.3188 Naturalizzazione agevolata di cittadini stranieri (*N 8.10.99, Heim*)
 P 99.3079 Una coerente politica in materia di stranieri e di asilo (*S 2.6.99, Merz; N 7.10.99*)
 P 99.3033 Principi di una futura politica in materia di stranieri (*S 16.3.99, Commissione delle istituzioni politiche CS 97.060; N 7.10.99*)

Ufficio federale delle assicurazioni private

- P 90.732 Revisione totale della legge sul contratto assicurativo (*N 14.12.90, David*)
 P 94.3314 Discriminazione delle persone sieropositive (*N 16.12.94, Commissione per la sicurezza sociale e la salute CN 93.460*)
 M 96.3043 Adeguamento della legge sul contratto d'assicurazione per rispondere alle esigenze dei consumatori (LCA) (*N 21.6.96, Vollmer; S 11.12.96*)
 P 98.3635 Premi sostenibili nell'assicurazione complementare (*N 18.6.99, Guisan*)

Ufficio federale dei rifugiati

- M 92.3049 Legge sulle migrazioni (*S 7.10.92, Simmen; N 7.6.93*)
 P 93.3043 Linee direttrici per una legge sulle migrazioni (*N 7.6.93, Commissione delle istituzioni politiche CN 92.3049*)
 P 92.3066 Definizione di una nuova politica demografica (*N 18.6.93, Keller Rudolf*)
 P 93.3320 Politica in materia di rifugiati (*N 8.10.93, Eymann Christoph*)
 P 98.3070 Provvedimenti urgenti contro le situazioni incresciose nel settore dei rifugiati (*S 17.6.98, Loretan Willy*)
 P 98.3584 Politica in materia di rifugiati. Coordinazione con gli Stati europei (*N 18.6.99, Gruppo liberale*)

Ufficio federale della proprietà intellettuale

- M 97.3008 Protezione del diritto d'autore e nuove tecnologie della comunicazione (*S 6.3.97, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni S [96.048]; N 19.3.97*)
 M 98.3243 Revisione della legge federale sui brevetti d'invenzione (*S 1.10.98, Leumann; N 20.4.99*)
 P 98.3389 Costi eccessivi presso Pro Litteris (*N 20.4.99, Widrig*)
 P 99.3347 Protezione degli utenti di diritti d'autore (*N 8.10.99, Imhof*)

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Difesa

- P 98.3642 Computo della formazione sportiva in seno all'esercito sul totale obbligatorio di giorni di servizio (*N 19.3.99, Teuscher*)

Dipartimento delle finanze

Amministrazione delle finanze

- P 93.3288 Ripartizione intercantonale degli oneri pubblici (*N 8.10.93, Wyss Paul*)
 P 94.3307 Perequazione finanziaria e centri urbani (*N 13.3.95, Strahm Rudolf*)
 P 94.3483 Rischi connessi con gli strumenti finanziari derivati (*N 2.2.95, Commissione dell'economia e dei tributi CN 93.025; S 5.10.95*)
 P 95.3539 Compatibilità fra la funzione di membro della Commissione federale delle banche e di membro di consigli d'amministrazione di banche (*N 19.3.96, Béguelin*)
 P 95.3574 Protezione legale dei depositanti (*N 24.9.96, Vollmer*)
 P 96.3285 Rafforzamento della perequazione finanziaria mediante le quote cantonali dell'imposta federale diretta (*N 13.12.96, Lachat*)
 M 97.3187 Proventi dei dazi sui carburanti destinati alla costruzione delle strade principali. Gestione più flessibile dei crediti (*S 28.4.97, Commissione dell'economia e dei tributi CS 97.027; N 29.4.97*)
 P 96.3574 Sostanza dei cui intestatari non si hanno più notizie (*N 18.3.97, Nabholz*) - in precedenza DFGP/UFG
 M 96.3606 Sostanza dei cui intestatari non si hanno più notizie; obbligo di notifica (*N 18.3.97, Rechsteiner - S. Gallo; S 7.10.97*) - in precedenza DFGP/UFG
 M 96.3610 Averi non rivendicati (*S 19.3.97, Plattner; N 29.9.97*) - in precedenza DFGP/UFG
 P 97.3124 Gestione più flessibile dei crediti per i contributi dai proventi dei dazi sui carburanti vincolati alla costruzione di strade principali (*N 16.3.99, Gadiant*)
 P 97.3369 Fondi in giacenza nelle banche svizzere. Creazione di una procedura civile di diritto federale (*N 3.3.99, Baumann J. Alexander*) - in precedenza DFGP/UFG
 P 97.3289 Piazza finanziaria svizzera. Sviluppo di un sistema di ricerca efficace e credibile (*N 16.3.99, Rechsteiner Paul*)
 P 97.3488 Riforma del sistema fiscale (*N 16.3.99, Vallender*)
 P 99.3006 Condizioni in materia di fondi propri delle banche / Vigilanza delle imprese di bancassicurazione (*N 9.3.99, Commissione dell'economia e dei tributi CN 98.033*)
 P 99.3208 Partecipazione di creditori privati ai provvedimenti monetari (*N 8.10.99, Commissione della politica estera CN 99.017*)

Ufficio del personale

- P 96.3030 Progetto pilota New Public Management (N 21.6.96, Kofmel) – in precedenza DFF/AFF
 P 99.3388 Prevenzione della corruzione (N 7.10.99, Commissione degli affari giuridici CN 99.026)

Amministrazione delle contribuzioni

- P 90.786 Ammortamento delle ipoteche e incentivo fiscale (N 11.3.92, Jaeger)
 M 92.3249 Amnistia fiscale generale (S 1.3.93, Delalay; N 18.3.94)
 P 93.3684 Promozione della proprietà di abitazioni (N 20.9.94, Gysin)
 P 93.3000 Incoraggiamento all'acquisto agevolato di un alloggio da parte dei locatari (N 9.6.95, Commissione degli affari giuridici CN 91.423 [Minoranza Reimann Maximilian]) – in precedenza DFGP/UFUG
 M 93.3586 Per un'imposta federale che non penalizzi i coniugi (S 6.10.94, Frick; N 27.9.95)
 P 94.3037 Riconoscimento dei costi causati dall'affidamento dei figli come spese per il conseguimento del reddito (N 14.3.95, Spoerry; S 20.12.95)
 P 96.3197 Frode fiscale (N 10.6.96, Commissione CN 96.016 [Minoranza Jans])
 P 94.3564 Imposizione dell'uso proprio di immobili (N 24.9.96, Baumberger)
 M 96.3186 Imposta federale diretta. Carenze strutturali (N 20.6.96, Commissione dell'economia e dei tributi CN 94.095; S 19.3.97)
 P 96.3460 Diritto fiscale. Deduzione dei costi di formazione per il reinserimento professionale (N 21.3.97, Teuscher)
 P 96.3595 Prassi dell'imposizione fiscale (N 21.3.97, Weber Agnes)
 P 97.3162 Deduzione fiscale per i premi delle casse malati (N 20.6.97, Grendelmeier)
 P 97.3288 Minimo vitale. Esenzione dall'imposta (N 10.10.97, Rechsteiner Paul)
 P 97.3087 Amnistia fiscale per gli eredi (S 9.10.97, Marty Dick)
 P 98.3056 Imposizione degli utili in capitale e dei contributi versati per la previdenza professionale. Esenzione fiscale temporanea (S 17.3.98, Commissione dell'economia e dei tributi CS 96.060)
 P 96.3623 Promovimento della costituzione di imprese mediante esenzione fiscale nel quadro dell'imposta federale diretta delle società di partecipazione di capitale-rischio (venture capital) e altre misure (N 21.9.98, Gruppo radicale-democratico)
 P 96.3651 Esenzione fiscale nel quadro dell'imposta federale diretta delle società di partecipazione di capitale-rischio (venture capital) e altre misure (S 16.12.98, Forster)
 P 97.3084 Rafforzamento della piazza economica svizzera: deduzione delle spese di formazione (N 16.3.99, David)
 P 97.3125 Amnistia fiscale per gli eredi (N 16.3.99, Pelli)
 P 97.3210 Imposizione di utili in capitale e previdenza professionale (N 16.3.99, Eberhard)
 P 98.3577 Imposizione delle imprese indipendente dalla loro forma giuridica (N 19.3.99, Vallender)
 P 99.3005 Coordinamento del diritto penale accessorio e del diritto penale amministrativo (N 16.3.99, Commissione dell'economia e dei tributi CN 93.461)
 M 99.3004 Trattamento uniforme e coerente in materia di diritto fiscale e delle assicurazioni sociali (N 16.3.99, Commissione dell'economia e dei tributi CN 93.461; S 22.4.99)
 M 98.3330 Trasferimento dell'imposta federale diretta sull'IVA (N 31.5.99, Schmid Samuel; S 4.10.99)
 P 98.3330 Trasferimento dell'imposta federale diretta sull'IVA (N 31.5.99, Schmid Samuel; S 4.10.99)

Amministrazione delle dogane

- P 90.977 Impiego dell'esercito per il rafforzamento del corpo delle guardie di confine (N 2.6.92, Gysin)
 P 93.3616 Imposta sulla birra; eliminazione delle distorsioni concorrenziali (N 23.3.95, Tschuppert Karl)
 P 97.3155 Situazione nel Corpo delle guardie di confine (Cgcf) (N 20.6.97, Freund)
 P 97.3171 Turismo del crimine e crimine organizzato. Rafforzamento della sorveglianza al confine e altri provvedimenti (N 20.6.97, Bircher)
 P 97.3133 Infrazioni alla legislazione doganale. Pubblicazione dei nomi dei colpevoli (N 16.3.99, Sandoz Marcel)
 P 99.3091 Dogana autostradale di Basilea-Weil. Aumento delle capacità di sdoganamento (N 18.6.99, Baader)
 P 98.3660 Riduzione delle soste dei mezzi di trasporto pubblici al confine, principalmente causate dai controlli alle frontiere e dai controlli doganali (N 8.10.99, Ratti)
 P 99.3159 Promozione di carburanti diesel migliorati (N 8.10.99, Semadeni)

Ufficio delle costruzioni e della logistica

- P 98.3399 Ripartizione più equa delle commesse della Confederazione (N 19.3.99, Comby) – in precedenza DFF/AFF
 P 99.3075 Regolamentazione del risarcimento dei danni secondo la legge federale sugli acquisti pubblici (N 8.10.99, Baumberger) – in precedenza DFF/AFF

Dipartimento dell'economia

Segretariato di Stato dell'economia

- M 94.3312 Sicurezza sul posto di lavoro (N 7.10.94, CSS-CN 93.424; S 23.3.95)
 P 95.3587 Garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) e piccole e medie imprese (PMI) (N 22.3.96, Jeanprêtre)
 P 96.3090 Misure contro il lavoro nero (N 21.6.96, Jutzet)
 P 96.3094 Diritto del lavoro. Formazione permanente (N 26.9.96, Rechsteiner Paul)
 P 96.3537 Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Convenzione n. 174 (N 10.12.96, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 96.037) – in precedenza DFI/UFAS
 P 97.3476 Lotta contro il lavoro nero. Istanze di controllo cantonali (N 19.12.97, Imhof)
 P 98.3190 Pari opportunità: evitare la discriminazione per motivi di età sul mercato del lavoro (N 26.6.98, Gysin Remo)

M 97.3478	Pacchetto di misure contro il lavoro nero (N 19.12.97, Tschopp, S 23.9.98)
P 97.3477	Campagna d'informazione nazionale contro il lavoro nero (N 19.12.97, Eymann, S 23.9.98)
P 98.3428	Investimenti nell'industria alberghiera. Nuove forme di finanziamento (N 18.12.98, Gadiant)
P 98.3528	LCSE e libertà d'opinione (S 8.12.98, Commissione degli affari giuridici CS 97.3390)
P 98.3674	Negoziati con l'UE sui prodotti alimentari trasformati (N 19.3.99, Sandoz Marcel)
P 99.3001	Convenzione n.177 sul lavoro a domicilio (N 18.3.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.060)
P 99.3016	Esportazione di prodotti agricoli trasformati. Avvio immediato di negoziati con l'Unione europea (N 18.6.99, Kühne)
M 99.3247	Prodotti agricoli trasformati (N 2.9.99, Commissione 99.028; S 21.9.99)
P 99.3167	«Electronic commerce». Basi legali (N 8.10.99, Vollmer)
P 99.3223	Libera circolazione delle persone nell'ambito degli accordi bilaterali con l'Unione europea. Lavoro nero (N 8.10.99 Gruppo democratico-cristiano)
P 99.3266	Fiere ed esposizioni: adattare le regole d'importazione a quelle dell'UE (N 8.10.99, Randegger)
P 99.3337	Preparazione del prossimo ciclo di negoziati dell'OMC (N 8.10.99, Brunner Toni)

Ufficio federale dell'agricoltura

P 99.3123	Programma di riduzione dei costi per l'agricoltura svizzera (N 18.6.99 Brunner Toni)
P 99.3121	A agevolazioni per gli agricoltori che intendono cessare l'attività (N 18.6.99, Oehrli)

Ufficio federale di veterinaria

P 86.535	Esperimenti su animali. Insegnamento di metodi alternativi (N 9.10.86, Günter)
P 91.3308	Pratiche abusive nei mattatoi (N 20.3.92, Wiederkehr)
P 92.3229	Divieto di custodire bestiame produttivo nell'oscurità o nella penombra (N 9.10.92, Weder Hansjürg)
P 91.3293	Divieto delle pratiche d'allevamento crudeli (N 29.4.93, Weder Hansjürg)
P 93.3105	Protezione degli animali durante il trasporto e nei macelli (N 18.6.93, Baumann)
P 92.3470	Elettroshock nelle stalle (N 18.6.93, Keller Rudolf)
P 91.3346	Divieto di esperienze su animali desuete e problematiche (N 29.9.93, Weder Hansjürg)
P 93.3524	Protezione degli animali. Strategie esecutive (S 7.12.93, Commissione della gestione CS)
P 94.3242	Cani da combattimento. Divieto (N 7.10.94, Weder Hansjürg)
P 94.3538	Ispezione del bestiame vivo nei macelli (N 24.3.95, Meier Hans)
P 95.3136	Transporto di animali in condizioni inammissibili (N 23.6.95, Ziegler Jean)
P 95.3022	Certificato di idoneità per il trasporto di animali (S 22.6.95, Onken)
P 96.3519	Competenza nel settore veterinario (N 10.10.97, Ehrler)

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

P 97.3151	Formazione degli agenti di polizia criminale e delle autorità inquirenti (N 10.10.97, Alder)
P 97.3245	Concetto di formazione svizzera e Ufficio federale dell'educazione (N 10.6.97, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 96.075, S 23.9.97)
P 97.3504	Università e Scuole universitarie professionali. Trasferimento di conoscenze e di tecnologie (N 19.12.97, Randegger)
P 97.3266	Scuole professionali. Insegnamento dello sport (N 10.10.97 Vollmer; S 17.3.98)
P 98.3294	Centro interattivo d'informazione professionale e borsa dei posti di studio e di tirocinio in Svizzera (N 9.10.98, Theiler; S 4.3.99)
P 99.3109	Informatica. Offensiva sul fronte della formazione (N 18.6.99, Theiler)
M 99.3386	Legge sulle scuole universitarie professionali (N 22.9.99, Commissione della scienza dell'educazione e della cultura CN 98.070; S 28.9.99)
P 99.3272	Impiegati di vendita al minuto. Insegnamento dell'inglese (N 8.10.99, Fässler)
P 99.3387	Scuole universitarie professionali. Finanziamento della ricerca applicata e dello sviluppo (N 22.9.99, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 98.070)

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Ufficio federale dei trasporti

P 87.943	Ferrovia 2000. Fasi successive (N 18.3.88, Luder)
P 89.529	Personale di accompagnamento dei treni (S 3.10.89, Weber)
P (I) ad 90.040	Aumento della capacità della stazione di Lucerna (S 1.10.91, Commissione CS)
P 92.3221	Linea ferroviaria Stein-Winterthur e collaborazione transfrontaliera (N 9.10.92, Bircher Peter)
M 94.3322	Nuovo piano d'offerta (S 4.10.94, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 94.048; N 6.3.95)
P 95.3128	Collegamenti equilibrati in tutte le regioni (S 3.10.95, Brändli)
P 96.3338	Treni ad alta velocità dalla regione dell'Alsazia e di Mannheim (N 4.10.96, Hegetschweiler)
P 96.3492	Raccordo della Svizzera nord-occidentale alla rete del TGV (N 13.12.96, Imhof)
P 96.3130	Parità di trattamento per le FFS e le «ferrovie private» (N 4.12.97, Alder)
P 96.3444	Treno diretto sulla linea Delsberg-Moutier-Granges-Lyss-Berna (N 4.12.97, Rennwald)
M 97.3537	Trasporti pubblici, pubblicazione delle relative statistiche (N 20.1.98, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 96.090; S 10.3.98)
M 97.3395	Trasporti pubblici: armonizzazione dei finanziamenti (S 2.10.97, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 96.090; N 20.1.98)
P 97.3624	Traffico ferroviario: accordo tra la Svizzera e la Germania (N 3.3.98, Mühlemann)

- P 98.3049 Ferrovia 2000: seconda tappa (S 3.3.98, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 96.059)
 P 98.3035 Concetto Ferrovia 2000. Seconda tappa (S 19.3.98, Kùchler)
 P 97.3677 Zurigo: stazione sotterranea invece della «Flùgelbahnhof» (N 26.6.98, Wiederkehr)
 P 98.3182 Collegamento ferroviario Lugano-Mendrisio-Varese-Malpensa (N 26.6.98, Ratti)
 P 98.3309 Riforma delle ferrovie e procedura d'appalto. Rapporto (S 6.10.98, Bieri)
 P 98.3531 Trasferimento a terzi delle funzioni di pertinenza statale delle FFS (N 10.12.98, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 98.047)
 P 98.3533 Prezzi dei tracciati (N 10.12.98, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 98.047)
 P 98.3659 Programma e politica d'informazione per i grandi progetti infrastrutturali ferroviari (N 18.6.99, Ratti)

Ufficio federale delle acque e della geologia

- P 99.3364 Regolazione del livello del lago di Costanza (N 8.10.99, Raggenbass)

Ufficio federale dell'energia

- P (I) ad 87.046 Responsabilità civile in materia d'energia nucleare. Questioni concernenti l'indennizzo (N 6.10.87, Commissione del Consiglio nazionale)
 P 96.3129 Piano per il promovimento di diversi carburanti (N 21.6.96, Stucky)
 P 97.3681 Riduzione del consumo di vettori energetici fossili (N 20.3.98, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 97.033 [minoranza Thür])

Ufficio federale delle strade

- P 96.3316 Svoltare a destra - renderlo possibile in tutti i casi (N 4.10.96, Steinemann)
 P 96.3580 Problemi di finanziamento per i grandi progetti stradali (N 10.10.97, Bezzola)
 P 97.3234 Finanziamento della costruzione delle strade nazionali (N 10.10.97, Commissione della gestione CN)
 P 97.3231 Finanziamento delle strade che attraversano gli agglomerati urbani (S 25.9.97, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 96.302)
 P 98.3262 Veicoli per terreno vario: un pericolo sulle nostre strade (N 9.10.98, Wiederkehr)
 P 98.3468 Equipaggiare i veicoli del Corpo delle guardie di confine con luci blu e avvisatori a due suoni alternati (N 19.3.99, Freund)
 P 99.3230 Creazione di un sistema d'informazione su larga scala per il traffico pesante (N 8.10.99, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
 P 99.3232 Disciplinamento del trasporto di merci pericolose attraverso le Alpi (N 8.10.99, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
 P 99.3234 Corpi delle polizie stradali cantonali. Equipaggiamento e collaborazione (N 8.10.99, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
 P 99.3446 Allargamento a sei corsie della galleria del Gubrist (N 8.10.99, Hegetschweiler)
 P 99.3161 Rete di strade principali nel Cantone di Appenzello Interno (S 6.10.99, Schmid Carlo)
 P 99.3240 Raccordo dei Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno alla rete di strade nazionali (S 6.10.99, Merz)

Ufficio federale delle comunicazioni

- P 93.3654 Violenza sul piccolo schermo. Rappresentazione femminile nell'autorità di ricorso (N 18.3.94, von Felten) – in precedenza DATEC/SG
 P 94.3184 Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (N 7.10.94, Reimann Maximilian)
 P 97.3009 Aliquote dei proventi delle tasse di ricezione per emittenti televisive private (S 6.3.97, Commissione dei trasporti e delle comunicazioni CS 96.048)
 P 97.3453 Revisione della legislazione sulla radiotelevisione (S 18.3.98, Uhlmann)
 P 98.3003 Radio Svizzera Internazionale (N 20.3.98, Commissione di politica estera CN 97.085)
 P 98.3110 Trasparenza nell'indicazione dei prezzi per tutti i servizi di telecomunicazione (N 26.6.98, Vollmer)
 P 98.3467 Criminalità su Internet. Responsabilità dei provider (N 18.12.98, von Felten)
 P 98.3575 Fondo indipendente per i media (N 19.3.99, Weigelt)
 M 98.3509 Programmi educativi alla televisione svizzera (N 16.6.99, Suter; S 17.12.98)
 M 98.3391 Programmi educativi alla televisione svizzera (S 17.12.98, Simmen; N 16.6.99)
 P 97.3451 Revisione della legislazione sulla radiotelevisione (N 16.6.99, Gruppo dell'Unione democratica di Centro)
 P 99.3080 Assoggettamento della SSR al Controllo federale delle finanze (S 16.6.99, Reimann)

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

- M 10999 Protezione della natura e del patrimonio nazionale (S 26.9.72, Bächtold; N 19.9.72)
 M 10987 Protezione della natura e del patrimonio nazionale (N 19.9.72, Binder; S 26.9.72)
 P 87.392 Protezione del paesaggio. Rafforzamento (N 19.6.87, Longet)
 M 90.421 Studio della selvaggina (N 18.9.91, Frey Walter; S 1.10.90)
 M 90.426 Studio della selvaggina (S 1.10.90, Lauber; N 18.9.91)
 P 91.3180 Salvaguardia della varietà della flora e della fauna (N 4.10.91, Weder-Basel)
 P 91.3366 Piano settoriale «Paesaggio e spazi vitali» (N 13.12.91, Haering Binder)
 P 91.3364 Concezioni per indicatori relativi all'ambiente (N 13.12.91, Nabholz)
 P 91.3431 Protezione degli animali. Divieto di importazione, esportazione e di transito di animali vivi a scopi venatori (N 2.6.93, Hafner Rudolf)
 P 92.3244 Smaltimento dei rifiuti senza emissioni. Promovimento (N 1.3.94, Maspoli)
 P 94.3456 Cancro: il fattore di rischio dovuto alle emissioni dei motori a diesel (N 16.12.94, Baumberger)

- M 94.3005 Introduzione di tasse d'incentivazione sui concimi chimici, sugli eccedenti di concime aziendale e sui prodotti per il trattamento delle piante (*S 2.6.94, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 93.053; N 22.6.95*)
- P 95.3114 Coordinazione della politica forestale (*N 23.6.95, Singeisen*)
- P 95.3521 Protezione degli oggetti inseriti nell'IFP (*N 21.12.95, Nabholz*)
- M 95.3312 Migliorare il coordinamento fra pianificazione del territorio e protezione dell'ambiente (*S 18.9.95, Maissen; N 14.3.96*) – in precedenza DFGP/UFPT
- P 97.3117 Amministrazione federale. Management ambientale (*N 20.6.97, Gysin Remo*)
- P 98.3277 La responsabilità dei Paesi nella violazione del Protocollo di Kyoto (*N 9.10.98, Vallender*)
- P 98.3267 Riconoscimento reciproco dell'esame cantonale sulla caccia (*S 6.10.98, Bieri*)
- M 98.3087 Ratifica della Convenzione di Aarhus (*N 26.6.98 Semadeni, S 12.98*)
- P 98.3590 L'efficacia dal profilo economico delle misure di protezione dell'ambiente (*S 19.3.99, Respini*)
- P 98.3595 Esecuzione dell'ordinanza sulle zone umide (*N 18.6.99, Wiederkehr*)
- P 99.3104 Legge sulla caccia. Revisione (*N 18.6.99, Dupraz*)
- P 99.3114 Esecuzione dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (*N 18.6.99, Genner*)
- P 99.3057 Valanghe e pianificazione del territorio (*N 8.10.99, Nabholz*)
- P 99.3166 Veicoli industriali pesanti. Filtro per le particelle (*N 8.10.99, Stump*)

c) Stralcio richiesto in messaggi nel 2003

I numeri delle pagine indicati sono quelli del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale, che è suddiviso in base ai Consigli legislativi (N=Consiglio nazionale, S=Consiglio degli Stati). Trattandosi del Bollettino ufficiale dello scorso anno, anche la data è specificata. Le indicazioni tra parentesi si riferiscono al Consiglio competente. Per le mozioni sono indicati entrambi i Consigli.

P 98.3257	Buoni uffici della Svizzera. Mediazione tra il governo messicano e il Chiapas (N 9.10.98, Spielmann)	N 484
P 91.3068	Raggruppamento delle attività di promozione legate al settore dell'alloggio nell'Amministrazione federale (N 24.9.91, Loeb)	N 295
P 00.3220	Verifica dei compiti e dell'attività dell'Ufficio federale delle abitazioni (N 20.6.00, Commissione speciale CN; S 3.10.00)	2002: S 403 / N 295
P 00.3338	Promovimento della costruzione di abitazioni di pubblica utilità (N 5.6.01, Bader Elvira; S 5.12.01)	2002: S 403 / N 295
M 99.3307	Legge sui cartelli. Sistema di multe dissuasive (N 24.3.00, [Jans]-Strahm; S 28.9.00)	2002: N 1465 / S 337
M 00.3519	Disarmo chimico mondiale (S 12.12.00, Paupe; N 19.6.01)	2002: N 1916 / S 3
P 76.452	Beni culturali. Esportazione (N 19.9.77, Oehen)	N 52
P 93.3074	Raggruppamento di beni culturali (N 18.6.93, Keller Rudolf)	N 52
P 01.3109	Consiglio dei PF. Valutazione delle attività (N 22.6.01, Widmer)	N 24
P 01.3513	Trasparenza dei costi nel settore della formazione e della ricerca (N 18.3.02, Widmer)	N 591
P 01.3489	Rafforzamento del sostegno finanziario alle università (N 14.12.01, Kofmel)	N 591
P 01.3458	Scuole universitarie professionali. Cicli di studio di specializzazione (N 14.12.01, Gruppo dell'Unione democratica di centro)	N 591
P 01.3251	Sussidi agli investimenti alle università. Aumento (N 5.10.01, Pelli)	N 591
P 01.3133	Sostegno alle scuole universitarie professionali (N 22.6.01, Widmer)	N 591
M 99.3207	Aiuti per la formazione e la riqualificazione professionale degli agricoltori (N 16.6.99, Commissione dell'economia e dei tributi CN 98.069; S 16.12.99)	2002: S 1278 / N 673
P 99.3342	Termine di carenza per i pagamenti diretti in caso di ripresa, da parte dei proprietari, di terreni ceduti in affitto (N 22.12.99, Freund)	N 673
P 99.3572	Assicurazione della qualità nel settore degli alimenti per animali (N 24.3.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN)	N 673
P 99.3302	Nuovo orientamento dei pagamenti diretti nell'agricoltura (N 15.6.00, Tschuppert)	N 673
P 00.3388	Contributi alle spese dei detentori di bestiame nella regione di montagna (N 6.10.00, Decurtins)	N 673
P 00.3498	Parità di trattamento tra gli agricoltori delle diverse zone (N 15.12.00, Meyer Thérèse)	N 673
P 99.3122	Moratoria in materia di oneri per l'agricoltura svizzera (N 15.6.00, Binder; S 20.3.01)	2002: S 1278 / N 673
P 00.3724	Agricoltura. Ordinanza sui pagamenti diretti. Superfici di compensazione ecologica. Computo delle superfici per gli alberi, segnatamente gli alberi da frutto ad alto fusto (N 23.3.01, Eberhard)	N 673
P 00.3736	Ricerca per la lotta biologica contro il fuoco batterico (N 23.3.01, Genner)	N 673
P 99.3209	Carne bovina dagli Stati Uniti. Divieto d'importazione (N 15.6.00, Sandoz; S 19.6.01)	2002: S 1278 / N 673
P 01.3072	Conversione dei debiti dell'agricoltura svizzera (N 22.6.01, Bader Elvira)	N 673
M 00.3386	Determinazione del prezzo d'obiettivo del latte (N 15.12.00, Kunz; S 4.10.01)	2002: S 1278 / N 673
P 01.3298	Rilevamento degli effettivi di bestiame a fini statistici e per il versamento di pagamenti diretti (N 5.10.01, Decurtins)	N 673
P 00.3456	Dare un'opportunità all'agricoltura biologica (N 13.3.02, Baumann Ruedi)	N 673
M 99.3569	Miglioramento della struttura e della qualità dell'offerta nell'ambito del turismo (N 7.12.99, Commissione dell'economia e dei tributi CN 99.050; S 6.6.00)	2002: S 1282 / N 692
P 97.3662	Ripartizione degli oneri che gravano i centri urbani nell'ambito della nuova perequazione finanziaria (N 16.12.99, Gruppo socialista)	N 1208
P 98.3516	Perequazione finanziaria: presa in considerazione delle prestazioni fornite dai centri urbani (N 16.12.99, Gysin Remo)	N 1208
P 99.3393	Unificazione del finanziamento dell'istruzione nella Costituzione federale (N 27.9.99, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 98.070; S 7.3.00)	2002: S 898 / N 1208
P 99.3582	Concorrenza fiscale ragionevole (N 13.12.00, Gruppo dell'Unione democratica di Centro)	N 1208
P 00.3438	NPF. Aiuto transitorio per i Cantoni in difficoltà finanziarie (N 15.12.00, Walker Felix)	N 1208
M 00.3462	Introduzione di carburanti privi di zolfo (N 15.12.00, Weigelt; S 14.6.01)	N 135 / S 504
P 98.3582	Agevolare la naturalizzazione (N 14.6.00, Hubmann; S 6.3.01)	2002: N 1176 / S 636
M 99.3573	Applicazione della legge del 29 settembre 1952 sulla cittadinanza (Durata della procedura di naturalizzazione) (N 22.3.00, Commissione della gestione CN; S 25.9.00)	2002: N 1176 / S 636

M 00.3003	Soppressione dell'obbligo a contrarre (<i>N 8.3.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.058; S 15.3.00</i>)	2001: S 814 / N 1139
P 00.3416	Visione d'insieme delle attività della Confederazione volte a promuovere le esportazioni (<i>N 20.9.00, Commissione della politica estera CN 00.024</i>)	N 854
M 01.3159	Aumento sostanziale delle sovvenzioni di base alle università cantonali (<i>S 6.6.01, Plattner; N 1.10.01</i>)	N 591 / S 707
P 00.3647	Valutazione svizzera delle disposizioni di riforma della maturità (<i>S 19.3.01, Bieri</i>)	S 707
P 00.3197	Formazione continua incentrata sulla domanda (<i>S 6.6.00, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 99.304</i>)	S 707
P 00.3133	Creazione di un polo Occupazione-formazione nel Dipartimento federale dell'economia (<i>S 6.6.00, Langenberger</i>)	S 707
P 00.3005	Campagna di riconversione professionale in informatica (<i>N 24.3.00, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 99.450; S 28.9.00</i>)	N 591 / S 707
M 99.3394	Misure per incoraggiare la mobilità degli studenti (<i>N 27.9.99, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 98.070; S 8.3.00</i>)	N 591 / S 707
P 98.3084	Alimenti per figli minorenni. Imposizione ridotta (<i>N 6.3.00, [Keller Christine]-Fehr Jacqueline</i>)	N 988
P 98.3103	Legge sull'armonizzazione fiscale. Imposizione indipendente dallo stato civile (<i>N 16.3.00, Baumann Ruedi</i>)	N 988
M 99.3378	Sgravio fiscale per famiglie (<i>S 4.10.99, Simmen; N 6.3.00</i>)	2002: S 922 / N 988
P 99.3482	Famiglie monoparentali. Imposizione più equa (<i>N 2.10.00, Vermot</i>)	N 988
P 99.3549	Imposta federale diretta. Favorire le famiglie (<i>N 2.10.00, Gruppo democratico-cristiano</i>)	N 988
P 00.3240	Deduzione fiscale completa per la custodia dei figli (<i>N 13.12.00, Mugny</i>)	N 988
P 00.3038	Anziani e fiscalità (<i>N 23.6.00, Spielmann</i>)	N 988
P 00.3365	Lotta contro l'escissione (<i>N 6.10.00, Gadiant</i>)	N 1314
P 01.3782	Contributo della Svizzera all'offensiva globale per l'istruzione femminile, in particolare in Afghanistan (<i>N 22.3.02, Fetz</i>)	N 1314
P 01.3678	Crescita delle uscite nel piano finanziario 2003-2005 (<i>N 5.12.01, Commissione delle finanze NR 01.048; S 11.3.02</i>)	N 1716 / S 848
P 00.3611	Riduzione della quota delle uscite della Confederazione (<i>S 5.12.00, Commissione delle finanze CS 00.063</i>)	S 848
P 00.3213	Aliquota d'imposta - quota delle uscite della Confederazione (<i>N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00</i>)	N 1716 / S 848
P 99.3583	Abbassamento a lungo termine della quota delle uscite della Confederazione (<i>N 2.10.00, Gruppo dell'Unione democratica di Centro</i>)	N 1716
P 00.3385	Locale fitness e relative docce per i membri del Parlamento (<i>N 6.10.00, Giezendanner</i>)	N V

d) Raccomandazioni

Le raccomandazioni non vengono tolte di ruolo. Per tale motivo le raccomandazioni del Consiglio degli Stati elencate l'anno precedente nella presente pubblicazione e trasmesse sono raggruppate separatamente qui appresso.

- 2002 R 02.3178 *Dipartimento dell'educazione e della ricerca (S 10.6.02, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 00.3657)*
- 2002 R 02.3184 *Nuovi negoziati bilaterali con l'UE (S 13.6.02, Commissione della politica estera CS)*
- 2002 R 02.3185 *Rapporti con l'UE e riforme interne (S 13.6.02, Commissione della politica estera CS)*
- 2002 R 02.3186 *Discussione oggettiva e approfondita in merito alla politica d'integrazione (S 13.6.02, Commissione della politica estera CS)*
- 2002 R 02.3004 *Previdenza per la vecchiaia. Miglioramento delle statistiche (S 21.3.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)*
- 2002 R 02.3212 *Garanzia della qualità negli ospedali (S 18.6.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)*
- 2002 R 02.3391 *Base decisionale per la riduzione del tasso d'interesse minimo nella LPP (S 26.9.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)*
- 2002 R 02.3498 *Pianificazione del territorio e politecnici federali (S 28.11.02, Hofmann Hans)*
- 2002 R 01.3674 *Protezione dei creditori nelle Casse di deposito (S 11.3.02, Spoerry)*
- 2002 R 02.3464 *Esame della partecipazione della Confederazione a imprese private (S 11.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 R 02.3465 *Sviluppo tempestivo di possibili scenari (S 11.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 R 02.3466 *Coordinamento e perfezionamento della detezione tempestiva da parte della Confederazione (S 11.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 R 02.3123 *Utilizzazione degli estratti di deposito anche a scopi fiscali (S 5.6.02, Reimann)*
- 2002 R 02.3377 *Decentralizzazione degli Uffici federali: iniziare da Aarau e Friburgo (S 19.9.02, Lombardi)*
- 2002 R 02.3092 *Ispettorati federali del lavoro. Conservare l'ubicazione attuale (S 12.6.02, Forster-Vannini)*
- 2002 R 02.3214 *Partecipazione della Confederazione alla Banca dati sul traffico di animali SA (BDTA SA) (S 11.6.02, Commissione delle finanze CS 02.012)*
- 2002 R 02.3213 *Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale (S 20.6.02, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 00.072)*
- 2002 R 02.3647 *Impiego dei crediti di pagamento per i lavori di costruzione (S 4.12.02, Commissione delle finanze CS 02.055)*
- 2002 R 02.3459 *Intensificazione della sorveglianza del DATEC sull'UFAC (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 R 02.3462 *Verifica periodica del DATEC su eventuali conflitti d'interesse (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 R 02.3463 *Verifica dell'effettivo dell'UFAC (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 R 02.3460 *Intensificazione della sorveglianza sull'efficienza economica delle compagnie aeree (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 R 02.3461 *Prescrizioni più precise per la revoca di un'autorizzazione di esercizio (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 R 02.3467 *Ridefinizione della politica del trasporto aereo (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 R 02.3468 *Sostegno a misure contro le conseguenze di un'improvvisa sospensione dell'attività di volo (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 R 02.3066 *Svincolo autostradale Wil ovest (S 6.6.02, Bürgi)*
- 2002 R 02.3018 *Traffico transalpino. Tavola rotonda per fare il punto della situazione (S 18.6.02, Schmid-Sutter Carlo)*
- 2002 R 02.3313 *Eliminazione dell'angolo morto in tutti i veicoli commerciali (S 24.9.02, Studer Jean)*
- 2002 R 02.3314 *Trasmissioni televisive adatte agli audiolesi (S 24.9.02, Stadler)*

Allegato 2: Mozioni e postulati trasmessi dalle Camere federali e ancora pendenti alla fine del 2003

Cancelleria federale

- 1999 P 99.3076 *Valutazione dell'informazione della Confederazione in situazioni di crisi (N 18.6.99, Müller Erich; S 22.12.99)*
- 2000 P 99.3522 *Formulazione non sessista. Attuazione delle raccomandazioni d'applicazione (N 22.6.00, Maury Pasquier)*
- 2000 P 00.3194 *E-Switzerland. Lo Stato come utente modello (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*
- 2000 P 00.3208 *E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*
- 2000 M 00.3190 *Impiego delle tecnologie dell'informazione a favore della democrazia diretta (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*
- 2000 M 00.3208 *E-Switzerland. (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00), punto 1*
- 2000 P 00.3298 *E-Switzerland. Modifiche legislative, scadenario e mezzi (N 6.10.00, Gruppo liberale-radical)*
- 2000 P 00.3208 *E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*
- 2000 P 00.3347 *E-Switzerland. Modifiche legislative, scadenario e mezzi (S 18.9.00 Leumann)*
- 2000 P 00.3595 *Alleviamenti amministrativi per le imprese a livello di procedure federali (S 14.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CS)*
- 2001 P 01.3121 *L'amministrazione federale deve pensare anche in francese e in italiano (N 22.6.01, Rennwald)*
- 2001 P 00.3696 *Università e scuole universitarie professionali. Concentrazione della competenza in un Ufficio federale (N 4.10.01, Riklin)*
- 2001 P 01.3326 *Accesso ai pareri espressi nell'ambito della procedura di consultazione (N 5.10.01, Fässler)*
- 2001 P 01.3464 *Pubblicazioni della Confederazione. Integrazione nel sistema ISBN (N 14.12.01, Gadiant)*
- 2001 P 01.3481 *Composizione delle commissioni extraparlamentari (N 14.12.01, Loepfe)*
- 2002 P 01.3786 *Accesso unitario a Internet (N 22.3.02, Ehrler)*
- 2003 P 03.3090 *Base legale per lo statuto speciale della città federale (N 20.6.03, Joder)*
- 2003 P 03.3102 *Pubblicazione di testi legislativi. Pubblicazione di atti normativi dell'UE vincolanti per la Svizzera nella Raccolta ufficiale federale (N 20.6.03, Vollmer)*
- 2003 P 03.3224 *Legislatura 2003-2007. Per un programma degno di questo nome (N 3.10.03, Gruppo radicale-democratico)*
- 2003 R 03.3516 *Pacchetto fiscale. Posizione del Consiglio federale (S 8.12.03, Leumann)*
- 2003 P 03.3510 *Contro la proliferazione delle procedure di consultazione (N 19.12.03, Keller)*

Dipartimento degli affari esteri

1999 P 99.3505	<i>Ricerca e formazione nel settore della composizione pacifica delle controversie (N 22.12.99, Haering Binder)</i>
2000 P 98.3396	<i>Protocollo addizionale del 1952 alla CEDU. Ratifica da parte della Svizzera (N 18.12.98, Baumberger; S 9.3.00)</i>
2000 P 99.3650	<i>Azione civile di promozione della pace (N 23.6.00, Haering)</i>
2000 P 00.3204	<i>Utilizzazione del bagaglio di esperienze proprio al sistema federale elvetico nell'ambito delle discussioni sull'Europa (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)</i>
2000 P 00.3306	<i>Adesione della Svizzera all'Unione latina (N 6.10.00, Scheurer Rémy)</i>
2000 P 00.3414	<i>Rapporto periodico sulla politica della Svizzera in materia di diritti umani (N 3.10.00, Commissione della politica estera)</i>
2000 P 00.3481	<i>Mezzi finanziari destinati alla Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo (N 15.12.00, Nabholz)</i>
2000 P 00.3527	<i>Protocollo facoltativo alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Firma e ratifica da parte della Svizzera (N 15.12.00, Maury Pasquier)</i>
2001 P 00.3638	<i>Legge sulle persone che lavorano nell'aiuto allo sviluppo (N 23.3.01, Hollenstein)</i>
2001 P 01.3160	<i>Rapporto sul federalismo. Opzioni in materia di politica europea (S 21.6.01, Pfisterer Thomas)</i>
2002 M 00.3277	<i>Parità di trattamento tra pensionati belgi e svizzeri (N 6.3.02, Neiryneck; S 4.10.01)</i>
2002 M 01.3334	<i>Parità di trattamento fra pensionati belgi e svizzeri (S 4.10.01, Paupe; N 6.3.02)</i>
2002 P 01.3306	<i>Nuovi negoziati bilaterali con l'UE. Esami paralleli delle ripercussioni di un'eventuale adesione (N 6.3.02, Commissione della politica estera CN)</i>
2002 P 02.3063	<i>Priorità della politica svizzera in seno all'ONU. Rapporto (N 21.6.02, Zäch)</i>
2002 P 02.3114	<i>Discussione nel plenum degli obiettivi del Consiglio federale per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite (N 21.6.02, Müller-Hemmi)</i>
2002 P 02.3179	<i>La Svizzera e il conflitto nel Vicino Oriente (N 4.10.02, Gruppo socialista)</i>
2002 P 02.3394	<i>Istituzione di una Commissione federale dei diritti dell'uomo (S 3.10.02, Commissione della politica estera CS 01.463)</i>
2002 P 02.3625	<i>Rapporto sui beni pubblici globali (N 13.12.02, Gadiant)</i>
2002 P 02.3541	<i>Rapporto sul disarmo (N 13.12.02, Haering)</i>
2002 P 02.3591	<i>Condizionalità (N 13.12.02, Leuthard)</i>
2003 P 02.3730	<i>Adesione della Svizzera all'UE. Rapporto (N 21.3.03, Rennwald)</i>
2003 P 03.3001	<i>Discriminazione razziale. Rapporti periodici alle Commissioni della politica estera (S 6.3.03, Commissione della politica estera CS 01.052)</i>
2003 P 03.3066	<i>Neutralità svizzera. Rapporto (S 18.6.03, Reimann)</i>
2003 P 03.3209	<i>Rapporto sulla riforma dell'ONU (N 3.10.03, Gruppo socialista)</i>
2003 P 03.3178	<i>Promozione della pace e gestione dei conflitti (N 30.9.03, Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (02.076)</i>
2003 P 02.3069	<i>Riconoscimento del genocidio degli Armeni del 1915 (N 16.12.03, [Vaudroz Jean-Claude]- de Bumann)</i>
2003 P 03.3050	<i>Neutralità svizzera. Rapporto (N 16.12.03, Gruppo dell'Unione democratica di centro)</i>
2003 P 03.3328	<i>Allargamento dell'UE. Contributo della Svizzera al fondo di coesione (N 16.12.03, Gruppo socialista)</i>

Dipartimento dell'interno

Segreteria generale

Nessuno.

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

2001 P 01.3154 *Analisi dell'attuazione dei principi paritari in tutti i documenti (N 22.6.01, Leutenegger Oberholzer)*

Ufficio federale della cultura

- 2000 P 99.3507 *La promozione della musica da parte della Confederazione (N 24.3.00, Gysin Remo)*
2000 P 00.3094 *Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 23.6.00, Neiryneck)*
2000 M 00.3193 *Misure volte a migliorare la comprensione a livello federale (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*
2000 P 00.3466 *Analfabetismo funzionale. Rapporto (N 15.12.00, Widmer)*
2001 M 00.3034 *Sostegno ai Cantoni plurilingui (N 13.6.00, Jutzet; S 20.3.01)*
2001 P 01.3385 *Accordo sui prezzi dei libri (N 5.10.01, Widmer)*
2001 P 00.3395 *Partiti politici: indennizzi più equi alle sezioni giovanili (N 26.11.01, Brunner Toni)*
2001 P 00.3400 *Migliorare la partecipazione dei giovani alla vita politica (N 26.11.01, Wyss)*
2001 P 01.3482 *Gioventù e musica (N 14.12.01, Meier-Schatz)*
2001 P 01.3431 *Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 14.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)*
2002 P 00.3321 *Riforma di Pro Helvetia (N 18.3.02, Zbinden)*
2002 P 00.3497 *Introduzione del prezzo unico dei libri (N 18.3.02, Zisyadis)*
2002 P 01.3216 *Aumento dei contributi federali a favore delle scuole svizzere all'estero (N 18.3.02, Commissione di politica estera CN)*
2002 P 01.3461 *Sostegno alle organizzazioni culturali (N 16.4.02, Müller-Hemmi)*
2002 P 01.3092 *Salvare il patrimonio culturale audiovisivo svizzero (N 16.4.02, Widmer)*
2002 P 00.3469 *Legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e dei giovani (N 26.11.01, Janiak; S 18.6.02)*
2002 P 01.3350 *Diritto di proposta per la Sessione federale dei giovani (N 30.9.02, Wyss)*
2002 P 02.3276 *Garantire l'esistenza e il mandato del Museo alpino svizzero (S 19.9.02, Maissen)*
2003 P 01.3714 *Per la creazione di un istituto del plurilinguismo nel Cantone dei Grigioni (N 5.6.03, Bezzola)*
2003 P 00.3584 *Servizio di volontariato per i giovani (N 30.9.02, Wyss; S 12.6.03)*
2003 P 03.3298 *Violenza giovanile (N 3.10.03, Leuthard)*
2003 P 03.3428 *Rapporto sull'Istituto Svizzero di Roma (N 25.9.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 03.043)*
2003 P 03.3426 *Eliminare le discriminazioni nei confronti dei nomadi in Svizzera (N 3.10.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità)*
2003 P 02.3068 *Museo nazionale svizzero. Mandato di prestazioni al Museo svizzero dei trasporti (N 5.6.03, Widmer; S 16.12.03)*

Ufficio federale di meteorologia e climatologia

Nessuno.

Archivio federale

Nessuno.

Ufficio federale della sanità pubblica

- 1998 P 98.3025 *Commissione d'inchiesta in caso di gravi incidenti nell'ambito medico (N 9.10.98, Günter)*
2000 M 98.3543 *Creazione di una legge federale concernente la ricerca medica sull'essere umano (S 16.3.99, Plattner; N 21.3.00)*
2000 P 99.3621 *Coltivazione della canapa (N 30.11.00, Simoneschi; proposta di stralcio FF 2001 3313)*
2000 P 00.3364 *Richiesta di consulenza in materia di sessualità e di riproduzione (N 15.12.00, Genner)*
2000 P 00.3435 *Divieto della pubblicità in favore del tabacco (N 15.12.00, Tillmanns)*
2001 M 00.3615 *Protezione dei titoli delle professioni legate alla psicologia (N 26.11.01, Triponez; S 19.3.01)*
2001 M 00.3646 *Protezione dei titoli per le professioni legate alla psicologia (S 19.3.01, Wicki; N 26.11.01)*
2002 P 00.3749 *Creazione di un Centro di medicina dei trapianti in Svizzera (N 16.4.02, Günter)*
2002 P 00.3565 *Radiazioni non ionizzanti. Valori limite (N 16.4.02, Sommaruga)*
2002 P 00.3482 *Trasparenza dei costi nell'ambito della somministrazione medica di eroina (N 16.4.02, Waber)*

2002 P 01.3397	<i>Impatto delle politiche pubbliche sullo stato di salute della popolazione (N 17.4.02, Rossini)</i>
2002 P 01.3137	<i>Derrate alimentari. Dichiarazione (N 17.4.02, gruppo dell'Unione democratica di centro)</i>
2002 P 02.3135	<i>Informazione, educazione e formazione in materia di alimentazione (N 30.9.02, Gutzwiller)</i>
2002 P 02.3064	<i>Formazione medica. Etica e diritto (N 30.9.02, Zäch)</i>
2002 P 02.3233	<i>Dichiarazione del Paese di origine del pesce (N 4.10.02, Zisyadis)</i>
2002 P 02.3247	<i>Vendita di sigarette ai giovani. Restrizioni (N 4.10.02, Berberat)</i>
2002 P 02.3248	<i>Depressione. Ricerca delle cause e campagna d'informazione (N 4.10.02, Dormann Rosmarie)</i>
2002 P 02.3251	<i>Prevenzione dei suicidi (N 4.10.02, Widmer)</i>
2002 P 02.3379	<i>Protezione dal fumo passivo (N 25.9.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.020)</i>
2003 P 03.3010	<i>Rapporto concernente una strategia nazionale sulla salute psichica (N 20.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)</i>
2003 M 03.3007	<i>Ricerca sull'essere umano. Base costituzionale (S 12.3.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 02.083; N 18.9.03)</i>

Ufficio federale di statistica

2000 M 98.3655	<i>Costo della vita. Statistiche sui redditi e sui consumi (N 21.3.00, Egerszegi-Obrist; S 16.3.00)</i>
2000 M 98.3684	<i>Costo della vita. Statistiche sui redditi e sui consumi (S 16.3.00, Cottier; N 21.3.00)</i>
2000 P 98.3286	<i>Dati epidemiologici sulla morbilità per cancro (N 21.3.00, Cavalli)</i>
2000 P 99.3610	<i>Rilevazione del budget-tempo riguardante il lavoro non remunerato (N 24.3.00, Goll)</i>
2000 P 97.3393	<i>Statistica delle persone invalide (N 4.3.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CN 95.418); S 15.3.00)</i>
2000 P 00.3211	<i>Volontariato (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)</i>
2000 P 00.3225	<i>Elaborazione di un sistema di indicatori quale strumento di gestione (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)</i>
2000 P 00.3546	<i>Studio sull'invalidità e la mortalità nel mondo del lavoro (N 15.12.00, Teuscher)</i>
2001 P 00.3733	<i>Salari bassi e costo della vita. Rapporto (N 23.3.01, Leutenegger Oberholzer)</i>
2001 P 01.3359	<i>La situazione delle persone sole in Svizzera (N 5.10.01, Hubmann)</i>
2002 P 01.3733	<i>Statistica sui posti d'accoglienza per bambini al di fuori del quadro familiare (N 22.3.02, Fehr Jacqueline)</i>
2002 P 01.3788	<i>Legislatura. «Rapporto sociale» (N 22.3.02, Rossini)</i>
2002 P 02.3483	<i>Realizzazione di uno studio sul budget-tempo (N 13.12.02, Goll)</i>
2003 R 03.3347	<i>Statistica della ricettività turistica (S 1.10.03, Hess Hans)</i>
2003 P 03.3534	<i>Rapporto sulla parità salariale (N 19.12.03, Teuscher)</i>

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

2000 M 99.3567	<i>Assunzione delle spese di cura dei richiedenti l'asilo (S 21.12.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 99.064; N 21.3.00; proposta di stralcio FF 2002 6087)</i>
2000 P 97.3068	<i>Promozione della proprietà di abitazioni per gli invalidi (N 4.3.99, Borel; S 15.3.00)</i>
2000 P 98.3020	<i>LAMal. Nuove prestazioni e medicinali. Assunzione dei costi (N 21.3.00, Guisan)</i>
2000 P 98.3076	<i>Casse pensioni. Controllo degli attivi (N 21.3.00, [Hochreutener]-Widrig)</i>
2000 P 00.3006	<i>AVS facoltativa (S 15.3.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 99.038)</i>
2000 P 00.3178	<i>Lacune legislative nell'ambito della protezione dei dati medici (N 13.6.00, Commissione degli affari giuridici CN 99.093)</i>
2000 P 00.3224	<i>Reddito minimo vitale (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)</i>
2000 P 00.3008	<i>Istanza di ricorso indipendente nell'ambito dell'assicurazione malattie sociali (N 22.6.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 99.448; proposta di stralcio FF 2001 3769)</i>
2000 P 00.3007	<i>Centro per le questioni sociali (N 23.6.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 99.423)</i>
2000 P 00.3200	<i>Modelli a garanzia del futuro della sicurezza sociale (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016)</i>
2000 P 00.3287	<i>Garanzia a lungo termine della previdenza per la vecchiaia (N 6.10.00, Gruppo dell'Unione democratica di centro)</i>
2000 P 00.3291	<i>Età pensionabile per chi svolge lavori fisicamente molto pesanti (N 6.10.00, Gruppo dell'Unione democratica di centro)</i>
2000 P 00.3342	<i>Finanziamento delle cure palliative (N 6.10.00, Rossini)</i>
2000 P 00.3422	<i>Rapporto sulla riduzione dei premi per i cittadini dell'UE (N 25.9.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.047)</i>

2000 P 00.3191	<i>Prospettive della previdenza per la vecchiaia a medio e a lungo termine (N 22.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)</i>
2000 P 00.3348	<i>Definizione d'invalidità (S 20.9.00, David)</i>
2000 P 00.3363	<i>Obbligo per le casse malati di prendere a carico la sterilizzazione (N 15.12.00, Maury Pasquier)</i>
2000 P 00.3596	<i>Sgravi amministrativi per le aziende mediante l'introduzione di procedure semplificate di conteggio dei salari (S 11.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CS)</i>
2000 P 00.3597	<i>Finanziamento della protezione della maternità (S 13.12.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)</i>
2001 P 00.3632	<i>Riserve degli assicuratori-malattie (N 23.3.01, Dormond Marlyse)</i>
2001 P 99.3640	<i>LAMal. Sussidi federali (N 9.5.01, Zisyadis)</i>
2001 P 00.3183	<i>Prospettive per la previdenza per la vecchiaia (N 9.5.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.014)</i>
2001 P 01.3172	<i>Prestazioni complementari AVS/AI. Valutazione (N 22.6.01, Rossini)</i>
2001 P 00.3566	<i>Introduzione del modello del medico di famiglia sull'insieme del territorio (N 9.5.01, Sommaruga; S 4.10.01)</i>
2001 P 01.3260	<i>LAMal. Versamenti arretrati (N 5.10.01, Zisyadis)</i>
2001 P 01.3423	<i>Trasparenza sulle riserve delle casse malati (S 4.10.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 01.302)</i>
2001 P 01.3450	<i>Casse di compensazione per gli assegni familiari e assegni familiari. Rapporto (N 14.12.01, Meier-Schatz)</i>
2001 P 01.3604	<i>Introduzione di un finanziamento monistico degli ospedali. Rapporto (N 14.12.01, Zäch)</i>
2001 P 01.3648	<i>Il concetto di «invalidità» è discriminatorio (N 13.12.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 01.015)</i>
2002 P 01.3722	<i>Una cassa malati unica? (N 22.3.02, Robbiani)</i>
2002 P 00.3743	<i>Visione d'insieme sulle assicurazioni sociali (N 17.4.02, Baumann J. Alexander)</i>
2002 P 00.3458	<i>Beneficiari di rendite AVS. Adeguamento della rendita per i figli (N 17.4.02, Meier-Schatz)</i>
2002 P 00.3499	<i>Pensionamento flessibile per il ceto medio (N 17.4.02, Wandfluh)</i>
2002 P 02.3006	<i>LPP. Necessità di regolamentare le prestazioni d'invalidità (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027)</i>
2002 P 00.3231	<i>Migliorare lo statuto delle famiglie con figli (N 17.4.02, Commissione speciale CN 00.016 [minoranza Leutenegger Oberholzer])</i>
2002 P 00.3368	<i>Lavoratori indipendenti. Possibilità di assicurarsi al di fuori dell'INSAI (N 6.6.02, Borer)</i>
2002 P 01.3522	<i>LIPG. Aumento dell'indennità giornaliera delle reclute (N 6.6.02, Engelberger; proposta di stralcio FF 2003 2529)</i>
2002 P 01.3134	<i>Determinazione dell'invalidità. Reddito ipotetico conseguito da un invalido (N 6.6.02, Widmer)</i>
2002 P 00.3544	<i>Assicurazione contro gli infortuni. Soppressione del monopolio dell'INSAI (N 6.6.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro)</i>
2002 P 02.3160	<i>Aliquota di conversione. Statistica speciale per il calcolo (N 21.6.02, Egerszegi-Obrist)</i>
2002 P 02.3208	<i>LPP. Promovimento dell'impiego di persone di età superiore ai 55 anni (N 21.6.02, Polla)</i>
2002 P 02.3181	<i>Abusi nel campo della previdenza professionale (N 21.6.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027)</i>
2002 P 02.3182	<i>Definizione di «previdenza professionale» (N 21.6.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027)</i>
2002 P 02.3183	<i>Miglioramento dell'assistenza amministrativa nell'ambito della previdenza professionale (N 21.6.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027)</i>
2002 P 02.3172	<i>Maggiore fabbisogno delle assicurazioni sociali. Quadro generale aggiornato (S 18.6.02, Beerli)</i>
2002 P 02.3175	<i>Rafforzamento della pianificazione ospedaliera intercantonale (S 18.6.02, Commissione della gestione CS)</i>
2002 P 02.3176	<i>Preparazione del passaggio alla pianificazione delle prestazioni (S 18.6.02, Commissione della gestione CS)</i>
2002 P 02.3177	<i>Esame degli effetti di TARMED (S 18.6.02, Commissione della gestione CS)</i>
2002 P 00.3536	<i>Fondo per i pazienti (N 30.9.02, Gross Jost)</i>
2002 P 00.3670	<i>Casse malati. Trasparenza e controllo (N 30.9.02, Meyer Thérèse)</i>
2002 P 01.3049	<i>Medicina di punta. Riduzione della sovracapacità mediante l'assegnazione di licenze (N 30.9.02, Zäch)</i>
2002 P 01.3141	<i>Prestazioni complementari. Importo forfetario per la partecipazione ai costi ai sensi dell'art. 64 LAMal (N 30.9.02, Tschäppät)</i>

2002 P 02.3401	<i>Sicurezza e fiducia nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia (N 3.10.02, Gruppo radicale-democratico)</i>
2002 P 02.3405	<i>Alta vigilanza della Confederazione sulla previdenza professionale (N 3.10.02, Hess Walter)</i>
2002 P 02.3407	<i>Tasso d'interesse del 2° pilastro. Linea comune UFAS/UFAP (N 3.10.02, Dupraz)</i>
2002 P 02.3420	<i>LPP. Esame delle prescrizioni in materia d'investimenti (N 3.10.02, Gruppo socialista)</i>
2002 P 02.3422	<i>LPP. Ripartizione delle eccedenze. Riserve di fluttuazione. Sospensione del versamento di contributi (N 3.10.02, Gruppo socialista; proposta di stralcio FF 2003 5557)</i>
2002 P 02.3423	<i>LPP. Rubricare le spese amministrative (N 3.10.02, Gruppo socialista)</i>
2002 P 02.3429	<i>Secondo pilastro. Instaurare un controllo e creare trasparenza (N 3.10.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro)</i>
2002 P 02.3104	<i>Promovimento della famiglia (N 4.10.02, Waber)</i>
2002 P 02.3457	<i>Fondazioni collettive rese autonome quali organi di gestione del patrimonio (N 3.10.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)</i>
2002 M 02.3007	<i>Fondazioni collettive. Nuova regolamentazione (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027; S 28.11.02)</i>
2002 P 02.3495	<i>Confronto tra LPP e AVS. Rapporto (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer)</i>
2002 P 02.3446	<i>Limitazione del numero di medici. Accompagnamento scientifico (N 13.12.02, Gruppo radicale-democratico)</i>
2002 P 02.3383	<i>Assistenza speciale post-partum alle puerpere (N 13.12.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.2009 [minoranza Goll])</i>
2002 P 02.3640	<i>Parità di trattamento nella liquidazione parziale e nel libero passaggio (S 28.11.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 00.027)</i>
2003 M 00.3670	<i>Casse malati. Trasparenza e controllo (N 30.9.02, Meyer Thérèse; S 10.3.03)</i>
2003 P 02.3674	<i>Rapporto sulle implicazioni di un finanziamento ospedaliero monistico (N 21.3.03, Zisyadis)</i>
2003 P 02.3750	<i>Modelli per la pianificazione ospedaliera (N 21.3.03, Rossini)</i>
2003 P 02.3764	<i>Sostegno agli svizzeri d'Argentina (N 21.3.03, Gysin Remo)</i>
2003 M 02.3401	<i>Sicurezza e fiducia nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia (N 3.10.02, Gruppo radicale-democratico; S 4.6.03)</i>
2003 M 02.3418	<i>Vigilanza sulle assicurazioni (N 3.10.02, Gruppo socialista; S 4.6.03)</i>
2003 M 02.3421	<i>LPP. Registrazione al lordo nel rendiconto globale (N 3.10.02, Gruppo socialista; S 4.6.03)</i>
2003 P 03.3103	<i>Esercizio dell'attività professionale da parte di persone con più di 65 anni. Basi (N 20.6.03, Gruppo liberale)</i>
2003 P 02.3626	<i>Trasparenza e coerenza tra le diverse prestazioni delle assicurazioni sociali e della LAMal (N 20.6.03, Loepfe)</i>
2003 P 03.3042	<i>Creazione di regioni di copertura nell'ambito delle cure ospedaliere ai sensi della LAMal. Esame del Consiglio federale (N 20.6.03, Wirz-von Planta)</i>
2003 P 03.3046	<i>Ridurre i costi armonizzando l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni (N 20.6.03, Zäch)</i>
2003 P 03.3236	<i>Studio previsionale sulla demografia medica (N 18.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079)</i>
2003 P 03.3237	<i>Valutazione dei contributi della Confederazione all'assicurazione malattie (N 18.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079)</i>
2003 P 03.3269	<i>Migliorare le norme sul premio rischio nella previdenza professionale (N 3.10.03, Robbiani)</i>
2003 P 03.3302	<i>Celiachia. Una lacuna da colmare (N 3.10.03, Robbiani)</i>
2003 P 02.3167	<i>Panoramica generale aggiornata dei nuovi bisogni finanziari delle assicurazioni sociali (N 8.12.03, Gruppo radicale-democratico)</i>
2003 P 02.3087	<i>Farmaci. Confezioni più piccole (N 8.12.03, Joder)</i>
2003 P 03.3541	<i>Politica a favore degli anziani. Sviluppo di una strategia (N 19.12.03, Leutenegger Oberholzer)</i>
2003 P 03.3522	<i>Ripercussioni del risparmio imposto istituzionalmente sulla crescita economica (N 19.12.03, Strahm)</i>
2003 P 03.3470	<i>Flessibilizzazione delle rendite AVS (N 19.12.03, Studer Heiner)</i>
2003 P 03.3520	<i>Legge sull'assicurazione contro gli infortuni. Modifica (N 19.12.03, Bortoluzzi)</i>
2003 R 03.3508	<i>Promuovere il rinvio della rendita AVS (S 4.12.03, Stähelin)</i>
2003 P 03.3434	<i>Indicizzazione delle rendite AVS (N 2.10.03, Commissione speciale CN 03.047; S 2.12.03)</i>
2003 P 02.3642	<i>Realizzazione di complessi progetti di riforma nell'ambito della sanità (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079)</i>

- 2003 P 02.3643 *Compensazione dei rischi. Fondo per i costi elevati (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079)*
- 2003 P 02.3644 *Rapporto sulla libertà di contrarre (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079)*
- 2003 P 02.3645 *Rapporto su un modello duale (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079)*
- 2003 P 03.3424 *Copertura delle infermità congenite da parte dell'assicurazione invalidità (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307)*
- 2003 P 03.3425 *Partecipazione ai costi in caso d'infermità congenita e malattie gravi o croniche (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307 [Minoranza Gross Jost])*
- 2003 P 03.3009 *Rapporto concernente l'obbligo d'informare gli aventi diritto a prestazioni complementari (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.428)*

Ufficio federale dell'assicurazione militare

Nessuno.

Aggruppamento per la scienza e la ricerca

- 2000 P 98.3562 *Tecnorama svizzero: sostegno e sviluppo (N 21.3.00, [Baumberger]-Hegetschweiler)*
- 2001 P 00.3755 *Valutazione dei centri di ricerca dei PF (N 23.3.01, Haering)*
- 2001 P 01.3490 *Autonomia del sistema universitario svizzero (N 14.12.01, Kofmel)*
- 2001 P 01.3532 *Svizzera: ricerca di punta (N 14.12.01, Randegger)*
- 2001 P 01.3534 *Rapporto sull'efficacia delle misure di regolazione nel campo della formazione e della ricerca (N 14.12.01, Fetz)*
- 2001 P 01.3546 *La Svizzera: una società del sapere (N 14.12.01, Gruppo liberale-radical)*
- 2001 P 01.3568 *La Svizzera: una società del sapere (S 29.11.01, Langenberger)*
- 2002 P 00.3276 *Consiglio d'amministrazione del Consiglio dei PF (N 18.3.02, Neiryneck)*
- 2002 P 02.3189 *Perfezionamento. Stesse condizioni per i PF e le SUP (N 4.10.02, Kofmel)*
- 2003 P 03.3181 *Finanziamento trasparente della scienza e della ricerca (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089)*
- 2003 M 03.3004 *Overhead (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03)*
- 2003 M 03.3184 *Promovimento della ricerca: incentivare le nuove leve e garantire la qualità (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03)*
- 2003 M 03.3187 *Esonerare il settore ERT dal pacchetto di risparmio II (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03)*
- 2003 P 03.3185 *Polo di educazione, ricerca e tecnologia: «RIPENSARE IL SISTEMA» (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03)*
- 2003 P 03.3238 *Creazione dei nuovi posti previsti nel messaggio ERT (S 19.6.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CS 02.089)*
- 2003 P 03.3395 *Strategia globale per gli istituti di ricerca svizzeri (N 3.10.03, Riklin)*
- 2003 P 03.3518 *Aiuti per le ristrutturazioni delle scuole universitarie (S 16.12.03, [Berger]-Leumann)*

Ufficio federale dell'educazione e della scienza

- 1999 P 99.3502 *Incoraggiamento della formazione musicale (S 21.12.99, Daniöth)*
- 2000 P 99.3528 *Incoraggiamento della formazione musicale (N 24.3.00, Bangerter)*
- 2000 P 99.3510 *Apprendimento d'una delle lingue ufficiali della Svizzera come prima lingua straniera (N 13.6.00, Zwygart)*
- 2000 P 00.3283 *Tasse universitarie (N 6.10.00, Zbinden)*
- 2000 P 00.3463 *Aiutare gli Svizzeri a conoscere almeno tre lingue (N 15.12.00, Rennwald)*
- 2001 P 00.3697 *Attrattive mancanti degli studi scientifici (N 22.6.01, Riklin)*
- 2002 P 01.3456 *Borse di studio vincolate ai risultati conseguiti (N 18.3.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro)*
- 2002 P 01.3549 *Inizio dell'istruzione scolastica a 6 anni (N 18.3.02, Gutzwiller)*
- 2002 P 01.3734 *Strategia a livello nazionale in materia di educazione (N 22.3.02, Zbinden)*
- 2002 P 01.3731 *Competenze scolastiche di base. Valutazione sistematica (N 22.3.02, Widmer)*
- 2002 P 02.3569 *Tasse degli esami federali di maturità (N 13.12.02, Eggly)*
- 2003 P 03.3182 *Realizzazione unitaria di progetti di cooperazione (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089)*
- 2003 P 03.3183 *Donazioni alle scuole universitarie (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089)*

2003 P 03.3282 *Rapporto sulla ricerca nella formazione (N 3.10.03, Simoneschi-Cortesi)*

Consiglio dei Politecnici federali

2001 P 01.3000 *Divisione Acustica/Lotta contro i rumori del LPMR (N 23.3.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)*

Dipartimento di giustizia e polizia

Segreteria generale

Nessuno.

Commissione federale delle case da gioco

2002 P 02.3196 *Dipendenza dal gioco. Prevenzione e trattamento (N 4.10.02, Menétrey-Savary)*

Ufficio federale di giustizia

- 1999 M 98.3529 *Collegamenti «online». Rafforzare la protezione dei dati personali (S 16.3.99, Commissione di gestione CS; N 21.12.99; proposta di stralcio FF 2003 1881)*
- 1999 P 99.3441 *Tutela della personalità nel diritto dei mass media (S 8.12.99, Reimann)*
- 2000 P 00.3004 *Ratifica della Convenzione sulla salvaguardia dell'ambiente per via penale (N 23.3.00, Commissione della politica estera CN 00.003)*
- 2000 M 97.3668 *Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Socio gerente di una società a garanzia limitata (S.a g.l.) (N 3.3.99, Dettling; S 6.6.00; proposta di stralcio FF 2002 2841)*
- 2000 P 00.3064 *Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (N 14.6.00, Leuthard)*
- 2000 P 00.3118 *Legislazione sui brevetti in materia di software (N 23.6.00, Cina)*
- 2000 P 00.3187 *Partecipazione e tutela contro i licenziamenti in caso di trasferimento di imprese e chiusure di centri di produzione (N 23.6.00 Commissione dell'economia e dei tributi CN 99.422)*
- 2000 P 00.3189 *Riforma della direzione dello Stato (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; proposta di stralcio FF 2002 1895)*
- 2000 M 00.3000 *Maggiore trasparenza nella raccolta di dati personali (S 7.3.00, Commissione degli affari giuridici S 99.067; N 5.10.00; proposta di stralcio FF 2003 1885)*
- 2000 P 00.3270 *Misure preventive per tutelare il creditore (N 6.10.00, Schwaab)*
- 2000 P 00.3344 *Segreto professionale. Adeguamenti (N 6.10.00, Hollenstein)*
- 2000 M 99.3656 *Forme di organizzazione giuridica per i liberi professionisti (S 8.3.00 Cottier; N 7.12.00)*
- 2000 M 00.3182 *Protezione della maternità e finanziamento misto (N 23.6.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 99.429; S 13.12.00)*
- 2000 P 00.3587 *Rapporto sull'attività lucrativa delle donne (N 15.12.00, Aeppli Wartmann)*
- 2000 P 00.3424 *Interruzione della gravidanza. Diritti del personale sanitario (S 28.11.00, Commissione degli affari giuridici CS 93.434)*
- 2001 P 99.3627 *Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo. Abrogazione delle riserve (N 20.3.01, Berberat)*
- 2001 P 00.3236 *Clausola riguardante il ripristino del debito garantito da obbligazioni ipotecarie al portatore (N 20.3.01, Jossen)*
- 2001 P 00.3681 *Applicazione del nuovo diritto in materia di divorzio (N 20.3.01, Jutzet)*
- 2001 P 00.3723 *Protocollo n. 12 della CEDU (N 23.3.01, Nabholz) – in precedenza DFAE*
- 2001 P 01.3056 *Interruzione di gravidanza. Diritti del personale medico (N 14.3.01, Commissione degli affari giuridici CN 93.434)*
- 2001 P 00.3734 *Commercio elettronico. Diritti dei consumatori. (N 22.6.01, Vollmer)*
- 2001 P 01.3145 *Trattamento identico delle società immobiliari (N 22.6.01, Theiler; proposta di stralcio FF 2003 3753)*
- 2001 P 01.3163 *Migliorare la situazione delle madri nubili (N 22.6.01, Schmied Walter)*
- 2001 P 01.3038 *Riforma della giustizia. Sgravio dei tribunali federali e cantonali (S 12.6.01, Commissione degli affari giuridici CS 00.301)*
- 2001 M 00.3513 *Aggressioni ai danni di impiegati dei trasporti pubblici. Modificazione del Codice penale o della legislazione speciale (N 20.3.01, Jutzet; S 2.10.01)*
- 2001 M 00.3714 *Criminalità cibernetica. Modifica delle disposizioni legali (S 6.3.01, Pfisterer Thomas; N 20.9.01)*
- 2001 P 01.3288 *Possibilità per chi sopravvive a un genocidio e per i loro discendenti di costituirsi parte civile (N 5.10.01, Mugny)*
- 2001 P 01.3220 *Coordinamento delle procedure giudiziarie nei casi di malattia e invalidità (N 5.10.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità pubblica CN 00.438)*
- 2001 P 01.3210 *Divieto di remunerazione per la raccolta delle firme (S 18.9.01, Commissione delle istituzioni politiche CS 99.436)*
- 2001 P 01.3430 *Telefoni mobili. Identificazione degli acquirenti delle carte prepagate (S 2.10.01, Commissione degli affari giuridici CS) – in precedenza DFGP/SG*
- 2001 P 01.3418 *Privazione della libertà a scopo d'assistenza. Inchiesta (N 14.12.01, Commissione degli affari giuridici CN 01.2014)*
- 2002 P 00.3674 *Ratifica del Protocollo n. 12 della CEDU concernente il divieto della discriminazione (N 6.3.02, Teuscher)*

- 2002 P 00.3445 *Pagamento del salario in caso di malattia (art. 324a cpv. 1 CO) (N 20.3.02, Schwaab)*
- 2002 P 01.3608 *Esecuzione delle pene e delle misure all'estero (N 20.3.02, Brunner Toni)*
- 2002 P 01.3736 *Certificazione numerica da parte della Confederazione (N 22.3.02, Strahm)*
- 2002 P 01.3729 *Prescrizione delle pretese ai sensi della legge sull'aiuto alle vittime di reati (N 22.3.02, Jossen)*
- 2002 P 01.3660 *Legislazione sui viaggi. Modifiche necessarie (N 22.3.02, Sommaruga)*
- 2002 P 01.3673 *Il «dopo Swissair»: modificare la legge sull'esecuzione e il fallimento? (S 18.3.02, Lombardi)*
- 2002 M 00.3169 *Basta con i concorsi truccati (N 20.3.01, Sommaruga; S 4.6.02)*
- 2002 P 01.3261 *Rafforzamento della posizione degli azionisti minoritari (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02)*
- 2002 P 01.3329 *Società per azioni. Principi della «corporate governance» (N 5.10.01, Walker Felix; S 5.6.02)*
- 2002 P 01.3153 *Trasparenza dei salari dei dirigenti e indennità per i membri di consigli d'amministrazione (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02)*
- 2002 P 02.3083 *Costituzione federale. Attuazione dell'articolo concernente i comuni, le città e le regioni di montagna (N 20.6.02, Joder)*
- 2002 P 02.3142 *Nessun licenziamento di ritorsione contro donne che si difendono (N 21.6.02, Hubmann)*
- 2002 P 02.3034 *Articolo 115 CC. Rottura del vincolo coniugale: definizione dei casi (N 21.6.02, Janiak)*
- 2002 P 02.3086 *Corporate Governance. Protezione degli investitori (N 21.6.02, Walker Felix)*
- 2002 P 02.3045 *Analisi giuridica conseguente al «disastro Swissair» (S 5.6.02, Wicki)*
- 2002 P 02.3149 *Limite dell'aggravio. Nozione da rivedere (N 4.10.02, Chevrier)*
- 2002 P 02.3239 *Situazione dell'affiliazione in Svizzera (N 4.10.02, Fehr Jacqueline)*
- 2002 P 02.3367 *Personale medico. Conflitti di coscienza in caso di interruzioni di gravidanza (N 4.10.02, Bortoluzzi)*
- 2002 P 02.3489 *Rendiconto e revisione contabile (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer)*
- 2002 P 02.3532 *Disposizioni del CO in materia edilizia. Protezione del committente (N 13.12.02, Fässler)*
- 2002 P 02.3524 *Pedopornografia su Internet (N 13.12.02, Gruppo popolare democratico)*
- 2002 P 02.3474 *Convergenza dei diversi interessi nel quadro del processo di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione del Consiglio degli Stati)*
- 2002 P 02.3475 *Orientamento della LEF in funzione della procedura di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione del Consiglio degli Stati)*
- 2003 P 02.3413 *Discriminazione degli anziani. Presentazione di un rapporto (N 21.3.03, Egerszegi)*
- 2003 P 02.3695 *Protezione di rappresentanti degli organi dello Stato (N 21.3.03, Spielmann)*
- 2003 M 02.3470 *Inasprimento delle disposizioni legali sul rendiconto e sul controllo delle imprese (S 12.12.02, Commissione della gestione CS; N 4.6.03)*
- 2003 R 03.3240 *Accelerazione della procedura di ricorso nella LAMal (S 17.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)*
- 2003 P 01.3523 *Eutanasia. Colmare le lacune legali invece di ammettere l'omicidio (N 11.12.01, Zäch; S 4.6.03)*
- 2003 M 02.3323 *Lotta contro la violenza sui trasporti pubblici (N 4.10.02, Hess Bernhard; S 2.10.03)*
- 2003 M 02.3479 *CC. Modifica della proibizione di contrarre matrimonio (N 13.12.02, Janiak; S 2.10.03)*
- 2003 M 02.3246 *Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali (insider trading) (N 4.10.02, Jossen; 2.10.03)*
- 2003 M 02.3646 *Indipendenza degli uffici di revisione (N 4.6.03, Commissione degli affari giuridici CN 02.405 (Minoranza Randegger); S 2.10.03)*
- 2003 P 03.3344 *Misure di protezione per i "Whistleblowers" (S 2.10.03, Marty Dick)*
- 2003 P 03.3422 *Controllo delle condizioni generali (N 2.10.03, Commissione degli affari giuridici CN 02.461 [Minoranza Leuthard])*
- 2003 M 01.3713 *Legge federale sul diritto fondiario rurale. Modifica (S 18.3.02, Hess Hans; N 3.12.03)*
- 2003 P 03.3233 *Piazza finanziaria svizzera: necessità di accelerare il riconoscimento dei trust (N 19.12.03, [Suter]-Pelli)*
- 2003 P 03.3266 *Revisione del Codice penale. Repressione del vandalismo (N 19.12.03, Eggly)*
- 2003 P 03.3489 *Esercizio della professione di avvocato mediante mezzi di telecomunicazione (S 9.12.03, Leumann)*
- 2003 P 03.3580 *Disposizioni penali in caso di violazione del segreto d'ufficio (S 9.12.03, Commissione delle istituzioni politiche 03.013)*

Ufficio federale di polizia

- 1999 P 99.3519 *Organizzazioni estremistiche straniere in Svizzera (N 22.12.99, Freund)*
- 2000 P 00.3206 *Criminalità di ampie proporzioni – Criminalità elettronica (N 8.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*
- 2000 P 00.3603 *Legge sulle armi. Modifica (N 13.12.00, Commissione della politica di sicurezza CS 00.307)*
- 2001 M 00.3418 *Imitazione di armi e armi ad aria compressa («soft air guns»). Lotta agli abusi (N 6.10.00, Commissione della politica di sicurezza CN (00.400; S 6.3.01)*

- 2001 P 01.3271 *Indagine sulla criminalità economica (N 5.10.01, Mugny)*
- 2001 P 01.3001 *Modifica della legge sulle armi (N 14.3.01, Commissione della politica di sicurezza CN 00.307; S 19.9.01)*
- 2002 P 01.3009 *Coordinamento nel campo della sicurezza (N 20.3.02, Commissione della politica di sicurezza CN)*
- 2002 M 01.3196 *Miglioramento della procedura nella lotta alla criminalità su Internet (N 20.9.01, Aeppli Wartmann; S 4.6.02)*
- 2002 M 01.3012 *Lotta contro la pedofilia (N 11.12.01, Commissione degli affari giuridici CN; S 4.6.02)*
- 2002 P 02.3059 *Rapporto sull'estremismo. Aggiornamento (N 21.6.02, Gruppo popolare- democratico)*
- 2002 P 02.3522 *Competenza della Confederazione d'impartire istruzioni in merito a procedure penali che riguardano più Cantoni (N 13.12.02, Gruppo popolare-democratico)*
- 2002 P 02.3441 *Statistica criminale e reati a mano armata (S 2.12.02, Berger)*
- 2003 P 02.3742 *Istituzione di un Dipartimento della sicurezza (N 20.6.03, Vaudroz René)*
- 2003 P 03.3222 *Collaborazione tra i corpi di polizia cantonali in occasione del G8 (N 3.10.03, Guisan)*
- 2003 P 03.3188 *Protezione dell'infanzia e della gioventù (N 3.10.03, Commissione degli affari giuridici CN 03.457)*
- 2003 M 02.3723 *Centro internazionale di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet (N 21.3.03, Fehr Jacqueline; S 9.12.03)*
- 2003 P 03.3444 *Sicurezza interna, coerenza e solidarietà in occasione di impieghi di polizia (N 19.12.03, Eggly)*

Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione

- 2000 P 99.3617 *Integrazione degli stranieri. Campagna informativa (N 24.3.00, Gruppo socialista; proposta di stralcio FF 2002 3328)*
- 2000 P 98.3465 *Popolazione residente straniera. Promovimento delle conoscenze linguistiche (N 14.6.00, [Bircher] - Heim; proposta di stralcio FF 2002 3328)*
- 2000 P 99.3137 *Informazione dei candidati all'immigrazione in Svizzera (N 14.6.00, [Hasler Ernst] -Freund; proposta di stralcio FF 2002 3328)*
- 2000 P 99.3616 *Creazione di un Ufficio per l'integrazione degli stranieri (N 14.6.00, Gruppo socialista; proposta di stralcio FF 2002 3328)*
- 2000 P 00.3233 *Accettazione degli stranieri (N 23.6.00, Commissione speciale CN 00.016 [Minoranza Hollenstein]; proposta di stralcio FF 2002 3328)*
- 2000 P 00.3195 *Colmare i gravi errori del passato e non ripeterli (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00; proposta di stralcio FF 2002 3328)*
- 2000 P 00.3226 *Garanzia di una procedura di naturalizzazione rispettosa dei principi dello Stato di diritto (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*
- 2000 P 00.3232 *Stabilizzazione della quota degli stranieri (N 27.9.00, Commissione speciale CN 00.016 [Minoranza Pfister Theophil]; proposta di stralcio FF 2002 3328)*
- 2001 P 99.3504 *Matrimoni bianchi contratti allo scopo di ottenere il diritto di soggiorno (N 20.3.01, Heim; proposta di stralcio FF 2002 3328)*
- 2001 P 00.3039 *Integrazione di ingegneri stranieri in formazione o diplomati dei politecnici federali (N 27.9.00, Neiryck; S 2.10.01; proposta di stralcio FF 2002 3328)*
- 2001 P 01.3473 *Persone prive di documenti. Concretizzazione dei casi di rigore (N 10.12.01, Leuthard; proposta di stralcio FF 2002 3328)*
- 2001 P 01.3592 *Disciplinamento del soggiorno per giovani privi di documenti (N 10.12.01, Vermot-Mangold; proposta di stralcio FF 2002 3328)*
- 2002 P 01.3405 *Sottomettere all'obbligo di impartire una formazione le aziende che hanno stranieri alle loro dipendenze (N 20.3.02, Strahm)*
- 2002 P 00.3054 *Adesione della Svizzera alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cittadinanza (N 20.3.02, Gruppo socialista)*
- 2002 P 00.3585 *Misure efficaci per integrare gli stranieri in Svizzera (N 20.3.02, Fetz)*
- 2002 P 01.3727 *Associare i datori di lavoro alle misure per favorire l'integrazione dei collaboratori di origine estera (N 22.3.02, Walker Felix)*
- 2002 P 02.3191 *Libera circolazione delle persone e ampliamento dell'UE verso l'Est (N 4.10.02, Loepfe)*
- 2002 P 02.3263 *Integrazione di ricercatori stranieri (N 13.12.02, Neiryck)*
- 2003 P 03.3111 *Fabbisogno di manodopera della Svizzera e nuovi membri dell'UE (N 20.6.03, Engelberger)*
- 2003 P 03.3276 *Conseguenze dell'allargamento ai nuovi membri dell'UE dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Rapporto (N 3.10.03, Heberlein)*
- 2003 P 03.3327 *Ripercussioni dell'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone sui nuovi Stati membri dell'UE. Rapporto (N 3.10.03, Gruppo socialista)*

Ministero pubblico della Confederazione

Nessuno.

Ufficio federale di metrologia e di accreditamento

2001 P 01.3563 *Organismi di certificazione. Regolamentazione (N 14.12.01, Rossini)*

Ufficio federale dei rifugiati

1999 P 98.3490 *Politica in materia di asilo e di rifugiati. Provvedimenti. (N 13.12.99, Gruppo democratico-cristiano)*

1999 P 99.3131 *Aumento delle spese nel settore dell'asilo. Analisi (N 22.12.99, Bühler; proposta di stralcio FF 2002 6087)*

2000 P 00.3069 *Snellimento della procedura d'asilo (S 6.6.00, Merz; proposta di stralcio FF 2002 6087)*

2000 M 00.3058 *Snellimento della procedura d'asilo (N 5.10.00, Gruppo liberale-radical; S 6.6.00; proposta di stralcio FF 2002 6087)*

2000 M 00.3069 *Snellimento della procedura d'asilo (S 6.6.00, Merz; N 5.10.00; proposta di stralcio FF 2002 6087)*

2000 P 00.3058 *Snellimento della procedura d'asilo (N 5.10.00, Gruppo liberale-radical; proposta di stralcio FF 2002 6087)*

2001 P 00.3588 *Asilo. Accordo sulle prestazioni per il rimborso ai Cantoni (N 23.3.01, Aeppli Wartmann; proposta di stralcio FF 2002 6087)*

2001 P 00.3659 *Donna e asilo (N 23.3.01, Menétrey-Savary)*

2001 P 01.3002 *Misure contro l'immigrazione illegale e miglioramenti nell'esecuzione degli allontanamenti (S 6.3.01, Commissione delle istituzioni politiche CS 99.301; proposta di stralcio FF 2002 3328)*

2001 P 01.3586 *Possibilità di esame dei casi di rigore nel campo dell'asilo (N 10.12.01, Aeppli; proposta di stralcio FF 2002 6087)*

2002 P 01.3323 *Colmare le vistose lacune della prassi in materia d'asilo (N 22.3.02, Dunant; proposta di stralcio FF 2002 6087)*

2003 P 03.3131 *Rinvio dei richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta (N 20.6.03, Bugnon)*

2003 P 02.3521 *Sospensione dell'aiuto allo sviluppo in caso di importanti abusi in materia di diritto d'asilo (N 24.9.03, Hess Bernhard)*

2003 P 02.3567 *Conclusione di accordi di rimpatrio (N 24.9.03, Lalive d'Épinay)*

2003 P 03.3191 *Ruolo delle ONG in materia d'asilo e di rifugiati (S 2.10.03, Commissione della politica estera CS)*

Ufficio federale della proprietà intellettuale

1999 P 99.3557 *Indennità di diritto d'autore sulle sovvenzioni (N 22.12.99, Christen)*

2000 P 00.3127 *Diritto d'autore dei fabbricanti (N 23.6.00, Weigelt)*

2001 P 01.3401 *Iscrizione del «diritto di seguito» nella legge sui diritti d'autore (N 5.10.01, Aeppli Wartmann) – in precedenza DFGP/UFG*

2001 P 01.3417 *Legge sul diritto d'autore. Revisione parziale (N 5.10.01, Commissione degli affari giuridici CN)*

2001 P 01.3596 *Risorse biologiche del Sud. Diritto di partecipazione (N 14.12.01, Sommaruga)*

2002 P 02.3356 *Diritti d'autore: ratifica di due trattati OMPI e norme applicabili alle copie per uso privato (N 4.10.02, Baumann J. Alexander)*

2002 P 02.3389 *Conseguenze della revisione della legge sul cinema (N 13.12.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN (01.071) Minoranza Sommaruga)*

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Difesa

- 2000 P 97.3619 *Servizi informazioni. Coordinamento e direzione centralizzata (N 8.3.99, Schmid Samuel; S 7.3.00)*
- 2000 M 99.3578 *Servizio informazioni strategico e LOGA (N 24.3.00, Commissione della gestione CN; S 13.6.00)*
- 2000 M 99.3579 *Servizio informazioni strategico e LOGA (S 13.6.00, Commissione della gestione CS; N 24.3.00)*
- 2000 P 00.3354 *Esercito XXI. Sistema efficace di pianificazione del budget (N 6.10.00, Marti Werner)*
- 2000 P 00.3490 *Benefici economici della difesa nazionale (N 15.12.00, Engelberger)*
- 2000 P 00.3508 *Benefici della difesa nazionale (N 15.12.00, Borer)*
- 2001 P 00.3702 *Partecipazione della Confederazione ai costi di risanamento del suolo inquinato degli impianti di tiro (N 23.3.01, Heim)*
- 2001 P 00.3353 *Finanziamento di istituti per il promovimento della pace (N 8.6.01, Oehrli)*
- 2001 P 01.3633 *Attentati terroristici. Nuova valutazione dei rischi in Svizzera (N 14.12.01, Leutenegger-Oberholzer)*
- 2002 P 02.3279 *Potenzialità del settore dello sminamento per l'industria svizzera d'esportazione (N 4.10.02, Jossen)*
- 2002 P 02.3288 *Veicoli della Confederazione. Propulsione a gas naturale (N 4.10.02, Imfeld)*
- 2002 P 02.3242 *Munizione da guerra (S 16.9.02, Berger)*
- 2002 P 02.3259 *Ubicazione del comando dell'istruzione superiore dei quadri dell'esercito svizzero (S 16.9.02, Leumann)*
- 2003 P 02.3395 *Coordinamento del Servizio informazioni (N 23.9.03, Commissione della politica di sicurezza CN 02.403)*
- 2003 P 03.3471 *Swisstopo. Esonero dagli emolumenti per le organizzazioni di utilità pubblica (N 19.12.03, Genner)*

Protezione della popolazione

Nessuno.

Sport

- 2000 M 99.3039 *Promovimento dei licei di sport da parte della Confederazione (S 7.6.99, Hess Hans; N 7.3.00)*
- 2001 P 01.3088 *Concezione dello sport (N 19.9.01, Gruppo radicale-democratico)*
- 2002 P 02.3324 *Tifosi di calcio. Progetti per l'integrazione dei giovani e la prevenzione della violenza (N 4.10.02, Fetz)*
- 2002 P 02.3209 *Lotta contro il doping (N 25.9.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 01.434)*

Dipartimento delle finanze

Segreteria generale

- 2002 P 02.3065 *Centri di servizi regionali dell'Amministrazione federale (S 11.6.02, Pfisterer Thomas)*
 2003 P 02.3717 *Utilizzazione di software liberi nell'Amministrazione federale (S 17.3.03, Gentil)*

Amministrazione delle finanze

- 2000 P 98.3480 *Copertura dei rischi inerenti al sistema per le banche operanti a livello internazionale. Prescrizioni in materia di fondi propri (N 24.3.00, Strahm)*
 2000 P 99.3273 *Finanze pubbliche. Esame del budget tenendo conto dei criteri specifici delle donne (N 24.3.00, Goll)*
 2000 M 97.3401 *Averi non reclamati. Il Consiglio federale deve agire (N 3.3.99, Grobet; S 20.6.00) – in precedenza DFGP/UGF*
 2000 M 97.3306 *Esperienze con averi risalenti al tempo della Seconda guerra mondiale. Conseguenze legali (N 10.10.97, Rechsteiner Paul; S 20.6.00) – in precedenza DFGP/UGF*
 2000 P 00.3128 *Chiarezza sulle prestazioni dello Stato (N 23.6.00, Zbinden)*
 2000 P 00.3102 *Settore finanziario privato e considerazione dei rischi legati al mercato finanziario (N 23.6.00, Strahm)*
 2000 P 00.3017 *Distribuzione effettiva dell'utile netto della Banca nazionale (N 4.10.00, Fattebert)*
 2000 P 00.3103 *Creazione di una procedura arbitrale volta a conciliare gli interessi dei Paesi indebitati e dei loro creditori (N 4.10.00, Eymann)*
 2000 P 00.3272 *Assistenza amministrativa negli affari borsistici (S 19.9.00, Studer Jean)*
 2000 P 00.3569 *Statistica delle finanze pubbliche (N 15.12.00, Rossini)*
 2001 P 00.3678 *Lotta più efficace contro il riciclaggio di denaro (N 23.3.01, Walker Felix)*
 2001 P 00.3713 *Creazione di strumenti istituzionali che permettano di meglio comprendere le incidenze finanziarie delle decisioni parlamentari (S 13.3.01, Pfisterer Thomas)*
 2001 P 99.3548 *Concetto globale per il rinnovamento del regime finanziario federale (N 2.10.00, Gruppo democratico-cristiano; S 8.6.01)*
 2001 P 00.3601 *Indennizzo a carico dei Cantoni per le spese sopportate dalla Confederazione a titolo di assunzione del perseguimento penale (N 29.11.00, Commissione delle finanze CN 00.063; S 7.6.01)*
 2001 P 01.3207 *Aiuto prestato dalla Confederazione alle grandi manifestazioni. Creazione di una legge quadro (S 20.6.01, Commissione della gestione CS)*
 2001 P 01.3309 *Lotta contro il riciclaggio di denaro (N 14.12.01, Grobet)*
 2001 P 01.3484 *Vigilanza sugli amministratori di beni (N 14.12.01, Walker Felix)*
 2001 P 01.3514 *Commercio di opere d'arte e di gioielli. Riciclaggio di denaro (N 14.12.01, Widmer)*
 2001 P 01.3610 *Soppressione delle Casse di deposito dell'azienda (N 14.12.01, Hess Bernhard)*
 2002 P 01.3682 *Creazione di un'assemblea parlamentare in seno alle istituzioni di Bretton Woods (N 22.3.02, Commissione della politica estera CN)*
 2002 P 02.3000 *Regolamentazione internazionale dei mercati finanziari (N 22.3.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.404 [Minoranza Gysin Remo])*
 2002 M 02.3381 *Introduzione del concetto GEMAP nella legislazione finanziaria. Sviluppo del settore GEMAP dell'Amministrazione (S 19.9.02, Commissione della gestione CS 02.028; N 24.9.02)*
 2002 P 02.3392 *Sorveglianza dei mercati finanziari (S 26.9.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)*
 2002 P 02.3582 *Vigilanza sulle banche e sulle assicurazioni. Sottomissione delle società d'investimento (N 13.12.02, Walker Felix)*
 2002 P 02.3631 *Rielaborazione del piano finanziario attraverso rinunce a determinati compiti (N 28.11.02, Commissione delle finanze CN 02.057)*
 2002 P 02.3453 *Vigilanza integrale sugli istituti di previdenza professionale (N 3.10.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 28.11.02)*
 2003 P 03.3071 *SAir Group. Domanda di risarcimento (N 20.6.03, Gruppo Unione Democratica di Centro)*
 2003 P 03.3155 *Rapporto Swissair di Ernst & Young. Conseguenze giuridiche (N 20.6.03, Leutenegger Oberholzer)*
 2003 P 03.3000 *Riserve auree. 2/3 direttamente ai Cantoni (S 2.6.03, Commissione delle finanze CS; proposta di stralcio FF 2003 5340)*
 2003 P 03.3464 *Pubblicazione dei sussidi nel conto di Stato (N 19.12.03, [Imhof]-Imfeld)*
 2003 P 03.3435 *Ulteriore programma di sgravio (N 4.12.03, Commissione speciale del Consiglio nazionale 03.047)*
 2003 P 03.3345 *Riforme strutturali dal punto di vista della politica finanziaria (S 3.12.03, Schweiger)*
 2003 P 03.3348 *Esame di riforme a lungo termine dal profilo della politica finanziaria (S 3.12.03, Bürgi)*

Ufficio del personale

- 1999 P 99.3571 *Passaggio al primato dei contributi (N 21.12.99, Commissione delle finanze CN 99.023) – in precedenza DFF/CFA*
- 1999 P 99.3575 *Salario, assegni e oneri sociali – Confronto tra Confederazione ed economia privata (S 13.12.99, Commissione delle istituzioni politiche CS 98.076)*
- 2000 M 00.3179 *Cassa pensioni della Confederazione (N 6.6.00, Commissione delle istituzioni politiche 99.023; S 14.6.00) – in precedenza DFF/CFA*
- 2000 P 00.3147 *Nuova regolamentazione delle pensioni (N 6.10.00, Mathys)*
- 2001 P 01.3136 *Vacanze attive invece della televisione (N 22.6.01, Teuscher)*
- 2001 P 01.3143 *Commissioni extraparlamentari. Trasparenza delle indennità (N 22.6.01, Bühlmann)*
- 2001 P 01.3262 *Stipendi minimi di 3'000 franchi nell'amministrazione e nelle imprese federali (N 14.12.01, Leutenegger Oberholzer)*
- 2003 P 02.3388 *Attività lucrativa accessoria dei membri del Corpo diplomatico (N 21.3.03, Commissione della politica estera CN)*
- 2003 R 03.3244 *Istituzione di un'unità organizzativa efficiente presso l'Ufficio federale del personale (UFPER) (S 3.6.03, Commissione delle finanze CS)*
- 2003 P 03.3436 *Continuazione del programma in favore dei praticanti (N 2.10.03, Commissione speciale del Consiglio nazionale 03.047)*

Amministrazione delle contribuzioni

- 1999 P 98.3168 *Rapporto tra imposizione diretta e indiretta (N 16.12.99, Gruppo liberale)*
- 1999 P 98.3352 *Penalizzazione della sottrazione d'imposta (N 16.12.99, Grobet)*
- 2000 P 99.3300 *Soppressione della doppia imposizione per le imprese familiari (N 24.3.00, Imhof)*
- 2000 M 99.3472 *Estensione ai Cantoni delle disposizioni sul capitale a rischio (N 21.12.99, Commissione dell'economia e dei tributi CN 97.400; S 22.6.00)*
- 2000 P 99.3200 *Soppressione della tassa di negoziazione nel caso di ristrutturazioni all'interno del gruppo (N 2.10.00, Bühler)*
- 2000 P 99.3499 *Garanzie dello Stato di diritto nella procedura relativa alle inchieste fiscali speciali (IFS) (N 4.10.00, Steiner)*
- 2000 P 99.3629 *Commercio elettronico ed assoggettamento (N 4.10.00, Spielmann)*
- 2000 P 00.3155 *Società anonime e azionisti. Soppressione della doppia imposizione dei redditi (N 13.12.00, Zuppiger)*
- 2000 P 99.3630 *Esonero dall'IVA per l'agricoltura (N 13.12.00, Kunz)*
- 2000 P 00.3464 *Ispettori fiscali. Formazione e immagine (N 15.12.00, Rennwald)*
- 2001 M 00.3552 *Attrattiva fiscale della piazza economica svizzera (S 12.12.00, Schweiger; N 20.6.01)*
- 2001 M 00.3154 *IVA. Rendiconto annuo (N 13.12.00, Lustenberger; S 7.6.01)*
- 2001 P 00.3369 *Imposta federale diretta: attenuazione della progressione (N 13.12.00, Raggenbass; S 8.6.01)*
- 2001 P 01.3004 *Deduzioni fiscali per il lavoro di utilità pubblica (N 20.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 00.418)*
- 2001 P 01.3215 *Tassa di bollo. Osservazione permanente dell'evoluzione (N 22.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.021)*
- 2001 P 01.3246 *Ripartizione della ricchezza in Svizzera (N 5.10.01, Fehr Jacqueline)*
- 2001 P 01.3556 *Ricambio generazionale in seno a un'impresa. Rinvio dell'imposizione (N 14.12.01, Bader Elvira)*
- 2002 P 01.3557 *Imposizione degli utili in capitale al momento della cessazione dell'attività lucrativa (N 22.3.02, Eberhard)*
- 2002 M 01.3214 *Eliminazione delle ingiustizie fiscali per le PMI (N 5.6.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.021; S 5.6.02)*
- 2002 P 02.3120 *Regolamentazione fiscale delle opzioni di dipendenti «stock option» (S 5.6.02, Schweiger)*
- 2002 P 02.3264 *Tassa di negoziazione per le casse pensioni ed evoluzione della legislazione europea (S 19.9.02, Saudan)*
- 2003 M 02.3638 *Rapida presentazione di un messaggio sulla seconda riforma dell'imposizione delle imprese (N 2.12.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.021; S 17.3.03)*
- 2003 P 02.3696 *Valore locativo al momento della cessazione di un'azienda agricola (N 21.3.03, Gruppo Unione Democratica di Centro)*
- 2003 P 02.3663 *IVA: aliquota d'imposta ridotta per l'informazione scientifica in forma elettronica (S 5.3.03, Berger)*
- 2003 P 02.3549 *Imposizione individuale. Rapporto (S 17.3.03, Lauri)*
- 2003 P 02.3650 *Imposta federale diretta. Deduzione totale dei premi dell'assicurazione malattie (N 20.6.03, Mörgeli)*
- 2003 P 03.3087 *Giudizio sull'IVA (N 20.6.03, Raggenbass)*
- 2003 P 03.3313 *Meno burocrazia nella fiscalità (N 3.10.03, Gruppo democratico-cristiano)*

- 2003 P 03.3112 *Perennità delle imprese familiari (N 3.10.03, Fattebert)*
2003 P 03.3445 *Sgravio fiscale per le società di persone (N 19.12.03, Eggly)*

Amministrazione delle dogane

- 2000 P 00.3166 *Retribuzione delle guardie di confine (N 23.6.00, Schmied Walter)*
2000 P 00.3378 *Condizioni di lavoro del Corpo delle guardie di confine (N 15.12.00, Baumann J. Alexander)*
2001 P 99.3626 *Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine (N 2.10.00, Schmied Walter; S 13.3.01)*

Regia degli alcool

Nessuno.

Ufficio dell'informatica

Nessuno.

Ufficio delle costruzioni e della logistica

- 2000 P 99.3265 *Rapido esame delle offerte e apertura pubblica delle offerte (N 2.10.00, Widrig) – in precedenza DFF/AFF*
2001 M 00.3196 *Minergie (N 15.12.00, Commissione delle costruzioni pubbliche CN 99.439; S 20.6.01)*
2001 P 01.3540 *Nuova regolamentazione della gestione immobiliare della Confederazione (N 14.12.01, Gruppo dell'Unione democratica di Centro)*
2001 P 01.3622 *Non utilizzare legni tropicali provenienti da coltivazioni abusive per costruzioni federali (N 14.12.01, Graf)*
2001 P 01.3515 *Abuso e arbitrio nell'aggiudicazione di commesse pubbliche di costruzioni (S 28.11.01, Jenny)*
2003 P 02.3487 *Rendere Palazzo federale utilizzabile per gli audiovisivi (N 21.3.03, Joder)*
2003 P 03.3535 *Acquisti pubblici (N 19.12.03, Meier-Schatz)*

Ufficio federale delle assicurazioni private

- 2001 P 00.3541 *Libero passaggio integrale in caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo Unione democratica di centro)*
2001 P 00.3542 *Conservazione dei vantaggi nel caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01 Gruppo Unione democratica di centro)*
2001 P 00.3570 *Legge federale sul contratto d'assicurazione. Disposizioni che regolano la prescrizione (23.3.01, Hofmann Urs)*
2001 M 00.3722 *Legge sulla sorveglianza degli assicuratori: promuovere la prevenzione dei danni causati dagli elementi naturali (N 23.3.01, Schmid Odilo; S 18.9.01; proposta di stralcio FF 2003 3233)*
2001 M 00.3537 *Furti. Inizio del termine di prescrizione (N 23.3.01, Jossen; S 6.12.01)*
2003 P 02.3693 *Indennità giornaliera LCA: un particolare scorporo (N 21.3.03, Robbiani)*
2003 P 03.3430 *Previdenza professionale. Vigilanza unitaria della Confederazione su tutti gli istituti (S 18.12.03, Commissione dell'economia e dei tributi RS 03.035)*

Controllo delle finanze

Nessuno.

Dipartimento dell'economia

Segreteria generale

- 1999 P 98.3624 *Creazione di un ufficio federale del lavoro (N 19.3.99, Berberat)*
- 2002 P 00.3578 *Expo.02. Trasparenza totale dei costi per la Confederazione e crediti massimi (N 27.9.01, Baumann J. Alexander; S 14.3.02)*
- 2003 P 03.3423 *Rapporto sull'esaurimento regionale nel diritto in materia di brevetti (N 3.10.03, Commissione dell'economia e dei tributi CN)*

Commissione della concorrenza

- 2000 P 00.3409 *Attuazione della legge sul mercato interno: diritto di ricorso delle organizzazioni di consumatori (N 15.12.00, Commissione della gestione CN)*
- 2000 P 00.3413 *Importazioni parallele. Modifica del diritto dei brevetti (N 15.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN [Minoranza Sommaruga])*
- 2001 P 00.3612 *Importazioni parallele. Rapporto sulla problematica dell'esaurimento entro la fine del 2002 (N 22.3.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN [Minoranza Gysin Hans Rudolf]) – in precedenza DFE/SECO*
- 2002 P 00.3407 *Attuazione della legge sul mercato interno. Diritto di ricorso della Commissione della concorrenza (N 5.6.01, Commissione della gestione CN; S 14.3.02)*

Ufficio del consumo

- 2000 P 98.3063 *Adeguamento della protezione dei consumatori svizzeri al livello offerto dai Paesi dello SEE / dell'UE (N 9.3.00, Vollmer) – in precedenza DFE/SECO*
- 2002 P 02.3312 *Lealtà in materia di doni (S 18.9.02, Stähelin)*

Segretariato di Stato dell'economia

- 1997 P 97.3070 *Forme di lavoro atipiche (N 20.6.97, Rennwald)*
- ¹ 1997 M 96.3618 *Effetti di leggi e ordinanze nuove o esistenti sulle piccole e medie imprese (PMI) (S 30.4.97, Forster; N 19.12.97)*
- 1999 P 99.3547 *Regioni di frontiera minacciate dalla libera circolazione delle persone. Sostegno (N 22.12.99, Lachat)*
- 2000 P 99.3433 *OIL. Convenzione 169 concernente i popoli indigeni e tribali (N 24.3.00, Gysin Remo)*
- 2000 P 99.3584 *Programma d'azione per mantenere e creare posti di lavoro (N 24.3.00, Gruppo dell'Unione democratica di centro)*
- 2000 P 99.3455 *Migliorare l'efficacia delle riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (N 24.3.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN)*
- 2000 P 99.3577 *Rafforzamento del sistema fideiussorio delle arti e mestieri (N 24.3.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN)*
- 2000 P 99.3149 *Garanzia dei rischi degli investimenti. Introduzione di norme sociali ed ecologiche (N 15.6.00, Strahm)*
- 2000 P 00.3057 *Regolamentare il commercio elettronico (N 23.6.00, Durrer)*
- 2000 P 00.3088 *Osservatorio della libera circolazione delle persone (N 23.6.00, Rennwald)*
- 2000 P 00.3198 *OMC. Questioni sociali e ambientali (N 15.6.00, Commissione della politica estera 99.302)*
- 2000 P 00.3209 *Politica dell'impiego (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*
- 2000 M 00.3210 *Rafforzamento della concorrenza in Svizzera – Lotta contro il lavoro nero e la corruzione (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*
- 2000 P 00.3415 *Codice di buona condotta destinato a garantire il rispetto dei diritti umani (N 20.9.00, Commissione della politica estera CN 00.024)*
- 2000 P 00.3229 *Sostegno ad una crescita economica sostenibile (N 20.9.00, Commissione speciale CN 00.016 [Minoranza Leutenegger Oberholzer])*
- 2000 P 99.3542 *Dichiarazione obbligatoria per il legno e i prodotti del legno (N 15.6.00, Eymann; S 7.12.00)*
- 2000 P 00.3442 *Compensazione per le regioni periferiche (N 15.12.00, Robbiani)*
- 2000 P 00.3568 *Modifica della garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) per coprire il rischio del credito privato (N 15.12.00, Schneider)*
- 2000 P 00.3614 *Criteri per l'autorizzazione di affari con l'estero – diritti del bambino (N 13.12.00, Commissione della politica di sicurezza CN 00.427)*
- 2001 M 00.3186 *Adempimento del servizio militare da parte dei giovani disoccupati (N 6.10.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN 99.462; S 20.3.01)*
- 2001 P 00.3649 *Collocamento di invalidi da parte degli URC (N 23.3.01, Widmer)*

¹ La M 96.3618 è stata per errore tolta di ruolo nel rapporto sulla gestione 2000. Dev'essere reintrodotta nell'elenco degli interventi non attuati (proposta del CS Forster in occasione della trattazione, il 4.6.03, del rapporto sulla gestione 2002 (ad 03.001/IV Rapporto complementare della CdG all'attenzione delle Camere federali).

2001 P 00.3656	<i>Ripensare la politica regionale (N 23.3.01, Robbiani)</i>
2001 P 01.3003	<i>Politica regionale. Colmare le attuali lacune e migliorare il coordinamento dei diversi strumenti (N 7.3.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 00.075)</i>
2001 P 00.3343	<i>Sostegno alle regioni di frontiera (N 5.6.01, Robbiani)</i>
2001 P 00.3117	<i>Orari di apertura dei punti di vendita: creazione di una normativa (N 5.6.01, Speck)</i>
2001 P 01.3069	<i>Servizi pubblici polivalenti nelle zone discoste (N 22.6.01, Robbiani)</i>
2001 P 01.3209	<i>Accordi commerciali e diritti dell'uomo (N 5.6.01, Commissione della politica estera CN 01.009)</i>
2001 P 01.3017	<i>Nuovi orientamenti strategici in materia di politica regionale (S 19.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CS)</i>
2001 P 01.3613	<i>Misure supplementari per il personale di Swissair (N 16.11.01, Strahm)</i>
2001 P 01.3653	<i>Prefinanziamento dei piani sociali (N 16.11.01, Leutenegger Oberholzer)</i>
2001 P 01.3651	<i>Prefinanziamento dei piani sociali (S 17.11.01. Commissione dell'economia e dei tributi CS 01.067)</i>
2001 P 01.3643	<i>Ordinamento delle indennità di perdita di guadagno in caso di malattia (N 12.12.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.019)</i>
2002 P 01.3362	<i>Denominazione d'origine dei beni di consumo (N 13.3.02, Grobet)</i>
2002 P 00.3323	<i>Assicurazione contro la disoccupazione. Flessibilità dei termini quadro (N 13.3.02, Raggenbass)</i>
2002 P 00.3325	<i>Passaggio dall'indicazione dei prezzi lordi a quella dei prezzi netti (N 13.3.02, Weigelt)</i>
2002 P 01.3681	<i>Creazione di un'Assemblea parlamentare in seno all'OMC (N 22.3.02, Commissione della politica estera CN)</i>
2002 P 01.3644	<i>Rapporto sulle misure da adottare a seguito del caso Swissair (N 21.6.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN)</i>
2002 P 02.3171	<i>Impianti di risalita: misure d'accompagnamento (S 12.6.02, Epiney)</i>
2002 P 02.3190	<i>Economia sociale di mercato ed estensione dell'UE all'Est (N 4.10.02, Loepfe)</i>
2002 P 02.3073	<i>Prolungamento dell'orario ridotto LADI (N 4.10.02, Robbiani)</i>
2002 P 01.3067	<i>Negoziati dell'OMC. Promuovere la sicurezza delle derrate alimentari (N 13.3.02, Gruppo democratico-cristiano; S 11.12.02)</i>
2002 P 02.3629	<i>Mutamenti strutturali nel mercato interno. Rapporto (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer)</i>
2002 P 02.3491	<i>Creazione di un barometro delle disuguaglianze e della povertà (N 13.12.02, Rennwald)</i>
2002 P 02.3473	<i>Individuazione precoce a livello di economia nazionale (S 11.12.02, Commissione della gestione CS)</i>
2003 P 02.3731	<i>Lavoro domenicale. Rispetto della legge (N 21.3.03, Rennwald)</i>
2003 P 02.3753	<i>Accelerare la rielaborazione della politica regionale (N 21.3.03, Robbiani)</i>
2003 P 02.3698	<i>Condizioni per un'economia socialmente responsabile (N 21.3.03, Walker Felix)</i>
2003 P 02.3702	<i>Promozione del potenziale di crescita delle PMI (N 21.3.03, Walker Felix)</i>
2003 M 01.3089	<i>Politica della crescita. Sette provvedimenti (N 5.6.02, Gruppo radicale-democratico; S 18.6.03)</i>
2003 P 01.3089	<i>Politica della crescita. Sette provvedimenti (N 5.6.02, Gruppo radicale-democratico; S 18.6.03)</i>
2003 P 03.3053	<i>Riduzione dell'orario di lavoro. Proroga della durata massima dell'indennità (N 20.6.03, Berberat)</i>
2003 P 03.3140	<i>Il futuro delle regioni di montagna (N 20.6.03, Chevrier)</i>
2003 P 03.3136	<i>Nuova politica regionale: conferenza sulle aree rurali e sulle regioni montane (S 18.6.03, Stadler)</i>
2003 P 03.3217	<i>Promozione delle esportazioni. Principi etici (N 3.10.03, Donzé)</i>
2003 P 03.3153	<i>Sostegno alle imprenditrici (N 3.10.03, Fetz)</i>
2003 P 03.3015	<i>Finanziamento della nuova politica regionale (N 3.10.03, Gadiant)</i>
2003 P 03.3456	<i>Negoziati dell'OMC. Deroche nel settore dei servizi pubblici e dei pubblici sussidi (N 19.12.03, Commissione della politica estera CN)</i>

Ufficio federale dell'agricoltura

1999 P 99.3119	<i>Rapporto concernente lo sdebitamento dell'agricoltura svizzera (N 18.6.99 Kunz; proposta di stralcio FF 2002 4208)</i>
2000 P 98.3676	<i>Protezione degli animali e dell'ambiente. Applicazione (N 15.6.00, Oehrli)</i>
2000 P 00.3556	<i>Inventario delle specialità culinarie (N 15.12.00, Zisyadis)</i>
2001 P 01.3183	<i>Garanzia dell'occupazione decentrata del territorio (N 22.6.01, Fässler)</i>
2002 P 02.3133	<i>Provvedimenti volti a migliorare i redditi nell'agricoltura (N 21.6.02, Walter Hansjörg)</i>
2002 P 02.3117	<i>Un avvenire per la lana di pecora svizzera (S 12.6.02, Maissen)</i>
2002 P 02.3355	<i>Rapporto sulle difficoltà legate al lavoro agricolo e sulle conseguenze sociali della nuova politica agricola (N 4.10.02, Bugnon)</i>
2002 P 02.3361	<i>Sviluppo dell'agricoltura nelle regioni di montagna e periferiche (N 4.10.02, Hassler)</i>

- 2002 P 01.3068 *Sicurezza e qualità delle derrate alimentari (N 5.6.02, Gruppo democratico-cristiano; S 11.12.02)*
2002 P 01.3399 *Stesse opportunità per le derrate alimentari svizzere (N 13.3.02, Sommaruga; S 11.12.02)*
2003 P 02.3769 *Strategie per un'agricoltura multifunzionale (N 21.3.03, Sommaruga)*
2003 P 01.3762 *Mandato di prestazione per la valorizzazione della lana di pecora (N 4.6.03, Bigger)*
2003 P 01.3775 *Autorizzazione di ulteriori materiali come lettiera per suini (N 4.6.03, Scherer)*
2003 P 00.3746 *Animali sani anziché milioni per la malattia della mucca pazza (N 5.6.02, Sommaruga; S 18.6.03)*
2003 P 03.3043 *Fondi pubblici versati agli allevatori di cavalli (S 18.6.03, Jenny)*
2003 P 03.3003 *Rafforzamento delle condizioni di concorrenza in agricoltura (N 7.5.03, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.046; S 5.6.03)*
2003 R 03.3427 *Legge sull'agricoltura. Disposizioni transitorie (S 18.9.03, Commissione speciale del Consiglio degli Stati 03.047)*

Ufficio federale di veterinaria

- 2000 P 00.3574 *Trasporto di animali in Svizzera (N 15.12.00, Scherer Marcel)*
2001 P 00.3691 *Prescrizioni relative all'illuminazione nelle stalle (N 23.3.01, Schmied Walter; proposta di stralcio FF 2003 580)*
2001 P 01.3078 *Allevamento equino rispettoso della specie (N 22.6.01, Hess Bernhard; proposta di stralcio FF 2003 580)*
2001 P 01.3193 *Mantenimento in buona salute della popolazione suina (N 22.6.01, Leu)*
2001 P 01.3182 *Identificazione dei suini. Modifica delle pertinenti disposizioni (N 22.6.01, Brunner Toni) – in precedenza DFE/UFAG*
2003 P 02.3165 *Detenzione appropriata anche per i pesci (N 4.6.03, Sommaruga)*

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

- 2000 P 98.3187 *Campagna di formazione compensativa (N 16.6.99, Gruppo socialista; S 20.3.00)*
2000 P 00.3271 *Sensibilizzazione sull'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (N 6.10.00, Lalive d'Epinay)*
2000 P 98.3355 *Sviluppare la telematica (N 5.6.00, Theiler; S 7.12.00)*
2001 P 00.3690 *Revisione della legge sulle scuole universitarie professionali (N 23.3.01, Kofmel)*
2001 P 00.3605 *Formazione continua incentrata sulla domanda (N 23.3.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 99.304; proposta di stralcio FF 2003 2020)*
2001 P 01.3170 *Congedo di formazione continua (N 22.6.01, Rossini; proposta di stralcio FF 2003 2020)*
2001 P 01.3208 *Regolare la libera circolazione degli architetti (N 22.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 00.445)*
2001 M 00.3712 *Revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali (S 20.3.01, Bieri; N 12.12.01)*
2001 P 01.3640 *Programma di incentivazione in favore del reinserimento professionale delle donne (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)*
2001 P 01.3641 *Offensiva di formazione continua per le persone poco qualificate. Sviluppo di un sistema modulare (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura 00.072; proposta di stralcio FF 2003 2020)*
2002 P 01.3765 *Offerte di formazione presso le scuole d'agricoltura (N 22.3.02, Fässler)*
2002 P 02.3008 *Provvedimenti concernenti la penuria di personale qualificato presso le strutture d'accoglienza per bambini (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.403)*
2002 P 01.3425 *Legge sulla formazione continua (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072; S 18.9.02)*
2002 P 02.3211 *Rivalutazione delle professioni sanitarie (S 18.9.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)*
2003 P 02.3627 *Scuole universitarie professionali e modello di Bologna. Rapporto del Consiglio federale (N 21.3.03, Strahm)*
2003 P 03.3186 *CTI: nuova base legale (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089)*
2003 P 03.3100 *Mettiamo a profitto i nostri talenti e i nostri brevetti (N 20.6.03, Fässler)*
2003 M 02.3492 *La dichiarazione di Bologna e le scuole universitarie professionali (N 21.3.03, Randegger; S 11.12.03)*

Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese

Nessuno.

Ufficio federale delle abitazioni

- 2001 P 00.3684 *Accesso alla proprietà di abitazioni (N 23.3.01, Robbiani)*
- 2001 P 01.3295 *Un margine di tolleranza nei sussidi agli inquilini (N 5.10.01, Robbiani)*
- 2002 P 02.3345 *Zone residenziali. Insediamenti favorevoli alle famiglie e ai bambini (N 4.10.02, Teuscher)*
- 2003 P 02.3635 *Legge sulle abitazioni. Rispetto degli standard di costruzione Minergie (N 13.3.03, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.023)*
- 2003 P 02.3636 *Promozione delle abitazioni. Passaggio dall'aiuto "alla pietra" a quello della persona (N 13.3.03, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.023)*

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Segreteria generale

- 1999 P 99.3410 *Riduzione dei costi della sorveglianza telefonica (N 22.12.99, Heim)*
- 2000 P 00.3218 *Privatizzazione e liberalizzazione di Swisscom, Posta e FFS (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*
- 2000 M 00.3215 *Avvenire del servizio pubblico (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*
- 2000 P 00.3045 *Servizio pubblico: principi e modelli di attuazione (N 6.10.00, Robbiani)*
- 2000 P 00.3046 *Strategia delle aziende controllate dalla Confederazione (N 6.10.00, Robbiani)*
- 2001 M 00.3419 *Liberalizzazione con un servizio pubblico alla popolazione e all'economia a livello nazionale (S 5.10.00, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.309; N 5.3.01)*
- 2001 P 01.3472 *Ex-regie federali e regioni periferiche (N 14.12.01, Robbiani)*
- 2003 P 02.3765 *Valutazione della progressiva liberalizzazione del mercato postale (N 21.3.03, Gruppo socialista)*

Ufficio federale dei trasporti

- 2000 P 00.3041 *Alptransit. Fermata in galleria a Sedrun (N 6.10.00, Gadiant)*
- 2000 P 00.3335 *Riapertura della linea ferroviaria Belfort-Delsberg (N 6.10.00, Gross Andreas)*
- 2000 P 00.3216 *Swissmetro. La via di comunicazione del domani (N 20.6.00, Commissione CN 00.016; S 3.10.00)*
- 2000 P 00.3273 *Semplificazione delle procedure amministrative per le PMI (S 5.10.00, Jenny)*
- 2000 P 00.3551 *Partecipazione finanziaria da parte della Confederazione agli investimenti destinati all'infrastruttura per i trasporti pubblici negli agglomerati (S 30.11.00, Béguelin)*
- 2001 P 00.3267 *NFTA. Secondo tunnel al San Gottardo (N 5.3.01, Pedrina)*
- 2001 P 99.3561 *Futuro della storica ferrovia del San Gottardo (N 5.3.01 [Ratti]-Simoneschi)*
- 2001 P 00.3725 *Trasferimento del traffico ed equiparazione dei terminali nazionali ai terminali dei Paesi limitrofi (N 23.3.01, Kurrus) – in precedenza DATEC/USTRA*
- 2001 P 99.3458 *Swissmetro (N 5.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)*
- 2001 P 01.3115 *Ampliamento a doppio binario della tratta Cham-Rotkreuz (N 22.6.01, Leutenegger Hajo)*
- 2001 P 01.3192 *Migliori collegamenti ferroviari tra il Ticino e la Svizzera occidentale (N 22.6.01, Simoneschi)*
- 2001 P 01.3139 *Legge sui trasporti pubblici (N 22.6.01, Vollmer)*
- 2001 P 01.3205 *Migliori collegamenti ferroviari tra il Ticino e la Svizzera occidentale (S 14.6.01, Béguelin)*
- 2001 M 01.3010 *Collegamento ferroviario Ginevra-Annemasse (S 15.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.317; N 17.9.01)*
- 2001 P 01.3238 *Rete celere regionale nella Svizzera interna (N 5.10.01, Theiler)*
- 2001 P 01.3284 *Regolamentazione legislativa della protezione dei dati sulla mobilità personale (N 5.10.01, Vollmer)*
- 2001 P 01.3345 *Parità di trattamento del trasporto a carri completi e di quello combinato non accompagnato per i collegamenti iniziali e finali del trasporto merci su rotaia (N 5.10.01, Bezzola)*
- 2001 P 01.3403 *Collegamenti ferroviari con i Grigioni (N 5.10.01, Gadiant)*
- 2001 P 01.3176 *Ridurre al minimo i rischi di trasporti pericolosi (N 14.12.01, Teuscher)*
- 2001 P 01.3460 *Ferrovia 2000, 1^a tappa: impiego di fondi residui per la realizzazione di progetti infrastrutturali respinti (N 14.12.01, Weigelt)*
- 2002 P 01.3661 *Raccordo ferroviario dell'EuroAirport Basilea-Mulhouse-Friburgo (N 22.3.02, Fetz)*
- 2002 P 01.3685 *Tracciato NFTA nel Cantone Uri. Urgente pianificazione della «variante dorsale lunga» o della «variante dorsale lunga aperta» (N 22.3.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 01.425)*
- 2002 P 01.3710 *Parità di trattamento fra tutte le imprese di trasporti pubblici (N 21.6.02, Bezzola)*
- 2002 P 01.3749 *San Gottardo. Continuazione del servizio di treni navetta per autoveicoli (N 21.6.02, Bezzola)*
- 2002 P 01.3709 *Traffico a carri completi (N 21.6.02, Hollenstein)*
- 2002 P 00.3558 *Swissmetro. Finanziamento ulteriore (N 21.6.03, Kurrus)*
- 2002 P 02.3128 *Realizzazione di uno studio sulle cause economiche e sociali dell'aumento del traffico merci (N 21.6.02, Kurrus)*
- 2002 P 02.3217 *Integrazioni infrastrutturali per il traffico ferroviario nella regione di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.301)*
- 2002 P 02.3633 *Per una politica generale dei trasporti efficace (N 11.12.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 02.040)*
- 2002 P 02.3121 *Investimenti nei collegamenti ferroviari internazionali ad alta velocità (S 18.6.02, David; N 11.12.02)*
- 2003 M 01.3753 *Armonizzazione del finanziamento dei trasporti pubblici (S 6.3.02, Brändli; N 5.3.03)*

- 2003 P 02.3386 *Integrazioni infrastrutturali per il traffico ferroviario nella regione di Lucerna (N 2.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 02.301)*
- 2003 P 03.3581 *Porta Alpina Surselva. Sostenibilità (S 17.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 03.2026)*
- 2003 P 03.3582 *FTP. Finanziamento delle spese successive (S 17.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 03.0589)*
- 2003 P 03.3583 *Verifica complessiva della realizzazione dei progetti FTP (S 17.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 03.0589)*

Ufficio federale dell'aviazione civile

- 2000 P 00.3162 *Traffico aereo e misure di igiene dell'aria (N 23.6.00, Leutenegger Oberholzer) – in precedenza DATEC/UFAPF*
- 2000 P 00.3355 *Provvedimenti a favore di una riduzione dei danni ecologici provocati dal traffico aereo (N 15.12.00, Gruppo ecologista)*
- 2001 P 01.3375 *Politica svizzera in materia di trasporti aerei (N 16.11.01, Kurrus)*
- 2002 P 02.3044 *Sicurezza degli aeroporti svizzeri. Equipaggiamento ILS (N 21.6.02, Polla)*
- 2002 P 02.3339 *Vietare l'elisci nella zona Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, patrimonio mondiale dell'UNESCO (N 4.10.02, Teuscher)*
- 2002 P 02.3096 *Integrazione del traffico aereo nell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (N 13.12.02, Rechsteiner-Basel)*
- 2002 P 02.3557 *Partecipazione della Svizzera al sistema unico di gestione del traffico aereo (N 13.12.02, Widmer)*
- 2002 P 02.3469 *Rinvio alle normative comunitarie della legge federale sulla navigazione aerea (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 P 02.3471 *Verifica delle competenze per quanto riguarda le concessioni di rotta (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 P 02.3472 *Verifica della durata di validità dell'autorizzazione di esercizio (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2003 P 01.3658 *Verità dei costi nell'aviazione (N 2.6.03, Gruppo socialista)*
- 2003 P 03.3133 *Gruppo di coordinamento aviazione (N 20.6.03, Gruppo socialista)*
- 2003 P 03.3124 *Società di gestione trinazionale per l'EuroAirport di Basilea-Mülhouse-Freiburg (N 20.6.03, Kurrus)*

Ufficio federale delle acque e della geologia

- 1999 P 99.3483 *Ricerca alpina interdisciplinare (S 8.12.99, Daniöth)*
- 2000 M 99.3483 *Ricerca interdisciplinare sull'arco alpino (S 8.12.99, [Daniöth]-Inderkum; N 21.6.00)*
- 2000 P 98.3600 *Terremoti. Misure preventive (N 8.6.00, [Epiney]-Mariétan) – in precedenza DDPS/UFPC*
- 2001 P 00.3699 *Inondazioni in Ticino. Misure di prevenzione (N 23.3.01, Eymann)*
- 2001 P 00.3639 *Convenzione internazionale sulle acque (N 23.3.01, Gonsèth)*

Ufficio federale dell'energia

- 1999 P 99.3529 *Parità di trattamento tra gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e gli impianti di cogenerazione che sfruttano le energie rinnovabili (N 22.12.99, Vallender) – in precedenza DATEC/UFAPF*
- 2000 P 00.3171 *Possibilità di risparmio di elettricità (N 6.10.00, Sommaruga)*
- 2000 P 00.3477 *Posizione dell'energia idroelettrica indigena in un mercato dell'elettricità liberalizzato (S 4.12.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 99.055)*
- 2001 P 01.3008 *Applicazione della LMEE. Scadenario per l'elaborazione dell'ordinanza (N 22.6.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)*
- 2001 P 01.3013 *Legislazione sulle tasse per l'ambiente compatibile con l'energia nucleare (S 14.6.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)*
- 2001 P 01.3536 *Partecipazione della Svizzera al mercato interno UE della corrente elettrica proveniente da energie rinnovabili (N 14.12.01, Gruppo socialista)*
- 2001 P 01.3588 *Rapporto sulla sicurezza degli impianti nucleari (N 14.12.01, Teuscher)*
- 2001 P 01.3424 *Ripresa dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di incenerimento dei rifiuti (N 14.12.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)*
- 2002 P 01.3787 *Energia eolica. Progetto nazionale (N 22.3.02, Sommaruga)*
- 2003 P 02.3704 *Il futuro approvvigionamento di energia elettrica. Rapporto (N 20.6.03, Gruppo socialista)*
- 2003 P 03.3414 *Basi legali per la sicurezza delle centrali nucleari (N 3.10.03, Teuscher)*
- 2003 P 03.3279 *Depositi finali per scorie nucleari: effetti in superficie (N 19.12.03, Fehr Hans-Jürg)*
- 2003 P 03.3532 *Modifiche della legge e dell'ordinanza sull'energia (N 19.12.03, Rechsteiner-Basel)*

Ufficio federale delle strade

- 1999 P 99.3281 *Maggiore sicurezza nelle gallerie sulla rete delle strade nazionali (N 8.10.99, Günter)*
- 1999 P 99.3422 *Scatola nera per le automobili (N 22.12.99, Wiederkehr)*
- 2000 M 99.3456 *Verifica del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali (S 6.10.99, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.408; N 20.3.00)*
- 2000 M 00.3201 *Maggiore chiarezza sulla futura rete delle strade nazionali (S 16.6.00, Commissione CS 00.016; N 20.6.00)*
- 2000 P 99.3535 *Guida di un veicolo sotto l'influsso di stupefacenti e actio libera in causa (N 23.6.00, Wiederkehr)*
- 2000 P 00.3134 *Pletora di norme nel diritto della circolazione stradale. Ripresa di standard internazionali (S 19.6.00, Bieri)*
- 2000 M 00.3217 *Piano per la futura rete delle strade nazionali (N 20.6.00, Commissione CN 00.016; S 3.10.00)*
- 2000 P 99.3406 *Autocontrollo del tasso alcolemico (N 19.9.00, Pelli)*
- 2000 P 99.3238 *Raccordo dei Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno alla rete di strade nazionali (N 19.9.00, Vallender)*
- 2000 P 99.3374 *Galleria dell'Hirzel (N 19.9.00, Bosshard)*
- 2000 P 99.3421 *Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier)*
- 2000 P 99.3267 *Gottardo: raddoppio «part-time» (N 19.9.00, Maspoli)*
- 2000 P 00.3302 *Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk)*
- 2000 P 00.3381 *Classificazione del raccordo autostradale J20-A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmied Walter)*
- 2000 P 00.3589 *Ampliamento dello svincolo Sciaffusa Sud della A4 in modo da privilegiare l'aggiramento di Neuhausen am Rheinfall (S 30.11.00, Briner)*
- 2001 P 99.3545 *Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)*
- 2001 P 00.3586 *Armonizzazione fra la costruzione della tangenziale Zurigo ovest e il completamento dell'A4 nel distretto di Knonau (N 23.3.01, Scherer Marcel) – in precedenza DATEC/UFT*
- 2001 P 00.3489 *Impiego della tassa sugli oli minerali a destinazione vincolata (N 23.3.01, Laubacher)*
- 2001 P 01.3007 *Rete delle strade nazionali (N 19.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 00.401)*
- 2001 P 01.3402 *Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento (N 5.10.01, Aeschbacher)*
- 2001 P 01.3147 *Ripresa delle norme europee di costruzione per rimorchi e semi-rimorchi (N 5.10.01, Giezendanner)*
- 2001 P 01.3360 *Maggiore sicurezza e qualità di vita per i pedoni (N 5.10.01, Hubmann)*
- 2001 P 01.3308 *Riclassificazione della strada Leuk-Leukerbad (N 5.10.01, Jossen)*
- 2001 P 01.3372 *I costi del controllo del traffico sulle strade nazionali da parte degli organi di polizia (N 5.10.01, Steinegger)*
- 2001 P 01.3347 *Costruzione accelerata della A4 nel distretto di Knonau (N 5.10.01, Theiler)*
- 2001 P 01.3264 *Modifica del piano relativo alla rete delle strade nazionali (N 25.9.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.320)*
- 2001 P 01.3383 *Armonizzazione della prassi cantonale in materia di autorizzazioni per i trasporti speciali (N 14.12.01, Estermann)*
- 2001 P 01.3483 *Piano di emergenza e di risanamento per la galleria del San Gottardo (N 14.12.01, Estermann)*
- 2001 P 01.3632 *Studio d'accompagnamento alla raccomandazione «Viaggiare con le luci di giorno» (N 14.12.01, Aeschbacher)*
- 2002 P 01.3396 *Colonne di veicoli pesanti sulle autostrade svizzere (N 21.3.02, Hegetschweiler)*
- 2002 P 01.3103 *Sicurezza sui passaggi a livello (N 21.3.02, Hollenstein)*
- 2002 P 01.3098 *Rete delle strade nazionali. Completamento (N 21.3.02, Schmid Odilo)*
- 2002 P 01.3111 *Tangenziale Lucerna (N 21.3.02, Theiler)*
- 2002 P 01.3766 *Inosservanza dell'obbligo di dare precedenza ai pedoni sui passaggi pedonali. Inserimento nell'elenco delle multe disciplinari (N 22.3.02, Wiederkehr)*
- 2002 P 01.3759 *Misure attive di sicurezza e di prevenzione prima delle gallerie. Portale termografico (N 22.3.02, Simoneschi)*
- 2002 P 00.3553 *Ampliamento dello svincolo Sciaffusa Sud della A4 in modo da privilegiare l'aggiramento di Neuhausen am Rheinfall (N 22.3.02, Bühler)*
- 2002 P 01.3680 *Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (S 6.3.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS)*
- 2002 P 02.3049 *Passo del Lucomagno (N 21.6.02, Decurtins)*
- 2002 P 02.3116 *Aumentare la sicurezza sulle autostrade (N 21.6.02, Gruppo democratico-cristiano)*

- 2002 P 02.3216 *Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.300)*
- 2002 P 01.3735 *Analisi dei rischi per ridurre i pericoli nelle gallerie e sui tratti stradali particolarmente pericolosi (N 13.12.02, Hollenstein)*
- 2003 P 02.3760 *Ulteriore sostegno a misure contro la guida in stato di ebbrezza (N 21.3.03, Simoneschi)*
- 2003 P 02.3126 *Condizioni di lavoro dei camionisti (N 20.6.03, Rechsteiner Paul)*
- 2003 P 02.3385 *Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (N 2.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 02.300)*
- 2003 M 03.3190 *Avanti. Avvio tempestivo dei lavori legislativi (S 16.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.040; N 16.9.03)*
- 2003 P 03.3130 *Divieto di passaggio attraverso gli assi di transito alpini per i veicoli pesanti EURO-0 (N 3.10.03, Pedrina)*
- 2003 P 02.3236 *Piano settoriale strade 2004 e ampliamento della A4 nel Cantone di Zugo (N 18.12.03, Scherer Marcel)*
- 2003 P 01.3684 *Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (N 18.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)*
- 2003 P 03.3002 *Traffico pesante attraverso le Alpi. Misure contro il superamento dei limiti di peso massimi consentiti (N 18.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)*

Ufficio federale delle comunicazioni

- 2000 M 99.3136 *Electronic Business (N 18.6.99, Nabholz; S 23.3.00)*
- 2000 P 00.3219 *Libera concorrenza tra media indipendenti (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; proposta di stralcio FF 2003 1399)*
- 2000 P 00.3144 *Legge sui media (N 6.10.00, Fehr Hans-Jürg); proposta di stralcio FF 2003 1399)*
- 2000 P 00.3520 *Mantenimento degli studi radio di Berna e Basilea (N 15.12.00, Joder; proposta di stralcio FF 2003 1399)*
- 2001 M 00.3393 *Invii in massa di messaggi elettronici non richiesti a scopo pubblicitario (spamming) (N 6.10.00, Sommaruga; S 15.3.01; proposta di stralcio FF 2003 6883)*
- 2001 M 00.3610 *Progetti di vendita di Swisscom. Ripercussioni (N 23.3.01, Commissione della politica di sicurezza CN; S 30.11.00) – in precedenza DATEC/SG*
- 2001 M 00.3607 *Progetti di vendita di Swisscom. Ripercussioni (S 30.11.00, Commissione della politica di sicurezza CS; N 17.9.01) – in precedenza DATEC/SG*
- 2001 P 01.3429 *Assicurare agli Svizzeri all'estero la possibilità di informarsi sull'attualità del loro paese d'origine (S 11.12.01, Commissione delle istituzioni politiche CS; proposta di stralcio FF 2003 1400)*
- 2002 P 02.3331 *Effettuare pagamenti con il cellulare (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer)*
- 2003 P 02.3488 *Trasmissioni radiofoniche e televisive adattate alle esigenze delle persone udolente (N 21.3.03)*

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

- 1999 P 99.3389 *Misure adottate sinora e previste per la protezione contro l'inquinamento fonico (N 22.12.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)*
- 2000 P 99.3438 *Introduzione del principio della trasparenza con riserva di segretezza nella Gen-Lex (N 24.3.00, Gonseth)*
- 2000 P 99.3592 *Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (IFP). Miglioramento delle procedure decisionali (N 24.3.00, Widrig)*
- 2000 P 00.3010 *Legno da utilizzare quale fonte di energia (N 15.3.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 00.013)*
- 2000 M 98.3589 *Contraddizioni fra la legge sulla protezione dell'ambiente e la legge sulla pianificazione del territorio (S 10.3.99, Büttiker; N 21.6.00)*
- 2000 P 00.3061 *Promozione del legno nella costruzione di pareti antifoniche e nella posa di finestre fonoisolanti (N 23.6.00, Widmer)*
- 2000 P 00.3188 *Diritto di ricorso delle associazioni. Carta per le trattative (N 22.6.00, Commissione degli affari giuridici CN 99.442)*
- 2000 P 99.3570 *OCSE «Esame delle performance ambientali: SVIZZERA». Misure (S 22.6.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)*
- 2000 P 00.3275 *Revisione dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (N 6.10.00, Theiler)*
- 2000 M 00.3184 *Piano relativo alle misure di igiene dell'aria della Confederazione (N 23.6.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 99.077; S 27.11.00)*
- 2000 P 00.3572 *Il rumore in Svizzera: lo stato della situazione (N 15.12.00, Leutenegger Oberholzer)*
- 2000 P 00.3322 *Risanamento di discariche di rifiuti. Partecipazione della Confederazione (N 15.12.00, Rennwald)*
- 2001 P 99.3560 *Costituzione di zone protette di ampie dimensioni (N 12.6.01, Grobet)*

- 2001 P 99.3649 *Iscrizione dei ghiacciai dell'Aar nell'elenco del patrimonio mondiale dell'Unesco (N 12.6.01, Teuscher)*
- 2001 P 01.3178 *Legge sul CO₂. Misure di accompagnamento (N 5.10.01, Rechsteiner-Basel)*
- 2001 P 01.3371 *Legge sul CO₂. Base decisionale (N 5.10.01, Leutenegger Hajo)*
- 2001 P 01.3211 *Impianti idroelettrici di valore storico (N 17.9.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 00.3494)*
- 2001 P 01.3266 *Rapporto sull'esecuzione dell'esame d'impatto ambientale (EIA) e delle procedure di autorizzazione (N 17.9.01, Commissione degli affari giuridici CN)*
- 2001 P 01.3509 *Finanziamento dell'eliminazione dei rifiuti comunali in base al principio di causalità (N 14.12.01, Bang)*
- 2001 P 01.3615 *Riscaldamento climatico. Protezione delle regioni di montagna (N 14.12.01, Gruppo socialista)*
- 2001 P 01.3628 *Strade forestali e rurali. Partecipazione della Confederazione ai lavori di risanamento (N 14.12.01, Lustenberger)*
- 2002 P 00.3682 *Elettrosmog. Ricerca (N 4.3.02, Wyss)*
- 2002 P 01.3501 *Interconnessione delle superfici di compensazione ecologica (N 22.3.02, Fässler)*
- 2002 P 01.3642 *Riciclaggio di rifiuti di materie plastiche (N 22.3.02, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)*
- 2002 P 02.3125 *Tossicologia. Ricerca indipendente in Svizzera (N 30.9.02, Graf) – in precedenza DFI/UFES*
- 2002 P 02.3127 *Documentazione fotografica degli interventi sul paesaggio svizzero (N 4.10.02, Aepli Wartmann)*
- 2002 P 02.3354 *Basi legali per le riserve della biosfera in Svizzera (N 4.10.02, Lustenberger)*
- 2003 P 02.3744 *Accelerare il risanamento dei siti contaminati in ambiente urbano (N 21.3.03, Leutenegger Oberholzer)*
- 2003 P 02.3637 *Provvedimenti a seguito del vertice mondiale di Johannesburg del 2002 (N 21.3.03, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN [minoranza Brunner Toni])*
- 2003 M 02.3382 *Meno emissioni di CO₂ grazie alla riduzione, senza incidenze sul bilancio, del prezzo dei carburanti gassosi (N 6.3.03, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 01.3690; S 16.6.03)*
- 2003 P 03.3056 *Promozione di filtri per particolato diesel nel traffico stradale (N 20.6.03, Weigelt)*
- 2003 R 03.3067 *Legno per l'Afghanistan (S 16.6.03, Hess Hans)*
- 2003 P 02.3393 *Strategia Lupo Svizzera (N 2.6.03, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 01.356)*
- 2003 P 03.3189 *Incentivazione dei carburanti diesel (S 16.6.03, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)*
- 2003 P 03.3261 *Paesaggi terrazzati della Svizzera (N 3.10.03, Schmid Odilo)*

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

- 1995 P 94.3514 *Consentire il road-pricing nelle città (N 24.3.95, Vollmer) – in precedenza DATEC/SG*
- 2000 P 99.3459 *Armonizzazione del diritto di superficie (N 4.10.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia 98.439; S 8.3.00)*
- 2000 P 98.3197 *TTPCP: regolamentazione speciale per l'economia forestale (N 21.6.00, Bezzola) – in precedenza DATEC/SG*
- 2000 M 99.3574 *Promovimento del centro città nel rispetto dell'ambiente (N 24.3.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 99.411; S 5.10.00)*
- 2001 M 00.3510 *Programma di sostegno nel settore della pianificazione del territorio (N 15.12.00, Nabholz; S 6.6.01)*
- 2002 P 02.3232 *Sicurezza negli spazi pubblici. Aspetti relativi alla pianificazione del territorio e all'organizzazione architettonica e visiva (N 4.10.02, Vollmer)*
- 2003 M 02.3218 *Alleggerimento del traffico d'agglomerato. Partecipazione della Confederazione (N 4.10.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 11.3.03)*
- 2003 P 02.3733 *Rapporto sul traffico del tempo libero (S 11.3.03, Bieri)*
- 2003 P 03.3228 *Cassoni mobili. Rimborso della TTPCP (N 3.10.03, Kurrus)*

Allegato 3: Casi interessati dal passaggio dalla legge sui rapporti fra i Consigli alla legge sul Parlamento: raccomandazioni

a) Raccomandazioni 2002

Le raccomandazioni non vengono tolte di ruolo, per cui quelle del Consiglio degli Stati che sono state trasmesse ed elencate l'anno scorso nella presente pubblicazione sono raggruppate separatamente.

- 2002 R 02.3178 *Dipartimento della formazione e della ricerca (S 10.6.02, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 00.3657)*
- 2002 R 02.3184 *Nuovi negoziati bilaterali con l'UE (S 13.6.02, Commissione della politica estera CS)*
- 2002 R 02.3185 *Rapporti con l'UE e riforme interne (S 13.6.02, Commissione della politica estera CS)*
- 2002 R 02.3186 *Discussione oggettiva e approfondita in merito alla politica d'integrazione (S 13.6.02, Commissione della politica estera CS)*
- 2002 R 02.3004 *Previdenza per la vecchiaia. Miglioramento delle statistiche (S 21.3.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)*
- 2002 R 02.3212 *Garanzia della qualità negli ospedali (S 18.6.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)*
- 2002 R 02.3391 *Base decisionale per la riduzione del tasso d'interesse minimo nella LPP (S 26.9.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)*
- 2002 R 02.3498 *Pianificazione del territorio e politecnici federali (S 28.11.02, Hofmann Hans)*
- 2002 P 01.3674 *Protezione dei creditori nelle Casse di deposito (S 11.3.02, Spoerry)*
- 2002 R 02.3464 *Esame della partecipazione della Confederazione a imprese private (S 11.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 R 02.3465 *Sviluppo tempestivo di possibili scenari (S 11.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 R 02.3466 *Coordinamento e perfezionamento della detezione tempestiva da parte della Confederazione (S 11.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 R 02.3123 *Utilizzazione degli estratti di deposito anche a scopi fiscali (S 5.6.02, Reimann)*
- 2002 R 02.3377 *Decentralizzazione degli Uffici federali: iniziare da Aarau e Friburgo (S 19.9.02, Lombardi)*
- 2002 R 02.3092 *Ispettorati federali del lavoro. Conservare l'ubicazione attuale (S 12.6.02, Forster-Vannini)*
- 2002 R 02.3214 *Partecipazione della Confederazione alla Banca dati sul traffico di animali SA (BDTA SA) (S 11.6.02, Commissione delle finanze CS 02.012)*
- 2002 R 02.3213 *Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale (ISFPF) (S 20.6.02, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 00.072)*
- 2002 R 02.3467 *Ridefinizione della politica del trasporto aereo (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 R 02.3459 *Intensificazione della sorveglianza del DATEC sull'UFAC (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 R 02.3462 *Verifica periodica di eventuali conflitti d'interesse da parte del DATEC (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 R 02.3463 *Verifica dell'effettivo dell'UFAC (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 R 02.3460 *Intensificazione della sorveglianza sull'efficienza economica delle compagnie aeree (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 R 02.3461 *Prescrizioni più precise per la revoca di un'autorizzazione d'esercizio (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 R 02.3467 *Ridefinizione della politica del trasporto aereo (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 R 02.3468 *Sostegno a misure contro le conseguenze di un'improvvisa sospensione delle attività di volo (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)*
- 2002 R 02.3066 *Svincolo autostradale Wil ovest (S 6.6.02, Bürgi)*
- 2002 R 02.3018 *Traffico transalpino. Tavola rotonda per fare il punto della situazione (S 18.6.02, Schmid-Sutter Carlo)*
- 2002 R 02.3313 *Eliminazione dell'angolo morto in tutti i veicoli commerciali (S 24.9.02, Studer Jean)*
- 2002 R 02.3314 *Trasmissioni televisive adatte agli audiolesi (S 24.9.02, Stadler)*

b) Stato dell'esame delle raccomandazioni trasmesse nel 2003

Cancelleria federale

2003 R 03.3516 *Pacchetto fiscale. Posizione del Consiglio federale (S 8.12.03, Leumann)*

Nella discussione relativa alle sue spiegazioni di voto per la votazione popolare del 16 maggio 2004, il Consiglio federale è ritornato sulle sue decisioni del 5 novembre 2003. Ha deciso di seguire la raccomandazione Leumann e di sostenere il pacchetto fiscale senza riserva raccomandando agli elettori, nelle Spiegazioni del Consiglio federale, di accettarlo. La raccomandazione Leumann può pertanto essere considerata attuata ed essere tolta di ruolo.

Dipartimento dell'interno

Ufficio federale di statistica

2003 R 03.3347 *Statistica della ricettività turistica (S 1.10.03, Hess Hans)*

In riferimento alla decisione presa dall'UST nel maggio 2003 di sopprimere per motivi finanziari la statistica dei pernottamenti alla fine dell'anno, questo intervento raccomanda di proseguire tale statistica in una forma vicina alla soluzione attuale, consistente in un'indagine completa e molto dettagliata.

Considerati il bilancio e le priorità, l'UST non ha i mezzi per realizzare questa raccomandazione, ma ha comunque elaborato una soluzione di ripiego minima, operativa dall'inizio del 2004, per rispondere ai bisogni macroeconomici della contabilità nazionale. D'altro canto, la Federazione svizzera del turismo (FST) sta coordinando a livello finanziario gli sforzi delle cerchie interessate e dei Cantoni per riprendere la statistica completa a partire dal 2005. La FST ha invitato l'UST a sottoporle un'offerta in tal senso. Nell'ambito di questa offerta, l'UST si è detto disposto a mettere a disposizione il suo know-how, le sue infrastrutture e le risorse destinate per il momento alla soluzione minima, pari al 20 per cento circa del costo totale. Quale soluzione transitoria per il 2004, diversi Cantoni e Città hanno proseguito in proprio la vecchia statistica dell'UST. L'UST ha fornito loro assistenza.

In sintesi, attualmente la raccomandazione non può essere adempiuta, perché l'UST non è in grado di assumere integralmente i costi della statistica dei pernottamenti. Tuttavia, è stata elaborata una soluzione di ripiego minima e sono state avviate trattative per reintrodurre la statistica completa sulla base di un partenariato finanziario, che vedrebbe probabilmente la Confederazione assumere un ruolo di primo piano. Vi sono quindi buone probabilità di giungere a una soluzione soddisfacente per tutti entro due anni.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

2003 R 03.3508 *Promuovere il rinvio della rendita AVS (S 4.12.03, Stähelin)*

Nel quadro della 12^a revisione AVS, il Consiglio federale desidera in ogni caso mantenere i miglioramenti relativi al rinvio della rendita introdotti con l'11^a revisione; inoltre, esaminerà se sia opportuno rafforzare questo provvedimento, in particolare con l'adozione di incentivi efficaci per ritardare la riscossione della rendita AVS.

Dipartimento di giustizia e polizia

Ufficio federale di giustizia

2003 R 03.3240 *Accelerazione della procedura di ricorso nella LAMal (S 17.6.03, CSSS CS)*

Durante la seconda metà del 2003 è stato possibile sbrigare 17 ricorsi contro decisioni tariffarie inoltrati prima della fine del 2002. Alla fine del 2003 siffatti ricorsi in sospenso erano 18. L'Ufficio federale di giustizia seguirà con attenzione lo sviluppo dei ricorsi Tarmed e, se del caso, provvederà a operare trasferimenti interni per aumentare le risorse in termini di personale competente per il trattamento dei ricorsi. Nell'ambito della proroga dei termini è prevista una prassi più severa.

Dipartimento delle finanze

Ufficio federale del personale

2003 R 03.3244 *Istituzione di un'organizzazione efficace presso l'Ufficio federale del personale (UFPER) (Commissione delle finanze CS (03.010))*

Diversi programmi di sgravio e misure di risparmio della Confederazione danno seguito alla richiesta di contenere la crescita dell'effettivo del personale. L'Ufficio federale del personale affronta i tagli che ne risultano con il progetto "Umbau mit Perspektiven". Tale progetto prevede anche l'impiego di un sistema di monitoraggio con il quale potranno essere verificati la situazione, lo sviluppo e l'effetto delle misure di riduzione nell'ambito della politica del personale nonché la gestione dei posti. L'ipotesi di creare a seguito di ciò una piccola unità organizzativa in seno all'UFPER col compito di gestire anche in futuro i cambiamenti dei posti di lavoro del personale in modo effettivo dovrà essere verificata.

Dipartimento dell'economia

Ufficio federale dell'agricoltura

2003 R 03.3427 *Legge sull'agricoltura. Disposizioni transitorie (S 18.9.03, Commissione speciale CS 03.047)*

Il Consiglio degli Stati ha raccomandato al Consiglio federale di non abrogare l'articolo 70 capoverso 5 lettera d della legge sull'agricoltura al 1° gennaio 2004 e, pertanto, di rispettare la volontà del Parlamento, conformemente all'articolo 187b capoverso 8 della legge sull'agricoltura. Il Consiglio federale ha seguito tale raccomandazione e ha mantenuto temporaneamente le graduazioni dei pagamenti diretti. L'abrogazione di queste ultime entra in vigore soltanto il 1° gennaio 2008.

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

2003 E 03.3067 *Legno per l'Afghanistan (S 16.6.03, Hess Hans)*

Contrariamente alla proposta del Consiglio federale, la raccomandazione Hess (03.3067) è stata trasmessa dal Consiglio degli Stati il 16 giugno 2003. Per il sovvenzionamento dei costi di trasporto delle forniture di legno all'Afghanistan continuano a non esserci le basi legali. Eccezioni sarebbero sicuramente possibili nell'ambito dell'aiuto umanitario, ma la Svizzera ha attualmente altre priorità per la ricostruzione in Afghanistan. Non è pertanto possibile dare seguito alla raccomandazione Hess.